

BOZZE DI STAMPA

27 dicembre 2024

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (1330)**

EMENDAMENTI

Art. 4

4.Tab.3.1.5

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 - Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.8 - Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa, apportare le seguenti variazioni:

2025:

CP: +1.496.333.334;

CS: +1.496.333.334.

2026:

CP: +1.500.000.000;

CS: +1.500.000.000.

2027:

CP: +1.500.000.000;

CS: +1.500.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 - Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.10 - Pianificazio-

ne dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e *procurement* militare, *apportare le seguenti variazioni:*

2025:

CP: -1.496.333.334;

CS: -1.496.333.334.

2026:

CP: -1.500.000.000;

CS: -1.500.000.000.

2027:

CP: -1.500.000.000;

CS: -1.500.000.000.

Art. 1

1.1

PAITA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articolo 35, comma 3, dopo le parole «delle dichiarazioni» inserire le seguenti «nonché i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013 n. 4».

1.2

PAITA

Sopprimere il comma 10.

1.3

CALENDA, LOMBARDO

Al comma 10, capoverso «Art. 16-ter»>, comma 4, lettera a) dopo le parole "le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c)", aggiungere le parole "e "le spese di istruzione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere e), e-bis) ed e-ter)".

Conseguentemente, sopprimere i commi da 173 a 176.

1.4

PIRRO, DAMANTE

Al comma 10, capoverso «Art. 16-ter», al comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) di cui alla lettera e-ter) dell'articolo 15, del presente testo unico.

Conseguentemente:

a) al comma 21, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;

b) al comma 22, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;

c) al comma 884, sostituire le parole da: di 194,34 milioni di euro annui per l'anno 2026 fino alla fine del comma con le seguenti: di 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026

1.5

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 10, capoverso «Art. 16-ter», al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente testo unico e agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.»

Conseguentemente:

a) *al comma 21, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;*

b) *al comma 22, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».*

1.6

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 10, capoverso «Art. 16-ter», al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere, in fine la seguente:

«c-bis) le spese per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali sono previste detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.»

Conseguentemente:

a) *al comma 21, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;*

b) *al comma 22, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».*

1.7

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'articolo 1, comma 10, capoverso «Art. 16-ter», comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: "c-bis) le spese per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore detraibili ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."

1.8

PAITA

Al comma 10, capoverso «Art. 16-ter», al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) le erogazioni liberali in favore degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

1.9

PAITA

Al comma 10, capoverso «Art. 16-ter», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore ».

1.10

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO

Al comma 11, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 884 aggiungere il seguente: "2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 102,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 136 milioni di euro per l'anno 2026 e di 126,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027."

1.11

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 277,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 343,4 milioni di euro per l'anno 2026 e di

319,3 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sul maggiore gettito derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, lettera a), del presente articolo.

11-*ter*. Le maggiori risorse di cui al comma 10-*bis* sono destinate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 della legge 27 aprile 2022, n. 32.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, pari a 277,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 343,4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 319,3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-*bis*. Per i residenti nei comuni montani o nelle aree interne con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il canone di concessione di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato in 70 euro a decorrere dall'anno 2025.

12-*ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani, in base ai parametri altimetrico e delle aree interne sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici e di parametri socioeconomici. 12-*quater*. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso rientri nei requisiti definiti dal decreto di cui al comma 12-*ter*. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. All'aggiornamento dell'elenco dei comuni si provvede, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2025: -4.000.000;

2026: -4.000.000;

2027: -4.000.000.

1.13

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 13.

1.14

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. I soggetti che sostengono, negli anni 2025 e 2026, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al presente comma, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

13-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 13-bis.

13-quater. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis di cui al presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal comma 879 del presente articolo.»

1.15

BOCCIA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-*bis*. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, ai soggetti che:

a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

c) che rientrano sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92;

d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;

f) hanno un'età superiore ai 75 anni

definiti come "clienti domestici vulnerabili", si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

13-*ter*. La società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può svolgere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili di cui al comma 13-*bis*, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente.

13-*quater*. I soggetti di cui al comma 13-*bis*, in ragione delle loro condizioni di disagio sociale ed economico, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico Spa. Qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, i soggetti di cui al comma 1, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico.

13-*quinquies*. L'Autorità per energia, reti e ambiente, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 13-*bis*, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico Spa come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico, nonché i soggetti di cui al comma 3 in relazione al transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico.

13-*sexies*. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: " agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico Spa ai sensi del comma 2-*bis*, lettera b), del presente articolo." sono soppresse.

13-*septies*. Ai fini di cui al presente articolo, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente, stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'Autorità per energia, reti e ambiente definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.

713-*octies* La società Acquirente Unico Spa è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'Autorità per energia, reti e ambiente.

713-*novies*. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement).

713-*decies*. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n.181, i commi 3, 4 e 4-*bis* sono abrogati.

713-*undecies*. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 884.

1.16

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti: " 20-*bis*. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento, dopo il numero 127-*undecies*) è aggiunto il seguente: «127-*vicies*) le prestazioni veterinarie afferenti al codice ATECO 75».

20-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884, della presente legge.

1.17

PAITA

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2025, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae, a favore di ciascuna delle due parti contraenti, un importo pari al 100 per cento del compenso pagato all'agente d'affari in mediazione immobiliare, in dipendenza della conclusione di contratti di compravendita e di locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, per un importo detraibile non superiore a euro 10.000.

20-*ter*. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti di pari importo a decorrere dall'anno di sostenimento della spesa.

20-*quater*. All'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b-*bis*) è abrogata.

20-*quinquies*. Le maggiori entrate derivanti dall'**attuazione dei commi da 20-*bis* a 20-*quater***, valutate in 355 milioni di euro annui, sono utilizzate a integrazione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 28 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2004.».

1.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

20-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

20-ter. Ai fini di cui al precedente comma, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

20-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma *20-bis*.

20-quinquies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

20-sexies. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione sco-

lastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al comma 20-*bis*, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 20-*ter*, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

20-*septies*. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma 20-*sexies*, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione, ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza, con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

1.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:

20-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

20-*ter*. Ai fini di cui al comma che precede, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

20-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 20 bis.

20-quinquies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

20-sexies. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di prevenzione e promozione della salute e di valorizzazione del sistema pubblico di istruzione scolastica, le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al comma 20-bis, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 20-ter, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono destinate a decorrere dall'anno 2025 nella seguente misura:

a) due terzi al Fondo sanitario nazionale al fine di elevare il livello del finanziamento del fabbisogno standard cui concorre lo Stato;

b) un terzo per incrementare la spesa pubblica per istruzione, al fine di attuare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, migliorare l'offerta formativa, eseguire lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, ridurre il numero di alunni per classi, stabilizzare il personale docente precario.

20-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, vengono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse di cui al comma 20-sexies.

1.20

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«1-*quinquies.* Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta da persone fisiche,

residenti nel territorio dello Stato, per la sottoscrizione di quote o azioni di società sportive professionistiche o dilettantistiche ad azionariato diffuso, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'investimento massimo detraibile di cui al presente comma non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di 50,00 euro. La cessione, anche parziale, dell'investimento, prima del decorso di un periodo di tre anni, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali». Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei benefici fiscali previsti dal comma 1-*quinquies* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il contribuente può destinare, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito (IRPEF) alle società sportive che rispettano le disposizioni di cui al comma 1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti di 180 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente:

Al comma 884, sostituire le parole: "117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026,", con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2025: -82.900.000;

2026: -85,660.000;

2027:-85,660.000.

1.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 1, comma 683, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».

1.22

BOCCIA, NICITA, MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, LOSACCO

Sostituire i commi 21 e 22 con i seguenti:

« 21. A decorrere dall'anno 2025, sono istituite l'imposta sul traffico internet e l'imposta sulla raccolta pubblicitaria online.

21-bis. Sono soggetti passivi delle imposte di cui al comma 21 i soggetti esercenti attività d'impresa nel territorio dello Stato individuati ai sensi dei commi 21-ter e 21-quater.

21-ter. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce:

a) ai fini della determinazione dell'imposta sul traffico internet, la soglia di occupazione media del traffico annuale generato in Italia da fornitori di contenuti trasmessi tramite banda larga, rispettivamente fissa e mobile, con una maggiorazione nei confronti degli operatori che, per via di trasmissioni live streaming, causano picchi di traffico anche tramite CDN (content delivery network). La stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina, inoltre, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la soglia di traffico addizionale superata la quale i fornitori di contenuti sono tenuti al pagamento dell'imposta sul traffico internet, rispettivamente su rete fissa e su rete mobile, sui ricavi maturati dal traffico generato. Tale soglia addizionale è determinata tenendo conto degli impatti sulla concorrenza nei mercati rilevanti interessati e sulla libertà di scelta degli utenti. Identifica, altresì, i fornitori di contenuti il cui traffico di banda supera la soglia addizionale, rispettivamente, sulle reti fisse e su quelle mobili;

b) ai fini della determinazione dell'imposta sulla raccolta pubblicitaria online, i ricavi annuali realizzati in Italia, nell'anno precedente, nella raccolta pubblicitaria online, dalle grandi aziende tecnologiche che gestiscono uno o più servizi di piattaforma di base (CPS) notificati come 'gatekeeper' dalla Commissione europea nell'anno precedente;

21-quater. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, successivamente alla pubblicazione della delibera di cui al comma 21-ter, determina, con proprio

decreto, l'imposta applicabile ai soggetti di cui al precedente comma. Ove vi siano soggetti elegibili sia per l'applicazione dell'imposta sul traffico internet sia per l'imposta sulla raccolta pubblicitaria online, a tali soggetti si applica una sola delle due imposte, in base al maggior gettito generato. A tali soggetti non si applica l'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

22. A decorrere dall'anno 2025, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per il pluralismo online e l'innovazione digitale nel quale confluisce il gettito delle imposte di cui al comma 21.

22-bis. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze definisce, con apposito decreto, previa acquisizione del parere dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, le condizioni per l'erogazione dei contributi volti al sostegno dell'editoria online, del pluralismo locale e del sostegno agli investimenti degli operatori di comunicazione elettronica in reti a banda larga e ultra larga, fisse e mobili a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 22.»

1.23

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sostituire il comma 21 con i seguenti:

"21. A decorrere dall'anno 2025, sono istituite l'imposta sul traffico *internet* e l'imposta sulla raccolta pubblicitaria *online*.

21-bis. Sono soggetti passivi delle imposte di cui al comma 1 i soggetti esercenti attività d'impresa nel territorio dello Stato individuati ai sensi dei commi 1-ter e 1-quater.

21-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce:

a) ai fini della determinazione dell'imposta sul traffico *internet*, la soglia di occupazione media del traffico annuale generato in Italia da fornitori di contenuti trasmessi tramite banda larga, rispettivamente fissa e mobile, con una maggiorazione nei confronti degli operatori che, per via di trasmissioni *live streaming*, causano picchi di traffico anche tramite CDN (*content delivery network*). La stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina, inoltre, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la soglia di traffico addizionale, non inferiore al valore medio maggiorato del 50 per cento, superata la quale i fornitori di contenuti sono tenuti al pagamento dell'imposta sul traffico *internet*, rispettivamente su rete fissa e su rete mobile, sui ricavi maturati dal traffico generato. Tale soglia addizionale è determinata tenendo conto degli impatti sulla concorrenza nei mercati rilevanti interessati e sulla libertà di scelta degli utenti. Identifica, altresì, i fornitori di contenuti

il cui traffico di banda supera la soglia addizionale, rispettivamente, sulle reti fisse e su quelle mobili;

b) ai fini della determinazione dell'imposta sulla raccolta pubblicitaria *online*, applicabile in via esclusiva alle grandi aziende tecnologiche che gestiscono uno o più servizi di piattaforma di base (CPS) notificati come «*gatekeeper*» dalla Commissione europea nell'anno precedente, i ricavi annuali realizzati in Italia, nell'anno precedente, nella raccolta pubblicitaria *online*, dalle medesime aziende.

21-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, successivamente alla pubblicazione della delibera di cui al comma 1-*bis*, determina, con proprio decreto, l'imposta applicabile ai soggetti di cui al precedente comma. Ove vi siano soggetti elegibili sia per l'applicazione dell'imposta sul traffico *internet* sia per l'imposta sulla raccolta pubblicitaria *online*, a tali soggetti si applica una sola delle due imposte, in base al maggior gettito generato. A tali soggetti non si applica l'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

21-quinquies. A decorrere dall'anno 2025, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per il pluralismo *online* e l'innovazione digitale nel quale confluisce il gettito delle imposte di cui al comma 1.

21-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con apposito decreto, previa acquisizione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le condizioni per l'erogazione dei contributi volti al sostegno dell'editoria *online*, del pluralismo locale e del sostegno agli investimenti degli operatori di comunicazione elettronica in reti a banda larga e ultra larga, fisse e mobili a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1-*sexies*.

21-septies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 68,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

1.24

DAMANTE, PIRRO

Sopprimere il comma 24

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 16,7 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo.

1.25

DAMANTE, PIRRO

Sostituire i commi 24 e 25, con i seguenti:

"24. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera *c-sexies*) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento. L'imposta sostitutiva è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2025.

25. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: «non è ammessa» sono aggiunte le seguenti: «e le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo ovvero il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».

25-bis. Al comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «c), *c-bis*) e *c-ter*)» sono sostituite dalle seguenti: «c), *c-bis*), *c-ter*) e *c-sexies*)»."

Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo.

1.26

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 25

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 16,7 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo.

1.27

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

44-bis. Al comma 747, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta in fine la seguente lettera: «c-bis) per i fabbricati e le pertinenze dei quartieri fieristici destinati allo svolgimento dell'attività fieristica». Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorare dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge."

1.28

BOCCIA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente: "44-bis. Alla Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-ter), aggiungere le seguenti:" 1-quater) latte vegetale destinato all'alimentazione".

Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole: 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 77,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 154,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 154,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 157,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028

1.29

BOCCIA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente: "44-bis. Alla Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-ter), aggiungere le seguenti:" 1-quater) prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di sharing mobility, car sharing, scooter sharing, bike sharing e monopattini in sharing,".

Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole: 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2028 *con le seguenti*: 77,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 154,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 154,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 157,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028

1.30

MANCA, TAJANI, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti: " 44-bis. Al comma 747 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «c-bis) per i fabbricati e le pertinenze dei quartieri fieristici destinati allo svolgimento dell'attività fieristica».

44-ter. Agli oneri derivanti dal comma 44, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884, della presente legge.

1.31

PAITA

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente: «44-bis. All'articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.32

PAITA

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente: «44-bis. All'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c),

del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante, direttamente o anche mediante il possesso di partecipazioni, l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.33

PIRRO, DAMANTE

Sostituire il comma 48 con i seguenti:

"48. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, all'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per gli autoveicoli indicati all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica pari a 0 g/Km, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2027, si assume il 10 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile Club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 20 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 1 ma non a 60 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 61 g/km ma non a 160 g/km, la predetta percentuale è elevata al 30 per cento. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 161 g/km, ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento, mentre per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 60 per cento;».

48-*bis*. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b):

1) al secondo periodo, dopo le parole: «per i veicoli» sono inserite le seguenti: «con valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 0 e 60 g/km»;

2) al terzo periodo, le parole: «nella misura del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento per i veicoli con i valori di emissione di anidride carbonica pari a 0 g/Km e del 30 per cento per i veicoli con i valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 1 e 60 g/km»;

3) all'ultimo periodo, le parole: «euro 25.822,84» sono sostituite dalle seguenti: «euro 26.000» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale o autoveicoli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1)»;

b) alla lettera *b-bis*), le parole: «nella misura del 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'80 per cento per i veicoli con i valori di emissione di anidride carbonica pari a 0 g/Km e del 75 per cento per i veicoli con i valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 1 e 60 g/km».

48-*ter*. Agli oneri derivanti dai commi 48 e 48-*bis*, valutati in 110 milioni per l'anno 2025 e 127 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo.»

1.34

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis*. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2025 nella misura almeno pari al 30 per cento ed al 40 per cento, rispettivamente, per gli anni 2025 e 2026, del 50 per cento per l'anno 2027 e del cento per cento per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221. Le risorse di cui al comma 48 bis relative agli im-

porti recuperati, sono destinate ad uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili e dell'azzeramento delle emissioni i gas a effetto serra da raggiungere entro il 2050;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della

sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;

e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica;

f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;

h) la riduzione della tassazione sul lavoro.

Dalla erogazione di finanziamenti da parte del fondo di cui al presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.

1.35

NATURALE, Sabrina LICHERI, DAMANTE, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 49, inserire il seguente:

«49-bis. Per l'anno 2026 è stabilito, nel limite massimo di 300 milioni di euro, l'incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»;

b) al comma 461, sostituire le parole: «di 400 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029» con le seguenti: «di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029»

1.36

PAITA

Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

«49-bis. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2026».

49-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalla precedente comma, pari a 280 milioni di euro annui per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.37

Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:

«49-bis. Al fine di garantire la salvaguardia delle risorse minerali critiche presenti nel territorio italiano ed europeo e favorire il recupero dei metalli da processi di riciclo, è vietata l'esportazione verso Paesi extra-UE di celle, pile, batterie ricaricabili e di ogni apparecchiatura contenente tali elementi, indipendentemente dalla classificazione come rifiuto, sottoprodotto,

prodotto di seconda mano o destinato a riparazione o reimpiego. Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle schede elettroniche, sia integrate e sia disgiunte dall'apparecchiatura originaria. È introdotta un'aliquota pari a 2,00 € per ogni chilogrammo di celle, batterie e apparecchiature contenenti metalli critici quali litio, cobalto, nichel, manganese e molibdeno. Per le schede elettroniche disgiunte, l'aliquota è fissata a 5,00 € per chilogrammo.

Nel caso di trasferimento di celle, batterie, schede elettroniche o apparecchiature contenenti tali elementi verso altri Stati membri dell'Unione Europea, al Documento di Trasporto (DDT) o al formulario di identificazione dei rifiuti deve essere allegata una dichiarazione che attesti la permanenza del materiale entro i confini dell'Unione Europea.

Qualora il materiale esportato verso un altro Stato membro dell'Unione Europea venga successivamente trasferito in un Paese extra-UE, le aliquote di cui al presente comma sono applicate e riscosse dallo Stato membro di origine del carico.

La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è garantita mediante utilizzo delle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziate con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e attraverso la corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».

1.38

Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 49, inserire il seguente:

«49-bis. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2025 nella misura almeno pari al 30% ed al 40% rispettivamente per gli anni 2025 e 2026, del 50% per l'anno 2027 e del 100% per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221. Le risorse di cui al primo periodo relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno

specifico Fondo istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili e dell'azzeramento delle emissioni i gas a effetto serra da raggiungere entro il 2050;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;

e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica;

f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;

h) riduzione della tassazione sul lavoro.

49-ter. Dalla erogazione di finanziamenti da parte del Fondo, di cui al comma 49 bis, del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.».

1.39

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 49, inserire il seguente:

«49-bis. Per il periodo antecedente al 30 giugno 2022, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte sesta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono assegnati agli Organi tecnici di vigilanza appartenenti al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente che abbiano impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero abbiano proceduto alla loro asseverazione, e che abbiano già incassato in via transitoria tali importi accantonando a riserva nei propri bilanci.».

1.40

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 49, inserire il seguente:

«49-bis. Ai fini di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica relative alla sostituzione o acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale sono riconosciute solo alle pompe di calore, parimenti sono escluse tutte le forme incentivanti per le caldaie alimentate a gas fossile.».

1.41

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 51, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, sopprimere le parole:* in ragione della rimodulazione di cui al medesimo comma 52;

2) *sopprimere il secondo periodo;*

Conseguentemente, al comma 52 sopprimere il secondo periodo.

1.42

NAVE, PIRRO, DAMANTE

Al comma 52, secondo periodo, sostituire le parole: "vent'anni" con le seguenti: "quindici anni"

1.43

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 53, inserire il seguente:

«53-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, sono calcolate in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo, in particolare:

a) a decorrere dal 2025, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni g CO₂/km del mezzo fino a 59 ed è pari al 90 per cento per emissioni g CO₂/km del mezzo ≥ 60 ;

b) a decorrere dal 2026, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 0; è pari all'80 per cento per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 45 per cento per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 60 ;

c) a decorrere dal 2028, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 0; è pari al 60 per cento per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0 per cento per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 60 ;

d) a decorrere dal 2025, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 80 per cento per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a zero; è pari al 40 per cento per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 30 per cento per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 60 ;

e) a decorrere dal 2026, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 60 per cento per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a zero; al 30 per cento per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 1-59; al 15 per cento per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 60 ;

f) a decorrere dal 2028, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 40 per cento per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a zero; è pari al 20 per cento per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 1-59; è pari allo 0 per cento per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 60 .»

1.44

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 53, inserire il seguente:

«53-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 917, sulle auto aziendali concesse come *fringe benefit* ai lavoratori dipendenti, si prevede una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO₂/km del mezzo, in particolare:

a) per emissioni gCO₂/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 15 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 25 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 35 per cento dal 2030;

b) per emissioni gCO₂/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale è pari al 25 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 30 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 40 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 50 per cento dal 2030;

c) per emissioni gCO₂/km del mezzo pari a 60-159, la percentuale è pari al 30 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 40 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 50 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 60 per cento dal 2030;

d) per emissioni gCO₂/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 50 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 60 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 70 per cento dal 2028 al 2030; è pari all'80 per cento dal 2030;

e) per emissioni gCO₂/km del mezzo pari a ≥ 190 , la percentuale è pari al 60 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 70 per cento dal 2026 al 2028; è pari all'80 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 90 per cento dal 2030 per emissioni gCO₂/km del mezzo pari a ≥ 190 .»

1.45

PAITA

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente: «53-bis. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2026». Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 40,7 milioni di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro per l'anno 2028 e 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.46

PAITA

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente: «53-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 661 a 674 sono abrogati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dalla presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.47

PAITA

Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:

«53-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, le imprese che rientrano nella definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) della legge 9 marzo 2022 n. 23 che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito d'imposta pari al 100 per cento dei costi documentabili nel periodo di imposta 2025 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta potranno richiederlo saranno stabilite con apposito Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

53-ter. Agli oneri derivanti dal comma 53-bis, quantificati in un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica econo-

mica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.48

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 53, inserire i seguenti:

«53-bis È istituito, ai sensi dell'articolo 3.4 del regolamento (UE) 2021/1119, e nel rispetto degli articoli 9 e 41 della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, l'organo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti delle emissioni di gas a effetto serra e per la valutazione dell'osservanza dei vincoli della normativa europea, che assume il nome di Consiglio parlamentare scientifico per il clima, di seguito denominato «Consiglio», con sede in Roma, presso le Camere.

53-ter. Il Consiglio, avente funzioni di organo indipendente di consulenza scientifica, ha il compito di promuovere, valutare e verificare l'attuazione delle politiche adottate in materia di clima.

53-quater. Il Consiglio è costituito da cinque membri selezionati a seguito di una procedura improntata a criteri di trasparenza, condotta dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di clima e ambiente, economia e finanze e affari sociali, che tenga conto dei principi di indipendenza e pari opportunità di genere e dei requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza in materia ambientale e climatica.

53-quinquies. I membri del Consiglio sono selezionati da un elenco di quindici soggetti, preventivamente formato sulla base di una procedura interna, decisa dalle Commissioni parlamentari competenti di cui al comma 3, tra coloro che hanno maturato comprovate conoscenze scientifiche ed esperienze in uno dei seguenti ambiti: scienze del clima, scienze economiche, scienze ambientali e scienze sociali.

53-sexies. I membri del Consiglio sono nominati per cinque anni, senza possibilità di rinnovo. I membri del Consiglio non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale di consulenza, né ricoprire l'incarico di amministratore o dipendente in società private. Amministratori e dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza.

53-septies. Il Consiglio elegge a maggioranza dei suoi componenti il presidente e il vicepresidente. Il presidente rappresenta il Consiglio e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

53-octies. Al presidente è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari a quello previsto per il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Agli altri membri del Consiglio è riconosciuto un

trattamento economico complessivo pari all'80 per cento di quello spettante al presidente.

53-novies. Il Consiglio stabilisce e adotta, a maggioranza dei suoi componenti, il proprio regolamento interno organizzativo, finanziario ed economico. Il Consiglio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

53-decies. Per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, i membri del Consiglio possono essere revocati dall'incarico con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di clima e ambiente, adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti, secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari.

53-undecies. Il Consiglio seleziona le risorse umane per l'espletamento delle proprie funzioni in piena autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza, con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali.

53-duodecies. La dotazione di personale del Consiglio non può superare il limite massimo di venti unità. Il Presidente nomina, su deliberazione del Consiglio, secondo modalità definite dal proprio regolamento interno, un membro con funzioni di direttore generale, responsabile del funzionamento del Consiglio, sedici ricercatori scientifici e tre risorse amministrative. Tale limite è derogabile, compatibilmente con le previsioni di bilancio e nei casi di necessità individuati dal regolamento interno organizzativo del Consiglio.

53-ter decies. Il Consiglio si avvale di:

- a) personale a tempo indeterminato assunto mediante concorso pubblico;
- b) personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché di amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico;
- c) personale selezionato con procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile una sola volta.

53-quater decies. Il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico richiesto dal Consiglio è obbligatorio secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza.

53-quindecies. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, individuano i locali da destinare alla sede del Consiglio e provvedono al reperimento delle necessarie risorse strumentali.

53-sedecies. Il Consiglio opera sulla base di un programma di attività approvato con cadenza annuale a maggioranza dei suoi componenti. A scopo informativo, il programma è presentato dal presidente del Consiglio al-

le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, economia e finanze e affari sociali entro dieci giorni dall'approvazione. Qualora sopraggiunga la necessità di modificare l'attività di programma, il presidente ha facoltà di presentare in ogni momento al Consiglio un ordine del giorno con cui discute le modifiche da apportare. Il nuovo programma di attività è approvato secondo le modalità di cui al primo periodo.

53-septies decies. Il Consiglio assolve ai seguenti compiti:

a) analizza i dati, gli studi sul clima e le conclusioni scientifiche del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC);

b) identifica e propone al Governo le linee guida in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e le relative analisi d'impatto e verifica che le misure approvate e applicate dal Governo siano coerenti con l'obiettivo della neutralità climatica;

c) presenta al Parlamento una relazione annuale, allegata al Documento Programmatico di Bilancio, sulle misure esistenti, sugli obiettivi climatici, sui bilanci indicativi delle emissioni di gas a effetto serra, sulla loro coerenza e sull'allineamento con gli obiettivi del presente articolo e con gli impegni in materia di ambiente e clima sottoscritti a livello europeo e internazionale;

d) predispone, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di clima e ambiente, report e studi su progetti di legge che interessano le aree di sua competenza;

e) esprime pareri ex-ante e non vincolanti sui principali documenti di programmazione economica e finanziaria e sugli schemi di atti normativi e amministrativi in materia di clima e ambiente;

f) pubblica, sul sito internet istituzionale del Consiglio, i dati, gli studi, le relazioni e le valutazioni elaborate.

53-octies decies. Per l'esercizio dei compiti e delle valutazioni di cui ai commi 15 e 16, il Consiglio collabora con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di diritto pubblico, con gli enti partecipati da soggetti pubblici e richiede a essi, oltre alla comunicazione di dati, l'accesso a tutte le banche dati in materia di clima e ambiente da loro costituite o alimentate ed è sentito dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, economia, finanze e affari sociali.

53-novies decies. A decorrere dall'anno 2025, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro in favore di ciascuna Camera da destinare alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio.

53-vicies. La gestione finanziaria del Consiglio si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Consiglio medesimo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

53-semel et vicies. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti delle due Camere e pubblicati in allegato ai rispettivi bilanci.

53-*bis* et viciis. Agli oneri derivanti dal funzionamento del Consiglio di cui al comma 53-*bis*, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.49

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 53, inserire il seguente:

«53-*bis*. È autorizzata la spesa di 500 milioni di euro da destinare, a partire da aprile 2025, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico anche tramite il finanziamento di impianti solari fotovoltaici. Alla copertura degli oneri previsti si provvede con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.».

1.50

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 53, inserire il seguente:

«53-*bis*. Per la procedura di installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici che accedono agli incentivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in configurazione di comunità energetiche rinnovabili e di comunità energetiche dei cittadini, si applica quanto previsto dall'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ad esclusione dell'autorizzazione prevista ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per gli edifici che non hanno avuto un procedimento di dichiarazione, come stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

1.51

PAITA

Dopo il comma 54, aggiungere i seguenti:

«54-bis. Gli enti di tipo associativo che non effettuano operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono avvalersi di una franchigia d'imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni di cui all'articolo 5, comma 15 quater, lett. b), nn. 1), 2) 3) e 4) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215. L'opzione per la franchigia d'imposta può essere esercitata, previa comunicazione di cui al quarto periodo dagli enti di cui al precedente periodo, il cui volume d'affari annuo, attribuibile alle operazioni richiamate al comma 1, non superi la soglia di 10.000 euro. Gli enti di tipo associativo che hanno optato per la franchigia d'imposta sono dispensati dagli obblighi contemplati dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cui primo periodo deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno, mediante presentazione di apposito modello adottato con provvedimento di cui al sesto periodo. Nel caso in cui il volume d'affari nel corso d'anno, relativo alle operazioni di cui al primo periodo, superi la soglia di franchigia pari a 10.000 euro, l'ente di tipo associativo procede all'identificazione ai fini IVA nel termine di 30 giorni dal giorno del superamento della predetta soglia. Le disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate che comportano il superamento della predetta soglia. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al quarto periodo»

1.52

MANCA, TAJANI, IRTO, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO, BASSO, FINA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 55, lettera a), capoverso 3-quinquies, al primo periodo, sostituire le parole: pari al 36 per cento con le seguenti: pari al 65 per cento e sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2026 e 2027 è elevata al 36 per cento delle spese, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di

proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Conseguentemente:

- *dopo il comma 55 inserire il seguente: "55-bis. Al fine di tutelare la messa in sicurezza degli edifici privati, la detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spetta anche per le spese documentate sostenute per l'installazione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio."*

- *al comma 884, sostituire le parole:" di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028" con le seguenti:" di 192,14 milioni di euro per l'anno 2026, di 179,52 milioni di euro per l'anno 2027, di 188,92 milioni di euro per l'anno 2028, di 188,52 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2035, di 196,92 milioni di euro per l'anno 2036 e di 197,22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037."*

1.53

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) comma 55, lettera a), capoverso comma 3-quinquies:

1) al primo periodo, sostituire le parole: "pari al 36 per cento" con le seguenti: "pari al 65 per cento";

2) sostituire il secondo periodo con il seguente: "La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2026 e 2027 è elevata al 36 per cento delle spese, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;"

b) dopo il comma 55, inserire il seguente: "55-bis. Al fine di tutelare la messa in sicurezza degli edifici privati, la detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, spetta anche per le spese documentate sostenute per l'installazione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio."

Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 14,6 milioni di euro per l'anno 2027, 8,3 milioni di euro per l'anno 2028, 8,7 milioni di euro per gli anni 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034 e 2035 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2038, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo.

1.54

PAITA

Al comma 55, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lett. a), dopo le parole "abitazione principale" inserire le seguenti: «Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.»;

b) alla lett. b), numero 1), dopo le parole "abitazione principale." inserire le seguenti: «Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.»;

c) alla lett. b), numero 2), dopo le parole "abitazione principale." inserire le seguenti: «Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.».

Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026.

1.55

DAMANTE, PIRRO

Al comma 55, lettera b) numero 3), sostituire il numero 3.2) con il seguente:

"3.2) al secondo periodo, le parole: «e a 5.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a 5.000 euro per l'anno 2024 e a 10.000 euro per l'anno 2025»."

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, 94 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per l'anno 2027, 69 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, 58 milioni di euro

per l'anno 2035 e 51 milioni di euro per l'anno 2036 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo.

1.56

MANCA, TAJANI, IRTO, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO, BASSO, FINA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 56, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) al comma 9-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 del presente articolo, che intendano avvalersi dell'opzione per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni di cui al successivo articolo 121 della presente legge, e per i quali l'IVA risulti a qualsiasi titolo non detraibile, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e a-ter) dell'articolo 17, nonché dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole:" di 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028" con le seguenti:" di 107,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 184,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 184,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 187,22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028"

1.57

MANCA, TAJANI, IRTO, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO, BASSO, FINA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 56, aggiungere i seguenti:" 56-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2027, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

56-ter. Agli oneri derivanti dal comma *56-bis*, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027, 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2035, 3 milioni di euro per l'anno 2036 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884, della presente legge.

1.58

PAITA

Dopo il comma 56, aggiungere i seguenti:

«*56-bis.* In via sperimentale per l'anno 2025, è riconosciuta una detrazione per oneri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese culturali individuali sostenute da contribuenti appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore a 40.000 euro. La detrazione si applica sulla parte di spesa che eccede l'importo di 50 euro e fino a un importo complessivo non superiore a 250 euro.

56-ter. Ai fini della detrazione di cui al comma 1, si considerano spese culturali individuali i costi sostenuti:

- a) per l'acquisto di biglietti d'ingresso o abbonamenti per spettacoli cinematografici e dal vivo;
- b) per l'acquisto di biglietti d'ingresso a musei, mostre, esposizioni e accesso a parchi, giardini, dimore storiche e altri beni monumentali;
- c) per la partecipazione a visite guidate a città, siti culturali, archeologici, paesaggistici e ambientali;
- d) per la partecipazione ad attività formative, workshop, laboratori e altri eventi promossi da enti pubblici e privati operanti nel settore culturale, ivi compresi i corsi di lingua straniera;
- e) per l'acquisto di libri, riviste culturali e opere audio o video protette da diritti d'autore;
- f) per il pagamento di quote associative annue per partecipazione ad associazioni culturali.

56-quater. Le spese di cui al comma precedente devono essere certificate dalla fattura, dallo scontrino fiscale o da altro idoneo documento contenente l'indicazione del servizio acquistato, del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative dei commi *56-bis*, *56-ter* e *56-quater*..

56-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *56-bis* a *56-quater*, valutati in 42,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.59

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 56, aggiungere il seguente:

56-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2027, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027, 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2035, 3 milioni di euro per l'anno 2036 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 884 della presente legge.

1.60

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 56 aggiungere il seguente:

56-bis. Al fine di garantire il rispetto delle scelte operate dai contribuenti nell'espressione della volontà di devolvere il 5 per mille e il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) all'articolo 1, comma 154, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, di 525 milioni di euro annui per cia-

scuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»;

b) all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «e di 25,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, di 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2024 e di 35,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.61

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 56 aggiungere il seguente:

56-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota:

a) del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;

b) del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un'ulteriore unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera a);

c) del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera b)».

1.62

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 73, inserire i seguenti:

«73-bis. In deroga a quanto previsto dalla Tabella A, parte II e III d.p.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2025, i seguenti beni sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto:

1) paste alimentari; pane e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;

2) farina, semolino e fiocchi di patate;

3) latte fresco, latte conservato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; burro, formaggi e latticini;

4) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;

5) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate;

6) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati;

7) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato);

8) olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare;

9) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.

73-ter. Agli oneri derivanti dal comma 73-bis, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.»

1.63

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 73, inserire il seguente:

«73-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto

in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2027, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027, 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2035, 3 milioni di euro per l'anno 2036 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo.»

1.64

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 73, inserire il seguente:

«73-bis. In via sperimentale, per i contribuenti con redditi non superiori a 15.000 euro all'anno, a decorrere dal 1° giugno 2025 e fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta, registrate attraverso il sistema tessera sanitaria, sono rimborsate in denaro con cadenza almeno trimestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, fermo restando il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche avvalendosi dei sostituti d'imposta. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi, ove compatibile con le finalità dell'intervento, della piattaforma utilizzata ai fini dell'erogazione dei rimborsi in denaro nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai fini della progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo.»

1.65

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 73, inserire il seguente:

«73-bis. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato all'erogazione di contributi finalizzati a sostenere l'installazione di impianti di energia rinnovabile in sostituzione di impianti di energia fossile presso immobili privati ovvero destinati ad attività di impresa o commerciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.»

Conseguentemente:

a) dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«20-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.

20-ter. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a

disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

«5-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

g) il comma 7 è abrogato.;

b) al comma al comma 21, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».

1.66

DAMANTE, PIRRO

Dopo il comma 73, inserire il seguente:

«73-bis. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione della spesa pubblica per i consumi, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico mediante ricorso a interventi di domotica e di building automation dell'illuminazione pubblica ovvero dei pubblici edifici. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative e i termini per la presentazione dei progetti, le attività finanziabili, nonché l'ammontare del contributo erogabile a ciascun richiedente. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo.»

1.67

PIRRO, TURCO, DAMANTE

Dopo il comma 73 inserire i seguenti:

«73-bis. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, dopo il numero 1-*quater*) sono inseriti i seguenti:

"1-*quinquies*) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;

1-*sexies*) pannolini per bambini;"

b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento i numeri 114.1) e 114.2) sono abrogati.";

73-ter. Al minor gettito derivante dal comma 73-bis, valutato in 162,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, mediante la corrispondente riduzione, , dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

1.68

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 73, inserire il seguente:

«73-bis. All'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "; le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85 comma 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'ar-

articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'art. 79, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.".

1.69

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 73, sono aggiunti i seguenti:

«73-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

73-ter. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 39 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, le parole «quarto anno» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno» e le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

73-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.»

1.70

MANCA, FINA

Dopo il comma 73, aggiungere il seguente:" 73-bis. Al fine di garantire il rispetto delle scelte operate dai contribuenti nell'espressione della volontà di devolvere il 5 per mille e il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) all'articolo 1, comma 154, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, di 525 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»;

b) all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «e di 25,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, di 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2024 e di 35,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

73-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.71

TAJANI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO

Dopo il comma 73, aggiungere i seguenti: " *73-bis.* Alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte *II-bis*, dopo il numero *1-quater*), sono aggiunti i seguenti:

«*1-quinquies*) prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;

1-sexies) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso; pannolini per bambini»;

b) alla parte *III*, i numeri 65), 114.1) e 114.2) sono abrogati.

73-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.72

MANCA, TAJANI, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO, BASSO, FINA

Dopo il comma 73, aggiungere i seguenti: " *73-bis.* Per l'anno 2025, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare

complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

73-ter. La detrazione di cui al comma *72-bis* spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

73-quater. Tra le spese indicate nei commi *73-bis* e *73-ter* sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

73-quinquies. La detrazione di cui ai commi *73-bis*, *73-ter* e *73-quater* spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

73-sexies. Agli oneri di cui ai commi da *73-bis* a *73-quater*, pari a 15 milioni per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2035 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884, della presente legge.

1.73

PAITA

Dopo il comma 73, aggiungere il seguente: «73-bis. Alla Tabella A, Parte II bis, numero 1), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché da imprese sociali.».

Agli oneri del presente comma, valutati prudenzialmente in 200 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.74

PAITA

Dopo il comma 73, aggiungere i seguenti:

«73-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2027, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.».

73-ter. Agli oneri derivanti dal comma 73-bis, pari a 1,5 milioni per l'anno 2026, 3 milioni per l'anno 2027, 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2028-2035, 3 milioni per l'anno 2036 e 1,5 milioni per l'anno 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.75

PAITA

Dopo il comma 73, aggiungere il seguente: «73-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro".».

1.76

PAITA

Dopo il comma 73, aggiungere i seguenti:

«73-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

1) al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), al comma 2-bis e al comma 2-quater, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:

1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, le parole: "anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027";

2.2) al secondo periodo, le parole "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027".

73-ter. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, dopo il comma 8-quinquies è inserito il seguente: «8-sexies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di san-

zioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024."».

73-quater. Agli oneri derivanti dai commi *73-bis* e *73-ter*, valutati in 334 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.77

PAITA

Dopo il comma 73, aggiungere i seguenti:

«*73-bis.* 1. All'articolo articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono riutilizzate nell'esercizio successivo.

73-ter. All'articolo 9, comma 6 decreto-legge 39 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, le parole «quarto anno» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno» e le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

73-quater. Agli oneri derivanti dai commi *73-bis* e *73-quater*, pari a 25 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.78

PAITA

Dopo il comma 73, aggiungere il seguente:

«73-bis. Al comma 1 dell'articolo 10-bis, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al secondo periodo dopo le parole "Sono escluse dalla base imponibile" sono aggiunte le seguenti: "le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e».

73-quater. Agli oneri derivanti dal comma 73-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.79

PAITA

Dopo il comma 73, aggiungere il seguente:

«73-bis. A decorrere dall'anno finanziario 2025, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a decorrere dall'anno 2025 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro. Agli oneri derivanti dalla presente comma, pari a

12 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.80

PAITA

Dopo il comma 73, aggiungere i seguenti:

«73-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.»

73-ter. Agli oneri derivanti dal comma 73-bis, pari a 100 milioni per l'anno 2025 e 125 milioni a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.81

PAITA

Dopo il comma 73, aggiungere il seguente:

«73-bis. Al secondo periodo dell'articolo 16 del Regio Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, dalla legge del 11 agosto 1939, n. 1249, dopo le parole «schedario dei possessori» sono aggiunte le seguenti: «, dalle planimetrie delle unità immobiliari urbane».

1.82

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 73, aggiungere il seguente:

«73-bis. Al fine di promuovere la graduale diffusione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili presso abitazioni private o condomini, nonché per incentivare l'autoconsumo energetico in conformità al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2050, si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le finalità di cui al presente comma è concessa una detrazione dall'imposta lorda pari al 70% delle spese sostenute per ciascuna unità abitativa per i privati e per le microimprese, piccole e medie imprese, secondo la definizione della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, con sede operativa in Italia e per le spese concernenti:

a) per i privati, nel limite di spesa di 12.000 euro per l'installazione di impianti fotovoltaici, sugli edifici con potenza massima fino a 6 kWp con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 10 kWh; nel limite di spesa di 1.000 euro per l'installazione di piastre a induzione in sostituzione dei piani cottura alimentati da gas in bombole o da gas metano distribuito tramite la rete; nel limite di spesa di 1.000 euro per l'installazione di impianti solari termici; nel limite di spesa di 20.000 euro per l'installazione di pompe di calore ad aria con un coefficiente di prestazione (COP) minimo pari a 3; nel limite di spesa di 40.000 euro per l'installazione di pompe di calore geotermiche con un coefficiente di prestazione minimo pari a 6;

b) per le microimprese, piccole e medie imprese nel limite di spesa di 25.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici con potenza massima fino a 20 kWp e con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 40 kWh; nel limite di spesa di 2.000 euro per l'installazione di impianti solari termici; nel limite di spesa di 20.000 euro per l'installazione di pompe di calore ad aria con un coefficiente di prestazione (COP) minimo pari a 3; nel limite di spesa di 40.000 euro per l'installazione di pompe di calore geotermiche con un coefficiente di prestazione minimo pari a 6.

L'accesso alla detrazione è subordinato alla cessione al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) dell'energia prodotta ma non autoconsumata sul posto, in conformità all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nonché dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. Gli incentivi di cui al presente comma non sono cumulabili con altri contributi pubblici o altre forme di agevolazione previste dalla normativa europea, nazionale o regionale, inclusi i fondi di garanzia e i fondi di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per il regime di scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91. Con decreto del Ministro dell'ambien-

te e della sicurezza energetica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma. Le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 possono essere oggetto di una detrazione fiscale ripartita in dieci quote annuali di pari importo, su richiesta irrevocabile del contribuente, a partire dal periodo d'imposta 2026, da esercitare tramite la dichiarazione dei redditi per l'anno 2026. Tale opzione è esercitabile solo se la rata di detrazione per il periodo d'imposta 2025 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le modalità operative del presente comma sono definite da un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente articolo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy.».

1.83

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 73, inserire il seguente:

«73-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-ter, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 spetta altresì agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché agli enti pubblici aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica". Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi stanziati al comma 884. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.84

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:

"80-bis. A partire dal 1° gennaio 2026, è introdotto l'obbligo per i titolari di licenza taxi, operanti ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di emettere una ricevuta fiscale per ogni corsa effettuata. Tale ricevuta viene generata tramite un tassametro fiscale, omologato e conforme alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato entro il 31 agosto 2025. Il suddetto tassametro fiscale registra e documenta in tempo reale l'importo della corsa, indicando:

- a) il numero di licenza del taxi;
- b) la data e l'ora di inizio e fine della corsa;
- c) l'importo totale addebitato al cliente;
- d) l'aliquota IVA applicata, ove prevista, ovvero l'esenzione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

80-ter. Il tassametro fiscale è, inoltre, collegato a un sistema di memorizzazione e trasmissione dei dati che consenta all'Agenzia delle entrate di monitorare le operazioni in modalità telematica. I dati delle corse così memorizzati, vengono trasmessi quotidianamente alla stessa Agenzia delle entrate, garantendo la tutela della privacy del cliente.

80-quater. In caso di malfunzionamento del tassametro fiscale, il tassista è tenuto a fornire al cliente una ricevuta fiscale cartacea alternativa, annotando le informazioni richieste. La riparazione o sostituzione del tassametro fiscale avviene entro 72 ore dal malfunzionamento, secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 80-quinquies.

80-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità attuative e operative per l'implementazione del tassametro fiscale e la gestione dei dati raccolti.

80-sexies. La quota di maggiore gettito derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 80-bis a 80-quinquies è destinata all'ulteriore finanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.85

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 80, aggiungere il seguente: "80-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

b) al comma 1-bis:

1) dopo le parole: «ove ha sede» è inserita la seguente: «amministrativa»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per sede amministrativa si intende la sede di gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi una o più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria del tributo è quella ove è situata la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale»;

c) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

«I-ter. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi dell'imposta provinciale di trascrizione alla camera di commercio territorialmente competente relative alla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio precedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo per sede legale della persona giuridica si intende quella di gestione ordinaria in via principale»;

d) al comma 4, il quarto periodo è soppresso;

e) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;

f) al comma 5, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis».

1.86

PAITA

Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:

«86-bis. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 contenente *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita* è da intendersi come non dovuto nei casi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipende dalle fattispecie previste dall'articolo 343, comma 1, punto 5), del codice della navigazione, che stabilisce i casi di risoluzione di diritto del contratto.

86-ter. I lavoratori della pesca e dell'acquacoltura, compresi coloro i quali sono assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n° 250, operanti in qualità di associati in cooperative o compagnie, o in forma autonoma, titolari di permessi o autorizzazioni di pesca per la raccolta di molluschi bivalvi nelle acque marittime o lagunari, ovvero titolari di licenza di pesca professionale in acque interne di categoria A, che svolgono la loro attività nei territori per i quali il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali in base all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n° 102, mantengono nei tre anni successivi la suddetta dichiarazione l'iscrizione al regime previdenziale di appartenenza che richiede la verifica del requisito della prevalenza, anche se svolgono attività di pesca non in maniera esclusiva o prevalente in termini temporali e di ricavi.

86-quater. Agli oneri derivanti dal comma 86-bis, valutati in 0,1 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.87

CALENDA, LOMBARDO

Al comma 87, sostituire le parole: "erogata alla scadenza o al riscatto" con le seguenti: "spettante al beneficiario".

1.88

PAITA

Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

«88-bis. All'articolo 134 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole "e potrà essere richiesta dal contraente anche tramite l'intermediario dallo stesso incaricato.";

b) al comma 4, dopo le parole "direttamente dall'impresa assicuratrice", inserire le seguenti "ovvero dall'intermediario che agisce su incarico del cliente".»

1.89

ALFIERI

Sopprimere il comma 97.

1.90

ROJC, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 99, aggiungere i seguenti: "99-bis. Il Fondo di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

99-ter. Il Fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è incrementato di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

99-quater. All'onere derivante dai commi 99-bis e 99-ter, pari a 2.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.

1.91

ALFIERI

Sopprimere il comma 100.

1.92

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere il comma 100.

1.93

LA MARCA, GIACOBBE, ALFIERI

Dopo il comma 100 inserire i seguenti:

"100-bis. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età può essere emesso un passaporto di validità illimitata, fermi restando i requisiti previsti per il suo rilascio».

100-ter. Agli oneri derivanti dal comma 100-bis, pari a 49 milioni di euro per l'anno 2035, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2036 al 2044, 17 milioni di euro per l'anno 2045 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2046, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.94

ALFIERI

Sopprimere il comma 101.

1.95

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere il comma 101.

1.96

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 101, lettera a), numero 2), sostituire le parole: alle iniziative volte a compensare le ricadute socio economiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza, con le seguenti: a finanziare il ricorso agli ammortizzatori sociali sul territorio di competenza

1.97

CALENDA, LOMBARDO

Sostituire i commi 102, 103 e 104, con i seguenti:

102. Per l'anno 2025 la dotazione dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è incrementata di 500 milioni di euro.

103. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, in deroga da quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, i criteri e le modalità di corresponsione dell'assegno per rispondere alle esigenze di sostentamento e inclusione delle persone e dei nuclei familiari in più grave condizione di indigenza.

1.98

PAITA

Al comma 102 sostituire le parole: "50 milioni" con le seguenti: "80 milioni"

Conseguentemente, al comma 103 sostituire le parole "500 milioni" con le seguenti "470 milioni"

1.99

DAMANTE, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 112, dopo le parole: "comma 3, primo e secondo periodo" inserire le seguenti: "e comma 9";*

b) *al comma 114 sostituire le parole: "130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027" con le seguenti: "270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027";*

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 20, inserire i seguenti:*

«20-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.

20-ter. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;*

b) *al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;*

c) *al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;*

d) *dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

e) *al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore*

della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

«5-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

g) il comma 7 è abrogato.;

b) al comma al comma 21, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».

c) al comma 892, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 60 milioni di euro.

1.100

PAITA

Dopo il comma 112, aggiungere i seguenti:

«112-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 dicembre 2027".

112-ter. Agli oneri derivanti dal comma 112-bis, valutati in 132,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.101

PAITA

Al comma 114, sostituire le parole «di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027» con le seguenti «di 260 milioni di euro per l'anno 2025 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.

307, è ridotto di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

1.102

MELONI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 114, aggiungere il seguente: "114-bis. All'articolo 1, dopo il comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è aggiunto il seguente: "660-bis: Per i nuclei familiari residenti nel territorio nazionale in cui sia presente almeno un soggetto con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 pari o superiore al 75%, e con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 20.000 euro, la componente variabile della tariffa TARI è azzerata. Le risorse necessarie per compensare il mancato gettito derivante dall'azzeramento della componente variabile della tariffa TARI sono coperte mediante trasferimenti dal Fondo di solidarietà comunale o da risorse aggiuntive individuate nel bilancio dello Stato.«

1.103

PAITA

Dopo il comma 114, aggiungere i seguenti:

«114-bis. Al fine di agevolare l'emancipazione giovanile e promuovere la natalità, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il sostegno delle locazioni delle giovani coppie, con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituisce limite massimo di spesa.

114-ter. Ai giovani che non hanno compiuto quarantuno anni di età che sottoscrivono una proposta di locazione di un immobile ad uso abitativo ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, di durata minima pari a ventiquattro mesi e che costituirà abitazione principale degli stessi, è riconosciuto un contributo a fondo perduto anticipato, pari all'importo di tre canoni mensili previsti dal contratto di locazione e comunque fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto fino alla sottoscrizione del contratto di locazione ed erogato direttamente al locatore in nome e per conto dei locatari. L'erogazione del contributo comporta il divieto, per il locatore, di esigere ulteriori somme a titolo di caparra, o ad altro titolo, comunque riferibile all'avvio della locazione. La risoluzione del contratto prima dello scadere del ventiquattresimo mese comporta la ripetizione del contributo ad

opera della parte che recede. In caso di risoluzione consensuale, la ripetizione è effettuata in parti eguali dal locatore e dai locatari, salva diversa pattuizione.

114-*quater*. Il contributo di cui al comma 114-*ter* può essere fruito da ciascun beneficiario, in ogni caso, per una sola volta. Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati trasmettono all'Agenzia delle entrate la proposta di locazione accettata unitamente al contratto di locazione registrato, nonché ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

114-*quinquies*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi dal 114-*bis* al 114-*quater*, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni.

114-*sexies*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di ottenere indebitamente il contributo di cui ai commi dal 114-*bis* al 114-*quat* rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

114-*septies*. Agli oneri derivanti dai commi dal 114-*bis* al 114-*sexies*, pari a 100 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.104

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 115.

1.105

PAITA

Al comma 117, sostituire le parole «10 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

Conseguentemente, il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,

n. 307, è ridotto di 90 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

1.106

PAITA

Al comma 117, sostituire le parole «10 milioni» con le seguenti «50 milioni».

Conseguentemente, il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 40 milioni per l'anno 2025.

1.107

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 120, inserire i seguenti:

"120-bis. Al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata e la residenzialità nel centro storico nonché di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale, dopo l'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - (Disciplina amministrativa delle locazioni brevi nei comuni ad alta tensione abitativa). -

1. I comuni capoluogo di provincia e i comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 8, al fine di contrastare la scarsità di alloggi destinati alla locazione residenziale di lunga durata, stabiliscono, con proprio regolamento, la soglia massima di unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere oggetto di locazione breve in ciascuna parte del proprio territorio e in ciascun edificio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Per le finalità del presente articolo, sono locazioni brevi anche i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore ai trenta giorni stipulati da persone giuridiche ovvero da persone fisiche o giuridiche nell'esercizio di attività di impresa.

3. La soglia di cui al comma 1 è stabilita in modo differenziato tra specifiche zone del territorio comunale, avuto riguardo, in particolare, per:

- a) il rapporto tra il numero di posti letto nelle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione breve e l'attuale popolazione residente nella zona considerata;
- b) la distribuzione delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
- c) la presenza di attrattive turistiche;
- d) le caratteristiche morfologiche del tessuto urbano;
- e) il particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico della zona, anche al fine di tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione;
- f) ogni altro elemento utile per valutare l'impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi, nella zona considerata.

4. Il comune individua le zone di cui al comma 3 o sulla base della classificazione presente negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o attraverso l'elaborazione di un piano di zonizzazione per le locazioni brevi.

5. I ministeri interessati, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono ai comuni i dati necessari per le finalità di cui ai commi 1, 3 e 4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1, 3 e 4, la banca dati di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è accessibile ai comuni.

6. La soglia di cui al comma 1 è aggiornata ogni cinque anni in considerazione dell'andamento della popolazione residente e degli altri elementi presi in considerazione ai sensi del comma 3.

7. Fino al raggiungimento della soglia di cui al comma 1, la facoltà di concludere contratti di locazione breve è subordinata al rilascio all'aspirante locatore di un'autorizzazione di durata quinquennale.

8. Nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea, il regolamento comunale di cui al comma 1 stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle autorizzazioni, favorendone la rotazione tra i beneficiari e la più ampia distribuzione tra i richiedenti. A tal fine, il comune può stabilire che allo stesso soggetto non siano attribuite più autorizzazioni.

9. Resta consentita, senza previa autorizzazione, la locazione breve della residenza principale del locatore per una durata massima fissata dal regolamento comunale di cui al comma 1, comunque non superiore a novanta giorni all'anno. Resta altresì consentita la locazione, senza limiti temporali, di un singolo locale nella residenza principale del locatore. Le unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere oggetto di locazione breve ai sensi del presente comma non sono computate per determinare la soglia massima di

cui al comma 1. Restano fermi gli obblighi di comunicazione stabiliti ai sensi dell'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dalle leggi regionali e provinciali in materia e da ogni altra disposizione rilevante.

10. Previa intesa con la regione o la provincia autonoma di appartenenza, il comune può definire la soglia di cui al comma 1 anche con riferimento alle unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere destinate all'esercizio di strutture ricettive extra-alberghiere, laddove per le stesse non è richiesta ai sensi della disciplina di riferimento la destinazione d'uso turistico-ricettiva. Si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.».

120-*ter*. All'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ogni ventiquattro mesi l'Osservatorio della condizione abitativa adotta una relazione sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento agli articoli 8 e 8-*bis*.».

120-*quater*. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) procede all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni possono richiedere l'inserimento all'interno dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa attraverso comunicazione al CIPESS.

120-*quinquies*. L'articolo 37-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è abrogato. Le disposizioni attuative adottate dal comune di Venezia ai sensi dell'articolo 37-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, restano comunque vigenti fino alla data di entrata in vigore del regolamento comunale di cui all'articolo 8-*bis* della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

120-*sexies*. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui al presente articolo e che abbiano adottato il regolamento comunale di cui all'articolo 8-*bis* della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 5 per cento.

120-*octies*. Agli oneri derivanti dai commi da 120-*bis* a 120-*septies*, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito

il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.

1.108

PAITA

Dopo il comma 120 aggiungere i seguenti:

«120-bis. Sino al 31 dicembre 2028, ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, che entro i successivi cinque anni provvedono alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto alla situazione preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, a condizione che:

a) la ricostruzione o gli interventi siano conformi alla normativa antisismica e determinino il conseguimento della classe energetica A4 NZEB;

b) le imprese procedano entro dieci anni dall'acquisto alla successiva alienazione di almeno il 75 per cento del volume dei nuovi fabbricati, anche se suddivisi in più unità immobiliari;

c) l'alienazione avvenga almeno per il 50 per cento nei confronti dei soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, commi, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

120-ter. Nel caso in cui le condizioni di cui al comma precedente non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto dei fabbricati.

120-quater. Al fine di agevolare la concessione dei mutui per l'acquisto della "prima casa", l'art. 2465-bis del Codice Civile non si applica ai contratti preliminari assistiti dalle tutele, dalle garanzie e dai controlli notarili di legalità, stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 20 giugno

2005, n. 122, riguardanti gli "immobili da costruire" come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera d), del medesimo decreto.

120-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 120-*bis*, 120-*ter*, 120-*quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.109

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:

120-bis. Al fine di sostenere le spese di istruzione per gli anni 2025, 2026 e 2027, alle famiglie, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, è riconosciuto un bonus per un importo non superiore a 500 euro annui, nel limite massimo complessivo di 300 milioni di euro, per l'acquisto di testi scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi.

Conseguentemente, dopo il comma 49 aggiungere il seguente:

49-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 48 e 49, a decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore all'1,7 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.110

PAITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 121, sostituire le parole «112,1 milioni di euro» con le seguenti «172,1 milioni di euro»;

b) al comma 122, sostituire le parole «pari a 55,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 16,67 milioni di euro per le Forze

armate, 12,34 milioni di euro per la Polizia di Stato, 13,91 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri, 7,82 milioni di euro per il Corpo della guardia di finanza e 4,56 milioni di euro *con le seguenti* «pari a 65,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 26,67 milioni di euro per le Forze armate, 22,34 milioni di euro per la Polizia di Stato, 23,91 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri, 17,82 milioni di euro per il Corpo della guardia di finanza e 14,56 milioni di euro»;

c) al comma 123, sostituire le parole «93,7 milioni di euro» con le seguenti «153,7 milioni di euro».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

1.111

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Dopo il comma 127, aggiungere i seguenti:

"127-bis. Al fine di assicurare un incremento del trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dall'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro annui.

127-ter. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.112

PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 128, sopprimere le parole: "Per il triennio 2025-2027";

b) al comma 131, sopprimere le parole: "Per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030"

1.113

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

Al comma 128, sopprimere le parole: "Per il triennio 2025-2027".

Conseguentemente, al comma 131, sopprimere le parole: "Per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030".

1.114

PAITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 128 sostituire le parole «1.755 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» con le seguenti «2.005 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.950 milioni di euro per l'anno 2026 e in 6.050 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

b) al comma 131 sostituire le parole «1.954 milioni di euro per l'anno 2028, di 4.027 milioni di euro per l'anno 2029 e di 6.112 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030» con le seguenti «2.204 milioni di euro per l'anno 2028, di 4.427 milioni di euro per l'anno 2029 e di 6.612 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030»;

Conseguentemente, i maggiori oneri derivanti dai commi 128 e 131, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2025, 800 milioni per l'anno 2026 e 1000 milioni a decorrere dall'anno 2027 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2025, 800 milioni per l'anno 2026 e 1000 milioni a decorrere dall'anno 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dai presenti commi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui ai presenti commi, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.115

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:

131-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 1, lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2024 sono prorogate al 31 dicembre 2026.

All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

Conseguentemente, dopo il comma 49, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 48 e 49 a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre

2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1,7 miliardi a decorrere dall'anno 2025.

1.116

PAITA

Sopprimere il comma 136.

1.117

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:

136-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2025, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2025 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 884 della presente legge.

1.118

IRTO, MANCA

Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:"148-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1°

marzo 2025, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 884.»

1.119

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

"148-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2025, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.

148-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 148-bis, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2025 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.120

PAITA

Al comma 159, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 221, sostituire le parole «di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025» con le seguenti «di 15 milioni di euro annui».

1.121

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 160, inserire il seguente:

«160-bis. 1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".»

Conseguentemente, agli oneri agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo.

1.122

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 160, inserire il seguente:

"160-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per un numero di giorni lavorativi non inferiore a 36 all'anno per il personale medico, sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, e socio-

sanitario che matura i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2020». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247."

1.123

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 160, inserire i seguenti:

"160-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente».

c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

160-ter. Agli oneri derivanti dal comma 160-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.124

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 169, secondo periodo, sopprimere le parole: , a domanda,

1.125

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 171

1.126

PIRRO, DAMANTE

Al comma 171, dopo la lettera c-bis), inserire la seguente:

«c-ter) la NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale. Il diritto di cui alla presente lettera è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150. La NASpI di cui alla presente lettera non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per le finalità di cui alla presente lettera, è autorizzata una spesa di euro 100 milioni di euro per l'anno 2025, 96 milioni di euro per l'anno 2026, 97,4 milioni di euro per l'anno 2027, 98,9 milioni di euro l'anno 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.».

Conseguentemente ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, 96 milioni di euro per l'anno 2026, 97,4 milioni di euro per l'anno 2027, 98,9 milioni di euro per l'anno 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884. del presente articolo

1.127

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 172

1.128

PAITA

Dopo il comma 172, aggiungere i seguenti:

«172-bis. Al fine di promuovere la partecipazione dei dipendenti al capitale, alla gestione e alla distribuzione degli utili dell'impresa, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese, con più di 50 lavoratori dipendenti, che presentino almeno una delle seguenti condizioni:

a) preveda la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza, per una quota non inferiore a un quinto dei componenti il consiglio stesso, nel rispetto del principio della parità di genere e secondo procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio nonché delle previsioni di cui al comma 10, lettere a) e b) dell'articolo 2409-*duodecies* del codice civile;

b) preveda la partecipazione al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-*octiesdecies* del codice civile, ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti, nel rispetto del principio della parità di genere;

c) dia esecuzione a disposizioni di contratti collettive che prevedono forme di distribuzione di una quota di utili d'impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi ai lavoratori;

d) preveda forme di accesso dei lavoratori al possesso di azioni o di quote di capitale dell'impresa stessa, attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, la cui adesione da parte dei lavoratori sia volontaria e ferma l'adozione di criteri

di distribuzione definiti secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali;

e) preveda forme di consultazione dei lavoratori dipendenti in ordine alla definizione dei piani di miglioramento e innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro;

f) fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, preveda che le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore abbiano diritto di essere informati e preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali almeno una volta all'anno.

"172-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di accesso del Fondo di cui al precedente comma. L'entità dei contributi a fondo perduto, in ogni caso, è parametrata al numero di condizioni e al grado di implementazione delle stesse da parte della singola impresa. Le imprese che ottengono il contributo di cui al comma 172-bis, sono tenute a mantenere le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento almeno per il biennio successivo. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

1.129

PAITA

Sostituire il comma 173 con il seguente:

«173. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, all'alinea, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 1-*bis*, dopo le parole "ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni" aggiungere le seguenti ", ovvero di due anni per ogni figlio disabile, anche se non vivente a carico, nel limite massimo di quattro anni";

c) al comma 3, le parole "28 febbraio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2025".»

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 153,9 milioni di euro per l'anno 2025, 412,1 milioni di euro per l'anno 2026, 320 milioni di euro per l'anno 2027, 233 milioni di euro per l'anno 2028, 206,3 milioni di euro per l'anno 2029 e 99,6 milioni di euro per l'anno 2030.

1.130

PIRRO, DAMANTE

Al comma 173, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

a-*bis*) il comma 1-*bis* è soppresso;

a-*ter*) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "comma 1".»

Conseguentemente, in relazione agli oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 499,7 milioni di euro per l'anno 2025, 461,8 milioni di euro per l'anno 2026, 273,3 milioni di euro per l'anno 2027, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 20, inserire i seguenti:

"20-*bis*. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.

20-ter. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

g) il comma 7 è soppresso."

2) al comma 21, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. Al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».».

1.131

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Al comma 173, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole da: «, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:» fino alla fine del comma sono soppresse.

Conseguentemente, dopo il comma 173, inserire il seguente:

"173-bis. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 173, lettera a), pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, a 225 milioni di euro per l'anno 2026, a 341 milioni di euro per l'anno 2027, a 319 milioni di euro per l'anno 2028, a 191 milioni di euro per l'anno 2029, a 118 milioni di euro per l'anno 2030 e a 24 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.132

CALENDA, LOMBARDO

Sopprimere il comma 174

1.133

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

Al comma 175, primo periodo, sopprimere le parole: e 5 mesi.

Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo, di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

1.134

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 176, aggiungere il seguente:

"176-bis. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal periodo precedente, la misura ivi prevista della restituzione degli importi percepiti a titolo di assegno previdenziale di cui al comma 1 si applica unicamente con riferimento ai mesi in cui il soggetto interessato è risultato assegnatario di redditi da lavoro dipendente o autonomo. Le disposizioni di

cui al presente comma si applicano anche ai processi in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge»."

1.135

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

176-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, riguardanti i lavori usuranti, sono estese alle seguenti categorie professionali:

a) personale sanitario, compresi: infermieri; operatori socio-sanitari (OSS); ostetriche; tecnici sanitari; altre professioni sanitarie esposte a condizioni di lavoro gravose;

b) lavoratori agricoli, compresi: operai agricoli e zootecnici; allevatori; operai forestali; pescatori e operatori dell'acquacoltura;

c) panificatori: lavoratori impiegati nelle attività di panificazione e produzione di prodotti da forno, inclusi i forni industriali e artigianali.

176-*ter*. Le categorie di cui al comma 176-*bis* hanno accesso ai benefici previdenziali e alle agevolazioni previste per i lavori usuranti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Agli oneri derivanti dal comma 176-*bis*, valutati in 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1 comma 884 della presente legge.

1.136

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

176-*bis*. Limitatamente agli anni 2025 e 2026 la possibilità di optare per il prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è estesa ai lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento

dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con NASPI o riscattati tramite contributi volontari. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 18 milioni di euro per l'anno 2029 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

176-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 176-*bis*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, a 18 milioni di euro per l'anno 2029 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dal comma 844 dell'articolo 1 della presente legge.

1.137

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Sostituire il comma 177 con i seguenti:

"177-*bis*. Nelle more dell'avvio di un programma di potenziamento delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati, a partire da quelli in condizioni disagiate, in via eccezionale e con decorrenza dal 1° gennaio 2025, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2025 a dicembre 2026, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, l'incremento transitorio, già riconosciuto per le annualità 2023 e 2024 ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto nella misura del 15 per cento per l'anno 2025 e del 10 per cento per l'anno 2026. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2025 e 2026, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui al pre-

sente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2025 e 2026, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026.

177-ter. Per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori al trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, spetta nella misura del 200 per cento per il periodo 2025-2026, senza alcun effetto per le rivalutazioni dei trattamenti pensionistici superiori al trattamento minimo INPS.

177-quater. L'incremento del trattamento pensionistico conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi *177-bis* e *177-ter* è in ogni caso riconosciuto entro il limite massimo di 100 euro, con riferimento a ciascuna mensilità, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante.

177-quinquies. In via straordinaria, l'incremento temporaneo di cui al comma *177-bis* è riconosciuto, per le medesime annualità, anche ai percettori di un reddito complessivo da pensione non superiore a 13.000 euro annui, nel limite massimo di incremento pari a 100 euro per ciascuna mensilità spettante, e, per coloro che percepiscono un reddito complessivo da pensione superiore al predetto limite e non superiore a 15.000 euro, nel limite massimo di 50 euro per ciascuna mensilità. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le percentuali di incremento, entro i limiti massimi di cui al precedente periodo, e le modalità e termini di riconoscimento dell'incremento.

Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 4,13 miliardi di euro per l'anno 2025, a 3,5 miliardi di euro per l'anno 2026, a 8 milioni di euro di euro per l'anno 2027, a 10 milioni di euro per l'anno 2028 e a 12 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante le risorse derivanti dalle seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 20, inserire i seguenti:*

"20-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26

del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.

20-ter. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

g) il comma 7 è abrogato."

20-quater. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».";

2) dopo il comma 49, inserire il seguente:

"49-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.";

3) dopo il comma 73, inserire il seguente:

"73-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-*bis*
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

«Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

«Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

«Art. 63-quater.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

«Art. 63-quinquies

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il

prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

«Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

«Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

«Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;

b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della *cannabis* e dei suoi derivati.»;

4) dopo il comma 80, inserire i seguenti:

"80-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro.».

80-ter. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 settembre 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2026, un incremento di almeno 800 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.

1.138

PIRRO, DAMANTE

Al comma 178, sostituire le parole: "di 8 euro e di 104 euro" con le seguenti: "di 24 euro e di 312 euro".

Conseguentemente sopprimere il comma 892.

1.139

BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 178, inserire i seguenti:

"178-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, al comma 1-bis, dopo le parole: «casa di abitazione», sono inserite le seguenti: «i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),».

178-ter. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 6, dopo la parola: «abitazione», aggiungere in fine le seguenti: «, nonché dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).».

Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.

1.140

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni».

178-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 178-bis, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026, pari a 141,3 milioni di euro per l'anno 2027, 375 milioni di euro per l'anno

2028, 397 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

1.141

PAITA

Dopo il comma 178, aggiungere il seguente: «178-bis. All'articolo 38, comma 5, dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2021, n. 448, la lettera b) è abrogata. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.142

MAIORINO, Barbara FLORIDIA

Sopprimere il comma 180.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo.

1.143

GIACOBBE, LA MARCA, MANCA

Sopprimere il comma 180

Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole: "di 117,1 milioni di euro per l'anno 2025 di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028" con le seguenti: "di 108,5 milioni di euro per l'anno 2025 di

186,04 milioni di euro per l'anno 2026, di 185,52 milioni di euro per l'anno 2027 e di 188,62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028"

1.144

PAITA

Sopprimere il comma 180.

Conseguentemente, il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027.

1.145

PAITA

Sopprimere il comma 180

1.146

PAITA

Dopo il comma 180, aggiungere i seguenti:

«180-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come disciplinato alla data del 29 agosto 2023, si applicano a decorrere dall'anno 2025. All'attuazione del precedente periodo si provvede nel limite di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse disponibili di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione al presente comma.

180-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.147

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI,
NICITA, FURLAN

Dopo il comma 182, aggiungere il seguente: "182-bis. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005."

1.148

PAITA

Dopo il comma 182, aggiungere il seguente: «182-bis. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

1.149

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 186, inserire il seguente:

"186-bis. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005."

1.150

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 186, inserire i seguenti:

"186-bis. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, ai lavoratori dello spettacolo che hanno versato almeno venti contributi giornalieri nel periodo pandemico dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021 sono riconosciuti i contributi figurativi di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Per le finalità di cui al primo periodo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

186-ter. Agli oneri derivanti dal comma 186-bis, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo".

1.151

PAITA

Dopo il comma 189, aggiungere i seguenti:

«189-bis. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, le parole "nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2024" e al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e di 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2025";

189-ter. Agli oneri derivanti dal comma 189-bis, pari a 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.152

PAITA

Dopo il comma 189, aggiungere il seguente:

«189-bis. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "soggetti disoccupati o inoccupati", sono aggiunte le seguenti: "e di percorsi di formazione destinati agli imprenditori titolari di aziende con meno di quindici dipendenti";

b) al quinto periodo, dopo le parole: "collaboratori a progetto", sono aggiunte le seguenti: ", a percorsi di riqualificazione a beneficio di soggetti disoccupati o inoccupati e a percorsi di formazione destinati agli imprenditori a capo di aziende con meno di quindici dipendenti".

189-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, stimati in 10 milioni annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione annua del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.153

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 197, inserire i seguenti:

197-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli 2025 e 2026»;

b) al comma 1-bis, le parole: «Esclusivamente per il 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2025 e 2026»;

c) al comma 1-ter, le parole: «Per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2025 e 2026».

197-ter. Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2025, i benefici di cui al comma 10-bis sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 219,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 264,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 173,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 48,4 milioni di euro per l'anno 2029.

197-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 10-*bis* e 10-*ter*, pari a 80,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 219,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 264,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 173,6 milioni di euro per l'anno 2028 e a 48,4 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

1.154

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 197, inserire il seguente:

"197-*bis*. Per l'anno 2025, la dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 152 milioni di euro."

Conseguentemente, sopprimere i commi da 395 a 398.

1.155

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 197, inserire il seguente:

"197-*bis*. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi, nella misura del 4,5 per cento per i contratti cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese e nella misura del 7,5 per cento per i contratti cui è apposto un termine di durata non superiore a una settimana»."

1.156

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 197, inserire i seguenti:

"197-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2025, anche i malati di mesotelioma che presentano domanda di riconoscimento professionale della loro patologia possono fare domanda per percepire l'*una tantum* del Fondo per le vittime dell'amianto. La somma percepita dell'*una tantum* è restituita al Fon-

do per le vittime dell'amianto con le rendite percepite dall'INAIL qualora la richiesta del riconoscimento della causalità professionale della loro patologia sia stata accettata.

197-ter. I finanziamenti di cui al comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto, di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche per la parte degli eventuali residui rispetto alle prestazioni effettuate per gli anni 2021 e 2022. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il Fondo di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è soppresso e le relative risorse affluiscono, altresì, sul citato Fondo per le vittime dell'amianto, di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

197-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2025 i finanziamenti di cui al comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un'unica voce di contribuzione, sommando i due distinti finanziamenti al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili.

197-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le disponibilità finanziarie alla data del 31 dicembre 2022 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono unitamente e unitariamente alle disponibilità finanziarie del comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

197-sexsies. A decorrere dal 1° gennaio 2025, all'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

197-septies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 356, primo periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;

b) al comma 357, le parole: «pari a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 15.000».

197-octies. Agli oneri di cui al comma *197-septies*, lettera *a)*, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e al comma 6, lettera *b)*, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

197-*novies*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 243 è aggiunto il seguente:

«243-bis. La prestazione economica di cui al comma 243 è riconosciuta anche per menomazioni dell'integrità psicofisica inferiore al 15 per cento».

197-*decies*. Agli oneri di cui al comma 197-*novies*, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo."

1.157

PAITA

Dopo il comma 197, aggiungere i seguenti:

«197-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 15 maggio 2024 n. 63, convertito con la legge 12 luglio 2024 n. 101, dopo le parole "dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024" sono aggiunte le seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025".

197-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 197-*bis*, pari a 67,45 milioni per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.158

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 197, aggiungere il seguente:

197-*bis*. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1.159

PIRRO, DAMANTE

Al comma 198, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) all'articolo 4, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Successivamente, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, per aggiornare la propria posizione nell'ambito degli incontri previsti dal patto per l'inclusione».

1.160

PIRRO, DAMANTE

Al comma 198, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 4, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «patti di attivazione digitale» sono inserite le seguenti: «e in ogni caso dalla relativa visualizzazione della domanda e dei dati del nucleo familiare sulla Piattaforma Gepi da parte del servizio sociale del comune di residenza».

1.161

PIRRO, DAMANTE

Al comma 198, lettera d), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-bis. A decorrere dal 2025, gli importi dell'assegno, di cui all'articolo 3, comma 1, e le relative soglie ISEE, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente decreto-legge, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.

1.162

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 199, inserire i seguenti:

"199-bis. In via eccezionale, ai lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale alla data del 1° novembre 2024, è erogato, per l'anno 2025, un contributo straordinario per il sostegno al reddito, aggiuntivo al trattamento di integrazione salariale in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2025.

199-ter. L'importo del contributo di cui al comma 199-bis è pari alla differenza tra l'importo mensile della integrazione salariale percepito dal lavoratore e l'importo mensile lordo di euro 1.800.

199-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative del presente articolo, tra cui le modalità e i termini di erogazione del contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

199-quinquies. Per le finalità di cui ai commi 199-bis e 199-ter è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, si provvede *mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.*"

1.163

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 199, inserire il seguente:

"199-bis. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296."

1.164

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 199, aggiungere il seguente:

199-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, le parole: «sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero» sono soppresse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'art.1 comma 884, della presente legge.

1.165

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 200, inserire i seguenti:

"200-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse e le parole: "lo svolgimento della" sono sostituite dalle seguenti: "la possibilità di svolgere la" b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2025».

200-ter. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporta.

200-quater. Per le finalità di cui al comma 200-bis e 200-ter è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025."

Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884.»

1.166

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 205, inserire i seguenti:

205-bis. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094, del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

205-ter. Le disposizioni di cui ai commi da *205-bis* a *205-vicies ter* si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2, del decreto legislativo n. 81, del 2015.

205-quater. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222, del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

205-quinquies. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

205-sexies. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei principi e delle finalità della medesima legge.

205-septies. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi *205-quinquies* e *205 sexies*, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico produttiva interessata.

205-octies. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma *205-quinquies*.

205-novies. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma *205-septies* non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

205-decies. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma *205-septies* non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

205-undecies. Per i lavoratori di cui al comma *205-quater*, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

205-duodecies. All'articolo 2225, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati».

205-terdecies. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da *205-quinquies* a *205-duodecies*, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

205-quaterdecies. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trat-

tamento economico minimo orario di cui al comma 205-*quinqüies*, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

205-*quindécies*. La Commissione di cui al comma 205-*quaterdecies* è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

205-*sedécies*. La Commissione di cui al comma 205-*quaterdecies*:

- a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 205-*quinqüies*;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 205-*quinqüies* e 205-*sexies*;
- c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

205-*septies decies*. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 205-*quinqüies* è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

205-*octies decies*. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

205-*nonies decies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 205-*quaterdecies* a 205-*octies decies*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

205-*vicies*. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro

del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

205-vicies semel. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 205-*vicies* non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 205-*vicies*. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

205-vicies-bis. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 205-*quinquies*, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato « Fondo per il salario minimo », con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

205-vicies-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 205-*bis*, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 205-*quinquies*.».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 della presente legge.

1.167

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 205, inserire i seguenti:

"205-bis. È istituito, per gli anni 2025 e 2026, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso poli-

tiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.

205-ter. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.

205-quater. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:

1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;

b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;

3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000

per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;

4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 8. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

d) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dal presente articolo.

205-quinques. Ai fini dell'accoglimento della richiesta e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 205-*quater* nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

205-sexies. Le disposizioni di cui al comma 205-*quinques* non si applicano:

a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo *status* di rifugiato politico;

b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;

c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di

cui al comma 205-quinques. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

205-septies. I casi di accesso alla misura possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socio-economico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.

205-octies. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

205-novies. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 205-*quater*, lettera *b*), numero 4), è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.

205-decies. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° giugno 2023, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;

b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;

c) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

205-undecies. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 205-*quater*, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente articolo, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.

205-duodecies. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 205-*quater*, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

205 terdecies. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

205-quaterdecies. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:

a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi del comma 205-*undecies*, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 205-*novies*;

b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.

205-quindecies. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma *205-quaterdecies*, lettera *a)*, è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma *205-quaterdecies*, lettera *b)*, è pari ad euro 1.800 annui.

205-sedecies. L'integrazione di cui al comma *205-quaterdecies*, lettera *b)*, è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.

205-septies decies. Il beneficio economico di cui al comma *205-quaterdecies*, è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui.

205-octies decies. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.

205-novies decies. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.

205-vicies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.

205-vicies semel. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto

dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2025 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto.

205-vicies bis. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all'INPS della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 205-*novies decies*. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.

205-vicies ter. Le medesime previsioni di cui ai commi 205-*vicies semel* e 205-*vicies bis* si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 20 e 21 205-*vicies semel* e 205-*vicies bis* sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio.

205-vicies quater. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare puntualmente all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui al presente articolo.

205-vicies quinques. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 205-*novies decies* si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.

205-vicies sexies. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali

a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 205-*quater* decies, lettera *a*), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati nei commi successivi.

205-*vicies septies*. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.

205-*duodetricies*. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.

205-*undetricies*. L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

205-*tricies*. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, ferma restando per il componente con disabilità interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle

condizioni e necessità specifiche dell'interessato. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina. I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

205-tricies semel. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE, nonché i lavoratori di cui al comma 205-duodequingies e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza unificata, principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esonerati di cui al presente comma. I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 205-quadragies septies.

205-tricies bis. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile.

205-tricies ter. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi, sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

- a)* assenza di occupazione da non più di due anni;
- b)* essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
- c)* non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

205-tricies quater. Sono altresì resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma *205-tricies ter* del presente

articolo e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.

205-tricies quinquies. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale.

205-tricies sexties. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 30 i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al comma *205-tricies-quinques*.

205-tricies septies. I beneficiari di cui ai al comma *205-tricies-ter*, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, un Patto per il lavoro. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma *205-duodequadrages*, lettera *b*). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro

205-duodequadrages. I beneficiari di cui al comma *205-tricies septies* sono tenuti a:

- a*) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro;
- b*) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:
 - 1) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente; la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio;
 - 2) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro;
 - 3) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;

4) accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrato al comma 205-undequadragies; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi del comma 205-novies decies, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 205-undequadragies.

205-undequadragies. La congruità dell'offerta di lavoro è definita anche con riferimento al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:

a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera *d)*, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;

b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta;

c) è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;

d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere *b)* e *c)* e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera *a)* relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario;

e) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera *c)* e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.

205-quadragies. Le offerte di lavoro congrue possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 32 direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al medesimo comma 205-tercies ter è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua.

205-quadrages semel. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE.

205-quadrages bis. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 205-tercies ter sono individuati e resi noti ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della povertà. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

205-quadrages ter. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad essi resi noti entro i successivi trenta giorni.

205-quadrages quater. Il Patto per il lavoro e i sostegni previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

205-quadrages quinqes. In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali. Nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.

La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicato al programma del Rdc. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni.

205-quadragesimes. Per le finalità di cui al presente articolo e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

205-quadragesimes septies. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

205-duodequingagesimes. I Patti per il lavoro prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgere in presenza.

205-undequingagesimes. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata legge 30 marzo 2001, n. 152. Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dal-

la data di entrata in vigore della presente legge è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.

205-quinquagies. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 205-undequinquages, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati.

205-quinquagies semel. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all'INPS entro centoventi giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute.

205-quinquagies bis. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

205-quinquagies ter. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scien-

tifica. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.

205-quinquagies quater. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale nonché le agevolazioni relative al servizio idrico integrato.

205-quinquagies quinques. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati.

205-quinquagies sexies. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini è punita con la reclusione da uno a tre anni.

205-quinquagies septies. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui al comma 57 e per quelli previsti dagli articoli 270-*bis*, 280, 289-*bis*, 416-*bis*, 416-*ter*, 422, 600, 600-*bis*, 601, 602, 624-*bis*, 628, 629, 630, 640-*bis*, 644, 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-*bis*, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-*ter*, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La

revoca è disposta dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

205-duodesexagies. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma precedente, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi del comma 70, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva.

205-undesexagies. Fermo quanto previsto dal comma 205-quinquagies septies, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva.

205-sexagies. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

205-sexagies semel. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:

a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro il termine da questo fissato;

b) non sottoscrive il Patto per il lavoro;

c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d) non aderisce ai progetti nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;

e) non accetta almeno una di due offerte ovvero, in caso di rinnovo non accetta la prima offerta congrua utile;

f) non effettua le comunicazioni previste ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;

g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio,

ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.

205-sexagies bis. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
- b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;
- c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

205-sexagies ter. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
- b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.

205-sexagies quater. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;
- b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;
- c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;
- d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.

205-sexagies quinques. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebitto, di cui al presente articolo, sono effettuati dall'INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato. L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.

205-sexagies sexies. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano alle piat-

taforme al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il tramite delle piattaforme mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

205-sexagies septies. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.

205-duodeseptuagies. I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.

205-undeseptuagies. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

205-septuagies. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati dal comma 205-quinquagies septies l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica an-

che nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto.

205-septuagies semel. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui al comma 205-septuagies sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.

205-septuagies bis. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 205-septuagies sono versate annualmente dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

205-septuagies ter. Ai fini dell'erogazione del Rdc di cui al presente articolo, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 4,4 miliardi per il 2027 e 3,8 miliardi per il 2028, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo per il ripristino di Rdc».

205-septuagies quater. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 205-bis, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione

del decreto di cui al primo periodo, le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.".

Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in 4,4 miliardi di euro per l'anno 2027 e in 3,8 miliardi di euro per l'anno 2028, si provvede mediante le risorse derivanti dalle seguenti modificazioni all'articolo 1:

a) dopo il comma 13, inserire i seguenti:

"13-bis. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune» finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.

13-ter. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto dai commi da 13-bis a 13-octies valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

13-quater. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

13-quinquies. La base imponibile del contributo è costituito da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.

13-sexies. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:

- a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;
- b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;
- c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;
- d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.

13-septies. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.

13-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.";

b) dopo il comma 20, inserire i seguenti:

"20-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26

del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.

20-ter. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«*4-bis.* Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

e) al comma *5-bis*, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

f) dopo il comma *5-bis*, è inserito il seguente:

«*5-ter.* Le disposizioni di cui al comma *5-bis* non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;

g) il comma 7 è abrogato.";

20-quater. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti, per gli anni 2024 e 2025, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti i predetti settori.

20-quinquies. I soggetti di cui al comma *20-quater* sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2025

e 2026, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.

20-sexies. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2025 e 2026, i soggetti di cui al comma *20-quater*, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

20-septies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2025, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

20-octies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025 e 2026, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi *20-quinquies* e *20-sexies*, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

20-novies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2025 e 2026.

20-decies. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma *20-quater*, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.;

c) al comma 21, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"*a-bis.* al comma 41 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».";

d) dopo il comma 49, inserire il seguente:

"*49-bis.* Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3.000 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2025, a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 e a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.";

e) *dopo il comma 73, inserire il seguente:*

"73-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-*bis*
MONOPOLIO DELLA *CANNABIS*

«Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

«Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

«Art. 63-quater.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

«Art. 63-quinquies

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il

prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

«Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

«Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

«Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;

b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della *cannabis* e dei suoi derivati.»;

f) dopo il comma 80 inserire i seguenti:

"80-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro».

80-ter. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 marzo 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2025, un incremento di almeno 1.000 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.".

1.168

PAITA

Dopo il comma 205, aggiungere i seguenti:

«205-bis. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

205-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 205-bis, pari a 1,5 milioni di euro milioni per l'anno 2025 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.169

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 205 inserire i seguenti:

«205-bis. Al fine di potenziare le attività di soluzione delle crisi aziendali nonché di preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale, rivelatesi efficaci anche per offrire servizi di ordinaria assistenza sanitaria sulle campagne vaccinali, il termine previsto dall'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2022, n. 931, volto a favorire il superamento di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 2025.

205-ter. Per le finalità di cui al comma 205-bis è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.»

1.170

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 205, aggiungere i seguenti:

"205-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, le risorse di cui al comma 352 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro per l'anno 2027.

205-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, 6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge."

1.171

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 205, inserire i seguenti:

205-bis. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

205-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 205-bis a 205-ter et vicies si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 del medesimo articolo 2 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.

205-quater. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un con-

tratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuato prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

205-quinquies. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

205-sexies. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei principi e delle finalità di cui al presente articolo.

205-septies. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi *205-quinquies* e *205-sexies*, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

205-octies. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma *205-quinquies*.

205-novies. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma *205-sexies* non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

205-decies. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento, la retribuzione di cui al comma *205-septies* non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

205-undecies. Per i lavoratori di cui al comma *205-quater*, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

205-*duodecies*. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.».

205-*ter decies*. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 205-*quater* a 205-*duodecies*, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

205-*quater decies*. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

205-*quindicies*. La Commissione di cui al comma 205-*quater decies* è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

205-*sedecies*. La Commissione di cui al comma 205-*quater decies*:

- a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;
- c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

205-*septies decies*. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 205-*quinquies* è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

205-*octies decies*. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

205-*novies decies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 205-*quater decies* a 205-*octies decies*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

205-*vicies*. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

205-*semel et vicies*. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 205-*vicies* non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 205-*vicies*. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

205-*bis et vicies*. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per il salario minimo», con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

205-*ter et vicies*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 205-*bis et vicies*, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 205-*quinqüies*.

Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole da "117,1 milioni di euro" a "dall'anno 2028" con le seguenti: "17,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 94,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 94,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 97,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028".

1.172

BOCCIA, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, LORENZIN, MISIANI, NICITA, ZAMBITO

Dopo il comma 205, inserire i seguenti:

"205-*bis*. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio

1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

205-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del medesimo articolo 2.

205-quater. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuo prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

205-quinquies. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

205-sexsies. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei principi e delle finalità di cui al presente articolo.

205-septies. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi *205-quinquies* e *205-sexsies*, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

205-octies. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma *205-quinquies*.

205-novies. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma *205-septies* non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

205-decies. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento, la retribuzione di cui al comma *205-septies* non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

205-undecies. Per i lavoratori di cui al comma *205-quater*, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

205-duodecies. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.».

205-terdecies. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

205-quaterdecies. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma *205-quinquies*, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

205-quinquiesdecies. La Commissione di cui al comma *205-quaterdecies* è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a)* un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b)* un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c)* un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d)* un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e)* un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

205-sexsiesdecies. La Commissione di cui al comma *205-quaterdecies*:

- a)* con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma *205-quinquies*;
- b)* monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi *205-quinquies* e *205-sexsies*;
- c)* raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

205-septiesdecies. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma *205-quinquies* è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

205-octiesdecies. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

205-noviesdecies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *205-quaterdecies* a *205-octiesdecies*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

205-vicies. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato

e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

205-unvicies. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 205-*vicies* non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 205-*vicies*. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

205-duovicies. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per il salario minimo», con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

205-tervicies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 205-duovicies, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 205-*quinqüies*.

Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole: di 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 *con le seguenti:* di 17,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 94,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 94,12 milioni di euro per l'anno 2027.

1.173

CALENDA, LOMBARDO

Sostituire i commi 206, 207 e 208 con i seguenti:

«206 Al fine di sostenere i genitori con figli minori di 14 anni e di favorire la conciliazione tra vita familiare e lavoro, a decorrere dal 1° marzo 2025, i lavoratori dipendenti pubblici e privati, i lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché i lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari, possono

chiedere la corresponsione di uno o più buoni per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia, nel limite massimo di 200 euro mensili per 12 mesi, per i figli di età inferiore ad un anno.

207. Le disposizioni di cui al comma 206 si applicano ai nuclei familiari il cui indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore ai 40.000 euro e in cui i genitori risultino occupati in attività di lavoro dipendente e autonomo entro un mese dall'inizio della corresponsione dei buoni.

208. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione dei figli ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

208-*bis*. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

208-*ter*. L'onere derivante dal comma 206 è valutato in 140 milioni di euro per l'anno 2025 e in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

1.174

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 208 aggiungere i seguenti:

"208-*bis*. Per l'anno 2025, l'importo dei contributi dei datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di beni essenziali per la prima infanzia a beneficio di figli nati o adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, nel limite di euro 400,00 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

208-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 208-*bis* si applicano anche a quanti abbiano con il datore di lavoro rapporti di lavoro autonomo, nonché ai dipendenti e collaboratori di altri datori di lavoro coinvolti nella sua filiera produttiva.

208-*quater*. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 6 milioni di euro nell'anno 2025 e in 550.000 euro nell'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze

indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.175

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 211, aggiungere i seguenti:

211-*bis*. Al fine di incrementare l'importo del buono erogato l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 550 milioni per l'anno 2025 e di 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2026.

211-*ter*. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 190 milioni di euro per l'anno 2025 e 434 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

211-*quater*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 360 milioni di euro per l'anno 2025, 533 milioni di euro per l'anno 2026 e 563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: -33.000.000;

2027: -3.000.000.

1.176

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 216, inserire il seguente:

«216-*bis*. Al fine di garantire a regime, su tutto il territorio nazionale e in ciascuna regione o provincia autonoma, il livello minimo dei servizi educativi per l'infanzia fissato al 33 per cento della popolazione in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, le risorse attribuite al Fondo di solidarietà comunale sono incrementate di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per il potenziamento del servizio degli asili nido. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.».

1.177

DAMANTE, PIRRO

Dopo il comma 216, inserire i seguenti:

«216-bis. In adesione ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in relazione all'inclusione scolastica, al fine di sostenere gli enti locali in condizione di difficoltà finanziaria nel garantire ai bambini della scuola dell'infanzia, agli alunni della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo grado con accertata condizione di disabilità ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, la necessaria assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto dei Ministri dell'istruzione e del merito e per le disabilità, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse del Fondo, tenendo conto delle misure di assistenza eventualmente già attivate e del numero di bambini e alunni con disabilità accertata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica.

216-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 216-bis, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.».

1.178

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 216, inserire i seguenti:

216-bis. All'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il padre lavoratore ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tempo pari a un mese dalla data del parto e la facoltà di astenersi per altri due mesi fino a tre anni di età del figlio, da utilizzare anche in via non conti-

nuativa. Il congedo è fruibile, fino a quindici giorni lavorativi, anche in caso di morte perinatale del figlio.»

216-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 443,1 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

1.179

CAMUSSO, FURLAN, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo il comma 216, inserire i seguenti:

"216-bis. All'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo.

6-ter. I padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di paternità di cui al comma 1 del presente articolo. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.».

216-ter. Agli oneri derivanti dal comma 216-bis, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo."

1.180

PAITA

Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:

«Art. 216-bis. Al fine di incentivare l'offerta di servizi di assistenza all'infanzia, alle aziende che istituiscono asili nido aziendali o che stipulano convenzioni con strutture di assistenza all'infanzia è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese documentate per tale scopo. Alle

aziende che offrono assistenza per l'infanzia oltre l'orario lavorativo è riconosciuta un'ulteriore agevolazione del 5 per cento.

216-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione del suddetto credito d'imposta.

216-quater. Agli oneri derivanti dal comma *216-bis*, pari a 64,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.181

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 216, inserire i seguenti:

"*216-bis.* Al fine di incrementare l'importo del buono erogato, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 550 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

216-ter. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 190 milioni di euro per l'anno 2025, di 434 milioni di euro per l'anno 2026 e di 461 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

216-quater. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 360 milioni di euro per l'anno 2025, di 533 milioni di euro per l'anno 2026 e di 536 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: - 33.000.000;

2027: - 33.000.000.

1.182

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 216, inserire i seguenti:

«216-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: « all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »;

b) all'articolo 61, comma 2, le parole: « all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »;

c) all'articolo 64 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Ferma restando la non obbligatorietà dall'astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità di cui agli articoli da 16 a 27 »;

d) all'articolo 65, comma 2, le parole: « all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »;

e) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: « all'80 per cento », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »;

f) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: « all'80 per cento », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »;

g) all'articolo 73, comma 1, le parole: « all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »;

h) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: « lire 3 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 2.500 euro ».

216-ter. L'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 27-bis.

(Congedo paritario)

1. Il padre lavoratore, nell'intervallo di tempo che intercorre tra il mese antecedente la data presunta del parto e i 18 mesi successivi ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a cinque mesi di cui quattro obbligatori.

2. Dei quattro mesi di congedo obbligatori, 10 giorni devono essere fruiti dal padre subito dopo la nascita della bambina o del bambino congiuntamente con la madre, mentre i restanti giorni nell'arco di tempo di cui al comma 1, anche in modo frazionato previa comunicazione al datore di lavoro.

3. Il congedo del padre di cui al comma 1 è sempre fruibile indipendentemente dal diritto della madre di poter usufruire del congedo e non può essere considerato alternativo a questo.

4. Il congedo del padre di cui al comma 1 spetta anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

5. Il congedo di paternità di cui al comma 1 spetta anche al padre adottivo o affidatario.

6. In caso di morte perinatale del figlio, il padre ha diritto ad usufruire di un mese di congedo.

7. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

8. Per l'esercizio del diritto, il padre lavoratore comunica in forma scritta al datore di lavoro il periodo in cui intende fruire del congedo di cui al comma 1, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

9. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo.

10. I padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di paternità di cui all'articolo 27-*bis* del presente testo unico. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.

11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo di ogni anno, riferisce al Parlamento i dati trasmessi dall'INPS in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

216-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 216-*bis* e 216-*ter*, valutati in 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

"13-*bis*. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune» finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.

13-ter. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto dai commi da *13-bis* a *13-octies* valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

13-quater. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

13-quinquies. La base imponibile del contributo è costituito da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.

13-sexies. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:

- a)* oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;
- b)* oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;
- c)* oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;
- d)* oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.

13-septies. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.

13-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.";

b) dopo il comma 20, inserire i seguenti:

"*20-bis.* In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.

20-ter. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;

g) il comma 7 è abrogato.";

20-quater. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti, per gli anni 2024 e 2025, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti i predetti settori.

20-quinquies. I soggetti di cui al comma 20-quater sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2025 e 2026, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.

20-sexies. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2025 e 2026, i soggetti di cui al comma 20-quater, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

20-septies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2025, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

20-octies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025 e 2026, l'adempimento delle disposizioni di cui ai

commi 20-*quinquies* e 20-*sexies*, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

20-*novies*. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2025 e 2026.

20-*decies*. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 20-*quater*, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.;

c) *al comma 21, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

"a-*bis*. al comma 41 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».";

d) *dopo il comma 49, inserire il seguente:*

"49-*bis*. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e per il gasolio agricolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.";

1.183

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 216, inserire i seguenti:

216-*bis*. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

c) all'articolo 64 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ferma restando la non obbligatorietà dall'astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità di cui agli articoli da 16 a 27»;

d) all'articolo 65, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

e) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

f) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

g) all'articolo 73, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

h) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro».

216-ter. L'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 27-bis.

(Congedo paritario)

1. Il padre lavoratore, nell'intervallo di tempo che intercorre tra il mese antecedente la data presunta del parto e i 18 mesi successivi, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a cinque mesi, di cui quattro obbligatori.

2. Dei quattro mesi di congedo obbligatori, 10 giorni devono essere fruiti dal padre subito dopo la nascita della bambina o del bambino congiuntamente con la madre, mentre i restanti giorni nell'arco di tempo di cui al comma 1, anche in modo frazionato previa comunicazione al datore di lavoro.

3. Il congedo del padre di cui al comma 1 è sempre fruibile indipendentemente dal diritto della madre di poter usufruire del congedo e non può essere considerato alternativo a questo.

4. Il congedo del padre di cui al comma 1 spetta anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

5. Il congedo di paternità di cui al comma 1 spetta anche al padre adottivo o affidatario.

6. In caso di morte perinatale del figlio, il padre ha diritto ad usufruire di un mese di congedo.

7. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

8. Per l'esercizio del diritto, il padre lavoratore comunica in forma scritta al datore di lavoro il periodo in cui intende fruire del congedo di cui al comma 1, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

9. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo.

10. I padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di paternità di cui al presente articolo. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.

11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo di ogni anno, riferisce al Parlamento i dati trasmessi dall'INPS in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 216-bis e 216-ter, valutati in 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione:

dopo il comma 872, aggiungere il seguente:

872-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.

1.184

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 216, inserire i seguenti:

216-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 22 comma 1, le parole: "all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 100 per cento";

b) all'articolo 61, comma 2, le parole: "all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 100 per cento"

c) all'articolo 64 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-bis. Ferma restando la non obbligatorietà dall'astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità di cui agli articoli da 16 a 27";

d) all'articolo 65, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

e) all'articolo 68, commi 1, 2 e *2-bis*, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

f) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

g) all'articolo 73, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

h) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro»."

216-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *216-bis*, valutati in 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge;

b) quanto a 330 milioni di euro a decorrere dall'anno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.185

BOCCIA, D'ELIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Dopo il comma 216, inserire i seguenti:

"*216-bis.* Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

c) all'articolo 64 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ferma restando la non obbligatorietà dall'astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità di cui agli articoli da 16 a 27»;

d) all'articolo 65, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

e) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

f) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

g) all'articolo 73, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

h) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro».

216-ter. L'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 27-bis.

(Congedo paritario)

1. Il padre lavoratore, nell'intervallo di tempo che intercorre tra il mese antecedente la data presunta del parto e i 18 mesi successivi, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a cinque mesi, di cui quattro obbligatori.

2. Dei quattro mesi di congedo obbligatori, 10 giorni devono essere fruiti dal padre subito dopo la nascita della bambina o del bambino congiuntamente con la madre, mentre i restanti giorni nell'arco di tempo di cui al comma 1, anche in modo frazionato previa comunicazione al datore di lavoro.

3. Il congedo del padre di cui al comma 1 è sempre fruibile indipendentemente dal diritto della madre di poter usufruire del congedo e non può essere considerato alternativo a questo.

4. Il congedo del padre di cui al comma 1 spetta anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

5. Il congedo di paternità di cui al comma 1 spetta anche al padre adottivo o affidatario.

6. In caso di morte perinatale del figlio, il padre ha diritto ad usufruire di un mese di congedo.

7. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

8. Per l'esercizio del diritto, il padre lavoratore comunica in forma scritta al datore di lavoro il periodo in cui intende fruire del congedo di cui al comma 1, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

9. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo.

10. I padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di paternità di cui al presente articolo. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.

11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo di ogni anno, riferisce al Parlamento i dati trasmessi dall'INPS in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 216-bis e 216-ter, valutati in 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione:

dopo il comma 872, aggiungere il seguente:

"872-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee."

1.186

PAITA

Dopo il comma 216 aggiungere il seguente:

«Art. 216-bis. Dopo l'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

«Art. 74-bis.

(Indennità per il lavoro a tempo parziale condiviso)

1. Ciascun genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto a una riduzione, anche in via continuativa, dell'orario di lavoro per un periodo di dodici mesi nei primi sei anni di vita del figlio.

2. La riduzione dell'orario di lavoro di cui al comma 1 comporta la maturazione di un'indennità di recupero pari al 50 per cento della differenza tra la retribuzione percepita in regime di lavoro a tempo pieno e la retribuzione percepita nel periodo di riduzione dell'orario di lavoro. Tale indennità è garantita se si verificano le seguenti condizioni: a) la riduzione dell'orario di lavoro è compresa tra le 25 e le 32 ore settimanali; b) l'opzione del lavoro a tempo parziale è adottata da entrambi i genitori, anche in periodi diversi.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità di maturazione e corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 36 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.187

PAITA

Dopo il comma 216 aggiungere il seguente:

«216-bis. Dopo l'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

"Art. 74-bis.

(Indennità per il lavoro agile condiviso)

1. Ciascun genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile qualora il tipo di prestazione lo consenta, per un periodo di dodici mesi nei primi sei anni di vita del figlio.

2. La modalità di lavoro di cui al comma 1 comporta la maturazione di una indennità, pari a 1.000 euro per ciascun genitore, nel caso in cui la modalità di lavoro agile sia adottata da entrambi i genitori anche in periodi diversi nell'arco temporale di cui al medesimo comma 1. L'erogazione dell'indennità ha luogo solo quando entrambi i genitori hanno svolto la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità di maturazione e corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

1.188

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 217 premettere i seguenti:

0.217. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

c) all'articolo 64 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Ferma restando la non obbligatorietà dall'astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità di cui agli articoli da 16 a 27»;

d) all'articolo 65, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

e) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

f) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

g) all'articolo 73, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

h) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro».

0217-bis. L'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 27-bis.

(Congedo paritario)

1. Il padre lavoratore, nell'intervallo di tempo che intercorre tra il mese antecedente la data presunta del parto e i 18 mesi successivi, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a cinque mesi, di cui quattro obbligatori.

2. Dei quattro mesi di congedo obbligatori, 10 giorni devono essere fruiti dal padre subito dopo la nascita della bambina o del bambino congiuntamente con la madre, mentre i restanti giorni nell'arco di tempo di cui al comma 1, anche in modo frazionato previa comunicazione al datore di lavoro.

3. Il congedo del padre di cui al comma 1 è sempre fruibile indipendentemente dal diritto della madre di poter usufruire del congedo e non può essere considerato alternativo a questo.

4. Il congedo del padre di cui al comma 1 spetta anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

5. Il congedo di paternità di cui al comma 1 spetta anche al padre adottivo o affidatario.

6. In caso di morte perinatale del figlio, il padre ha diritto ad usufruire di un mese di congedo.

7. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

8. Per l'esercizio del diritto, il padre lavoratore comunica in forma scritta al datore di lavoro il periodo in cui intende fruire del congedo di cui al comma 1, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

9. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo.

10. I padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di paternità di cui all'articolo 27-*bis* del presente testo unico. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.

11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo di ogni anno, riferisce al Parlamento i dati trasmessi dall'INPS in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 0.217 e 0.217-*bis* del presente articolo, valutati in 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione:

dopo il comma 49, aggiungere il seguente:

49-*bis*. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro

annui a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.

1.189

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire i commi 217 e 218 con il seguente:

217. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-ter. Fatti salvi i casi espressamente previsti dal comma 1, il padre lavoratore è tenuto ad astenersi dal lavoro per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, di cui tre obbligatori e tre facoltativi, nei primi dodici mesi di vita del bambino, previa comunicazione al datore di lavoro. Il congedo di paternità di cui al primo periodo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. In caso di adozione, il congedo ha inizio dal giorno successivo alla data di effettivo ingresso in famiglia del minore. In caso di affidamento, il congedo ha inizio dalla data di ingresso in Italia del minore, previa certificazione dell'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione, e può essere fruito fino al raggiungimento della maggiore età. Per il periodo di congedo di sei mesi di cui al presente comma è prevista un'indennità di paternità a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione.

4-quater. Ai fini di cui al comma 4-ter, il padre lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro, entro venti giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4-quinquies. Il congedo di paternità di cui ai commi 4-ter e 4-quater, si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione:

dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20 bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni devoluti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 9 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 12 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 18 per cento.».

1.190

PAITA

Al comma 217, lettera b), dopo le parole: «all'80 per cento della retribuzione» aggiungere le seguenti: «da usufruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino per la lavoratrice madre di figlio con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero riconosciuto meritevole dell'indennità di frequenza ai sensi della legge 11 ottobre 1990, n. 289».

1.191

PAITA

Dopo il comma 218, aggiungere il seguente: «218-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025 alle imprese che hanno ampliato nell'anno precedente la durata o l'importo dei congedi a favore dei propri dipendenti è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti. Alle stesse è concesso, nel limite di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 10.000 euro annui per ciascuna impresa. Nel caso in cui

l'impresa sia in possesso della certificazione della parità di genere le agevolazioni si cumulano a quelle previsti dall'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per accedere alle agevolazione di cui al comma 1, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.192

PAITA

Dopo il comma 218, aggiungere il seguente: «218-bis. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole "elevata all'80 per cento per il solo anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "elevata all'80 per cento per il solo anno 2024 ed elevata al 100 per cento per il solo anno 2025 per il padre lavoratore che eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi per tutto il periodo richiesto". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.193

PAITA

Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:

«218-bis. All'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il padre lavoratore ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tempo pari a un mese dalla data del parto e la facoltà di astenersi per altri due mesi fino a tre anni di età del bambino, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, fino a quindici giorni lavorativi, anche in caso di morte perinatale del figlio". Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 443,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione

della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 443,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dalla presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

1.194

PAITA

Dopo il comma 218, aggiungere il seguente: «218-bis. All'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole "dieci giorni lavorativi" sono sostituite dalle seguenti "quaranta giorni lavorativi". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dalla presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

1.195

PAITA

Dopo il comma 218, aggiungere il seguente: «218-bis. A decorrere dall'anno 2025, per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fino al

sesto anno di vita del bambino, spetta una indennità pari all'80 per cento della retribuzione per tre mesi e per un ulteriore periodo di complessivi tre mesi, a condizione che gli stessi siano fruiti in maniera paritaria da entrambi i genitori. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.001 milioni di euro per l'anno 2025, 2.537,5 milioni di euro per l'anno 2026, 2.595,5 milioni di euro per l'anno 2027, 2.701,5 milioni di euro per l'anno 2028, 2.704,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.718,5 milioni di euro per l'anno 2030, 2.750 milioni di euro per l'anno 2031, 2.779 milioni di euro per l'anno 2032 e 3.402 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in a pari a 2.001 milioni di euro per l'anno 2025, 2.537,5 milioni di euro per l'anno 2026, 2.595,5 milioni di euro per l'anno 2027, 2.701,5 milioni di euro per l'anno 2028, 2.704,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.718,5 milioni di euro per l'anno 2030, 2.750 milioni di euro per l'anno 2031, 2.779 milioni di euro per l'anno 2032 e 3.402 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dalla presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

1.196

PAITA

Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti

«218-bis. Al fine di promuovere la genitorialità condivisa, la parità di genere e il benessere personale nell'equilibrio tra vita e lavoro nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo sono destinate:

a) al rafforzamento e ampliamento del sistema di congedi parentali e permessi retribuiti a carico dello Stato per i genitori di figli di età inferiore ai sedici anni d'età;

b) alla previsione di congedi e permessi parentali paritari e non trasferibili tra genitori;

c) all'ampliamento e rafforzamento, nell'ambito delle procedure di cui al codice dei contratti pubblici, delle premialità per le imprese che dimostrino di rispettare la parità di genere e al cui interno ci sia un ampio utilizzo dei congedi di paternità;

d) allo sviluppo di misure di sostegno per l'accesso delle donne alle posizioni dirigenziali e apicali, incentivando la parità di genere negli organi di amministrazione e direzione;

e) alla garanzia che i lavoratori e le lavoratrici che usufruiscono di misure di conciliazione vita-lavoro non siano penalizzati in termini di trattamento economico, opportunità di carriera e riconoscimento professionale, evitando qualsiasi forma di discriminazione;

f) alla fiscalizzazione dei contributi previdenziali sugli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi nazionali nell'arco del quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge;

g) alla previsione di agevolazioni fiscali, contributive o economiche per le aziende che favoriscono l'inserimento e il reinserimento dei genitori nel mercato del lavoro dopo periodi di congedo o di assenza per esigenze familiari, con particolare attenzione alle famiglie monogenitoriali;

h) al rafforzamento dell'assegno unico e universale al fine di assicurare l'applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione di indicatori della situazione economica equivalente (Isee), tenendo anche conto del numero dei figli a carico;

i) alla incentivazione delle imprese che offrono servizi di assistenza all'infanzia, anche mediante convenzioni con strutture pubbliche o private, o tra privati, promuovendo la diffusione di asili nido aziendali o convenzionati e altre forme di assistenza che consentano di assicurare supporto anche oltre l'orario lavorativo e per tutto l'arco della giornata;

l) al rafforzamento delle politiche di sostegno alle famiglie per le spese educative e scolastiche, e per le attività sportive e culturali;

m) incentivazione tramite accordi collettivi o individuali dell'adozione di modelli organizzativi del lavoro flessibili, come il part-time reversibile e il lavoro agile, entrambi condivisi in modo da garantire che ambedue i genitori abbiano svolto la prestazione lavorativa a tempo parziale o in modalità agile anche in periodi diversi, nonché la settimana corta;

g) alla previsione di meccanismi di monitoraggio e valutazione periodica delle misure adottate, con particolare riferimento al loro impatto sull'occupazione femminile e sull'equilibrio tra vita lavorativa e familiare;

h) al potenziamento dell'accesso ai servizi di supporto alla famiglia, come asili nido, scuole e ludoteche con orari prolungati e disponibili a richiesta, per almeno tre quarti della giornata solare, in tutti i periodi dell'anno, anche attraverso l'ampliamento dell'offerta di tali servizi su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno e alla valorizzazione del ruolo del terzo settore;

i) al sostegno alle campagne di sensibilizzazione e formazione a livello nazionale per promuovere la parità di genere nei luoghi di lavoro e combattere gli stereotipi di genere, coinvolgendo non solo le istituzioni pubbliche, ma anche le aziende private e le associazioni di categoria.

218-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *218-bis*, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

1.197

PAITA

Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:

«*218-bis.* È istituito il Fondo per i centri per l'infanzia nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

218-ter. I centri per l'infanzia, quali strutture dirette a supportare le esigenze professionali, familiari e di vita dei genitori, o anche di uno solo di essi, e a favorire la socializzazione dei bambini e ragazzi fino ai tredici anni di età, sono preordinati all'accudimento degli stessi, a richiesta e in maniera continuativa, sia in orario diurno che notturno, per un periodo massimo giornaliero, settimanale e mensile da stabilirsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, tenendo conto della densità abitativa dei territori interessati.

218-quater. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata.

218-quinquies. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma *218-quater*, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione dei centri per l'infanzia.

218-*sexies*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 218-*bis* a 218-*quinquies*, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.198

CALENDA, LOMBARDO

Al comma 219, primo periodo, sopprimere le parole ", a esclusione dei rapporti di lavoro domestico,".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente misura, pari a 800 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 884, della presente legge.

1.199

CAMUSSO, FURLAN, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 219, primo periodo, sopprimere le parole: ", a esclusione dei rapporti di lavoro domestico,.

Conseguentemente, dopo il comma 219, inserire il seguente:

"1-bis. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi ai sensi del comma 884 del presente articolo."

1.200

PAITA

Al comma 219, primo periodo, sopprimere le parole: «, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico,».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 0,8 milioni di euro euro per l'anno 2025.

1.201

PAITA

Al comma 219, sopprimere il secondo periodo.

1.202

PAITA

Dopo il comma 219, aggiungere il seguente:

«219-bis. L'esonero, di cui al comma 219, è riconosciuto altresì alle lavoratrici dipendenti del settore privato assunte mediante liste del collocamento mirato a decorrere dalla predetta assunzione per un periodo massimo di un anno, alle lavoratrici già assunte e incluse nella quota di riserva di cui all'articolo 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 a decorrere dalla data della predetta inclusione e per un anno dalla stessa, alle lavoratrici che ricoprono altresì il ruolo di caregiver in favore di un familiare portatore di handicap con connotazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che, a seguito dell'esaurimento del congedo straordinario, abbiano richiesto la conversione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.»

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 360 milioni di euro per l'anno 2025.

1.203

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 220, inserire il seguente:

«220-bis. Al fine di promuovere l'occupazione e la parità di genere, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già

in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2025, 2026 e 2027, è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui e fermo il limite massimo di spesa complessivo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo.»

1.204

D'ELIA, VALENTE, MANCA, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 221 con i seguenti:

"221. La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al presente comma è destinato:

a) quanto a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al rafforzamento dell'orientamento e della formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e alla promozione dell'effettiva indipendenza economica ed emancipazione delle stesse;

b) quanto a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento;

c) quanto a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al rifinanziamento del Piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

d) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 alle finalità di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

e) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'incremento della misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.

221-*bis*. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 50

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al presente comma è destinato:

a) quanto a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, agli indennizzi in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, di cui agli articoli 11 e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122;

b) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, alle misure in favore degli orfani per crimini domestici.

221-ter. Presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, finalizzato ad assicurare un'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, a carattere obbligatorio, continuo e permanente, destinata agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario, al personale della scuola di ogni ordine e grado, per una corretta valutazione e gestione del fenomeno, nonché un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, anche in attuazione delle finalità di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

221-quater. Per le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera *e*), e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il fondo è destinato a prevedere l'insegnamento, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'educazione affettiva e sessuale, a promuovere l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

221-quinquies. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, denominato «Fondo donne STEM». Il fondo di cui al presente comma è finalizzato al finanziamento di programmi, progetti e interventi concernenti la promozione della parità tra i sessi nell'apprendimento, nella formazione e nel lavoro nelle discipline STEM. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

221-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 221, 221-bis, 221-ter, 221-quater e 221-quinquies, pari a 260 milioni di euro an-

nui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui al comma 221-*septies*.

221-*septies*. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 260 milioni di euro annui a decorrere dal 2025."

1.205

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 221, aggiungere il seguente:

221-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «361.834.686,00 euro per l'anno 2025, 352.802.471,00 euro per l'anno 2026 e 362.369.621,50 euro per l'anno 2027». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 161.834.686,00 euro per l'anno 2025, 352.802.471,00 euro per l'anno 2026 e 362.369.621,50 euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 161.834.686,00 euro per l'anno 2025 e a 352.802.471,00 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e quanto a 362.369.621,50 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.206

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 221, aggiungere il seguente:

221-*bis*. Al fine di sostenere i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, a seguito del sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, al comma 2 dell'articolo 9-*novies* del decreto-legge 11 giugno

2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «450 per metro quadro» sono sostituite dalle seguenti: «600 per metro quadro»;

b) le parole: «1200 per metro quadro» sono sostituite dalle seguenti «1.500 per metro quadro».

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 884 della presente legge.

1.207

PAITA

Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:

«221-bis. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo pari a euro 15.000 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli 2025.

221-ter. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al comma precedente è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

221-quater. L'erogazione del contributo di cui al comma 221-bis preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.»

221-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 221-bis a 221 quater, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.208

PAITA

Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:

«221-*bis*. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2025, 2026 e 2027.

221-*ter*. All'articolo 1, comma 394 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole "e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "2024, 2025, 2026 e 2027";

b) al secondo periodo dopo le parole: "per l'anno 2024" sono aggiunte le seguenti "e a 45 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027".»

221-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 221-*bis* e 221-*ter*, pari a 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.209

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire il comma 222, con i seguenti:

«222. Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-*bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 da approvarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

222-bis. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2025 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-*bis*.

222-ter. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2025. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119 entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

222-quater. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica anche con riferimento alle iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n.168, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di euro 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

222-quinquies. Ai datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

222-sexies. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 2-*quater* spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo capoverso. Qua-

lora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

222-septies. I benefici di cui ai commi *2-quinquies* e *2-sexies* sono riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2025. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi *2-quinquies* e *2-sexies* e qualora, anche in via prospettiva, risultasse il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo ente non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.».

222-octies. All'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «*3-bis.* Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo *5-bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato «Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza», con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo *5-bis*, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119 entro il 31 marzo di ciascun anno.

Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 81 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

1.210

D'ELIA, VALENTE, SENSI, BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 222 con i seguenti:

"222. La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al presente comma è destinato quanto a 10 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2025 all'incremento della misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.

222-bis. Agli oneri derivanti dal comma *222-bis* pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.211

LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 222, inserire i seguenti: «*222-bis*) Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza Unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-*bis* del codice di procedura penale, di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62.

222-ter) Per le finalità di cui al comma *222-bis*) è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.».

1.212

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 222 aggiungere il seguente:

"*222-bis.* Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

222-ter. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "2024, 2025, 2026 e 2027";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2024" sono aggiunte le seguenti "e a 45 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027.

222-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *222-bis*, *222-ter*, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 884, della presente legge."

1.213

VALENTE, D'ELIA, SENSI, BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 222 inserire i seguenti:

"*222-bis.* La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al presente comma è destinato al rafforzamento dell'orientamento e della formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse.

222-ter. Agli oneri derivanti dal comma *222-bis* pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.214

D'ELIA, VALENTE, SENSI, BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 222 inserire i seguenti:

"*222-bis.* La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,

è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al presente comma è destinato all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento.

222-ter. Agli oneri derivanti dal comma *222-bis* pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.215

SENSI, VALENTE, D'ELIA, BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 222 inserire i seguenti:

"*222-bis.* La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al presente comma è destinato al rifinanziamento del piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

222-ter. Agli oneri derivanti dal comma *222-bis* pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.216

SENSI, VALENTE, D'ELIA, BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 222 inserire i seguenti:

"*222-bis.* La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al presente comma è destinato alle finalità di cui all'articolo *5-bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

222-ter. Agli oneri derivanti dal comma *222-bis* pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.217

VALENTE, D'ELIA, SENSI, BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 222 inserire i seguenti:

"*222-bis.* La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al presente comma è destinato:

a) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 agli indennizzi in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, di cui agli articoli 11 e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122;

b) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 alle misure in favore degli orfani per crimini domestici.

222-ter. Agli oneri derivanti dal comma *222-bis* pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.218

VALENTE, D'ELIA, SENSI, BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 222 inserire i seguenti:

"*222-bis.* Presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, finalizzato ad assicurare un'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, a carattere obbligatorio, continuo e permanente, destinata agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e so-

cio-sanitario, al personale della scuola di ogni ordine e grado, per una corretta valutazione e gestione del fenomeno, nonché un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, anche in attuazione delle finalità di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

222-ter. Agli oneri derivanti dal comma 222-*bis* pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.219

D'ELIA, VALENTE, SENSI, BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 222 inserire i seguenti:

"222-*bis*. Per le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera e) e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Il fondo è destinato a prevedere l'insegnamento, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'educazione affettiva e sessuale, a promuovere l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

222-ter. Agli oneri derivanti dal comma 222-*bis* pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.220

D'ELIA, VALENTE, SENSI, BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO,
VERINI

Dopo il comma 222 inserire i seguenti:

"222-bis. Nello Stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca è istituito un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, denominato "Fondo donne STEM". Il fondo di cui al presente comma è finalizzato al finanziamento di programmi, progetti e interventi concernenti la promozione della parità tra i sessi nell'apprendimento, nella formazione e nel lavoro nelle discipline STEM. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

222-ter. Agli oneri derivanti dal comma 222-bis pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.221

VALENTE, D'ELIA, SENSI, BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO,
VERINI

Dopo il comma 222 inserire i seguenti:

"222-bis. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

222-ter. Agli oneri derivanti dal comma 222-bis pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.222

D'ELIA, VALENTE, SENSI, BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO,
VERINI

Dopo il comma 222 inserire i seguenti:

"222-bis. La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento.

222-ter. Agli oneri derivanti dal comma 222-bis pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.223

D'ELIA, VALENTE, SENSI, BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO,
VERINI

Dopo il comma 222 inserire i seguenti:

"222-bis. Per le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera e) e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo destinato a prevedere l'insegnamento, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'educazione affettiva e sessuale, a promuovere l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, con una dotazione pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

222-ter. Agli oneri derivanti dal comma 222-bis pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.224

VALENTE, D'ELIA, SENSI, BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO,
VERINI

Dopo il comma 222 inserire i seguenti:

"222-bis. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al presente comma è destinato alle misure in favore degli orfani per crimini domestici.

222-ter. Agli oneri derivanti dal comma 222-bis pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.225

VALENTE, D'ELIA, SENSI, BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO,
VERINI

Dopo il comma 222 inserire i seguenti:

"222-bis. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al presente comma è destinato agli indennizzi in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, di cui agli articoli 11 e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

222-ter. Agli oneri derivanti dal comma 222-bis pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.226

SENSI, VALENTE, D'ELIA, BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 222 inserire i seguenti:

"222-bis. Al fine di rifinanziare il piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

222-ter. Agli oneri derivanti dal comma 222-bis pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.227

VALENTE, SENSI, D'ELIA, BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 222 inserire i seguenti:

"222-bis. Al fine di consentire l'immediata individuazione e l'adeguata assistenza delle donne vittime di violenza e di violenza domestica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo di cui al presente comma è finalizzato al finanziamento di attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, a carattere continuo e permanente, destinate agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, ai magistrati, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario, agli insegnanti, e a tutto il personale che possa entrare in contatto con le vittime medesime, anche in attuazione delle finalità di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168.

222-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, e sono stabilite le modalità di inserimento delle attività di formazione nei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, di coordinamento e integrazione con gli obiettivi programmatici e strategici di performance di ciascuna amministrazione pubblica, attraverso una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione

e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica e all'educazione.

222-quater. Agli oneri derivanti dal comma *222-bis* pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.228

VALENTE, SENSI, D'ELIA, BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 222 inserire i seguenti:

"*222-bis.* Alla lettera n), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, le parole: « o iscritti alle scuole di specializzazione forense » sono sostituite dalle seguenti: « e consulenti tecnici, compresi avvocati, medici, psicologi e assistenti sociali, o iscritti alle scuole di specializzazione forense, anche con riguardo allo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche in materia di violenza domestica e di genere, nonché di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari ».

222-ter. Gli ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'integrazione dei programmi e delle attività di formazione degli iscritti mediante la previsione dello sviluppo e dell'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari.

222-quater. Nell'erogazione delle attività formative previste dalle disposizioni di cui al presente articolo è assicurato l'adeguato approfondimento delle tematiche legate alla violenza domestica e di genere e all'ascolto del minore, in una prospettiva interdisciplinare e nel pieno rispetto dei principi costituzionali di pari dignità sociale e di non discriminazione. Teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possono formare oggetto dei programmi e delle attività formativi solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria.

222-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi *222-bis*, *222-ter* e *222-quater* pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.229

VALENTE, SENSI, D'ELIA, BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 222 inserire i seguenti:

"*222-bis.* Alla lettera n), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, le parole: « o iscritti alle scuole di specializzazione forense » sono sostituite dalle seguenti: « e consulenti tecnici, compresi avvocati, medici, psicologi e assistenti sociali, o iscritti alle scuole di specializzazione forense, anche con riguardo allo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche in materia di violenza domestica e di genere, nonché di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari ».

222-ter. Gli ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'integrazione dei programmi e delle attività di formazione degli iscritti mediante la previsione dello sviluppo e dell'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari.

222-quater. Nell'erogazione delle attività formative previste dalle disposizioni di cui al presente articolo è assicurato l'adeguato approfondimento delle tematiche legate alla violenza domestica e di genere e all'ascolto del minore, in una prospettiva interdisciplinare e nel pieno rispetto dei principi costituzionali di pari dignità sociale e di non discriminazione. Teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possono formare oggetto dei programmi e delle attività formativi solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria.

222-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *222-bis*, *222-ter* e *222-quater* pari a 20 milioni di euro di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.230

SENSI, VALENTE, D'ELIA, BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 222 inserire i seguenti:

"222-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

222-ter. Agli oneri derivanti dal comma 222-bis pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.231

VALENTE, D'ELIA, SENSI, BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 222 inserire i seguenti:

"222-bis. Al fine di elaborare e promuovere campagne d'informazione e sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella costruzione di rapporti all'insegna del rispetto e della parità, il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

222-ter. Agli oneri derivanti dal comma 222-bis pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.232

ZAMPA, D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, MANCA, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 222, inserire i seguenti:

"222-bis. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2025, 2026 e 2027.

222-ter. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025, 2026 e 2027»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «e a 25 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».

222-quater. Agli oneri derivanti dai commi 222-bis e 222-ter, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo."

1.233

D'ELIA, VALENTE, MANCA, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 222, inserire i seguenti:

"222-bis. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

222-ter. Agli oneri derivanti dal comma 22-bis, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.234

VALENTE, D'ELIA, MANCA, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 222, inserire i seguenti:

"222-*bis*. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente:

«4-*quinqüies*. Si applica il patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori».

222-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 222-*bis*, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.235

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Dopo il comma 222, inserire i seguenti:

"222-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera *o*) è aggiunta la seguente:

«*o-bis*) imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali».

222-*ter*. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relative al trattamento di integrazione salariale ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a situazioni aziendali causate da eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali di cui all'articolo 11, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, sono estese ai lavoratori dipendenti inquadrati come *rider*, di cui all'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.

222-*quater*. È istituito presso l'INPS il fondo di sostegno per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito ur-

bano (*rider*), con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo eroga un'indennità giornaliera in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa, a favore dei lavoratori autonomi che:

- a) abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito derivante dall'attività di consegna con piattaforme digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;
- b) siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- c) non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.

222-quinquies. L'indennità di cui al comma *222-ter* è pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L'indennità è riconosciuta per un massimo di 20 giornate per anno solare.

222-sexsies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità, le procedure di accesso al fondo, nonché le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di operare consegne e che danno diritto all'indennità.

222-septies. Agli oneri derivanti dai commi da *222-bis* a *222-sexsies*, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo."

1.236

PAITA

Dopo il comma 222, inserire il seguente:

«*222-bis.* Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione e al rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza e sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo *5-bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. All'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole "20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026" sono sostituite dalle seguenti "20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025". Le risorse di cui periodo precedente sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione e al rafforzamento delle iniziative e delle attività delle case rifugio per le donne vittime di violenza. All'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti "1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".

222-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 79 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.237

PAITA

*Dopo il comma 222, aggiungere il seguente: «222-bis. Ai lavoratori in possesso di certificazione di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, è riconosciuto il diritto al lavoro agile. Ai coniugi, genitori e altri familiari conviventi che rispetto ai lavoratori di cui sopra assumano la qualifica di *caregiver* familiare di cui allo schema di disegno di legge recante delega al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane e non autosufficienti, anche in attuazione della missione 5 componente 2, riforma 2 del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, è riconosciuta una priorità di accoglimento rispetto a domande dagli stessi presentati per l'accesso al lavoro agile. L'eventuale diniego formulato dal datore di lavoro, per entrambe le situazioni di cui al comma precedente, dovrà essere motivato per iscritto. Il datore di lavoro dovrà, in particolare, fornire la prova dell'incompatibilità dell'adozione della modalità di lavoro agile in favore del lavoratore appartenente a una delle fattispecie elencate al comma 1 rispetto all'organizzazione aziendale e al concreto svolgimento dell'attività assegnata al lavoratore medesimo. Il datore di lavoro dovrà altresì fornire congrua motivazione dell'eventuale sproporzione o eccessivo onere che egli dovrebbe sostenere per consentire l'adozione della suddetta tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa, facendo applicazione dei parametri già in uso per la valutazione e realizzazione degli accomodamenti ragionevoli, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lett. d) della*

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepita in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18.»

1.238

PAITA

Dopo il comma 222, aggiungere il seguente: «222-bis. All'articolo 10, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sostituire le parole: ", fino all'importo di lire 3.000.000," con le seguenti parole "fino all'importo di euro 3000,".». Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente comma, pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »

1.239

Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 222, aggiungere il seguente:

«222-bis. Al fine di garantire una gestione tempestiva ed efficace dei fondi destinati al reddito di libertà e alle politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, è istituito un sistema di monitoraggio e rendicontazione trimestrale sull'assegnazione e utilizzo delle risorse economiche stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le risorse destinate al reddito di libertà, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, sono trasferite all'INPS che le destina, previa domanda, direttamente alle beneficiarie, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. L'INPS è tenuta a pubblicare un rapporto trimestrale sullo stato di erogazione dei fondi impegnati. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi di prevenzione, il Ministero per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente comma pubblica le linee guida vincolanti per la formazione obbligatoria del personale delle forze dell'ordine, degli operatori sanitari, degli insegnanti e dei magistrati coinvolti nella gestione dei casi di violenza di genere. Il Ministero per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente comma definisce i criteri per il riparto dei fondi destinati alla rete dei centri antiviolenza e alla realizzazione di nuove case rifugio. Al

fine di favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, è riconosciuto uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio per un periodo massimo di 24 mesi, entro il limite di 20.000 euro per assunzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.240

BOCCIA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 230, aggiungere il seguente: "230-bis. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 sono incrementate per un importo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le attività finalizzate agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici senza uso degli animali per la sperimentazione.

Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole: 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 107,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 184,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 184,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 187,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028

1.241

PAITA

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

«233-bis. All'articolo 4, della legge 21 novembre 1988 n. 508, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 1 gennaio 2025 l'indennità di comunicazione non reversibile concessa ai sordi come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970 n. 381, modificata

dalla legge 20 febbraio 2006 n. 95, è aumentata progressivamente per l'anno 2025 di ? 150,00, per l'anno 2026 di ? 300,00 e per l'anno 2027 di ? 450,00".

233-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 70 milioni per l'anno 2025, 111 milioni per l'anno 2026 e 128 milioni per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.242

PAITA

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

«233-bis. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, con riferimento all'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e con riferimento all'articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 è autorizzata la spesa di 250.000,00 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2025, 450.000 euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 200.000 euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.243

PAITA

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

«233-bis. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 la parola "sordomuti" è sostituita dalla seguente: "sordi" e la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci". Agli oneri del presente comma, pari a 50 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

1.244

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere il comma 235.

1.245

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 235, inserire il seguente:

«235-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, non inferiore a 400 milioni di euro, è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima.».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le risorse derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 20, inserire i seguenti:

"20-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.

20-ter. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

g) il comma 7 è abrogato.;"

b) al comma 21, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis. al comma 41 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

1.246

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 238, inserire il seguente:

«238-bis. A decorrere dall'anno 2025, ferma restando l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno, la pensione degli invalidi civili totali riconosciuti al 100 per cento è incrementata fino ad un importo massimo di maggiorazione pari a euro 601,72 mensili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento della maggiorazione delle pensioni nel tetto massimo di spesa di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le risorse derivanti dalle seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 20, inserire i seguenti:*

"20-*bis*. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.

20-*ter*. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

e) al comma 5-*bis*, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

f) dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

«5-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 5-*bis* non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

g) il comma 7 è abrogato.;"

2) al comma 21, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis. al comma 41 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»"

1.247

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 238 sono aggiunti i seguenti:

"238-bis. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

238-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 884, della presente legge."

1.248

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 238 sono aggiunti i seguenti:

"238-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro.

238-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 884, della presente legge."

1.249

BOCCIA, MANCA, ZAMPA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 238, aggiungere il seguente: "238-bis. Al fine di garantire l'estensione e l'accesso alla Vita Indipendente su tutto il territorio nazionale,

le risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono incrementate di 31.967.000 euro per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 euro per l'anno 2027, per i progetti di vita indipendente."

Conseguentemente, sopprimere il comma 898

1.250

BOCCIA, LORENZIN, ZAMPA, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, NICITA, ZAMBITO

Dopo il comma 238, inserire i seguenti:

238-bis. In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 della legge 18 agosto 2015, n. 134, il presente articolo prevede ulteriori interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, mediante la realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, sociali ed educativi.

238-ter. All'articolo 3, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «prevedono la sorveglianza evolutiva per i bambini di età tra 0 e 36 mesi per il riconoscimento e la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, attraverso i bilanci di salute pediatrici eseguiti dai pediatri di libera scelta,»;

b) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis)* la presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico, anche con il coinvolgimento delle famiglie e degli enti del Terzo settore, con un approccio multiprofessionale e multidimensionale, mediante interventi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e, in età evolutiva, anche educativi, in *équipe* integrate e appositamente formate, facenti capo al coordinatore degli interventi di cui alla lettera *d)*»;

c) la lettera *f)* è sostituita dalle seguenti:

«*f)* la definizione e l'attuazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno del familiare o del soggetto che assiste la persona con disturbi dello spettro autistico, al fine di fornire un'informazione puntuale ed esauriente sui bisogni dell'assistito e sui criteri di accesso alle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e sociali;

f-bis) la definizione e la promozione di iniziative di supporto psicologico per il familiare o per il soggetto che assiste la persona con disturbi dello spettro autistico»;

d) dopo la lettera g), sono inserite le seguenti:

«g-bis) al fine di garantire l'omogeneità delle prestazioni sul territorio regionale, la predisposizione di protocolli diagnostici, terapeutici, riabilitativi ed educativi (PDTAE) sulla base degli interventi raccomandati dalle linee guida dell'Istituto superiore di sanità, cui le strutture di cui alla lettera g), sia sanitarie sia socio-sanitarie, devono adeguarsi erogando prestazioni specifiche per l'autismo, anche in presenza di altre comorbidità mediche e psichiatriche;

g-ter) la disponibilità sul territorio di centri diurni che svolgono attività sportive e ludico-ricreative con i relativi criteri e le modalità per l'accreditamento»;

e) la lettera h) è sostituita dalle seguenti:

«h) la formazione professionale di persone con disturbi dello spettro autistico, da effettuare tramite corsi per il rilascio di attestati di qualifica professionale, coerenti con il repertorio delle qualificazioni delle rispettive regioni;

h-bis) l'attuazione di progetti individualizzati finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico;

h-ter) l'istituzione di corsi per la formazione di *tutor* aziendali aventi il compito di seguire le persone con disturbi dello spettro autistico nello svolgimento dell'attività lavorativa e di monitorare il livello di inserimento nel contesto aziendale».

238-quater. Ai datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori con disturbi dello spettro autistico, è riconosciuto, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. La previa assunzione o formazione di *tutor* aziendali da parte dei datori di lavoro privati è condizione necessaria per l'assunzione di lavoratori con disturbi dello spettro autistico. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, come incrementato dal comma *238-quaterdecies*.

238-quinquies. L'accreditamento delle strutture semiresidenziali e residenziali, sanitarie o socio-sanitarie, e la qualificazione delle prestazioni erogate in assistenza domiciliare sono subordinati alla presenza, anche non concomitante, del seguente personale qualificato in materia, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico:

a) con riferimento alle strutture socio-sanitarie diurne e durante l'intero orario di apertura: psicologo, educatore o tecnico della riabilitazione psi-

chiatrica, operatore socio-sanitario, tutti con formazione di base sulle tecniche comportamentali;

b) con riferimento alle strutture residenziali socio-sanitarie: psicologo, educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica, operatore socio-sanitario, tutti con formazione di base sulle tecniche comportamentali;

c) con riferimento alle strutture residenziali sanitarie: psichiatra o neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza, psicologo, educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica, operatore socio-sanitario, tutti con formazione di base sulle tecniche comportamentali, nonché analista del comportamento.

238-sexsies. Per le strutture di cui al comma *238-quinquies*, lettere *a)* e *b)*, il referente clinico territoriale per l'assistito è un neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza o uno psicologo o uno psichiatra con competenza su autismo e aspetti comportamentali.

238-septies. Per le strutture di cui al comma *238-quinquies* è attivabile la consulenza dell'*équipe* dedicata per le emergenze comportamentali (EDECO) sui casi complessi.

238-octies. Ai fini dell'accreditamento, le strutture di cui al comma *238-quinquies* si adeguano alle disposizioni previste dal presente articolo entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

238-novies. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) individua, d'intesa con le regioni, l'Istituto superiore di sanità e le società scientifiche di neuropsichiatria e di psichiatria, le prestazioni relative alla diagnosi precoce, alla cura e al trattamento dei disturbi dello spettro autistico oggetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), da inserire nel Piano nazionale esiti (PNE).

238-decies. Presso l'Osservatorio nazionale autismo dell'Istituto superiore di sanità è istituito il Registro sull'autismo finalizzato alla raccolta dei dati relativi alle prestazioni erogate alle persone con disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di raccolta dati provenienti dai flussi informativi nazionali dei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, dei servizi di salute mentale per adulti e dei servizi sociali dei comuni e degli ambiti territoriali.

238-undecies. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'istituzione, presso l'Osservatorio nazionale autismo dell'Istituto superiore di sanità, di un numero verde nazionale finalizzato a offrire assistenza e informazioni sui disturbi dello spettro autistico e sui servizi in grado di erogare le prestazioni occorrenti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i requisiti e le competenze necessarie ai fini della selezione del personale qualificato adibito al suddetto numero. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2025,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, come incrementato dal comma 238-*quaterdecies*.

238-duodecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 238-*ter*, lettere *b*), *d*), capoverso lettera «*g-bis*»), al 238-*quinqüies* e al comma 238-*undecies*, il Fondo sanitario nazionale è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

238-terdecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 238-*ter*, lettere *b*), *c*), *d*), capoverso lettera «*g-ter*»), ed *e*) del presente articolo, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

238-quaterdecies. Il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112.

238-quinquiesdecies. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

238-sexdecies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 450 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2025."

1.251

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, ZAMBITO

Dopo il comma 238, inserire i seguenti:

"238-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

238-ter. Agli oneri derivanti dal comma 238-*bis*, pari a 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo."

1.252

D'ELIA, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 238, inserire i seguenti:

"238-*bis*. Il «Fondo per il professionismo negli sport femminili» di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è rifinanziato in misura pari a 12 milioni di euro per l'anno 2025, anche al fine di finanziare prestazioni riferite agli anni 2023 e 2024, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo delle risorse di cui ai presenti commi, che costituiscono tetto di spesa.

238-*ter*. Alle prestazioni riferite all'anno 2023 è destinata una quota pari a 4 milioni di euro finalizzata, per metà, al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria, assicurativa e previdenziale delle atlete professioniste, con la previsione di un fondo di solidarietà per atlete delle categorie inferiori di serie B e C, al quale è destinata una quota non inferiore al 10 per cento dell'intero importo annuale e, per metà, allo svolgimento da parte delle società delle attività di ristrutturazione dell'impiantistica sportiva e di adeguamento della logistica alle esigenze delle atlete al fine di favorire lo sviluppo della pratica sportiva e agonistica sul territorio in piena sicurezza e professionalità.

238-*quater*. Alle prestazioni riferite agli anni 2024 e 2025 è destinata una quota di 4 milioni di euro annui finalizzata, per metà, al sostegno al reddito delle atlete, alla loro assistenza medico-sanitaria, assicurativa e previdenziale, con particolare attenzione anche a corsi di formazione professionale post carriera e alla previsione di un fondo di solidarietà per atlete delle categorie inferiori di serie B e C, al quale è destinata una quota non inferiore al 10 per cento dell'intero importo annuale e, per metà, a sostegno della sostenibilità economica determinata dal passaggio al professionismo per tutte le attività di formazione e qualificazione del personale tecnico, sanitario, amministrativo e per la riqualificazione e ristrutturazione degli impianti sportivi e della logistica per lo svolgimento dell'attività agonistica in piena sicurezza e professionalità e per tutte le attività di promozione del calcio femminile finalizzate al reclutamento e coinvolgimento delle giovani atlete e alla crescita delle tesserate sul territorio e in modo particolare alla realizzazione di progetti di sviluppo del calcio femminile in sinergia con gli istituti scolastici.

238-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 238-*bis* a 238-*quater*, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo."

1.253

PAITA

Dopo il comma 238, aggiungere il seguente: «238-bis. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri di derivanti dal presente comma, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.254

PAITA

Dopo il comma 238, aggiungere i seguenti:

«238-bis. In considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma della disabilità prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, stante la necessità di realizzare l'attività di sperimentazione prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, in attesa del completamento degli atti regolamentari previsti dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali provvede a prorogare per l'annualità 2025 l'efficacia del Piano Nazionale non autosufficienza 2022/2024 adottato con DPCM 3 ottobre 2022 e degli interventi in esso previsti, nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio dello stato per l'anno 2025, fermo restando l'elaborazione della nuova programmazione con decorrenza dall'anno 2026.

238-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 238-bis, valutati prudenzialmente in 1000 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in a 1000 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente emendamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,

previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente emendamento, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

1.255

PAITA

Dopo il comma 238, aggiungere il seguente: «238-bis. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è incrementato di 100 milioni di euro, a decorrere dal 2025, per i progetti di vita indipendente. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 100 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.256

PAITA

Dopo il comma 238, aggiungere il seguente: «238-bis. Il Fondo per l'implementazione dei progetti di vita di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025, 2026, 2027. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.257

PAITA

Dopo il comma 238, aggiungere il seguente: «238-bis. Il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità di cui all'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di 40 milioni di euro, a decorrere dal 2025, da destinare per una quota pari a 20 milioni di euro all'attività dei Comuni e per una quota pari a 20 milioni di euro alle Regioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni

di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.258

PAITA

Dopo il comma 238, aggiungere il seguente: «238-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 334 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.259

PAITA

Dopo il comma 238, aggiungere il seguente: «238-bis. All'ultimo periodo dell'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole "4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 euro". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.260

PAITA

Dopo il comma 238, aggiungere il seguente: «238-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni e per i figli con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 6.000 euro.»». Agli oneri derivanti dal presente

comma, pari a 300 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.261

PAITA

Dopo il comma 238, aggiungere il seguente: «238-bis. Il Fondo nazionale per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.262

PAITA

Dopo il comma 238, aggiungere il seguente: «238-bis. E' istituito il Fondo per l'applicazione delle linee guida per il collocamento mirato delle persone con disabilità, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.263

PAITA

Dopo il comma 238, aggiungere il seguente: «238-bis. All'articolo 8, comma 1-ter della legge 12 giugno 1984, n. 222, sostituire le parole «del 30 per cento» con le seguenti «del 50 per cento». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decre-

to-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.264

PAITA

Dopo il comma 238, aggiungere i seguenti: «238-bis In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante il testo unico delle imposte sui redditi, le borse di studio assegnate alle persone con disabilità sono esenti dall'obbligo di imponibilità ai fini IRPEF. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.265

PAITA

Dopo il comma 238, aggiungere il seguente: «238-bis. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.266

PAITA

Dopo il comma 238, aggiungere il seguente: «238-bis. L'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è incrementato in un importo mensile di euro 534,41. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.267

PAITA

Sopprimere il comma 239

Conseguentemente, al comma 221, sostituire le parole «di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025» con le seguenti «di 3,81 milioni di euro annui».

1.268

PAITA

Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:

«249-bis. Per le operazioni effettuate dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2024. La deduzione è riconosciuta a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui è effettuato il versamento.

249-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 276-bis, pari a 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.269

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 250, inserire i seguenti:

«250-bis. Al fine di sostenere le famiglie e promuovere la pratica sportiva tra i giovani, per l'anno 2025 è istituito un *voucher*, denominato «*Voucher Sport famiglia*», destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza per i giovani di età inferiore ai 18 anni, presso associazioni sportive dilettantistiche riconosciute.

250-ter. Il valore del *voucher* è fissato in 100 euro per il primo figlio di età iscritto ad attività sportive organizzate da associazioni sportive dilettantistiche. A partire dal secondo figlio, il valore del *voucher* è incrementato a 300 euro per ciascun minore rientrante nella stessa fascia di età.

250-quater. Il *voucher* è destinato alle famiglie con un indicatore ISEE inferiore a 20.000 euro ed è erogato, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025, fino all'esaurimento delle risorse stanziato. In caso di esaurimento delle risorse, eventuali rifinanziamenti o modifiche del fondo potranno essere valutati in sede di assestamento di bilancio.

250-quinquies. Il *voucher* è utilizzabile per la copertura totale o parziale delle spese di iscrizione e frequenza ad attività sportive presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

250-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per lo sport e i giovani, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede ad adottare un decreto per la definizione dei criteri e delle modalità di richiesta, erogazione e utilizzo del *voucher*, nonché le modalità di rendicontazione delle spese da parte delle associazioni sportive beneficiarie.

250-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 250-bis a 250-sexies, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo».

1.270

PAITA

Dopo il comma 250, aggiungere il seguente: «250-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con

una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per il potenziamento dell'attività sportiva universitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.271

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Sopprimere i commi 261 e 262.

1.272

PAITA

Dopo il comma 266, aggiungere i seguenti:

«266-bis. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, il cui 50 per cento è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche a investimenti in innovazione e formazione.»»

266-ter. Agli oneri derivanti dal comma 266-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.273

PAITA

Dopo il comma 266, aggiungere i seguenti:

«266-bis. All'articolo 96, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro".

266-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.274

PAITA

Dopo il comma 266, aggiungere i seguenti:

«266-bis. All'articolo 30 legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del reddito nazionale lordo per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente disposizione, provvede al graduale adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo e indica gli stanziamenti da inserire nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, a decorrere dalla legge di bilancio adottata dall'anno 2025"».

1.275

PAITA

Dopo il comma 266, aggiungere i seguenti:

«266-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori vo-

lontari da avviare, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230 e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è incrementata di 85 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027".

266-ter. Agli oneri derivanti dal comma *266-bis*, pari a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.276

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 271, sopprimere le parole: ai soggetti di cui al predetto comma 270

1.277

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 271, sostituire le parole: inferiore a 15.000 euro *con le seguenti:* inferiore a 20.000 euro

1.278

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 272, aggiungere i seguenti: "272-bis. La dotazione del «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

272-ter. Agli oneri derivanti dal comma *272-bis*, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884, della presente legge.

1.279

PAITA

Dopo il comma 272, aggiungere i seguenti:

«272-bis. Allo scopo di valorizzare e sostenere l'operatività degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nello svolgimento di attività di interesse generale, è istituito un fondo denominato "Fondo per l'acquisto di beni mobili strumentali", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025.

272-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 272-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.280

PAITA

Dopo il comma 272, aggiungere il seguente: «272-bis. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.281

PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 273 con il seguente:

«273. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 6.001 milioni di euro per l'anno 2025, di 10.275 milioni di euro per l'anno 2026, di 10.633 milioni di euro per l'anno 2027, di 11.516 milioni di euro per l'anno 2028, di 12.578 milioni di euro per l'anno 2029 e di 13.751 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui ai commi da 121 a 123, da 128 a 131, 301, 302, 308, 312, 313, 332, 336, 337, da 350 a 353, 358, 359, 365 e 366 della presente legge.»

b) dopo il comma 276, inserire i seguenti:

«276-bis. L'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2024, n. 107, è abrogato.

276-ter. Allo scopo di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico e fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle risorse previste, una quota delle risorse incrementalì di cui al comma 273, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, è destinata alle regioni che sulla base dell'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il Servizio sanitario regionale indicano, entro il 31 marzo 2025, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e socio-sanitarie.

276-quater. Al fine di far fronte alle nuove assunzioni di cui al comma 276-ter, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, il comma 71 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato.

276-quinquies. Al fine di rilanciare adeguate politiche di prevenzione, con particolare riferimento alla promozione di stili di vita sani, alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale come determinanti di salute, all'integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari nella dimensione comunitaria e dare attuazione e concretezza al LEA «Prevenzione collettiva e sanità pubblica», a decorrere dall'anno 2025, le risorse già destinate all'attuazione del Piano nazionale della prevenzione sono incrementate di 500 milioni di euro.

276-sexies. Al fine di aumentare la capacità di risposta del Servizio sanitario nazionale nella presa in carico delle persone con cronicità e di rafforzare la garanzia dei Livelli essenziali di assistenza in tutte le regioni, considerate le

criticità relative alla continuità dell'assistenza sanitaria ordinaria e al rispetto dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, in coerenza con gli obiettivi di potenziamento e ammodernamento dell'assistenza socio-sanitaria territoriale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2025, le risorse già destinate all'attuazione del Piano nazionale della cronicità sono incrementate di 500 milioni di euro.

276-septies. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripartite tra le regioni le risorse di cui ai commi *276-quinquies* e *276-sexies*, anche tenendo conto del criterio di deprivazione sociale.;

c) sopprimere i commi 277, 278 e 279;

d) al comma 351, sostituire le parole: "5,5 milioni di euro" con le seguenti: "100 milioni di euro";

e) al comma 353, sostituire le parole: "di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 4.699 milioni di euro per l'anno 2025, 5.197 milioni di euro per l'anno 2026, 4.853 milioni di euro per l'anno 2027, 4.853 milioni di euro per l'anno 2028, 4.853 milioni di euro per l'anno 2029 e 4.853 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 13, inserire i seguenti:

"13-bis. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune» finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.

13-ter. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto dai commi da *13-bis* a *13-octies* valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

13-quater. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

13-quinquies. La base imponibile del contributo è costituita da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, possedute ovvero detenute sia in Italia che all'estero.

13-*sexies*. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:

- a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;
- b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;
- c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;
- d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.

13-*septies*. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.

13-*octies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.";

2) *dopo il comma 20, inserire i seguenti:*

"20-*bis*. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.

20-*ter*. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

e) al comma 5-*bis*, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

f) dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-*bis* non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;

g) il comma 7 è abrogato.";

3) *al comma 21, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

"a-*bis*. al comma 41 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».»;

4) *dopo il comma 49, inserire il seguente:*

"49-*bis*. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025, 2.000 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2027.;

5) *dopo il comma 73, inserire il seguente:*

"73-*bis*. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-*bis*

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

«Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

«Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

«Art. 63-quater.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

«Art. 63-quinquies

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

«Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *canna-*

bis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

«Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

«Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;

b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della *cannabis* e dei suoi derivati».";

6) dopo il comma 80 inserire i seguenti:

"80-*bis*. Al comma 3-*bis* dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro».

80-*ter*. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 marzo 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2025, un incremento di almeno 800 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.".

1.282

PIRRO, DAMANTE

Sostituire il comma 273 con il seguente:

«273. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, di 6.078 milioni di euro per l'anno 2026, di 6.780 milioni di euro per l'anno 2027, di 7.663 milioni di euro per l'anno 2028, di 8.725 milioni di

euro per l'anno 2029 e di 9.898 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui ai commi da 121 a 123, da 128 a 131, 301, 302, 308, 312, 313, 332, 336, 337, da 350 a 353, 358, 359, 365 e 366 della presente legge.»

Conseguentemente, dopo il comma 73, inserire il seguente:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-*bis*
MONOPOLIO DELLA *CANNABIS*

«Art. 63-*bis*.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

«Art. 63-*ter*.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

«Art. 63-*quater*.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

«Art. 63-*quinquies*

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il

prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

«Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

«Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

«Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;

b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della *cannabis* e dei suoi derivati.»;

1.283

CALENDA, LOMBARDO

Sostituire il comma 273 con il seguente:

273. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 6.802 milioni di euro per l'anno 2025, di 10.578 milioni di euro per l'anno 2026, di 11.280 milioni di euro per l'anno 2027, di 12.163 milioni di euro per l'anno 2028, di 13.225 milioni di euro per l'anno 2029 e di 14.398 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65 della presente legge.

Conseguentemente: dopo il comma 276, aggiungere i seguenti:

276-bis. L'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, è abrogato.

276-ter. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle risorse previste, una quota pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigente e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, è destinata alle regioni che sulla base dell'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il Servizio sanitario regionale indicano, entro il 31 marzo 2025, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e sociosanitarie.

276-quater. Al fine di far fronte alle nuove assunzioni di cui al comma 2, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, il comma 71 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato.

276-quinquies. Al fine di rilanciare adeguate politiche di prevenzione, con particolare riferimento alla promozione di stili di vita sani, alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale come determinanti di salute, alla promozione del benessere psicologico, all'integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari nella dimensione comunitaria e al fine di mettere in atto nuove strategie per migliorare l'adesione dei cittadini agli *screening* organizzati, anche in sinergia con le società scientifiche e le associazioni dei cittadini, nonché al fine di promuovere nuove e capillari campagne di vaccinazione, in particolare per quanto riguarda la tutela della salute dei neonati, delle persone anziane e delle persone fragili, una quota parte delle risorse di cui all'articolo 47-*bis*, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2025, è destinata a misure di prevenzione e vaccinazione.

276-sexies. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripartite le risorse di cui al comma 1, anche tenendo conto del criterio di deprivazione sociale.;

Conseguentemente al comma 351 sostituire le parole: "5,5 milioni di euro" con le seguenti: "100 milioni di euro" e al comma 353 sostituire le parole: "di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025";

Conseguentemente, dopo il comma 874, aggiungere il seguente:

874-*bis*. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individuano i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 5.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.

1.284

BOCCIA, ZAMPA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Sostituire il comma 273 con il seguente:

"273. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 6.802 milioni di euro per l'anno 2025, di 10.578 milioni di euro per l'anno 2026, di 11.280 milioni di euro per l'anno 2027, di 12.163 milioni di euro per l'anno 2028, di 13.225 milioni di euro per l'anno 2029 e di 14.398 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui ai commi da 121 a 123, da 128 a 131, da 300 a 302, 308, 312 e 313, 323, 332 e 333, 336 e 337, 350, 351, da 352 a 354, 358 e 359, 365 e 366 del presente articolo."

Conseguentemente:

dopo il comma 276, inserire i seguenti:

276-*bis*. L'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, è abrogato.

276-*ter*. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle risorse previste, una quota pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigente e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, è destinata alle regioni che sulla base dell'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il Servizio sanitario regionale indicano, entro il 31 marzo 2025, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e sociosanitarie.

276-*quater*. Al fine di far fronte alle nuove assunzioni di cui al comma 2, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanita-

rio regionale, il comma 71 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato.

276-quinquies. Al fine di rilanciare adeguate politiche di prevenzione, con particolare riferimento alla promozione di stili di vita sani, alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale come determinanti di salute, alla promozione del benessere psicologico, all'integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari nella dimensione comunitaria e al fine di mettere in atto nuove strategie per migliorare l'adesione dei cittadini agli *screening* organizzati, anche in sinergia con le società scientifiche e le associazioni dei cittadini, nonché al fine di promuovere nuove e capillari campagne di vaccinazione, in particolare per quanto riguarda la tutela della salute dei neonati, delle persone anziane e delle persone fragili, una quota parte delle risorse di cui all'articolo 48, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2025, è destinata a misure di prevenzione e vaccinazione.

276-quinquies. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripartite le risorse di cui al comma 1, anche tenendo conto del criterio di deprivazione sociale.";

al comma 351, sostituire le parole: 5,5 milioni di euro *con le seguenti:* 100 milioni di euro;

al comma 353, sostituire le parole: di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 *con le seguenti:* 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

dopo il comma 874, aggiungere il seguente:

"874-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individuano i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 5.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee."

1.285

PAITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 273, sostituire le parole «è incrementato di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.015,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.734,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 6.605,7 milioni di euro per l'anno

2028, di 7.667,7 milioni di euro per l'anno 2029 e di 8.840,7 milioni di euro annui» con le seguenti «è incrementato di 2.302 milioni di euro per l'anno 2025, di 6.015,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 6.734,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 7.605,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 8.667,7 milioni di euro per l'anno 2029 e di 9.840,7 milioni di euro annui»;

b) al comma 274, sostituire le parole «pari a 883 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.945 milioni di euro per l'anno 2029 e a 3.117 milioni di euro annui» con le seguenti «pari a 1.383 milioni di euro per l'anno 2028, a 2.445 milioni di euro per l'anno 2029 e a 3.617 milioni di euro annui»;

c) al comma 275, sostituire le parole «pari a 773,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 340,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 379,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028» con le seguenti «pari a 1.273,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 840,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 879,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dai commi 273, 274 e 275, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente emendamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente emendamento, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.286

CALENDA, LOMBARDO

Al comma 273, sostituire le parole «1.302 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: "5.000 milioni di euro per l'anno 2025«

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dall'anno 2026".

1.287

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Dopo il comma 276, inserire i seguenti:

276-bis. Al fine di garantire la salute pubblica, la sicurezza e l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie e far fronte alla grave carenza di personale e di ridurre le liste di attesa, è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione", con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

276-ter. Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma *276-bis* nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.

276-quater. Agli oneri di cui al comma *276-bis* si provvede mediante il proporzionale incremento delle aliquote delle accise applicabili alle sigarette di cui agli articoli *39-bis*, comma 1, lettera b) e *39-octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

1.288

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Dopo il comma 276, inserire i seguenti:

«*276-bis.* Al fine di ridurre l'incidenza delle malattie e la mortalità, di garantire le cure oncologiche e favorire il mantenimento del benessere e della qualità della vita, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute, il Fondo per la prevenzione e la promozione della salute, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

276-ter. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo di cui al comma *276-bis*.

276-quater. Agli oneri di cui al comma *276-bis* si provvede mediante il proporzionale incremento delle aliquote delle accise applicabili alle sigarette di cui agli articoli *39-bis*, comma 1, lettera b) e *39-octies* del decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

1.289

PAITA

Dopo il comma 276 aggiungere i seguenti:

«276-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con dotazione di 2000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato alla copertura degli oneri per le esigenze del settore sanitario.

276-ter. Le risorse sono volte al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato, su base annua dell'0,21 per cento del Prodotto interno nominale italiano per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore allo 7,5% del Prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento, adeguato all'indice di vecchiaia e all'aspettativa di vita della popolazione.

276-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono ripartite su base regionale le risorse di cui al comma 1 anche tenendo conto delle esigenze sanitarie delle singole regioni, tenendo conto dei seguenti principi e criteri:

- a) fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
- b) rilanciare adeguate politiche di prevenzione, con particolare riferimento alla promozione di stili di vita sani, alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale come determinanti di salute, alla promozione del benessere psicologico, all'integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari nella dimensione comunitaria e al fine di mettere in atto nuove strategie per migliorare l'adesione dei cittadini agli screening organizzati, anche in sinergia con le società scientifiche e le associazioni dei cittadini, nonché al fine di promuovere nuove e capillari campagne di vaccinazione, in particolare per quanto riguarda la tutela della salute dei neonati, delle persone anziane e delle persone fragili

276-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 276-bis, valutati in 2.000 milioni di euro annui si provvede attraverso le

minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in a 2.000 milioni di euro annui. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dalla presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.».

1.290

PAITA

Dopo il comma 276, aggiungere i seguenti:

«276-bis. Ai fini del potenziamento delle connessioni internet nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali pubbliche tramite lo sviluppo e il potenziamento di una rete pubblica *wi-fi* diffusa e gratuita, anche al fine di ridurre le disuguaglianze digitali e consentire l'accesso internet, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2025.

276-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, da adottarsi di concerto con il Ministero della salute entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

276-quater. Agli oneri derivanti dai commi 276-bis e 276-ter, pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

1.291

MUSOLINO, PAITA

Dopo il comma 276, aggiungere i seguenti:

«276-bis. Al fine di garantire la presenza del personale sanitario nelle strutture ospedaliere il Fondo nazionale per il contrasto degli vantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere annui a decorrere dall'anno 2025.

276-ter. Le risorse di cui al precedente comma sono utilizzate per il riconoscimento, in favore del personale sanitario avente la propria residenza anagrafica in un comune diverso da quello del territorio insulare in cui insiste la struttura sanitaria ove viene prestato servizio, di una indennità specifica volta a compensare i maggiori costi sostenuti, nonché a incentivare il trasferimento in servizio presso le predette strutture.

276-quater. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della presente **disposizione**.

276-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 276-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.292

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 276, aggiungere il seguente:

276-bis. Al fine di rendere gratuita per tutte le donne la pillola per la contraccezione ormonale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero della salute il Fondo per la gratuità della contraccezione ormonale femminile, con una dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo di cui al presente comma è finalizzato a consentire la erogazione gratuita e uniforme sul territorio nazionale di contraccettivi sia daily che depot alle donne in età fertile, al fine di una procreazione responsabile e condivisa, a carico del Servizio sanitario nazionale, dietro prescrizione medica, ovvero presso i consultori e gli ambulatori pubblici di pianificazione familiare.

Conseguentemente, dopo il comma 49, aggiungere, il seguente:

49-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore al 2 per cento, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.293

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 276, aggiungere il seguente:

«*276-bis.* Al fine di promuovere la tutela della salute pubblica e degli ecosistemi naturali, nonché di definire standard scientifici per la salvaguardia dell'ambiente, è istituito presso il Ministero della Salute un fondo per studi sulla tossicità e cancerogenicità delle specie chimiche e biologiche, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Le risorse del Fondo sono destinate a:

a) finanziare studi epidemiologici e di ricerca applicata per determinare i livelli di tossicità e cancerogenicità delle sostanze chimiche, biologiche e fisiche presenti negli ecosistemi naturali;

b) sviluppare tabelle di riferimento e concentrazioni standard per l'identificazione del buono stato ecologico e chimico degli ecosistemi naturali, in linea con le direttive comunitarie;

c) supportare attività di formazione e divulgazione scientifica rivolte a enti locali, aziende e cittadini per sensibilizzare sull'importanza del monitoraggio delle sostanze tossiche e cancerogene e sull'applicazione delle normative ambientali;

d) sostenere il monitoraggio e la sorveglianza delle aree naturali maggiormente esposte a sostanze inquinanti, promuovendo la collaborazione tra università, enti di ricerca e autorità locali.

Entro il 31 dicembre 2026, il Ministero della Salute, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, è tenuto a presentare una relazione al Parlamento sui risultati ottenuti attraverso il Fondo, con particolare riferimento alle misure adottate per il miglioramento della qualità ecologica degli ecosistemi naturali e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica. Con decreto del Ministero della Salute, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono definiti i criteri e le modalità di accesso alle risorse.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *276-bis* si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambiental-

mente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.».

1.294

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere i commi 277 e 278.

Conseguentemente, al comma 302, sostituire le parole: a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: 111,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 173 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

1.295

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi 277 e 278 con i seguenti:

«277. Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste di attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono acquistare prestazioni aggiuntive in regime libero professionale dai professionisti delle aziende sanitarie riservando al cittadino solo l'eventuale compartecipazione al costo nel limite di spesa di 61,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

278. Le direzioni generali delle strutture sanitarie di cui al comma 1, hanno il compito di verificare preventivamente all'acquisto di prestazioni in intramoenia il corretto rapporto dei volumi di attività tra attività istituzionale e libera professione così come previsto dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere promuovono la massima divulgazione dei percorsi di cui può disporre il cittadino, per poter accedere alle prestazioni aggiuntive svolte in intramoenia dai professionisti di cui al comma 1, in caso di mancato rispetto delle tempistiche di accesso alle prestazioni.»;

b) sopprimere il comma 279.

1.296

PIRRO

Sopprimere il comma 279

1.297

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere il comma 279.

1.298

PAITA

Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti: «279-bis. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al comma 9, dopo le parole «aziende fornitrici di dispositivi medici» sono aggiunte le seguenti «con fatturato annuo superiore a 5.000.000 di euro». I versamenti da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici con fatturato annuo superiore a 5.000.000 di euro, conseguenti al superamento del relativo tetto di spesa regionale di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dovuti ai sensi del comma 9 della medesima disposizione si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2025 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 30 aprile 2025 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal mese di maggio 2025. In caso di pagamento rateale non è dovuta alcuna maggiorazione sulle somme complessivamente dovute. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, l'azienda fornitrice decade dal beneficio della rateazione di cui al presente comma. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di riscossione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 94 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.299

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:

«299-bis. Al fine di migliorare la gestione e il trattamento dei rifiuti ospedalieri pericolosi a rischio infettivo, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinata:

- a) all'installazione di impianti di sterilizzazione in loco nelle strutture sanitarie pubbliche, per ridurre il volume e la pericolosità di tali rifiuti;
- b) alla formazione del personale sanitario e tecnico per garantire la corretta gestione dei processi di sterilizzazione e smaltimento.

Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nonché i requisiti tecnici per l'installazione e il funzionamento degli impianti di sterilizzazione conformi alle norme UNI 10384/94 e successive modifiche.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma stimati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

1.300

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 299, aggiungere i seguenti:

299-bis. Al fine di valorizzare, nell'interesse pubblico, il contributo, le competenze e la capacità di impatto delle associazioni di pazienti, dei gruppi di associazioni di pazienti e delle loro federazioni, il Ministero della salute e l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono, con propri regolamenti, i criteri per la partecipazione delle associazioni iscritte nel registro di cui al

comma 2 ai principali processi decisionali in materia di salute, individuati dal medesimo Ministero della salute, e alle fasi di consultazione della Commissione scientifica ed economica dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle aree di coinvolgimento individuate dalla medesima Agenzia. L'amministrazione destinataria dei pareri e delle osservazioni delle associazioni di cui al comma 2 è tenuta, all'esito del processo decisionale, a motivare in maniera esplicita l'eventuale scostamento dalle proposte contenute nei contributi resi in sede consultiva dalle associazioni medesime. I regolamenti di cui al presente comma sono adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con delibera del consiglio di amministrazione dell'AIFA.

299-ter. Per l'attuazione del comma 1, è istituito il Registro unico delle associazioni della salute (RUAS), gestito dal Ministero della salute, consultabile in uno specifico sito *internet*, raggiungibile anche dal sito *internet* istituzionale del Ministero medesimo, in cui sono iscritte le associazioni per le finalità di cui al presente articolo. Il RUAS è suddiviso in aree tematiche. Possono essere iscritte al RUAS, su richiesta da presentare al Ministero della salute, le associazioni che possiedono i seguenti requisiti:

- a) sono costituite da almeno dieci anni;
- b) sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o in un altro albo ufficialmente riconosciuto;
- c) adottano l'approccio secondo le dimensioni di qualità previste dalla scheda 14 del Patto per la salute, di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2019 (Rep. atti n. 209/CSR);
- d) applicano i criteri di trasparenza e di rendicontazione previsti per l'attività di interesse pubblico;
- e) rappresentano e promuovono, nell'ambito della propria attività, le istanze di cittadini, pazienti e *caregiver* in ambito sanitario.

299-quater. Il Ministero della salute è tenuto a inserire un rappresentante delle associazioni iscritte al RUAS all'interno degli organismi costituiti presso il Ministero medesimo, quali comitati, tavoli di lavoro, osservatori e gruppi di lavoro, in base all'oggetto specifico e ai percorsi istituzionali specificamente attivi, e individuati dal Ministero medesimo. Il coinvolgimento del rappresentante di cui al presente comma riguarda i provvedimenti, i piani e i programmi individuati dal Ministero della salute e tutte le varie fasi che vanno dall'istruttoria all'adozione finale dell'atto, del provvedimento o della decisione, nonché i percorsi decisionali sui farmaci individuati dalla Commissione scientifica ed economica del farmaco. Il rappresentante di cui al presente comma è nominato dalle associazioni iscritte al RUAS che siano rilevanti e significative rispetto all'oggetto in discussione, con riferimento alla specifica patologia. Il rappresentante nominato sottoscrive una dichiarazione con la quale esclude l'esistenza di conflitti di interessi personali. Della nomina

del rappresentante è data notizia mediante pubblicazione nello specifico sito *internet* di cui al comma 2.

299-*quinquies*. Per la realizzazione del sito *internet* di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.

1.301

PAITA

Al comma 302, sostituire le parole «50 milioni» con le seguenti «150 milioni».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

1.302

PIRRO, DAMANTE

Al comma 302, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti «100 milioni».

1.303

ZAMBITO, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 302, dopo le parole: della legge 28 dicembre 2015, n. 208, inserire le seguenti: , nonché l'aggiornamento e la revisione delle tariffe dell'assistenza socio-sanitaria di cui al capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

1.304

PAITA

Al comma 302 dopo le parole: «della legge 28 dicembre 2015, n. 208" sono aggiunte le seguenti: «, nonché l'aggiornamento e la revisione delle tariffe dell'assistenza sociosanitaria di cui al CAPO IV del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017».

1.305

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 307, aggiungere i seguenti:

"307-bis. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con proprio decreto un elenco dei presidi antinfiammatori ed eutrofici utilizzati dai pazienti oncologici per la cura della pelle e non riconosciuti in Fascia C, da inserire quale strumento di tutela della salute nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), prevedendone l'erogazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)".

Conseguentemente è ridotto di 2 milioni e 750 mila euro, a decorrere dall'anno 2025, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 884, della presente legge. La somma di 2 milioni e 750 mila euro, a decorrere dall'anno 2025, è vincolata per consentire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per i fini previsti dal presente comma. Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

1.306

ZAMBITO, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo il comma 307, inserire i seguenti:

"307-bis. Al fine di migliorare l'offerta delle prestazioni sanitarie nell'ambito del percorso nascita, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce limite di spesa, per l'erogazione del *test* prenatale non invasivo (NIPT), anche denominato *test* del DNA fetale, quale *screening* prenatale per la diagnosi delle anomalie fetali.

307-ter. Hanno diritto al NIPT, su richiesta, le gestanti entro il primo trimestre di gravidanza, indipendentemente dall'età anagrafica al momento del

concepimento, a seguito di una consulenza genetica prenatale che prenda in carico la donna in tutte le fasi di esecuzione del *test*, compresa la fase finale di analisi dei risultati.

307-quater. In presenza di un risultato del *test* che riveli un alto rischio di aneuploidia, la consulenza di cui al comma 5 deve concludersi con una relazione scritta.

307-quinquies. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le modalità di erogazione del *test* NIPT, compresa la consulenza genetica da effettuarsi prima e dopo il *test*;

b) le modalità e le informazioni che ciascuna gestante che richiede di effettuare il NIPT deve fornire alla struttura sanitaria;

c) le caratteristiche che le strutture sanitarie che effettuano il NIPT a carico del Servizio sanitario nazionale devono avere, con particolare riferimento:

1) alle competenze possedute nella diagnosi genetica;

2) al servizio di consulenza genetica offerto prima e dopo l'effettuazione del *test*;

3) alla presenza al proprio interno di laboratori e di operatori certificati e autorizzati a livello nazionale.

307-sexsies. Ciascuna regione e provincia autonoma deve assicurare, in caso di richiesta di effettuazione del *test* NIPT, che questo venga svolto entro i primi novanta giorni dall'inizio della gravidanza.

307-septies. Il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove periodiche campagne di informazione sull'importanza di eseguire i NIPT per una migliore qualità della gravidanza delle gestanti, in particolare per quelle in condizione di rischio per il nascituro.

307-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo."

1.307

PAITA

Dopo il comma 307, aggiungere i seguenti: «307-bis. All'articolo 1, comma 556, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: "1 milione di euro per il 2024" sono inserite le seguenti: " e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025". Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.308

PAITA

Dopo il comma 307, aggiungere i seguenti: «307-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la diagnosi della atrofia muscolare spinale - SMA, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che offrono accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per la diagnosi precoce della atrofia muscolare spinale, in ragione del numero di prestazioni effettuate e dei percorsi di trattamento predisposti. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, sentito il Centro di coordinamento sugli screening neonatali di cui all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 167, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.309

PAITA

Dopo il comma 307, aggiungere i seguenti: «307-bis. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "e di 15.000.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026" sono sostituite dalle seguenti "15 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2025". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.310

PAITA

Dopo il comma 307, aggiungere il seguente: «307-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la prevenzione dei tumori al seno, con una dotazione iniziale di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di garantire la prevenzione e il contrasto del tumore al seno attraverso l'offerta di accertamenti diagnostici precoci e gratuiti per le donne di età compresa tra i quarantacinque e i settantaquattro anni. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al presente comma. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.311

PAITA

Dopo il comma 307, aggiungere il seguente: «307-bis. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, in attesa dell'estensione del programma nazionale di screening mammografico, sono stanziati 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027, in via sperimentale, con la finalità di avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni a carico del servizio sanitario nazionale. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse nel rispetto del criterio di proporzionalità rispetto alle cittadine eleggibili per Regione nelle fasce d'età di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli

anni del triennio 2025-2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.312

PAITA

Dopo il comma 307, aggiungere il seguente: «307-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.313

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 310, inserire il seguente:

"310-bis. Per l'anno 2025, è assegnato un contributo di 300 mila euro all'Istituto Superiore di sanità al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.»

1.314

ZAMPA, ZAMBITO, MANCA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo il comma 316, inserire i seguenti:

"316-bis. All'articolo 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce» sono aggiunte le seguenti: «o con carcinoma mammario ER+/HER2- avanzato o metastatico»;

b) le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni»;

c) le parole: «destinato, nei limiti del medesimo stanziamento,» sono sostituite dalle seguenti: «destinato, nei limiti di 20 milioni di euro,»;

d) dopo le parole: «di *test* genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce» sono aggiunte le seguenti: «e, nel limite di 5 milioni di euro, al rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di strumentazioni per l'esecuzione di *test* di biopsia liquida per l'individuazione della mutazione ESR1 nei casi di carcinoma mammario avanzato o metastatico.».

316-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo."

1.315

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 316, aggiungere il seguente:

316-bis. Alla legge 22 marzo 2019, n. 29, recante istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. È istituito il Registro nazionale delle mutazioni genetiche all'interno della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Alle informazioni che i Registri tumori delle regioni devono inviare al Registro nazionale tumori si aggiunge anche l'identificazione dei pazienti con

mutazione genetica, valutata la disponibilità dei codici di esenzione *ticket* a vantaggio delle persone ad alto rischio eredo-familiare e gli appositi Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per la loro gestione. Al Registro nazionale delle mutazioni genetiche conferiscono anche i dati raccolti e registrati dalla Rete nazionale dei tumori rari e dai *Molecular Tumor Board*, previsti dall'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, e istituiti dal decreto del Ministro della salute 30 maggio 2023, recante l'istituzione dei *Molecular tumor board* e l'individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei *test* per la profilazione genomica estesa *Next generation sequencing* (NGS).

1-*ter*. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, volto ad integrare il proprio decreto del 1° agosto 2023, e successive modificazioni, in materia di Registro nazionale tumori, e il proprio decreto del 10 giugno 2024, di integrazione del proprio decreto dell'8 novembre 2023, recante i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027, disciplina l'inserimento e l'accesso ai dati del Registro nazionale delle mutazioni genetiche e il loro utilizzo, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»;

b) all'articolo 5, le parole: «ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della presente legge».

1.316

PAITA

Il comma 322 è sostituito dal seguente: «322. Al fine di salvaguardare l'appropriatezza delle cure e l'equità nell'accesso alle stesse, all'articolo 15, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo le parole da "fatto salvo quanto specificatamente previsto" fino alla fine del periodo, sono soppresse.»

1.317

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 322, aggiungere il seguente:

"322-*bis*. Nelle regioni con popolazione inferiore allo standard del decreto del Ministro della Salute 2 aprile 2015 n. 70, pari a 600.000 abitanti ove insistono istituti di ricovero e cura a carattere scientifico il cui bacino di utenza indicato nell'allegato 2 del decreto legislativo 23 dicembre 2022,

n. 200, è superiore alla popolazione regionale, è consentito l'accesso alle relative prestazioni da parte dei cittadini residenti in altre regioni ai sensi del comma 496 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 11 del predetto decreto legislativo. Le prestazioni erogate vanno riconosciute in sede di compensazione della mobilità tra le regioni in misura non superiore a quelle accettate dalle regioni di provenienza dei pazienti."

1.318

ZAMBITO, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo il comma 323, inserire i seguenti:

"323-bis. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dai medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti nei comuni montani e delle aree interne, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di una indennità di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio nei suddetti comuni per almeno cinque anni, nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

323-ter. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 1, il Fondo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

323-quater. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ubicate nei comuni ricadenti nelle aree di montagna ovvero nelle aree interne, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di una indennità di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio nei suddetti comuni per almeno cinque anni, nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

323-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole ubicate nei comuni delle aree interne e di montagna di ogni ordine e grado per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.

323-sexsies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, del

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo."

1.319

PAITA

Sopprimere i commi 324 e 325.

1.320

PAITA

Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:

«331-*bis*. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", di seguito denominato anche, per semplicità, "decreto legislativo", sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *r-bis*) è inserito il seguente periodo:

r-ter. Distribuzione all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro: qualsiasi attività che consiste nell'acquistare a titolo oneroso, anche all'estero, fornire o esportare medicinali effettuata senza scopo di lucro ed esclusivamente per finalità solidaristiche e di beneficenza".

2) Al titolo VII, dopo l'articolo 108 - *bis*, è inserito il seguente periodo:

"Art. 108 - *ter* (Distributore all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro). -

1. La distribuzione all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, ovvero dalle altre Autorità competenti, in deroga agli articoli da 101 a 105.

2. All'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro si applicano, per quanto compatibili, l'art. 157 1-*bis* del presente

decreto, la legge n. 166 del 19 agosto 2016 e il Decreto del Ministero della Salute del 13 febbraio 2018.

3. Il distributore all'ingrosso senza finalità di lucro può distribuire medicinali esclusivamente a titolo gratuito, a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, aventi i medesimi scopi umanitari, in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea, o che a loro volta li esportano per scopi umanitari verso uno Stato che non è membro dell'Unione Europea per la successiva distribuzione degli stessi a titolo gratuito.»

1.321

ZAMPA, ZAMBITO, MANCA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo il comma 335, inserire i seguenti:

"335-bis. Al fine di promuovere lo studio, la diagnosi, la prevenzione e la cura della fibromialgia, anche attraverso la conduzione di studi clinici aventi ad oggetto l'aspetto epidemiologico, la diagnosi e la cura nonché l'impatto sociale e lavorativo di tale malattia, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

335-ter. Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale, promuove studi e ricerche per identificare criteri diagnostici validati capaci di individuare la fibromialgia e, in particolare, le sue forme più gravi e invalidanti, le terapie innovative e la loro efficacia, le prestazioni specialistiche più appropriate, l'impiego di farmaci per il controllo dei sintomi, il monitoraggio e la prevenzione degli eventuali aggravamenti.

335-quater. Per le finalità del presente articolo possono essere stipulate convenzioni con le associazioni senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da fibromialgia.

4. Il Ministro della salute, entro il mese di febbraio di ogni anno, provvede con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto superiore di sanità, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

335-quinquies. Il Ministro della salute, con l'ausilio di una Commissione permanente istituita presso lo stesso Ministero e nominata d'intesa con le società scientifiche più rappresentative che si occupano della fibromialgia, nonché con le associazioni senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da tale malattia, presenta ogni tre anni alle Camere una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche

in materia, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione della malattia e delle sindromi a essa correlate, nonché per individuare le forme e le modalità di una più elevata assistenza.

335-sexsies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo."

1.322

PAITA

Dopo il comma 335, inserire il seguente: «335-bis. Nelle more del riconoscimento della Fibromialgia come malattia invalidante e del suo inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai malati di fibromialgia, diagnosticata da strutture appartenenti al servizio sanitario nazionale pubblico, è erogato un contributo a fondo perduto pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute o da sostenere per le cure e i trattamenti prescritti. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il Fondo in favore dei malati fibromialgici, con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituisce tetto di spesa. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la concessione del contributo e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.323

PAITA

Dopo il comma 335, aggiungere il seguente:

«335-bis. All'articolo 9 della legge 10 novembre 2021, n. 175, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Per la realizzazione degli obiettivi e degli interventi di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari ai 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4-*bis*. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il primo febbraio di ciascun anno, sono stabilite le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 4.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.324

PAITA

Dopo il comma 335, aggiungere il seguente: «335-bis. All'articolo 6 della legge 10 novembre 2021, n. 175, le parole "pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 e 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

1.325

PAITA

Dopo il comma 335, aggiungere i seguenti:

«335-*bis* I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, individuate con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa prescrizione da parte del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, possono fruire, in aggiunta ai benefici previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Nel caso di paziente minore di età, le ore di permesso sono attribuite al genitore che lo accompagna.

335-*ter*. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma precedente:

a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;

b) nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

335-quater. I lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, possono richiedere l'esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, ove compatibile, per il periodo in cui gli stessi lavoratori si sottopongono alle cure e ai controlli periodici successivi alla malattia (follow up). La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.

335-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 335-bis, 335-ter, 335-quater, valutati in 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. In caso di fruizione irregolare, le somme revocate e riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla medesima finalità di spesa.»

1.326

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il comma 335, aggiungere il seguente:

335-bis. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2025: -25.000.000

2026: -25.000.000

2027: -25.000.000

1.327

PAITA

Dopo il comma 337 aggiungere i seguenti

«337-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito in via sperimentale il Fondo di Sostegno per i Medici Specializzandi, con una dotazione finanziaria di 240 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce tetto di spesa, destinato a migliorare le condizioni economiche dei medici in formazione specialistica.

337-ter. Il fondo è destinato all'erogazione di un contributo mensile di 400 euro per ciascun medico specializzando, per integrare le borse di studio e le spese connesse alla formazione specialistica. Tale contributo ha una funzione aggiuntiva e non può in alcun modo essere interpretato come una sostituzione delle borse di studio o di altri rimborsi previsti dalle normative vigenti in conformità ai principi sanciti dall'articolo 1, 3 e 13 del Codice Deontologico Medico e alle disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che disciplina la formazione specialistica dei medici.

337-quater. Le modalità di erogazione e i criteri di accesso al fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della Salute, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, assicurando che il contributo economico non interferisca con i compensi o le borse già previste per i medici specializzandi.

337-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 337-bis, quantificati in 240 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.328

ZAMPA, ZAMBITO, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 338, lettera a), sopprimere le parole da: e dopo le parole: «presso fino alla fine della lettera.

1.329

PAITA

Al comma 343, sostituire le parole «3 milioni di euro» con le seguenti «6 milioni di euro».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

1.330

LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 343 inserire i seguenti: «343-bis) All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis) In deroga a quanto previsto dal comma 3, i detenuti ed internati possono essere ammessi a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con la quale stabilmente convive, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. Rilevano, a tal fine, la pericolosità sociale del detenuto, l'irregolarità di condotta e i precedenti disciplinari. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa pari ad euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2025.

3-ter) I colloqui intimi hanno una durata adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività e si svolgono presso unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.

3-quater) Il direttore dell'istituto verifica l'eventuale esistenza di divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, ovvero la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'effettività della pregressa convivenza.".

343-ter) Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 18, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, della legge 26 luglio 1975 n. 354»;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quanto stabilito dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del medesimo articolo».

343-quater) Per le finalità di cui al comma 343-bis) è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.».

1.331

LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 343 inserire i seguenti: «343-bis) Al fine di garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, nonché la sicurezza delle strutture attraverso il contenimento del rischio di introduzione dall'esterno di strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi, negli istituti penitenziari che, a seguito dei lavori infrastrutturali promossi dalla Direzione generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, sono stati raggiunti dalla fibra ottica e che hanno effettuato gli interventi di implementazione della LAN, deve essere favorita, a cura delle Direzioni, la realizzazione di apposite salette che, attraverso la installazione di apparecchiature dedicate, possano consentire la realizzazione di una pluralità di video-colloqui, con il controllo visivo del Personale addetto alla vigilanza, il quale, da appositi schermi, potrà effettuare, contestualmente, le necessarie verifiche circa la correttezza della modalità di svolgimento degli stessi. Negli altri istituti penitenziari in attesa del completamento dei programmati interventi infrastrutturali di cui al periodo precedente, i video-colloqui potranno continuare a essere effettuati con le modalità già sperimentate, utilizzando gli apparecchi telefonici all'uopo messi a disposizione dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Le disposizio-

ni di cui al presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Tali forme di comunicazione possono essere autorizzate oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

343-*ter*). Per le finalità di cui al comma 343-*bis* è autorizzata una spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.»».

1.332

LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 343 inserire i seguenti: «343-bis) Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 47-*bis*.1.

(Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale)

1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, e i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 sono ammessi a scontare la pena presso le case di comunità di reinserimento sociale»;

b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case di comunità di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-*bis*.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».

343-*ter*) I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale di capienza compresa tra cinque e quindici persone.

343-*quater*) Le case di comunità di cui al comma 343-*ter*) sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

343-*quinquies*) L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 343-*ter*), nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.

343-*sexies*). Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.

343-*septies*). Per l'individuazione delle case di comunità da destinare al reinserimento sociale, di cui al comma 1, il Ministero della Giustizia può avvalersi di strutture residenziali già esistenti, previo accreditamento presso il ministero della giustizia e verifica dei requisiti necessari per l'esecuzione della pena secondo le modalità disciplinate dal presente articolo, da individuare nel decreto ministeriale di cui al comma 2.

343-*octies*) Agli oneri di cui al comma 343-*ter*) pari ad euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.».

1.333

BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 343, inserire i seguenti:

"343-*bis*. Al personale medico specialistico e al personale socio sanitario e agli psicologi che forniscono un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, con compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro, nel limite di spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

343-*ter*. Per consentire il pagamento delle prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi, esperti ex art. 80 O.P., aumentate a seguito delle richieste provenienti dagli istituti penitenziari per far fronte alle esigenze relative alla riduzione del rischio suicidario è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

343-*quater*. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "*triennio 2017-2019*" con le seguenti parole "*triennio 2025-2027*" e le parole "*296 unità*" sono sostituite dalle parole "*600 unità*".

343-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 343-*bis*, 343-*ter* e 343-*quater* pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.334

BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 343, inserire i seguenti:

"343-*bis*. Per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81 anche al fine di assicurarne la distribuzione omogenea omogenea su tutto il territorio nazionale è autorizzata la spesa per

ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 di ulteriori 50 milioni di euro al fine di realizzare nuove residenze.

343-ter Agli oneri derivanti dal comma 343-bis pari 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.335

BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 343, inserire i seguenti:

"343-bis. Per consentire il pagamento delle prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi, esperti ex art. 80 O.P., aumentate a seguito delle richieste provenienti dagli istituti penitenziari per far fronte alle esigenze relative alla riduzione del rischio suicidario è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

343-ter Agli oneri derivanti dal comma 343-bis pari 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.336

BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 343, inserire i seguenti:

"343-bis. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "triennio 2017-2019" con le seguenti parole "triennio 2025-2027" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "600 unità.

343-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 343-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.337

BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 343, inserire i seguenti:

"343-*bis*. Al fine di concorrere all'attuazione del principio di rieducazione del condannato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il «Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale» con una dotazione di 60 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.

343-*ter*. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di:

a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono; b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;

c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati;

d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti a), b) e c).

343-*quater*. Con protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definite le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei programmi da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.

343-*quinquies*. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 343-*quater* sono altresì regolate le modalità di organizzazione e amministrazione del medesimo Fondo e definite le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonché per la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei programmi in considerazione della capacità degli stessi di concorrere all'abbattimento del tasso di recidiva nel compimento dei reati. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi finanziati. Ai membri del Comitato scientifico indipendente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

343-*sexies*. All'onere derivante dal comma 343-*bis* pari a 60 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.338

ROSSOMANDO, BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, VERINI

Dopo il comma 343, inserire i seguenti:

"343-*bis*. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

343-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 343-*bis*, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.339

ROSSOMANDO, BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, VERINI

Dopo il comma 343, inserire i seguenti:

"343-*bis*. Al fine di concorrere all'attuazione del principio di rieducazione del condannato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il «Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale» con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2025.

343-*ter*. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di:

- a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;
- b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;
- c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei

soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati;

d)percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti a), b) e c).

343-*quater*. Con protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definite le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei programmi da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.

343-*quinquies*. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate le modalità di organizzazione e amministrazione del medesimo Fondo e definite le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonché per la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei programmi in considerazione della capacità degli stessi di concorrere all'abbattimento del tasso di recidiva nel compimento dei reati. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi finanziati. Ai membri del Comitato scientifico indipendente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

343-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 343-*bis*, pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.340

BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 343, inserire i seguenti:

"343-*bis*. Al personale medico specialistico e al personale socio-sanitario e agli psicologi che forniscono un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, con compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di

indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro, nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

343-*ter*. Per consentire il pagamento dei professionisti psicologi e criminologi esperti di cui all'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario, le cui prestazioni sono aumentate a seguito delle richieste provenienti dagli istituti penitenziari per far fronte alle esigenze relative alla riduzione del rischio suicidario, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

343-*quater*. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2025-2027» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «600 unità».

343-*quinqüies*. Per l'esecuzione delle misure di sicurezza di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, anche al fine di assicurarne la distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale, è autorizzata la spesa, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, di ulteriori 50 milioni di euro annui al fine di realizzare nuove residenze.

343-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 343-*bis*, 343-*ter*, 343-*quater*, 343-*quinqüies*, valutati in 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e in 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.341

VERINI, BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 343, inserire i seguenti:

"343-*bis*. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.

343-ter. "Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 343-bis, pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.342

SENSI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 344, primo periodo, sostituire le parole da: " di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028" con le seguenti: " di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025" e al secondo periodo, sostituire le parole: " pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027" con le seguenti:" pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"

1.343

PAITA

Dopo il comma 344, aggiungere i seguenti:

«344-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al periodo precedente sono impiegate per le medesime finalità indipendentemente dal valore ISEE dei soggetti richiedenti.

344-ter. Agli oneri derivanti dalla precedente comma, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.344

PAITA

Dopo il comma 344, aggiungere il seguente:

«344-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.345

PAITA

Dopo il comma 344, aggiungere il seguente: «344-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. L'incremento di cui al precedente periodo è vincolato al finanziamento di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.346

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 349, inserire il seguente:

«349-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un «Fondo per l'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado», di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2025 e di 190 milioni di euro a decorrere dal 2026, che costituisce limite di spesa, al fine di rendere progressivamente strutturale la necessità di potenziare il benessere psicologico nel sistema scuola con attività a favore degli studenti e famiglie, del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà

educativa, abbandono scolastico, supporto alle attività di orientamento, della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita.

349-ter. Il servizio di supporto e assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* di cui al comma 349-*bis* è erogato tramite uno sportello dedicato ed è composto da un *team* multidisciplinare di professionisti dotati di competenze e di professionalità.

349-quater. I *team* multidisciplinari di cui al comma 349-*ter* sono coordinati dall'ufficio scolastico regionale e operano su richiesta degli organi collegiali, a partire dalle esigenze rappresentate dai consigli di classe e nell'ambito della progettazione deliberata dai collegi dei docenti e dai consigli d'istituto, in raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, al fine di intercettare le situazioni familiari, personali o di contesto che possono recare disagio allo studente.

349-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa del Fondo di cui al comma 349-*bis* i criteri e le modalità di attuazione del medesimo Fondo in particolare, sono disciplinati il numero dei componenti del *team* multidisciplinare di cui al comma 2 in proporzione al numero degli studenti iscritti a ciascun istituto scolastico, le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali, i titoli di accesso e le modalità di reclutamento, nonché l'inquadramento contrattuale dei componenti medesimi, e procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, firmato il 9 ottobre 2020.

349-sexies. Il decreto di cui al comma 349-*quinquies* disciplina, altresì, le modalità di integrazione e di coordinamento delle disposizioni di cui al presente articolo con i programmi regionali di intervento per l'assistenza socio-sanitaria delle persone affette da disturbi mentali e disturbi correlati allo *stress*, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

349-septies. Agli oneri derivanti dai commi 349-*bis* a 349-*sexies*, pari a 120 milioni per l'anno 2025 e a 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.»

1.347

PAITA

Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:

«349-bis. Al fine di garantire la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, è autorizzata l'assunzione straordinaria di nuovi psicologi penitenziari, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.348

PAITA

Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:

«349-bis. Al fine di garantire il rispetto della dignità della persona e il principio di eguaglianza, nonché la funzione rieducativa della pena e il percorso di reinserimento sociale, è autorizzata l'assunzione di mediatori culturali e di traduttori all'interno degli istituti penitenziari, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.349

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:

349-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un «Fondo per l'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado», di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2026, che costituisce limite di spesa, al fine di rendere progressivamente strutturale la necessità di potenziare il benessere

psicologico nel sistema scuola con attività a favore degli studenti e famiglie, del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, abbandono scolastico, supporto alle attività di orientamento, della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita. Il servizio di supporto e assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling di cui al presente comma è erogato tramite uno sportello dedicato ed è composto da un team multidisciplinare di professionisti dotati di competenze e di professionalità. I team multidisciplinari sono coordinati dall'ufficio scolastico regionale e operano su richiesta degli organi collegiali, a partire dalle esigenze rappresentate dai consigli di classe e nell'ambito della progettazione deliberata dai collegi dei docenti e dai consigli d'istituto, in raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, al fine di intercettare le situazioni familiari, personali o di contesto che possono recare disagio allo studente.

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa del Fondo di cui al comma 1, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo e, in particolare, sono disciplinati il numero dei componenti del team multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti a ciascun istituto scolastico, le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali, i titoli di accesso e le modalità di reclutamento, nonché l'inquadramento contrattuale dei componenti medesimi, e procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, firmato il 9 ottobre 2020. Il decreto disciplina, altresì, le modalità di integrazione e di coordinamento delle disposizioni di cui al presente articolo con i programmi regionali di intervento per l'assistenza socio-sanitaria delle persone affette da disturbi mentali e disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 120 milioni per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1 comma 884 della presente legge.

1.350

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 350, inserire il seguente:

"350-bis. Al fine di garantire la stabilità operativa e lo svolgimento continuativo delle attività espletate dai rifugi per i cani, i gatti e i furetti nonché dai rifugi per animali diversi da cani, i gatti e i furetti, come definiti dall'Allegato I del Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali di cui al decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2023, n. 113, colpiti, nell'anno 2024, da eventi meteorologici avversi verificatisi nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal presente comma, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo».

1.351

PAITA

Dopo il comma 350, aggiungere il seguente:

«350-bis. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria nonché della dirigenza sanitaria non medica dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale dell'Area Sanità, i vigenti valori dell'indennità di specificità medico-veterinaria di cui all'articolo 65 e il vigente importo dell'indennità di specificità sanitaria di cui all'articolo 66 del CCNL della predetta Area, stipulato il 23 gennaio 2024, sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di 327 milioni di euro per l'anno 2025 e 382.5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

350-ter. Agli oneri derivanti dal comma 350-bis, pari a 277 milioni di euro per l'anno 2025 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi

strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 351.

1.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 350, aggiungere il seguente:

350-*bis*. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, dopo il comma 8-*bis*, è aggiunto il seguente:

«8-*ter*. Al fine di potenziare l'organico del personale qualificato per il contrasto e la gestione delle emergenze legate alle epizootie sul territorio nazionale, i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione figurano come titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato, per almeno 29 ore a settimana, presso le aziende sanitarie locali, comunque denominate, o presso altri enti del Servizio sanitario nazionale, e in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'accesso alla Area funzionale di destinazione, previo giudizio di idoneità da espletarsi con le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365, sono inquadrati a domanda nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area della sanità, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome. Ai medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ancora non hanno maturato i requisiti previsti dal presente comma, sarà comunque data la possibilità di presentare la domanda fino al 31 dicembre 2025. Le ore di incarico a tempo indeterminato lasciate dai medici veterinari convenzionati che a domanda saranno inquadrati nei ruoli della dirigenza veterinaria ai sensi del presente comma saranno rese indisponibili. Ai medici veterinari destinatari della presente disposizione è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV). Tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. Relativamente ai criteri adottati per la valutazione ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza veterinaria, nonché ai fini giuridici ed economici del servizio prestato, si applicherà quanto già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001. I criteri adottati per la valutazione dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza e il conseguenziale riconoscimen-

to, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato si applicheranno anche ai medici veterinari già specialisti ambulatoriali che negli ultimi cinque anni abbiano già instaurato un rapporto di impiego senza soluzione di continuità con il Servizio sanitario nazionale e con gli altri enti alla data dell'accesso nel ruolo della dirigenza veterinaria.».

1.353

PAITA

Al comma 351, sostituire le parole «5,5 milioni di euro» con le seguenti «15,5 milioni di euro».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

1.354

PAITA

Dopo il comma 351, aggiungere il seguente: «351-bis. Limitatamente al periodo d'imposta 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000».

Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 339,7 milioni di euro per l'anno 2025 e 38,7 milioni di euro per l'anno 2026.

1.355

PAITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 352, sostituire le parole «35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «95 milioni di euro per l'anno 2025 e di 385 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»»

b) al comma 353, sostituire le parole «15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «75 milioni di euro per l'anno 2025 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

Conseguentemente, il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 120 milioni per l'anno 2025 e 200 milioni per 2026.

1.356

ZAMBITO, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 354, al primo periodo, dopo le parole: erogati agli infermieri inserire le seguenti: , al personale sanitario, socio-sanitario, del ruolo amministrativo, del ruolo tecnico e professionale,.

Conseguentemente.

- sostituire il comma 355 con il seguente: 355. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 354 sono valutati in 89 milioni di euro per l'anno 2025, 96,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 96,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.;

- al comma 884, sostituire le parole: incrementato di 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: incrementato di 81,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 155,04 milioni di euro per l'anno 2026, di 155,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 158,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028

1.357

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 357, inserire il seguente:

«357-bis. La completa attuazione alle vigenti linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in materia di aborto sicuro e il rispetto delle Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine dell'anno 2020 consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa del 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.».

1.358

PIRRO

Dopo il comma 360, inserire il seguente:

"360-bis. L'accertamento del mancato raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi alla riduzione delle liste di attesa determina, per i direttori generali delle aziende sanitarie locali, una decurtazione della retribuzione di risultato pari al 30 per cento.»

1.359

ZAMBITO, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 361, lettera a), sostituire la parola: "complessivi" con le seguenti: "fisici, psicologici e sociali della persona malata"

1.360

ZAMPA, ZAMBITO, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 361, lettera b), dopo le parole: "di integrazione delle specializzazioni" inserire le seguenti: "di partecipazione delle organizzazioni di volontariato e di tutela degli utenti e dei cittadini e di supporto alla persona che assiste e si prende cura della persona malata, definita caregiver"

1.361

PAITA

Dopo il comma 364, aggiungere i seguenti:

«364-bis. All'articolo 1, comma 933 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole «relativi albi professionali» sono inserite le seguenti «nonché i soggetti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

364-ter. Agli oneri derivanti dal comma 346-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.362

ZAMBITO, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere i commi da 367 a 375.

1.363

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere i commi da 368 a 375

1.364

PAITA

Sopprimere i commi 373 e 374.

1.365

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 375, inserire il seguente:

«375-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è rifinanziato per un importo pari ad euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal comma 879 del presente articolo.»

1.366

CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 375, inserire il seguente:

«375-bis. Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente comma e conseguentemente negare la relativa autorizzazione tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e

sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente comma.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo.

1.367

CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 375, inserire il seguente:

«375-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato per un importo pari ad euro 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo.

1.368

ZAMBITO, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo il comma 379, inserire il seguente:

"379-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, relativo al finanziamento del contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

379-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 121 comma 2 della presente legge.

1.369

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 384, sostituire le parole: 500.000 abitanti con le seguenti: 570.000 abitanti

Conseguentemente, al comma 884 sostituire le parole: incrementato di 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: incrementato di 97,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 174,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 174,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 177,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

1.370

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo il comma 384, inserire i seguenti:

«384-bis. Nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti "Salute", il Ministero dell'economia e delle finanze inserisce gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno di programmi di spesa orientati a promuovere:

- a) l'integrazione tra le politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- b) la domiciliarità dei pazienti cronici, fragili e non autosufficienti;
- c) le strutture residenziali e semiresidenziali, accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, per persone anziane, fragili o con disabilità;
- d) potenziamento delle politiche in materia di salute;
- e) istituzione di un Fondo per le terapie avanzate;
- f) la rete delle cure palliative e dell'oncologia territoriale;
- g) la ricerca nel campo delle malattie rare e oncologiche;
- h) la sanità digitale;
- g) l'organizzazione di una nuova rete territoriale dell'offerta assistenziale, vicina al cittadino anche in assenza di malattia e imperniata sul concetto di prevenzione primaria e di promozione della salute, nonché sul concetto di prevenzione secondaria;
- i) l'adeguamento delle condizioni strutturali o la riconversione degli ospedali esistenti;
- j) il potenziamento della strumentazione diagnostica, a livello sia ospedaliero sia territoriale;
- k) la formazione e l'alfabetizzazione sulla gestione dei rischi pandemici;

l) la formazione e l'alfabetizzazione sulla sanità digitale;
m) la creazione di strutture permanenti di monitoraggio e contenimento delle insorgenze pandemiche.

384-ter. Le emissioni di titoli di Stato Salute di cui al comma 384-*bis*, devono garantirne un efficiente funzionamento del mercato secondario ed essere proporzionate agli interventi con positivo impatto sanitario, socio-sanitario e sociale, finanziati dal bilancio dello Stato.

384-quater. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalità di cui alle lettere a)-m), comma 384-*bis*.

384-quinquies. Con i decreti di cui al comma 384-*quater* sono individuati dati e informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dalle lettere a)-m), del comma 1, del presente articolo. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dati raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo ed impatto sanitario, socio-sanitario e sociale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 384-*bis*.

384-sexies. Per ciascuna delle finalità di cui alle lettere da a) a m), del comma 384-*bis* è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche iniziative da avviare sono definite con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

384-septies. Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può anche essere concessa in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale tempo per tempo vigente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento europeo o di altro atto normativo che disciplina tale garanzia di bilancio dell'Unione europea, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato.

384-*octies*. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recepisce, organizza e rende disponibili al pubblico, le informazioni circa la rispondenza degli investimenti effettuati con i titoli di Stato Salute di cui al comma 384-*bis* rispetto alle finalità elencate alle lettere da a) a m) del medesimo comma, nonché la quantificazione del relativo impatto.

384-*novies*. Agli oneri di cui dai commi da 384-*bis* a 384-*pari* a 500 mila euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente al comma 884 sostituire le parole "117, 1 milioni" con le seguenti "116,6 milioni".

1.371

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 384, aggiungere il seguente:

384-*bis*. All'articolo 1, comma 240 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 5 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.

1.372

PAITA

Dopo il comma 384, aggiungere il seguente:

«384-*bis*. All'articolo 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: "10-*bis*. Al fine di ridurre ulteriormente la pressione sulle liste di attesa, con Decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, si modifica il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2009, al fine di determinare la soglia della quota di risorse che i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono vincolare per l'erogazione di prestazioni ai propri assistiti, al netto delle spese gestionali, in misura non inferiore a una percentuale individuata rispetto all'ammontare complessivo dei contributi annualmente dovuti ai fondi e agli enti, casse e società di mutuo soccorso medesimi dagli iscritti. Il decreto del Ministro della salute stabilisce, altresì, le disposizioni attuative della presente disciplina."».

1.373

PAITA

Dopo il comma 384, aggiungere il seguente:

«384-bis. All'articolo 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: "10-bis. Al fine di ridurre ulteriormente la pressione sulle liste di attesa, con Decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, viene modificato il decreto del Ministero del lavoro, della Salute e delle politiche sociali del 27 ottobre 2009, al fine di integrare le prestazioni per la cui erogazione gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono vincolare almeno il 20 per cento delle proprie risorse, includendovi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ulteriori prestazioni sanitarie per persone non autosufficienti, prestazioni soggette al pagamento del ticket sanitario, prestazioni erogabili in regime di libera-professione intramoenia, l'acquisto di farmaci."».

1.374

PAITA

Dopo il comma 384, aggiungere il seguente:

«384-bis. All'articolo 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: "6-ter. Al fine di ridurre ulteriormente la pressione sulle liste di attesa, con Decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, viene modificato il decreto del Ministero della salute del

30 settembre 2022, al fine di eliminare il riferimento all'onere di trasmissione dei dati al cruscotto dei fondi sanitari integrativi come condizione per l'iscrizione dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni all'Anagrafe dei fondi sanitari"».

1.375

PAITA

Dopo il comma 384, aggiungere il seguente:

«384-bis. L'articolo 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di ridurre ulteriormente la pressione sulle liste di attesa e contestualmente di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria complementare rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale, possono essere istituiti fondi finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni sanitarie e assistenziali, sia compresi, che non compresi nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, definiti dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. La denominazione dei fondi di cui al presente articolo deve contenere l'indicazione "fondo sanitario". Tale denominazione non può essere utilizzata con riferimento a fondi istituiti per finalità diverse.

3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono fondi sanitari sono tenuti ad adottare politiche di non selezione dei rischi. Le fonti istitutive dei fondi sanitari sono le seguenti:

- a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
- b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale;
- c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali;
- d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di cui all'articolo 1, comma 16, operanti nei settori dell'assistenza socio-sanitaria o dell'assistenza sanitaria;

e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da società di mutuo soccorso riconosciute;

f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che contengano l'esplicita assunzione dell'obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti.

4. I fondi sanitari sono autogestiti. Essi possono essere affidati in gestione mediante convenzione, da stipulare con istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sanitario o sociosanitario da almeno cinque anni, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, in forma singola o associata, possono partecipare alla gestione dei fondi di cui al presente articolo.

5. La vigilanza sull'attività dei fondi sanitari è disciplinata dall'articolo 122 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso il Ministero della sanità, senza oneri a carico dello Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei fondi sanitari, alla quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a vigilanza regionale; l'osservatorio dei fondi sanitari, con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.

6. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi sanitari. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni nonché ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute.

7. Il decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2009 sono abrogati. Con decreto del Ministro della Sanità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione."».

1.376

Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 384, aggiungere il seguente:

«384-bis. Al fine di potenziare l'unità operativa complessa di recupero e riabilitazione funzionale di Malcesine (VR), è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 destinati al rafforzamento dell'organico, con specifico riferimento a dirigenti medici, fisioterapisti, infermieri e operatori sociosanitari, all'assistenza riabilitativa continuativa per pazienti con esiti tardivi di poliomielite, pazienti affetti dalla sindrome post-polio, pazienti trasferiti dai reparti ortopedici per acuti, pazienti con altre forme neurologiche invalidanti che necessitano di cure riabilitative di alto livello e al miglioramento delle attrezzature sanitarie e delle strutture per l'ospitalità dei pazienti. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.377

Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 384, aggiungere il seguente:

«384-bis. Al fine di garantire un servizio specializzato nella riabilitazione sportiva, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per la realizzazione di una struttura di riabilitazione per atleti paralimpici presso l'ospedale di Malcesine (VR). Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

1.378

PAITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 386, dopo le parole: «dai datori di lavoro per il pagamento» sono inserite le seguenti: «delle spese di viaggio,»

b) al comma 387, aggiungere in fine le seguenti parole: «o, alternativamente, che si recano nella sede lavoro utilizzando i mezzi di trasporto pubblico o mezzi propri non inquinanti compresi biciclette e autoveicoli elettrici o a idrogeno»;

c) dopo il comma 388, inserire il seguente: «388-bis. Il rimborso delle spese di viaggio ai sensi dei commi 386 e 387 è quantificato con una somma forfettaria di 0,2 euro per chilometro.».

1.379

PAITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 386, dopo le parole "dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025" aggiungere le seguenti: "e dai dipendenti il cui contratto a tempo determinato sia trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025" e dopo le parole "per i primi due anni dalla data di assunzione" inserire le seguenti: "o dalla data di trasformazione in contratto a tempo indeterminato"

b) al comma 387, dopo le parole "la data di assunzione" inserire le seguenti: "o la data di trasformazione in contratto a tempo indeterminato".

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2025.

1.380

PAITA

Sopprimere il comma 388.

1.381

PAITA

Dopo il comma 390, aggiungere il seguente:

«390-bis. L'incremento del limite complessivo a 2.000 euro opera anche a favore dei lavoratori con disabilità e dei relativi caregiver familiari.»

1.382

PAITA

Dopo il comma 394 aggiungere i seguenti:

«394-bis. Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione degli alloggi locati dai dipendenti delle imprese turistico-ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287, assunti durante il periodo che va dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 con i contratti di cui all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che risiedono a oltre 100 chilometri dalla località in cui prestano la propria opera e che, nell'anno precedente, siano stati titolari di redditi da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro, non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi. Le somme erogate o rimborsate ai sensi della presente disposizione rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

394-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 31 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.383

PAITA

Dopo il comma 394, aggiungere i seguenti:

«394-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per i servizi essenziali con una dotazione iniziale pari a 2.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo sono utilizzate per le seguenti finalità e importi:

a) per la ricerca scientifica, l'innovazione, il sistema universitario e la formazione post-universitaria, nella misura di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

b) per il funzionamento delle prefetture, l'ordine pubblico e la sicurezza, il corpo dei vigili del fuoco, la prevenzione del rischio e il soccorso pubblico, le vittime dell'usura, nella misura di 320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

c) per la tutela e gestione delle risorse idriche, la prevenzione del rischio idrogeologico, la difesa del suolo e le infrastrutture energetiche, nella misura di 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

d) per le infrastrutture pubbliche, la logistica, la sicurezza stradale, l'intermodalità, il trasporto ferroviario e marittimo e la guardia costiera, nella misura di 320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

e) per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nella misura di 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025:

f) per la prevenzione, la ricerca e l'innovazione in campo medico, nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

g) per il sistema carcerario, gli edifici di giustizia minorile e gli uffici giudiziari, nella misura di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

h) per le emittenti radio-televisive locali e il pluralismo dell'informazione, nella misura di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

i) per le politiche e la sicurezza sul lavoro, la previdenza obbligatoria e complementare, nella misura di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

l) per l'inclusione delle persone con disabilità, la parità di genere, le attività sportive e giovanili, nella misura di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

394-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di attuazione del comma 394-*bis*.

394-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 394-*bis* pari a 2.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.110 milioni di euro a de-

correre dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie».

1.384

PAITA

Dopo il comma 394, aggiungere il seguente: «394-bis. All'articolo 51, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo le parole «in ottemperanza a disposizioni di legge» sono aggiunte le seguenti: «e di contratto collettivo, anche a favore di enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;

2) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) le prestazioni erogate dagli enti bilaterali ai lavoratori dipendenti, sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

1.385

PAITA

Al comma 399, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Delle disposizioni appena menzionate beneficiano anche i datori di lavoro del settore domestico e dell'assistenza familiare.».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.

307, è ridotto di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

1.386

MANCA, TAJANI, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 400, aggiungere il seguente: "400-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

a) l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, è abrogato;

b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3 per cento.

400-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 400, pari a 4.820,3 milioni di euro per l'anno 2025, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede ai sensi del comma 400-quater.

400-quater. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 4.820,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

1.387

PAITA

Dopo il comma 400, aggiungere il seguente: «400-bis. Per le operazioni effettuate dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento,

versando in unica soluzione L'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2024. La deduzione avverrebbe a decorrere dall'esercizio successivo al quale avviene il versamento. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari 20 milioni annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.388

DAMANTE, PIRRO

Dopo il comma 403, inserire il seguente:

«403-bis. In sinergia con la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, in ordine alle misure di tutela e salvaguardia degli spazi abitativi, entro il 30 giugno 2025 il Ministro dell'interno, d'intesa con gli altri Ministri competenti, presenta alle Camere un Piano per la riqualificazione delle periferie urbane e delle aree del territorio nazionale interessate da maggior degrado, escluse dalle opere finanziate dal Piano di ripresa e resilienza, corredato delle azioni e delle misure da attivare, delle amministrazioni responsabili della loro attuazione e delle fonti di finanziamento per farvi fronte, con l'obiettivo di incrementare i servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività, migliorare le condizioni sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali dei loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, volte a favorire la rinascita delle medesime periferie e aree a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale e dalla riqualificazione sociale in termini di occupazione, istruzione, servizi, mobilità, d'intesa con gli enti locali e acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni e organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive.»

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo.

1.389

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo il comma 403, inserire i seguenti:

«403-*bis*. Nelle more della definizione e attuazione del Piano casa Italia di cui all'articolo 71 della presente legge, al fine di incrementare e riqualificare il patrimonio immobiliare destinato all'edilizia residenziale sociale, rigenerare il tessuto socio-economico, rifunzionalizzare spazi e immobili pubblici e privati, sotto il profilo della sostenibilità e della densificazione dei tessuti edilizi, senza nuovo consumo di suolo, mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorendo il risparmio energetico e la realizzazione di costruzioni antisismiche nonché la promozione, da parte degli enti territoriali, di politiche urbanistiche mirate a un processo integrato di rigenerazione delle aree e dei tessuti edilizi degradati, attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale, mediante una programmazione nazionale pluriennale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il programma «Abita», con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

403-*ter*. Il programma Abita è altresì finalizzato a favorire l'attuazione delle misure previste dalla missione 5, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e a incrementare l'interlocuzione degli enti territoriali con l'Unione europea per quanto concerne l'accesso e l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei in materia di *housing* sociale, rigenerazione urbana, transizione energetica, contrasto dell'emergenza abitativa, attraverso l'ottimizzazione e la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili a tali fini anche in ambito europeo.

403-*quater*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i contenuti, i termini e le modalità di presentazione delle proposte, dei fabbisogni e delle disponibilità che gli enti territoriali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo;

b) i criteri per la redazione del cronoprogramma nazionale di intervento, in coerenza con le finalità della presente legge, privilegiando interventi che favoriscano l'attivazione di finanziamenti sia pubblici, sia privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, le misure e i modelli di inclusione sociale, innovazione sociale, assistenza delle persone fragili, *co-living* e *co-housing*;

c) l'entità massima del contributo riconoscibile.

4. Una quota degli alloggi sociali realizzati o riqualificati, pari al 10 per cento del totale, è destinata alla locazione temporanea a soggetti sottoposti a procedure di sfratto o alla locazione temporanea agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o riqualificazione.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«20-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.

20-ter. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

f) dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

«5-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 5-*bis* non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

g) il comma 7 è abrogato.;

2) dopo il comma 73, inserire il seguente:

«73-*bis*. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-*bis*
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

«Art. 63-*bis*.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

«Art. 63-*ter*.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

«Art. 63-*quater*.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

«Art. 63-*quinqüies*

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di

conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

«Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

«Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

«Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;

b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della *cannabis* e dei suoi derivati».";

3) al comma 21, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis. al comma 41 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».

1.390

MIRABELLI, MANCA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA

Dopo il comma 403, aggiungere i seguenti:

403-bis. Nelle more dell'attuazione del Piano di cui al comma 402, per la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è auto-

rizzata la spesa di ulteriori 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e, per la dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è autorizzata la spesa di ulteriori 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

403-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 403-bis, pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

403-quater. Le eventuali maggiori entrate rispetto a quelle iscritte a bilancio derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 5, della presente legge affluiscono al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

1.391

PAITA

Dopo il comma 403, aggiungere i seguenti:

«403-bis. Al fine di garantire il diritto allo studio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il piano casa studenti universitari, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, 900 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Le risorse del Fondo sono vincolate a interventi di recupero del patrimonio edilizio e di realizzazione di immobili nuovi da destinare a strutture residenziali universitarie, volte a garantire alloggi a titolo gratuito, fermo il rimborso delle spese per i consumi, agli studenti universitari. Nel caso in cui il numero di domande pervenute a ciascuna struttura sia superiore al numero degli alloggi disponibili si procede all'assegnazione degli stessi dando priorità a coloro che abbiano un più basso valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

403-ter. Le modalità di funzionamento e ripartizione del fondo di cui al precedente comma sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2025.».

Conseguentemente, i maggiori oneri derivanti dai commi 403-bis e 403-ter, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2025, 900 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino mino-

ri spese valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2025, 900 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dai presenti commi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui ai presenti commi, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.392

MANCA, MARTELLA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LOSACCO

Dopo il comma 404, aggiungere il seguente:

404-bis. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22:

1) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»;

2) al comma 3, le parole: «650 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;

b) all'articolo 23, comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2027» e le parole: «650 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;

c) all'articolo 24, comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2027» e le parole: «650 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro».

Conseguentemente:

1) *sostituire il comma 405 con il seguente:* "405. Per effetto di quanto disposto ai commi 404 e 404-bis del presente articolo, sono modificati come segue i limiti di spesa previsti dagli articoli da 22 a 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95:

a) il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, è incrementato in misura pari a 0,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e a 350 milioni per il 2029;

b) il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, è incrementato in misura pari a 0,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e a 100 milioni per il 2029;

c) il limite di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, è incrementato in misura pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e a 250 milioni per il 2029;

2) *al comma 485, sostituire la lettera c) con la seguente: c) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e di 6.148 milioni di euro per l'anno 2025, 3.052 milioni di euro per l'anno 2026 e 5.434 milioni per l'anno 2027»;*

3) *dopo in comma 872, aggiungere il seguente: "872-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.*

1.393

PAITA

Al comma 405, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "a decorrere dall'anno 2025, una quota pari ad almeno il 60 per cento degli stanziamenti ivi previsti è riservata alle micro, piccole e medie imprese.».

1.394

DAMANTE, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 408:*

1) alla lettera a), sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 145 su base mensile per dodici mensilità»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità»;

3) alla lettera *c*), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità»;

4) alla lettera *d*), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 100 su base mensile per dodici mensilità»;

5) alla lettera *e*), sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 75 su base mensile per dodici mensilità»;

b) *al comma 416*:

1) alla lettera *a*), sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 145 su base mensile per dodici mensilità»;

2) alla lettera *b*), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità»;

3) alla lettera *c*), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità»;

4) alla lettera *d*), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 100 su base mensile per dodici mensilità»;

5) alla lettera *e*), sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 75 su base mensile per dodici mensilità».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 20 inserire i seguenti:

«20-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.

20-ter. Per le finalità di cui al comma 20.bis, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla

Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

«5-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

g) il comma 7 è abrogato.;

2) al comma 21, dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»;

3) dopo il comma 49, inserire il seguente: "49-bis. A decorrere dall'anno 2026, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, è disposta la riduzione, per un importo complessivo di 250 milioni di euro annui, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy."

1.395

LOREFICE

Dopo il comma 423, inserire i seguenti:

"423-bis. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi, la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nelle aree di crisi industriale complessa con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni

finanziarie in favore di imprese che investono in dette aree. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

423-ter. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 423-*bis*, le imprese ed i centri di ricerca operanti nel territorio delle aree di crisi industriale complessa che siano anche aree ad elevato rischio di crisi ambientale, e che alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese;

c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

423-quater. Le agevolazioni di cui ai commi 423-*bis* e 423-*ter* non si applicano alle imprese operanti nei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre sintetiche, nonché in quello della raccolta e del trattamento dei rifiuti, ad eccezione di quelle operanti nella produzione di «compost di qualità», come definito ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel recupero di nutrienti per usi agricoli.

423-quinques. I soggetti di cui al comma 423-*ter* possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi, i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

423-sexies. Le agevolazioni di cui al comma 423-*bis* sono concesse secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

423-septies. Con il decreto di cui al comma 423-*bis* sono altresì individuate le ulteriori disposizioni di attuazione del comma 432-*bis*, con par-

ticolare riguardo alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.

423-octies. Al fine di favorire il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi industriale complessa o che presentano impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione; la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure di semplificazione per l'esame delle domande di investimento delle imprese che soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese.

423-novies. Le misure di semplificazione individuate ai sensi del comma *423-octies* non si applicano nelle aree di crisi industriale complessa ricadenti in siti di interesse nazionale o regionale ai fini delle bonifiche, alle imprese operanti nei settori:

a) petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, o che abbiano emissioni inquinanti significative;

b) del trattamento di rifiuti pericolosi o provenienti da aree esterne alla perimetrazione del sito di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) e per quelle imprese che utilizzano metodiche di incenerimento di qualsiasi tipologia, come definite dalla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

423-decies. Agli oneri derivanti dai commi dal *423-bis* al *423-octies*, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.»

1.396

PAITA

Dopo il comma 426 aggiungere il seguente: «426-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2025, 11,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 36,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

1.397

PAITA

Dopo il comma 426, aggiungere il seguente:

«426-bis. Al decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546, articolo 12, comma 3, alla lettera d) sono aggiunte in fine le seguenti parole «nonché i soggetti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

1.398

DAMANTE, PIRRO

Al comma 427, lettera g), capoverso 9-bis, primo periodo, sopprimere le parole: "ovvero di prassi."

1.399

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 430, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole: 117,1 milioni di euro con le seguenti: 67,1 milioni di euro.

1.400

ROJC, MANCA

Dopo il comma 431, aggiungere il seguente: "431-bis. Al fine di rafforzare le iniziative di Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, è istituito un Fondo, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Una quota delle risorse del Fondo sono destinate all'attuazione del progetto per il potenziamento delle trasmissioni radiotelevisive erogate dal servizio pubblico radiotelevisivo destinate alla minoranza linguistica slovena e alla cittadinanza di lingua friulana presenti sul territorio del Friuli-Venezia Giulia e per l'attivazione dei servizi di informazione giornalistica quotidiana, principalmente territoriale, sia radiofonici che televisivi, in friulano tramite la nuova tecnologia DAB, nonché alla realizzazione di una rete di trasmissione radio DAB+ in Friuli-Venezia Giulia, da estendere, in accordo con la Slovenia e la Croazia, finalizzata a creare un MUX transfrontaliero che preveda la ritrasmissione dei programmi radiofonici, per una completa copertura delle zone dove sono presenti le minoranze linguistiche."

Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole: 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 102,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 179,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 179,12 milioni di euro per l'anno 2027

1.401

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Sostituire i commi da 436 a 444 con i seguenti:

«436. Al fine di incentivare l'utilizzo delle più avanzate tecnologie e l'ammodernamento dei processi di produzione e dei prodotti in funzione della sostenibilità ambientale e resilienza, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1057-*bis*:

1) le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024»;

2) dopo il comma 1057-*bis* è aggiunto il seguente:

«1057-*ter*. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, ovvero entro il 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.»;

b) al comma 1058-*bis* le parole: «e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026» e le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

c) il comma 1058-*ter* è soppresso.

437. Per le finalità di cui al comma 436 è autorizzata la spesa di 1,534 miliardi di euro per l'anno 2025, di 2,110 miliardi di euro per l'anno 2026, di 1,940 miliardi di euro per l'anno 2027, di 1,110 miliardi di euro per l'anno 2028, di 365,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 250 milioni di euro

per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035.

Conseguentemente, ai relativi oneri, stimati in 1,534 miliardi di euro per l'anno 2025, di 2,110 miliardi di euro per l'anno 2026, di 1,940 miliardi di euro per l'anno 2027, di 1,110 miliardi di euro per l'anno 2028, di 365,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune» finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.

13-ter. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto dai commi da 13-bis a 13-octies valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

13-quater. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

13-quinquies. La base imponibile del contributo è costituito da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.

13-sexies. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:

- a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;
- b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;
- c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;
- d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.

13-septies. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.

13-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo."

2) al comma 21, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 15 per cento»;

3) dopo il comma 73, inserire i seguenti:

"73-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-*bis*
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

«Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

«Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

«Art. 63-quater.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

«Art. 63-quinquies

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il

prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

«Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

«Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

«Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;

b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della *cannabis* e dei suoi derivati.»;

1.402

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 437, inserire il seguente:

«437-bis. Per le imprese che non rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell'Allegato I del regolamento (UE) 2014/651, la riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 trova applicazione ove stabiliscano per i dirigenti una remunerazione complessiva, sia fissa che variabile, con qualunque forma e denominazione riconosciuta, non superiore al limite di venticinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza. Ai fini del presente comma, si intende per dirigente il soggetto preposto alla guida dell'impresa di grande dimensione che svolge funzio-

ni di gestione negli organismi societari, amministratore delegato, consigliere delegato, direttore generale, presidente esecutivo e, in genere, ogni *manager executive* che, essendo sottoposto al codice di autodisciplina previsto per la *governance* delle strutture societarie, gode di retribuzione fissa e di *bonus* e incentivi variabili proporzionati ai risultati dei bilanci annuali approvati e all'andamento dei titoli. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente comma.»

1.403

Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 448, inserire i seguenti:

«448-bis. Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di individuazione e selezione, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriale.

448-ter. Agli oneri derivanti dal comma 448-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal comma 879 del presente articolo.»

1.404

PAITA

Dopo il comma 448, aggiungere il seguente:

"448-bis. Ai lavoratori in possesso di certificazione di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, è garantita per il triennio 2025-2027 l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Tale indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

448-ter. L'indennità di cui al precedente comma è riconosciuta ai soggetti che, oltre ai requisiti di cui sopra, presentano i seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di assegno di inclusione;

c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;

d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

448-quater. La domanda per ottenere l'indennità di cui al comma precedente è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuna annualità. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.

448-quinquies. I requisiti di cui al comma 448-ter, lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità. L'inden-

nità, pari al 25 per cento, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. I limiti di importo della predetta indennità sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività. La suddetta previsione non si applica per il caso in cui la cessazione della partita iva sia dipesa dalle conseguenze derivanti dall'esigenza di sottoporsi a cura e terapia derivanti dalla sussistenza di una patologia cronica grave o ingravescente. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua annualmente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi 448-*bis*, 448-*ter*, 448-*quater* al fine di valutarne gli effetti sulla continuità e la ripresa delle attività dei lavoratori autonomi e proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. L'erogazione dell'indennità di cui ai commi precedenti è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale anche nel quadro dei programmi esistenti, quale il programma GOL.

448-*sexties*. L'indennità di cui al comma 448-*bis* non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è riconosciuta nel limite di spesa di 70,4 milioni per l'anno 2025, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 19,3 milioni di euro per l'anno 2027.

7. Conseguentemente, alla Tabella A, voce del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2025: -70.400.000

2026: -35.100.000

2027: -19.300.000

1.405

PAITA

Dopo il comma 448, aggiungere il seguente:

«448-*bis*. Il Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2025 per gli interventi volti a favorire la partecipazione delle donne con disabilità al mercato del lavoro

e a sostenere lo sviluppo dei relativi percorsi professionali. L'incremento del Fondo di cui al presente comma garantisce l'equità retributiva delle lavoratrici con disabilità rispetto ai colleghi uomini, anche mediante la definizione di procedure per l'acquisizione di una certificazione della parità di genere, che includa specifici criteri per le lavoratrici con disabilità. Tale certificazione dà diritto a benefici contributivi a favore dei datori di lavoro che ne ottengano il rilascio. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.406

PAITA

Dopo il comma 448 aggiungere i seguenti:

«448-bis. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del "Made in Italy" nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, nello stato di previsione del Ministero delle imprese del Made in Italy è istituito il Fondo Academy aziendali con una dotazione di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, che costituisce tetto di spesa, destinato alla concessione, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria culturale e creativa italiana, di un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati "Academy aziendali".

448-ter. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di due milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

448-quater. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di cui ai commi 448-bis, 448-ter, 448-quinquies, con particolare riguardo alla corretta identificazione delle imprese culturali e creative, alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

448-quinquies. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:

a) per il personale dipendente che partecipi in qualità di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Academy aziendale;

b) per i materiali utilizzati durante le lezioni e le esercitazioni degli studenti;

c) per gli strumenti e le attrezzature necessarie ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

448-*sexies*. L'efficacia delle misure previste dai commi 448-*bis*, 448-*ter*, 448-*quinquies* è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

448-*septies*. Agli oneri derivanti dal comma 448-*bis*, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.407

PAITA

Dopo il comma 448 aggiungere i seguenti:

«448-*bis*. Al fine di garantire un sostegno economico aggiuntivo ai praticanti avvocati, è istituito in via sperimentale presso il Ministero della Giustizia un fondo denominato Fondo di Sostegno per i Compensi dei Praticanti Avvocati, con una dotazione iniziale pari a 240 milioni di euro per l'anno 2025.

448-*ter*. Le risorse del fondo sono destinate al pagamento di un contributo mensile di 400 euro per ciascun praticante avvocato che sia regolarmente iscritto al registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine di competenza. Tale contributo ha una valenza esclusivamente aggiuntiva e non può in alcun modo sostituire i compensi o i rimborsi eventualmente già riconosciuti dai datori di lavoro o dagli studi legali in conformità all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e con i principi stabiliti dall'articolo 40, 41, 42, 43 3 44 del Codice Deontologico Forense che garantiscono il diritto del praticante a una retribuzione dignitosa.

448-*quater*. I criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo sono definiti con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

448-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 448-*bis*, quantificati in 240 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.408

PAITA

Dopo il comma 448, aggiungere i seguenti

«448-bis. Il Fondo di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2025, 820 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 2.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

448-ter. Agli oneri derivanti dal comma 448-bis, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2025, 820 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 2.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in a 600 milioni di euro per l'anno 2025, 820 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 2.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dalla presente disposizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie».

1.409

PAITA

Dopo il comma 448, aggiungere i seguenti:

«448-bis. Al fine di introdurre nell'ordinamento il reddito di formazione quale misura di incentivo alla riqualificazione e all'aggiornamento professionali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

448-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie».

1.410

PAITA

Dopo il comma 448, aggiungere il seguente: «448-bis. All'articolo 29, al comma 8-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Analogia previsione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025 anche a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale ai sensi della presente disposizione per almeno ventiquattro mesi".»

1.411

PAITA

Dopo il comma 448, aggiungere il seguente: «448-bis. All'articolo 29 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 4-bis, inserire il seguente: "4-ter. Il fondo di integrazione salariale, oltre alle finalità di sostegno al reddito di cui ai commi precedenti, può avere la seguente finalità: assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età

non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni. Resta fermo quanto previsto dal comma 4 della presente disposizione."».

1.412

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 451, dopo le parole: i soggetti che erogano finanziamenti bancari aggiungere le seguenti: superiori ad euro 200.000.

1.413

PAITA

Dopo il comma 451, aggiungere i seguenti:

451-bis. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 46, al comma 6 dopo le parole: "anni 2022 e 2023" inserire le seguenti: ", e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027", e dopo le parole "dal 2019 al 2023" sono inserite le seguenti " e dal 2025 al 2027".

451-ter. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma, pari a 30 milioni di euro per ogni anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

1.414

PAITA

Dopo il comma 451, aggiungere i seguenti:

451-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano in via eccezionale per gli anni 2025, 2026 e 2027 nei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 individuati dall'ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre

2019, n. 123, convertito con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.

451-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma, pari a 20 milioni di euro per ogni anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.415

PAITA

Sostituire il comma 457 con i seguenti:

«457. A decorrere dall'anno 2025, gli utili reinvestiti nell'attività di impresa concorrono alla formazione della base imponibile al 50 per cento.

457-*bis*. Ai fini dell'attuazione del comma 457, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 1.000 di euro a decorrere dall'anno 2025. Il beneficio di cui al comma precedente è riconosciuto nei limiti della dotazione di cui al precedente periodo, secondo criteri e modalità definite con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

457-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

1.416

PAITA

Sostituire il comma 457 con i seguenti:

«457. A decorrere dall'anno 2025, gli utili reinvestiti nell'attività di impresa concorrono alla formazione della base imponibile al 30 per cento.

457-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 457, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 1.000 di euro a decorrere dall'anno 2025. Il beneficio di cui al comma precedente è riconosciuto nei limiti della dotazione di cui al precedente periodo, secondo criteri e modalità definite con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

457-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

1.417

NATURALE, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 457, inserire i seguenti:

«457-bis. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, per gli anni 2025 e 2026, gli enti locali possono riconoscere alle microimprese e piccole imprese commerciali ed artigiane, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune delle aree interne con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, adibiti all'esercizio dell'attività economica. Per le finalità di cui al presente comma, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro pro-

prietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

457-ter. Agli oneri derivanti dal comma 457-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal comma 879 del presente articolo.»

1.418

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 457, aggiungere i seguenti: "457-bis. Al fine di promuovere la transizione ecologica e la sostenibilità d'esercizio, promuovendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto proprio e in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto ovvero compresso, è riconosciuto, per l'anno 2025, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto e/o compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla forma-

zione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

457-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

457-quater. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884, della presente legge.

1.419

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 457, aggiungere i seguenti: "457-bis. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

457-ter. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 457-ter sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'artico-

lo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.»

*Conseguentemente, dopo il comma 884, aggiungere il seguente: "884-bis. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."*

1.420

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 457, aggiungere il seguente:"457-bis. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027."

Conseguentemente, dopo il comma 884, aggiungere il seguente: "884-bis. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazio-

ne e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

1.421

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 457, aggiungere il seguente: "457-bis. Al fine di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

*Conseguentemente, dopo il comma 884, aggiungere il seguente: "884-bis. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."*

1.422

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 457, aggiungere il seguente: "457-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementata, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, di ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027."

Conseguentemente, dopo il comma 884, aggiungere il seguente: "884-bis. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della

legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

1.423

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 457, aggiungere il seguente:"457-bis. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese, sono disposti i seguenti interventi:

a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027;

b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

Conseguentemente, dopo il comma 884, aggiungere il seguente: "884-bis. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di

rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

1.424

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 457, aggiungere il seguente:"457-bis. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata di ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di sostenere investimenti e progetti di rilevanza strategica nazionale finalizzati al rafforzamento della competitività del sistema produttivo nel settore della progettazione elettronica e delle tecnologie dei processori e dei semiconduttori. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso, previa apposita domanda da parte dei soggetti interessati, e al riparto delle risorse di cui al presente comma."

Conseguentemente, dopo il comma 884, aggiungere il seguente: "884-bis. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

1.425

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 457, aggiungere il seguente: "457-bis. Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo, con dotazione di 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2024, destinato alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari. Possono accedere alle agevolazioni con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 457-ter, i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

457-ter. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo. Il regolamento adottato ai sensi del presente comma ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) n. 1535 del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

Conseguentemente, dopo il comma 884, aggiungere il seguente: "884-bis. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il

Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

1.426

PAITA

Dopo il comma 457, aggiungere il seguente: «457-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, al primo periodo, le parole: "nell'anno 2023" sono sostituite dalle: "nell'anno 2024" e le parole "in scadenza nell'anno 2024" sono sostituite dalle: "in scadenza nell'anno 2025".».

1.427

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 460, inserire i seguenti:

«460-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo delle più avanzate tecnologie e l'ammodernamento dei processi di produzione e dei prodotti in funzione della sostenibilità ambientale e resilienza, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1057-bis, le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024»

b) dopo il comma 1057-bis, è inserito il seguente:

«1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, ovvero entro il 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di

investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.».

c) al comma 1058-*bis*, le parole: «e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026» e le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

d) il comma 1058-*ter* è soppresso.

460-*ter*. Per le finalità di cui al comma 460-*bis*, è autorizzata la spesa di 1,534 miliardi di euro per l'anno 2025, di 2,110 miliardi di euro per l'anno 2026, di 1,940 miliardi di euro per l'anno 2027, di 1,110 miliardi di euro per l'anno 2028, di 365,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035.».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 1,534 miliardi di euro per l'anno 2025, di 2,110 miliardi di euro per l'anno 2026, di 1,940 miliardi di euro per l'anno 2027, di 1,110 miliardi di euro per l'anno 2028, di 365,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035 si provvede mediante le risorse derivanti dalle seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 13, inserire i seguenti:

"13-*bis*. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune» finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.

13-*ter*. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto dai commi da 13-*bis* a 13-*octies* valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

13-*quater*. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

13-*quinquies*. La base imponibile del contributo è costituita da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.

13-*sexies*. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:

- a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;
- b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;
- c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;
- d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.

13-*septies*. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.

13-*octies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.";

2) *al comma 21, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

"a-*bis*. al comma 41 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».";

3) *dopo il comma 73, inserire il seguente:*

"73-*bis*. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-*bis*

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

«Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

«Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

«Art. 63-quater.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

«Art. 63-quinquies

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

«Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *canna-*

bis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

«Art. 63-septies.
(*Tutela del monopolio*)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

«Art. 63-octies.
(*Disciplina applicabile*)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;

b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della *cannabis* e dei suoi derivati.»;

1.428

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 460, aggiungere i seguenti:

"460-*bis*. Al fine di potenziare le attività di ricerca e sviluppo di tecnologie innovative nel campo dell'energia nucleare da fissione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per attività di ricerca nell'energia nucleare da fissione con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025.

460-*ter*. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per progetti in partnership con imprese private.

460-*quater*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del comma 460-*bis*.

460-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 460-*bis*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge."

1.429

MANCA, PARRINI, ZAMBITO, FRANCESCHELLI, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIACOBBE

Dopo il comma 460, aggiungere i seguenti: "460-bis. In considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del distretto industriale pratese, è attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:

- a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;
- b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;
- c) ricerca, sviluppo e innovazione;
- d) transizione ecologica ed economia circolare;
- e) rafforzamento della cultura sugli *standard* di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

460-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 460-bis, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

460-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.

1.430

MANCA, MARTELLA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LOSACCO

Dopo il comma 481, aggiungere i seguenti: "481-bis. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025»;

b) alla lettera e), le parole: «non inferiore a 250 e non superiore a 499» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 499».

481-ter. Agli oneri derivanti dal comma 481-bis, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.431

MANCA, MARTELLA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LOSACCO

Dopo il comma 481, aggiungere i seguenti: "481-bis. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa complessiva di 200 milioni di euro per l'anno 2025.

481-ter. Agli oneri derivanti dal comma 481-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.432

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA, MARTELLA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo il comma 481, aggiungere i seguenti: "481-bis. Al fine di supportare i processi di reindustrializzazione e di riconversione derivanti dalla transizione digitale ed ecologica, nonché di favorire e di estendere i piani di reindu-

strializzazione in favore delle imprese con rilevanza economica strategica sia a livello nazionale che a livello territoriale, che negli anni 2022, 2023 e 2024, abbiano presentato rilevanti problematiche occupazionali e che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e che abbiano comportato in tutto o in parte la cessazione delle attività produttive, con esuberi significativi nel contesto territoriale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il «Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica», di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale di 200 milioni per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

481-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su iniziativa del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nei limiti delle risorse di cui al comma 481-*bis*, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede:

a) a dare attuazione agli interventi di reindustrializzazione e di riconversione di cui al comma 1 in favore di tutte le imprese, in qualunque forma costituite e di qualsiasi dimensione, collocate nel territorio nazionale, che abbiano una rilevanza economica strategica per il Paese o per il territorio, indipendentemente dall'appartenenza ad aree di crisi complessa o non complessa ai sensi delle legge 15 maggio 1989, n. 181, come riformata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) all'introduzione di ammortizzatori sociali in deroga o forme di proroga dei medesimi, affidando alle regioni la stipula dei relativi accordi, e a prevedere sgravi contributivi finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori licenziati.

481-*quater*. Ai maggiori oneri di cui ai commi 481-*bis* e 481-*ter*, pari a 200 milioni per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.433

PAITA

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente: «481-bis. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2025, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall' articolo 2,

comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è prorogato per ulteriori sei mesi. ».

1.434

PAITA

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente: «481-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e` compatibile con gli scopi del contratto di rete»

1.435

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 482, sostituire le parole: con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere concessi contributi al soggetto attuatore con le seguenti: il Ministro delle imprese e del made in Italy è autorizzato a erogare al soggetto attuatore contributi

1.436

DAMANTE, PIRRO

Al comma 485, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera a) sostituire le parole "anni 2024 e 2025" con le seguenti "2024, 2025 e 2026";
- 2) alla lettera c) sostituire le parole "per l'anno 2025" con le seguenti "per gli anni 2025 e 2026".

Conseguentemente, per la copertura dei relativi oneri, pari a 2.200 milioni di euro per il 2026, dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune» finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.

13-ter. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto dai commi da 13-bis a 13-octies valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

13-quater. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

13-quinquies. La base imponibile del contributo è costituito da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.

13-sexies. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:

- a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;
- b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;
- c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;
- d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.

13-septies. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.

13-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo."

1.437

PAITA

Al comma 485, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis. Al comma 2, le parole "all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti" sono sostituite dalle seguenti "alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità";

b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) al comma 4, il terzo periodo è soppresso.»»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica

economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.438

DAMANTE, PIRRO

Al comma 485, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) al comma 4, terzo periodo, le parole: «200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro».

2) alla lettera c), sostituire le parole: "e di 2200 milioni di euro" con le seguenti: e di 2450 milioni di euro."

Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 250 milioni per l'anno 2025, dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«20-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.

20-ter. Per le finalità di cui al comma 20-bis, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di

legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

e) al comma 5-*bis*, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

f) dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

«5-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 5-*bis* non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

g) il comma 7 è abrogato.

1.439

Sabrina LICHERI, DAMANTE, NATURALE, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 485, dopo la lettera *c)* inserire la seguente:

«*c-bis*) al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma della Costituzione, una specifica quota, pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è riservata agli investimenti e agli interventi prioritari necessari a rimuovere gli svantaggi dell'insularità nella regione Sardegna e nella Regione Siciliana."»

b) al comma 486, secondo periodo sostituire le parole: «al 2 dicembre 2025» con le seguenti: «al 16 dicembre 2025»;

1.440

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 489, aggiungere i seguenti: " 489-*bis*. Per l'anno 2025, nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novem-

bre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 15 novembre 2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 della presente legge. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dalla presente legge.

489-ter. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5-bis.

Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole: "117,1 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: " 37,1 milioni di euro per l'anno 2025".

1.441

MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 489, aggiungere il seguente: " 489-bis. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «Per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024 e 2025»;

2) dopo le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e di 60 milioni di euro per l'anno 2025».

b) al comma 2, dopo le parole: «15 novembre 2024» sono inserite le seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025».

Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole: "117,1 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: " 57,1 milioni di euro per l'anno 2025".

1.442

PAITA

Dopo il comma 490, primo periodo, dopo le parole: «le regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica», inserire le seguenti: «, sentito il partenariato economico e sociale delle regioni interessate.».

1.443

DAMANTE, PIRRO

Dopo il comma 491, inserire i seguenti:

"491-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 15 novembre 2024» sono aggiunte le seguenti: «e dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025»;

b) al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e di 160 milioni di euro per l'anno 2025».

491-ter. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificato dal comma 495-bis, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 dicembre 2025 al 30 gennaio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025.

491-quater. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 495-ter e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

491-quinquies. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificato dal presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 495-ter. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel

caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

491-*sexies*. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 495-*bis* a 495-*quinquies*, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 30 agosto 2024.

491-*septies*. Agli oneri derivanti dal comma 495-*bis*, lettera b), pari a 160 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020."

1.444

DAMANTE, PIRRO

Dopo il comma 491, inserire il seguente:

"491-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato da impiegare in attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.445

MELONI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 491, aggiungere il seguente: 491-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2025 di ulteriori 50 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole: 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, con le seguenti: 67,1 milioni di euro per l'anno 2025

1.446

MELONI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 491, aggiungere il seguente: 491-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2025 di ulteriori 5 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole: 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, con le seguenti: 112,1 milioni di euro per l'anno 2025

1.447

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 495, aggiungere i seguenti:" 495-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, volto ad erogare contributi a fondo perduto a favore di privati a parziale o totale ristoro del calo degli ordinativi, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei Codici Ateco 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 30 novembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.*

*495-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 495-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziato.*

495-quater. Agli oneri di cui al comma 495-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884, della presente legge.

1.448

PAITA

Dopo il comma 495, inserire i seguenti:

«495-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 652 sono abrogati.

495-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 292,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, , si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 292,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, . Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dalla presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

1.449

PAITA

Dopo il comma 495 aggiungere i seguenti:

«495-bis. All'articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo le parole "del settore dell'autotrasporto merci" sono sostituite dalle seguenti: "nonché delle altre attività di trasporto e logistica delle merci e altre attività accessorie e ad esse connesse".

495-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 del 2011, non è dovuto dagli operatori economici esercenti attività di trasporto e logistica delle merci e altre attività accessorie e ad esse connesse.»

1.450

PAITA

Dopo il comma 495 inserire i seguenti:

«495-bis. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. le parole: «Per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024 e 2025 »;

2. dopo le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: e di 60 milioni di euro per l'anno 2025».

b) al comma 2, dopo le parole: «15 novembre 2024 » inserite le seguenti: « e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 »;

495-ter. Agli oneri derivanti dal comma 495-bis, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.451

PAITA

Dopo il comma 495, aggiungere i seguenti:

«495-bis. Ai fini dell'individuazione e della progettazione per l'impiego e la realizzazione di infrastrutture e attività preliminari necessarie all'implementazione dell'energia nucleare all'interno delle politiche energetiche del Paese, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con dotazione iniziale pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2025.

495-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità del funzionamento del Fondo.

495-quater. Agli oneri derivanti dal comma 495-bis, pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

1.452

MUSOLINO, PAITA

Dopo il comma 495, aggiungere il seguente:

«495-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy è istituito il Fondo straordinario per la promozione dei distretti urbani del commercio, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento di iniziative, agevolazioni e benefici, comunque denominati, rivolti a promuovere la realizzazione di distretti urbani del commercio all'interno del proprio territorio. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di ripartizione del fondo e le modalità di attuazione del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.453

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 496 inserire il seguente:

"496 -bis. Al fine di fronteggiare il forte afflusso di turisti e garantire il decoro urbano sono altresì stanziati 15 milioni di euro per l'anno 2025 a favore del Comune di Roma Capitale per l'implementazione dei servizi di pulizia stradale, raccolta dei rifiuti e gestione delle grandi aree verdi".

Conseguentemente al comma 884, sostituire le parole "117,1 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "102,1 milioni di euro per l'anno 2025".

1.454

PAITA

Dopo il comma 497, aggiungere il seguente: «497-bis. Per le finalità di cui al comma 2, Metro nonché per garantire la rapida realizzazione delle singole tratte in esecuzione e assicurare il completamento complessivo della linea C della metropolitana di Roma e l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.455

MAIORINO, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 500, inserire il seguente:

«500-bis. Per l'implementazione della raccolta differenziata e della raccolta porta a porta funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo».

1.456

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 501, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 180 milioni di euro.

Conseguentemente:

- al comma 879, sostituire le parole: "130,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 156,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 216 milioni di euro per l'anno 2027, di 111,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 92,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 95,4 milioni di euro per l'anno 2031, di 93,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 112,4 milioni di euro per l'anno 2033, di 150,4 milioni di euro per l'anno 2034, di 151,4 milioni di euro per l'anno 2035 e di 144,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036" con

le seguenti: "50,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 130 milioni di euro per l'anno 2027, di 30,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 12,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 15,4 milioni di euro per l'anno 2031, di 13,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 32,4 milioni di euro per l'anno 2033, di 70,4 milioni di euro per l'anno 2034, di 70,4 milioni di euro per l'anno 2035 e di 64,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036;

- *al comma 884, sostituire le parole*: 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti*: "17,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 94,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 94,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 97,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028"

1.457

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 501, sostituire le parole: "5 milioni a decorrere dall'anno 2025" *con le seguenti*: 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, dopo il comma 884, aggiungere il seguente: "884-bis. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

1.458

CATALDI, MAIORINO

Dopo il comma 501, inserire i seguenti:

"501-*bis*. Per le esigenze di soccorso pubblico, connesse anche all'imminente svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250 unità, per l'anno 2025 a valere sulle facoltà assunzionali a legislazione vigente nonché, per i posti residui, mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità

501-*ter*. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2025 ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente ai ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

501-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 501-*bis*, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo."

1.459

LOMBARDO

Dopo il comma 501, aggiungere i seguenti:

501-*bis*. Al fine di concorrere ad assicurare alle città metropolitane le risorse necessarie per indennizzare, per l'anno 2025, le attività commerciali danneggiate dai cantieri attivati per la realizzazione di opere di interesse nazionale finanziate con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2025.

501-*ter*. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2025 sono definiti i criteri e le modalità di comunicazione da parte delle amministrazioni interessate dei fabbisogni di spesa commisurati alla riduzione di fatturato subito dalle attività di cui al comma 501-*bis* nel 2024.

501-quater. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2025, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono ripartite le risorse di cui al comma 1 alle amministrazioni che ne fanno richiesta con le modalità stabilite ai sensi del comma 501-ter.

501-quinquies. Agli oneri degli interventi di cui al comma 501-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.

1.460

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 501, aggiungere il seguente: "501-bis. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Conseguentemente, dopo il comma 884, aggiungere il seguente: "884-bis. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati

i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

1.461

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 501, aggiungere il seguente: "501-bis. Per l'anno 2025, nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 15 novembre 2025. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre, n. 162, come modificato dalla presente legge. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

Conseguentemente, dopo il comma 884, aggiungere il seguente: "884-bis. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

1.462

PAITA

Al comma 502 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «dell'offerta turistica» inserire le seguenti: «, ivi inclusa quella riferibile all'agriturismo»

b) dopo le parole «con il Ministro dell'economia e delle finanze» » inserire le seguenti: «e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»

1.463

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 503, sostituire le parole: "o inseriti in lotti interclusi" con le seguenti: "Sono comunque sottoposti alla verifica di assoggettabilità quelli inseriti in lotti interclusi"

1.464

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 508, aggiungere il seguente: "508-bis. Al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 5-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2025.

Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole: "117,1 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: " 87,1 milioni di euro per l'anno 2025".

1.465

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 508, aggiungere il seguente: "508-bis. All'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città» sono sostituite dalle seguenti: «nell'area», e le parole: «nel 2026» sono soppresse."

1.466

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 513, alinea, dopo le parole: "con il Ministro dell'economia e delle finanze" aggiungere le seguenti: "previo parere delle Commissioni parlamentari competenti"

1.467

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 513, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con priorità per i comuni e gli enti gestori di edilizia residenziale pubblica"

1.468

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 514, lettera a), dopo la parola: "direttamente" inserire le seguenti: "o indirettamente"

1.469

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 516, sostituire le parole: "dell'1 per cento" con le seguenti: "dello 0,5 per cento"

1.470

Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 519, inserire il seguente:

519-bis. Al fine di evitare il ricorso ai generatori a gasolio, salvo situazioni di emergenza, e riducendo l'impatto ambientale è finanziata l'opera di infrastrutturazione dell'Anfiteatro di Verona con le necessarie ridondanze energetiche, attraverso l'installazione di gruppi di continuità. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'art. 1 comma 884 dalla presente legge.

1.471

Sabrina LICHERI

Dopo il comma 520, inserire i seguenti:

«*520-bis.* Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2022" sono inserite le seguenti: "e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026";

b) dopo le parole: "dell'istruzione" sono inserite le seguenti: "e le associazioni più rappresentative dei settori sopra citati".

520-ter. Per l'anno 2025, per le imprese che operano nel settore ceramico e a prevalente produzione ceramica, il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità è raddoppiato.

520-quater. Agli oneri derivanti dai commi 520 bis e 520-ter, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della leg-

ge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo».

1.472

FREGOLENT, PAITA

Dopo il comma 520, aggiungere i seguenti:

«520-bis. All'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente: «1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 di un contributo, denominato «buono portuale », pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a mero titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e in ambito ESG e CSRD, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo sino a 15.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione anche in ambito ambientale, per ciascuna impresa;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, transizione energetica, sostenibilità ambientale e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo sino a 75.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027"»

520-ter. Agli oneri derivanti dal comma 520-bis, pari a 3 milioni per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.473

FREGOLENT, PAITA

Dopo il comma 520, aggiungere i seguenti:

«520-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), dopo la parola «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".»

c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

520-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 520-bis, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.474

FREGOLENT, PAITA

Dopo il comma 520, aggiungere il seguente:

«520-bis. All'articolo 10 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazione dalla legge 25 febbraio 2021, n. 15, i commi 3-septies, 3-octies e 3-novies, sono sostituiti dai seguenti:

3-septies. Le Autorità di Sistema Portuale (AdSP), successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre 45 giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per ciascuno degli anni 2022 e 2023 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime AdSP.

3-octies. Per gli anni 2024 e successivi, le risorse pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna AdSP derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse AdSP al fondo speciale di cui al comma 3-novies successivamente all'approvazione del conto consuntivo

3-novies. Il fondo di cui ai precedenti commi 3-septies e 3-octies è costituito presso l'INPS con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al comma 3-septies della presente disposizione.»

1.475

PAITA

Dopo il comma 521, aggiungere i seguenti:

«521-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 15 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, introdurre le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis, inserire le seguenti:

i. al primo periodo, le parole "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025";

ii. al secondo periodo aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: "Fermi restando i prezzi contrattuali,";

iii. al quinto periodo le parole "per l'anno 2023 e l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024 e 2025";

iv. all'ultimo periodo, dopo le parole "entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024"

aggiungere le seguenti "ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025,";

b) al comma 6-ter, inserire le seguenti modifiche:

i. al primo periodo, sostituire le parole "e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024" con le seguenti "relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ad eccezione di quelle relative alla stessa annualità contabile di quella di eventuale accesso al Fondo di cui al comma 7";

ii. al secondo periodo, all'inizio, aggiungere le seguenti parole: "Fermi restando i prezzi contrattuali,";

c) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole "Fino al 31 dicembre 2024" con le seguenti "Fino al 31 dicembre 2025"; inoltre, al terzo periodo, sostituire le parole "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024" con le seguenti "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025".

521-ter. Le stazioni appaltanti provvedono al pagamento delle maggiori somme di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, fino ad integrale soddisfazione delle stesse; a tal fine, possono utilizzare, ferme le risorse indicate dal predetto articolo 26 e prima di formulare richiesta di accesso ai fondi ministeriali a ciò preposti, gli accantonamenti per imprevisti anche oltre il limite del 50 per cento, i risparmi derivanti da possibili varianti in diminuzione, le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.

521-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 521-bis e 521-ter, pari a 200 milioni per l'anno 2025 e 100 milioni per l'anno

2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.476

PAITA

Dopo il comma 521, aggiungere i seguenti:

«521-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'avanzamento della variante Aurelia Bis con dotazione pari a 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per l'avanzamento del tratto da Ventimiglia a Sanremo nella variante superstrada 1 "Aurelia bis".

521-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del predetto fondo, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

521-quater. Agli oneri derivanti dal comma 521-bis, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.477

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 521, aggiungere il seguente:

521-bis. Al fine di implementare le infrastrutture dedicate al trasporto pubblico collettivo nelle aree urbane finalizzate a promuovere la mobilità pubblica, con l'obiettivo, entro il 2035, di realizzare 60 km di nuove metropolitane, 140 km di tramvie, di acquistare 4500 bus e di rinnovare e potenziare i treni regionali, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sviluppo del trasporto collettivo» con una dotazione pari a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro

per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per il 2029, 1.430 milioni di euro per il 2030, 1.460 milioni di euro per il 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e d'intesa con la Conferenza delle regioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi prioritari oggetto di finanziamento anche al fine di incrementarne l'efficacia in termini di miglioramento della qualità dell'aria negli agglomerati del territorio italiano nei quali si registrano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023 n. 213.

1.478

Barbara FLORIDIA, NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI, DAMANTE, LOREFICE, BEVILACQUA, PIRRO

Sopprimere il comma 528

1.479

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 528.

1.480

LOREFICE

Dopo il comma 533, inserire i seguenti:

«533-bis. A decorrere dall'anno 2025, al fine di fronteggiare le gravi conseguenze derivanti da fenomeni emergenziali che determinano impatti in termini di scarsità idrica, con decreto del presidente Consiglio dei Ministri si dispone la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nel periodo interessato dall'emergenza per le utenze situate nel territorio o nei territori colpiti.

533-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), disciplina le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono sta-

ti sospesi e introduce altresì agevolazioni di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei territori di cui al primo comma, individuando le modalità per la copertura delle sospensioni dei pagamenti e delle agevolazioni di cui al presente articolo attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso a strumenti di tipo perequativo.

533-quater. Per le finalità di cui ai commi *533-bis* e *533-ter* è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo».

1.481

PAITA

Dopo il comma 534, aggiungere i seguenti:

«*543-bis.* All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *3-bis*, dopo le parole: "per gli anni 2022 e 2023,", sono aggiunte le seguenti: "nonché a decorrere dall'anno 2025, ";

b) al comma *3-quater*, dopo le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023", sono aggiunte le seguenti: "nonché a decorrere dall'anno 2025, ";

543-ter. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato.

543-quater. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi *3-bis* e *3-quater*, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dal comma 1, si applicano anche a decorrere dall'anno 2025 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, così come integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

543-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *543-bis*, *543-ter* e *543-quater*, pari a euro 6,9 milioni di euro a decorrere dal-

l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.482

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI, PIRRO

Sopprimere il comma 535.

1.483

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere i commi 538, 539 e 540.

Agli oneri derivanti dalla soppressione dei commi 538, 539 e 540 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti comma 49-*bis* dell'art. 1 della presente legge.

Conseguentemente, dopo il comma 49 aggiungere il seguente:

49-*bis*. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 48 e 49 a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

1.484

CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 540, inserire i seguenti:

"540-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis:

1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025»;

2) al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;

3) al quinto periodo le parole: «per l'anno 2023 e l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

4) all'ultimo periodo, dopo le parole: «entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025,»;

b) al comma 6-ter:

1) al primo periodo, le parole: «e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ad eccezione di quelle relative alla stessa annualità contabile di quella di eventuale accesso al Fondo di cui al comma 7»;

2) al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;

c) al comma 8, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»; inoltre, al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025».

540-ter. Le stazioni appaltanti provvedono al pagamento delle maggiori somme di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fino ad integrale soddisfazione delle stesse; a tal fine, possono utilizzare, ferme le risorse indicate dal predetto articolo 26 e prima di formulare richiesta di accesso ai fondi ministeriali a ciò preposti, gli accantonamenti per imprevisti anche oltre il limite del 50 per cento, i risparmi derivanti da possibili varianti in diminuzione, le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economi-

co degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.

540-quater. Agli oneri derivanti dai commi *540-bis* e *540-ter*, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy."

1.485

ROJC, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 540, aggiungere il seguente: "541-bis. In attuazione del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, dopo l'articolo *8-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «Art. *8-ter.* - (*Operazioni connesse con il traffico internazionale di beni*) - *1.* Costituiscono operazioni non imponibili: *a)* le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste; *b)* le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera *a)*; *c)* le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera *a)*». Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma *1-quater*.

541-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale e comunitaria in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finaliz-

zata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.»

1.486

PAITA

Dopo il comma 540, aggiungere il seguente: «540-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che, ai fini della definitiva attivazione e del funzionamento dell'archivio nazionale delle strade istituito dall'articolo 226 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la raccolta e la trasmissione dei dati concernenti lo stato tecnico e giuridico delle strade, nonché delle indicazioni relative al traffico veicolare, agli incidenti e alla percorribilità delle medesime strade, avvenga anche attraverso il ricorso a sistemi di intelligenza artificiale.».

1.487

PAITA

Dopo il comma 540, aggiungere i seguenti:

*«540-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti in uno Stato membro diverso dall'Italia, quale Stato membro di immatricolazione dei veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci, mediante le categorie di veicoli di cui all'articolo 2, numero 2), capoverso paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 e per le quali è fatto obbligo di dotazione del tachigrafo intelligente di cui agli articoli 8, 9 e 10 Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 Febbraio 2014, è riconosciuto un contributo commisurato, in misura percentuale, al costo medio di acquisto del predetto tachigrafo e al numero dei tachigrafi intelligenti acquistati entro il 31 dicembre 2024, nel limite di spesa di cui al comma 541-*quater*.*

540-ter. Le modalità, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda, nonché le modalità di erogazione e di calcolo del contributo, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

540-quater. Per le finalità di cui al *541-bis* nello stato di previsione del Ministero Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

540-quinquies. Agli oneri di cui al comma *541-quater*, valutati in 10 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.488

PAITA

Dopo il comma 540, aggiungere il seguente: «540-bis. Allo scopo di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla insufficiente offerta di lavoro nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi e del trasporto persone mediante autobus a noleggio, per l'anno 2025, i limiti di importo delle indennità per trasferte o missioni previsti dall'articolo 51, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono incrementati in misura pari al 30 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei prestatori di lavoro addetti alla guida delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ovvero esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.489

PAITA

Dopo il comma 540, aggiungere il seguente:

«540-bis. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a decorrere dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, ai fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. . Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.490

PAITA

Dopo il comma 540, aggiungere i seguenti:

«540-bis. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.491

PAITA

Dopo il comma 540, aggiungere il seguente: «540-bis. Al fine di intervenire a favore dell'utenza autostradale qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla cantierizzazione al regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento, determinati il metodo e i parametri di calcolo, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, ai fini dell'attivazione di una procedura standardizzata per il riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.492

PAITA

Dopo il comma 540, aggiungere i seguenti: «540-bis. All'articolo 1, comma 1031, lettera *b-bis*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2025». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

1.493

PAITA

Dopo il comma 540, aggiungere il seguente: «540-bis. All'articolo 1, comma 1031, lettera *b-bis*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2025» e dopo le parole: «1° dicembre 2015, n. 219,» inserire le seguenti: «ovvero un sistema di riqualificazione ibrida,». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

1.494

PAITA

Dopo il comma 540, aggiungere il seguente: «540-bis. Alle persone fisiche e giuridiche che installano entro il 31 dicembre 2025 un sistema di riqualificazione ibrida su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, è riconosciuto un contributo fisso pari ad euro 800. Il contributo è corrisposto dall'installatore al beneficiario del sistema di riqualificazione ibrida mediante compensazione con il prezzo relativo alla necessaria attrezzatura fornita e all'operazione di riqualificazione. Le imprese costruttrici dei sistemi di riqualificazione ibrida rimborsano all'installatore l'importo del contributo e, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta, secondo la disciplina di cui all'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ziale n. 121 del 25 maggio 2024. Con decreto del Ministro delle imprese e made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riferimento alla procedura di concessione del contributo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

1.495

PAITA

Dopo il comma 540, aggiungere i seguenti:

«540-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per il completamento del lotto 2 da Cremona a Piadene, da con dotazione pari a 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per il completamento del lotto 2 da Cremona a Piadene, all'interno del progetto per il raddoppio della linea ferroviaria Codogno-Cremona-Mantova.

540-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente comma, sono stabiliti i criteri e le modalità utilizzo del predetto fondo, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

540-quater. Agli oneri derivanti dal comma 540-bis, pari a 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.496

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 540, aggiungere il seguente:

540-bis. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:

1) al numero 19, le parole: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» sono soppresse;

2) dopo il numero 19 sono inseriti i seguenti:

«19-bis) prodotti biologici certificati;

19-ter) prodotti fertilizzanti, fitosanitari, biostimolanti ammessi per l'agricoltura biologica e mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione europea, del 15 luglio 2021, e delle altre normative unionali e nazionali di settore»;

c) alla parte III, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

È disposto un incremento pari a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 della spesa per l'istruzione per eseguire lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

Conseguentemente:

allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1 Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali, apportare le seguenti variazioni:

2025:

CP: -1.000.000.000;

CS: -1.000.000.000.

2026:

CP: -1.000.000.000;

CS: -1.000.000.000.

2027:

CP: -1.000.000.000;

CS: -1.000.000.000.

1.497

PAITA

Dopo il comma 541, aggiungere il seguente: «541-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.»

1.498

PAITA

Dopo il comma 541, aggiungere il seguente: «541-bis. "Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'art. 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.»

1.499

PAITA

Dopo il comma 541, aggiungere il seguente: «541-bis. All'articolo 1, comma 303, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "9,5 milioni di euro per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: "e 100 milioni per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dalla presente comma, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.500

IRTO, BOCCIA, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 542, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: " e le parole: «e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ad eccezione di quelle relative alla stessa annualità contabile di quella di eventuale accesso al Fondo di cui al comma 7» e al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;

Conseguentemente:

- *dopo il comma 542, aggiungere il seguente: "542-bis. Le stazioni appaltanti provvedono al pagamento delle maggiori somme di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fino ad integrale soddisfazione delle stesse. A tal fine, possono utilizzare, ferme le risorse indicate dal predetto articolo 26 e prima di formulare richiesta di accesso ai fondi ministeriali a ciò preposti, gli accantonamenti per imprevisti anche oltre il limite del 50 per cento, i risparmi derivanti da possibili varianti in diminuzione, le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.";*

- *dopo il comma 884, aggiungere il seguente: "884-bis. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono indi-*

viduati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

1.501

PAITA

Dopo il comma 546, aggiungere il seguente: «546-bis. All'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il periodo "A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni", è aggiunto il seguente periodo: "La compensazione si considera perfezionata, al fine della regolarità contributiva, con l'effettuazione della trattenuta da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura o degli altri organismi pagatori".»

1.502

PAITA

Dopo il comma 546, aggiungere il seguente: «546-bis. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 è sostituito dal seguente: "2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti".»

1.503

PAITA

Dopo il comma 546, aggiungere il seguente:

«546-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«12. Per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati. 15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Agli oneri derivanti dalla presente proposta emendativa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.504

PAITA

Dopo il comma 546, aggiungere il seguente: «546-bis. All'articolo 2135 del Codice civile, il il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge, nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.»

1.505

PAITA

Dopo il comma 546, aggiungere il seguente: «546-bis. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"»

1.506

PAITA

Dopo il comma 546, aggiungere il seguente: «546-bis. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli

effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico emanato il 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico emanato il 6 luglio 2012. La disposizione di cui al precedente periodo costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.»

1.507

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 546, inserire il seguente:

«546-bis. Le imprese che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 marzo 2022 n. 23, che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito d'imposta pari al 100% dei costi documentabili nel periodo di imposta 2025 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta ai sensi del primo periodo potranno richiederlo sono stabilite con apposito Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dalla presente legge.».

1.508

PAITA

Sostituire il comma 548 con il seguente: «548-bis. Al fine di fronteggiare le epidemie del settore zootecnico, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027. Con decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimen-

tare e delle foreste, da adottare previa intesa con la Conferenza delle Regioni e delle PPAA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dalla presente comma, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.509

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 549 inserire il seguente:

"549-bis. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti, promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, nonché per la tutela, il sostegno, l'innovazione e il rilancio della filiera suinicola nazionale, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito «Fondo», è incrementato di 25 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al presente comma. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 25 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 di cui al presente articolo."

1.510

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 549 inserire il seguente:

"549-bis. Al fine di riconvertire le attività del settore zootecnico riguardanti gli allevamenti intensivi, limitandone le esternalità negative impattanti su ambiente, salute e animali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la riconversione agroecologica del settore zootecnico», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato alla concessione di incentivi economici finalizzati a interventi tecnici, strutturali e relativi all'innovazione e alla ricerca, destinati ad aziende che attuano pratiche sostenibili, contribuendo al conseguimento degli obiettivi internazionali ed europei quali la tutela della biodiversità, la circolarità dei prodotti, delle risorse e dei nutrienti. Ai fini della concessione degli incentivi economici di cui al presente comma, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il tavolo di partenariato per il dialogo sugli elementi strategici, tecnici e operativi concernenti la transizione agroecologica degli allevamenti intensivi. Al tavolo partecipano le istituzioni pubbliche competenti, le associazioni di rappresentanza e che si occupano di tutela ambientale, i settori produttivi interessati nonché gli enti di ricerca e i soggetti esperti in materia. La concessione degli incentivi economici di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi espressi dai lavori del tavolo di partenariato. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 di cui al presente articolo.".

1.511

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 549, aggiungere i seguenti: "549-bis. Al fine di supportare le aziende agricole che subiscono danni indiretti derivanti da misure di restrizione sanitaria imposte dalla normativa per contenere focolai di malattie animali, quali peste suina africana (PSA), *blue tongue* e influenza aviaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità

tà alimentare e delle foreste un fondo straordinario con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

549-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 549-*bis* sono destinate a compensare i danni indiretti subiti dalle aziende agricole, ivi incluse le perdite di reddito dovute alle limitazioni operative e commerciali, blocchi alla movimentazione degli animali, e ogni altra misura restrittiva stabilita dalle autorità sanitarie competenti.

549-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui ai commi 549-*bis* e 549-*ter*.

549-quinquies. La concessione dei contributi economici di cui ai precedenti commi è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

549-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 549-*bis* e 549-*ter*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.

1.512

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 549, aggiungere i seguenti: "549-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025».

549-ter. All'onere derivante dal comma 549, pari a 50 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.

1.513

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 549, aggiungere i seguenti: "549-bis. Al fine di sostenere le imprese della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti dall'applicazio-

ne dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati, il Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Al riparto delle risorse di cui al primo periodo si provvede secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 28 luglio 2022.

2. All'onere derivante dal comma 549-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.

1.514

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 549, aggiungere i seguenti: "549-bis. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, da adottarsi entro il 30 gennaio 2025 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025, sulla base delle necessità della programmazione.*

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884, della presente legge.

1.515

PAITA

Dopo il comma 549, aggiungere i seguenti:

«549-*bis*. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, da adottarsi entro il 30 gennaio 2025, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025, sulla base delle necessità della programmazione.

549-ter. Agli oneri derivanti dal comma 549-bis, pari a 5 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.516

PAITA

Dopo il comma 549, aggiungere il seguente: «549-bis. All' articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.517

PAITA

Dopo il comma 549, aggiungere i seguenti:

«549-bis.. Alle imprese agrumicole con sede operativa in Sicilia, che a causa di fenomeni siccitosi verificatisi nel corso dell'anno 2024 abbiano subito una perdita di produzione di agrumi nella campagna 2024-2025 superiore almeno al 30 per cento della produzione media delle due precedenti campagne ovvero dello standard value di riferimento, previa verifica del nesso di causalità tra l'evento siccitoso e i danni riportati, per l'anno 2025 sono concessi importi forfetari per ettaro per compensare le perdite di reddito e/o incentivi per il ripristino del potenziale produttivo ovvero per l'introduzione e miglioramento degli impianti di irrigazione.

549-ter. Gli importi di cui al comma 547 sono concessi in conformità alle regole comunitarie previste in materia di aiuti di stato. Gli importi erogati a titolo compensativo sono riconosciuti entro il limite della perdita accertata, detraendo eventuali somme già percepite a valere di provvedimenti regionali, nazionali o comunitari.

549-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza Stato Regioni, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura di cui al comma 547.

549-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 549-*bis* valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.518

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 550.

1.519

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 551.

1.520

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 553, capoverso «Art. 10-ter», sostituire il comma 10 con il seguente: «10. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 1 si svolgono esclusivamente a titolo gratuito.»

1.521

NATURALE, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 564, inserire i seguenti:

«564-bis. Al fine di facilitare e semplificare le operazioni di controllo di cui all'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, a decorrere dal 2025, è autorizzata l'esecuzione di test rapidi da parte delle Autorità competenti. Il test rapido, dotato di efficacia e validità per la determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC), ha una funzione di controllo preventivo rispetto alle analisi di laboratorio di cui al medesimo articolo 4. Se all'esito del controllo mediante l'esecuzione del test rapido il contenuto complessivo di THC risulta entro i limiti di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, le Autorità competenti non dispongono lo svolgimento delle analisi di laboratorio di cui al medesimo articolo 4.

564-ter. Agli oneri derivanti dal comma 564-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo.»

1.522

NATURALE, TURCO, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 564, inserire i seguenti:

«564-bis. Al fine di contrastare gli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi all'origine collegati alla diffusione del patogeno della peronospora (*plasmopara viticola*), anche riconducibili alle pratiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli riguardanti le relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di uva da vino e uva da tavola al fine di garantire la trasparenza, la correttezza, la proporzionalità e la reciproca corrispettività delle prestazioni. Il piano di cui al presente comma, avente un limite di spesa complessivo pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e finanze. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ICQRF), il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza, sono individuati quali autorità di contrasto e di controllo per le finalità di cui al presente comma. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le competenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

564-ter. Agli oneri derivanti dal comma 564-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo.»

«

1.523

NATURALE

Dopo il comma 564, inserire il seguente:

"564-bis. Al fine di dare piena attuazione al divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus*, provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, in linea con quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, lettera d) della legge 4 agosto 2022, n. 127, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei suddetti settori con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i beneficiari, i criteri e le modalità di accesso e di erogazione delle risorse del suddetto Fondo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 di cui al presente articolo".

1.524

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 564 inserire il seguente:

"564-bis. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricol-

tura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 di cui al presente articolo.".

1.525

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 564, aggiungere il seguente: "564-bis. Al fine di sostenere la redditività dei comparti del settore agricolo che sono in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, dei danni derivanti da crisi climatiche e fitosanitarie e del calo dei prezzi all'origine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2024.»

Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole: 117,1 milioni per l'anno 2025 *con le seguenti:* 67,1 milioni di euro per l'anno 2025

1.526

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 564, aggiungere i seguenti: "564-bis. Il Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di ulteriori 100 milioni per l'annualità 2025.

564-ter. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo le parole "sostegno delle filiere agricole" sono aggiunte le seguenti: "e delle filiere della pesca e acquacoltura".

Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole: 117,1 milioni per l'anno 2025 *con le seguenti:* 17,1 milioni di euro per l'anno 2025

1.527

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 564, aggiungere il seguente: "564-bis. Al fine di garantire l'erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi nella percentuale massima prevista dal Piano di gestione del rischio in Agricoltura, per l'anno 2025 è stanziata la somma di ulteriori 100 milioni di euro nel Fondo di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole: 117,1 milioni per l'anno 2025 *con le seguenti:* 17,1 milioni di euro per l'anno 2025

1.528

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 564, aggiungere il seguente: "564-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi nel 2024, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al presente comma. Per gli interventi di cui al presente comma, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2025.

Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole: 117,1 milioni per l'anno 2025 *con le seguenti:* 87,1 milioni di euro per l'anno 2025

1.529

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 564, aggiungere il seguente:"564-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi assicurativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2025.

Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole: 117,1 milioni per l'anno 2025 *con le seguenti:* 17,1 milioni di euro per l'anno 2025

1.530

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 564, aggiungere il seguente:"564-bis. Al fine di ampliare i livelli di intervento di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, dopo il comma 884, aggiungere il seguente: "884-bis. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di

spesa o maggiori entrate non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

1.531

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 564, aggiungere il seguente: "564-bis. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e di crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, il Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025.

Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole: 117,1 milioni per l'anno 2025 *con le seguenti:* 67,1 milioni di euro per l'anno 2025

1.532

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 564, aggiungere il seguente: "564-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 128, infine, dopo le parole «per l'anno 2021», aggiungere le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2025»

b) al comma 129 le parole «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole: 117,1 milioni per l'anno 2025 *con le seguenti:* 67,1 milioni di euro per l'anno 2025

1.533

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 564, aggiungere i seguenti: "564-bis. Al fine di intervenire in situazioni di crisi nei comparti del settore agricolo generate da fitopatie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo Unico per la gestione delle emergenze fitosanitarie finalizzato a sostenere le imprese che operano nei suddetti comparti con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2025.

564-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole: 117,1 milioni per l'anno 2025 *con le seguenti:* 57,1 milioni di euro per l'anno 2025

1.534

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 564, aggiungere i seguenti: "564-bis. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dagli altri soggetti 4 abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati al cofinanziamento privato di progetti approvati nell'abito di bandi statali ed europei.

564-ter. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.

1.535

PAITA

Dopo il comma 564, aggiungere i seguenti:

«564-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.536

PAITA

Dopo il comma 564, aggiungere il seguente: «564-bis. Al fine di fronteggiare ed eradicare dal territorio italiano l'emergenza fitosanitaria connessa alla diffusione della Xylella fastidiosa, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su indicazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie, un Commissario straordinario nazionale. Il Commissario di cui al precedente periodo svolge

funzioni di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni dalla *Xylella fastidiosa* nonché di coordinamento delle attività di ricerca necessarie a superare l'emergenza. Il Commissario adotta altresì provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire la diffusione della fitopatia e i suoi rischi sul sistema economico e ambientale territoriale, per eradicare l'emergenza su tutto il territorio dove essa è presente e per snellire e agevolare le pratiche necessarie al rilancio del sistema olivicolo territoriale. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario nazionale straordinario e di soggetti che con lo stesso collaborano, è compatibile con altri incarichi pubblici. Per lo svolgimento delle attività e funzioni di cui al **secondo periodo**, è autorizzata una spesa pari ad euro 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

1.537

PAITA

Dopo il comma 564, aggiungere il seguente: «564-bis. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto delle avversità atmosferiche, a decorrere da quelli riconducibili a fenomeni di alluvione e siccità, che hanno interessato il territorio nazionale nell'ultimo anno, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri del presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

1.538

PAITA

Dopo il comma 564, aggiungere il seguente: «564-bis. Al fine di supportare le aziende agricole che subiscono danni indiretti derivanti da misure di restrizione sanitaria imposte dalla normativa per contenere focolai di malat-

tie animali, quali peste suina africana (PSA), blue tongue e influenza aviaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo straordinario con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025,2026 e 2027. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono destinate a compensare i danni indiretti subiti dalle aziende agricole, ivi incluse le perdite di reddito dovute alle limitazioni operative e commerciali, blocchi alla movimentazione degli animali, e ogni altra misura restrittiva stabilita dalle autorità sanitarie competenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui al presente articolo. La concessione dei contributi economici di cui al presente comma è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare. Agli oneri del presente comma, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

1.539

PAITA

Dopo il comma 564, aggiungere il seguente: «564-bis. Al fine di intervenire in situazioni di crisi nei comparti del settore agricolo generate da fitopatie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo Unico per la gestione delle emergenze fitosanitarie finalizzato a sostenere le imprese che operano nei suddetti comparti con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse. Agli oneri del presente comma, pari a 50 milioni per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

1.540

PAITA

Dopo il comma 564, aggiungere il seguente: «564-bis. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese, nonché per incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali. Al Fondo di cui al precedente periodo è assegnata una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono erogati nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di Aiuti di Stato nel settore agricolo. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il fondo istituito dal comma 444 della medesima legge è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

1.541

PAITA

Dopo il comma 564, aggiungere il seguente: «564-bis. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore agricolo, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e di rilancio della produttività e della competitività, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2024 sui prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle imprese agricole come definite dall'articolo 2135 del codice civile. I contributi di cui al presente comma sono concessi tramite l'ISMEA. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di concessione dei contributi di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.542

PAITA

Dopo il comma 564, aggiungere il seguente: «564-bis. Per il sostegno agli operatori della filiera suinicola, di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri del presente comma, pari a 30 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

1.543

PAITA

Dopo il comma 564, aggiungere il seguente: «564-bis. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri del presente comma, pari a 20 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

1.544

PAITA

Dopo il comma 564, aggiungere il seguente: «564-bis. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento ano-

malo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1 lettere o-bis) e o-ter) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, ed i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui ai al primo periodo si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo periodo nonché sulle eventuali criticità emerse. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al primo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.545

PAITA

Dopo il comma 564, aggiungere il seguente: «564-bis. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole "posteriormente alla data del 31 agosto" sono aggiunte le seguenti: "fatte salve eventuali deroghe stabilite previste dal piano gestionale della concessione sentito l'ISPRA";

b) al comma 1, lettera a), le parole "senza fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "anche a fini di lucro";

c) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «*a-bis*) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento ove applicabili.»;

d) al comma 1, lettera b), dopo le parole "per tutta la stagione venatoria" sono aggiunte le seguenti: "con eventuale estensione a tutto l'anno sulla base di Valutazione di incidenza ambientale favorevole";

e) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «*1-bis*. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico - venatorie in uno dei tipi di cui al comma 1, lettere a) e *a-bis*).»;

f) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «*4-bis*. Le attività delle aziende faunistico - venatorie di cui al comma 1, lettera *a-bis*), ivi compresa la ricezione e l'ospitalità a fini faunistici e/o 2 venatori, esercitate dall'imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.».

1.546

PAITA

Dopo il comma 564, aggiungere i seguenti:

«*564-bis*. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che con il perdurare della emergenza pandemica e con la concomitante carenza di materie prime investono nella produzione di qualità certificata dal riconoscimento europeo DOP e IGP ai sensi del Reg. UE 1151/2012 è concesso, a decorrere dal 2025, un contributo pari a complessivi 30 milioni di euro da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina.

564-ter. Il contributo di cui al comma *564-bis* è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 da ogni operatore

come risultanti dai dati contabili degli Organi di Controllo incaricati secondo la Legge 21 dicembre 1999, n. 526. A tal fine i suddetti Organi di Controllo trasmettono entro 60 giorni al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati, avendo cura di evidenziare la natura di ciascuno degli importi corrisposti con riferimento all'ordinarietà, straordinarietà o origine sanzionatoria o simile degli stessi.

564-quater. Con successivo decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi *564-bis* e *564-ter*.

564-quinquies. Agli oneri derivanti dal commi *564-bis*, *564-ter*, *564-quater*, pari 30 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.547

PAITA

Dopo il comma 564, aggiungere il seguente:

«*564-bis.* Al fine di consentire una tempestiva attuazione delle iniziative ritenute indispensabili per il contenimento e l'eradicazione della PSA dal territorio nazionale da parte della gestione Commissariale, all'articolo 2 del decreto legge 17 febbraio 2022 n. 9, come convertito dalla legge 7 aprile 2022 n. 29 e successive modificazioni, dopo il comma *2-sexies* è aggiunto il seguente: "*2-septies.* Al fine di consentire una quanto più rapida possibile attuazione delle misure ritenute necessarie dal Commissario straordinario di cui al presente articolo per il contenimento, la sorveglianza e l'eradicazione della PSA dal territorio nazionale è istituito un fondo per gli interventi commissariali contro la PSA la cui dotazione ammonta a 50 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni di euro per l'anno 2027. Le somme stanziare, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per il triennio 2025-2027 confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma *2-bis.*"

564-ter. Agli oneri derivanti dal comma *564-bis*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.548

D'ELIA, VALENTE, SENSI, BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 565 inserire i seguenti:

"565-bis. Al fine di promuovere e incentivare azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per la promozione della formazione e del rafforzamento delle competenze, per l'aumento della rappresentanza nell'ambito lavorativo e per favorire le carriere nelle discipline matematiche e tecnico-scientifiche (discipline STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo donne STEM", con la dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato al finanziamento di programmi, progetti e interventi concernenti la promozione della parità tra i sessi nell'apprendimento, nella formazione e nel lavoro nelle discipline STEM.

565-ter. Agli oneri derivanti dal comma 565-bis pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.549

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 567, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* di 1.866 posti di sostegno *con le seguenti:* 5000 posti di sostegno;

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* All'onere derivante dal presente comma pari a 81,8 milioni di euro nel 2025 e 245,5 milioni a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.550

ZAMBITO, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo il comma 567, inserire il seguente:

"567-bis. In adesione ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in relazione all'inclusione scolastica, al fine di sostenere gli enti locali in condizione di difficoltà finanziaria nel garantire ai bambini della scuola dell'infanzia, agli alunni della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo grado con accertata condizione di disabilità ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, la necessaria assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, e visti gli aumenti degli alunni in condizione di bisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, il fondo di cui al comma 210, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027,, a favore dei Comuni, destinato al potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

567-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro2 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo."

1.551

RANDO, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, VERDUCCI

Dopo il comma 569, aggiungere il seguente:

"569-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 884 del presente articolo."

1.552

Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 571 inserire il seguente:

"571-bis. Per l'anno scolastico 2025/2026 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 135 milioni di euro per l'anno 2025, di 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027."

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2025, 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:

a) al comma 21, dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»."

b) al comma 892, sostituire le parole: "200 milioni" con le seguenti: "65 milioni";

1.553

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 571, aggiungere i seguenti:

"571-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

571-ter. Agli oneri di cui al precedente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 884, della presente legge."

1.554

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 571, aggiungere i seguenti:

"571-bis. Al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, di seguito denominato «Fondo».

571-ter. Il Fondo di cui al comma 571-bis, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione, durante tutto l'anno, di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

571-quater. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

571-quinquies. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 571-ter coinvolte nella realizzazione del progetto.

571-sexsies. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.

571-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro all'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 571-ter.

571-octies. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato

ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 571-*ter*.

571-novies. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4, al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

571-decies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884, della presente legge.

1.555

PAITA

Dopo il comma 571, inserire il seguente: «571-bis. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Ministero della giustizia, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell'anno precedente, ai fini dell'attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al precedente periodo. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di incrementare l'organico dei docenti in servizio e l'offerta formativa presso gli istituti penitenziari è autorizzata, a decorrere dall'anno 2024, la spesa di 30 milioni di euro annui. Il presente articolo si applica a tutti gli istituti penitenziari che provvedono all'offerta formativa, ivi inclusi i corsi di istruzione e formazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.556

PAITA

Dopo il comma 571, aggiungere il seguente:

«571-bis. Il contributo di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.557

PAITA

Dopo il comma 571, aggiungere i seguenti:

«571-bis. A decorrere dall'anno 2025 lo stanziamento di cui al comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 è pari a 200 milioni di euro. In relazione alla dotazione di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di 150 milioni di euro deve essere destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 628 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'importo di 50 milioni di euro alle finalità di cui all'articolo 1, comma 629 della medesima legge, come modificati dal successivo comma 571-ter.

571-ter. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 628, le parole «gratuità parziale» sono sostituite dalle seguenti: «gratuità totale o parziale»;

b) all'articolo 1, comma 629, le parole «che adempiono l'obbligo scolastico» sono sostituite dalle seguenti «che usufruiscono del diritto-dovere di istruzione e formazione»

571-quater. Agli oneri di cui ai commi 571-bis e 571-ter, pari a 97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.558

PAITA

Dopo il comma 571, aggiungere i seguenti: «571-bis. Al fine di consentire ai comuni di incrementare il numero di famiglie destinatarie della esenzione totale o parziale dal contributo per i servizi di mensa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo per i servizi di mensa con la dotazione di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo di cui al periodo precedente è ripartito tra i comuni in proporzione al numero di residenti che frequentano le istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e le scuole statali e paritarie del sistema educativo di istruzione e formazione. Le modalità di riparto, nel rispetto dei criteri di cui al periodo precedente, sono stabilite con decreto del ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.559

PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 572 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e del personale educativo»;

b) alla lettera c), dopo la parola: «docenti» inserire le seguenti: «e del personale educativo».

1.560

PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 572 sopprimere le lettere b) e c).

1.561

PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 572 sopprimere la lettera b).

1.562

PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 572 sopprimere la lettera c).

1.563

PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 573 sostituire le parole «60 milioni annui» con le seguenti: «100 milioni annui. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

1.564

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. Al fine di contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico nonché di garantire l'effettivo diritto allo studio, nelle aree del territorio italiano o nelle città o negli istituti scolastici in cui si registrano elevate percentuali di abbandono scolastico e che presentano maggiori difficoltà di natura sociale o geografica, è istituito il «Fondo per la riduzione del numero degli alunni per classe nelle aree svantaggiate». Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, è destinato agli istituti scolastici in cui si registrano elevate percentuali di abbandono scolastico e che presentano maggiori difficoltà di natura sociale o geografica ovvero, in generale, una minore disponibilità di servizi o una maggiore difficoltà di accesso agli stessi.

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di assegnazione.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 80 milioni per l'anno 2025 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 884 della presente legge.

1.565

MAIORINO, LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 578 inserire il seguente:

"578-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio relazionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Il fondo, in particolare, è finalizzato a promuovere: *a)* la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità; *b)* lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze; *c)* l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere; *d)* la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psicofisico della persona; *e)* l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole; *f)* l'inserimento nel curriculum di istituto dell'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le indicazioni nazionali per il

curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente comma, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 di cui al presente articolo."

1.566

D'ELIA, VERDUCCI, MANCA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 582, aggiungere i seguenti:

"582-bis. Al fine di sostenere il funzionamento delle università statali, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

582-ter. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

571-quater. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025."

1.567

CRISANTI, D'ELIA, VERDUCCI, MANCA, RANDO

Dopo il comma 582, inserire il seguente:

"582-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, agli oneri di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024 si provvede a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decre-

to-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.568

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, MANCA, RANDO

Dopo il comma 582, inserire il seguente:

"582-bis. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto dall'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 270 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.569

SBROLLINI, PAITA

Dopo il comma 582, aggiungere i seguenti:

«582-bis. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 6 è sostituito con il seguente:

"6. Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle Istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 è inquadrato nelle rispettive fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti".

582-ter. All'esito delle procedure di cui al comma 582-bis, viene estinto il comparto di contrattazione del personale docente Afam.

582-quater. Per le finalità di cui ai commi 582-bis e 582-ter, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica econo-

mica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.570

SBROLLINI, PAITA

Dopo il comma 582, aggiungere i seguenti:

«582-bis. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale."».

582-ter. All'articolo 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole da «, i fondi destinati» fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: «, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime istituzioni pari a 1.000.000 di euro, a decorrere dal 2023, sono ulteriormente incrementati di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva".

582-quater. Agli oneri derivanti dai commi 582-bis e 582-ter, stimati in 500.000 euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.571

PAITA

Dopo il comma 582, aggiungere i seguenti:

«582-bis. Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e agevolare lo stesso su tutto il territorio nazionale, con effetto a decorrere dall'anno 2025, nei comuni ad alta tensione abitativa, la cedolare secca di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta in relazione ai contratti di locazione già stipulati, in cui ogni conduttore è una studentessa o uno studente universitario e per cui il locatore prevede una riduzione del canone pari almeno al dieci per cento.

582-ter. Le disposizioni di cui al comma 582-bis si applicano anche ai nuovi contratti di locazione aventi le medesime caratteristiche, a condizione

che il canone di locazione sia inferiore almeno del dieci per cento rispetto ai canoni previsti dai contratti di locazione per immobili analoghi per caratteristiche e collocazione.

582-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi *582-bis* e *582-ter*, pari 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.572

PAITA

Dopo il comma 582, aggiungere i seguenti:

«*582-bis.* Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e agevolare lo stesso su tutto il territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze è istituito il Fondo per gli alloggi universitari, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al Fondo accedono le regioni e le province autonome che si impegnino a realizzare la riconversione di immobili del proprio patrimonio, ovvero del patrimonio immobiliare sito nel proprio territorio e di cui abbiano la disponibilità, a residenze universitarie.

582-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della difesa, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le modalità e il funzionamento del Fondo.

582-quater. Agli oneri derivanti dal comma *582-bis*, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

1.573

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 582, aggiungere il seguente:

582-bis. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, oltre che l'accesso dei giovani alla ricerca:

a) il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni nel 2026, di 750 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

b) il fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà

assunzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

c) per l'assunzione di ricercatori e tecnologi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni nel 2026, di 120 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, da ripartire in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente al personale ex ISPESL, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Le risorse del fondo sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni sono in deroga rispetto

alle normali facoltà assunzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dal 2026 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti comma 49-*bis* dell'art. 1 della presente legge.

Conseguentemente, dopo il comma 49 aggiungere il seguente:

49-*bis*. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 48 e 49 a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026.

1.574

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 582, aggiungere il seguente:

582-*bis*. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il finanziamento:

a) dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del numero di assegni di ricerca di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi dagli atenei nel triennio 2021-2023;

b) destinato all'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla

presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente;

c) per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato ai sensi del comma 884, della presente legge, è ridotto di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

1.575

PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 584 inserire il seguente:

«584-bis. All'articolo 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «sono mantenuti,» sopprimere le seguenti: «con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione,»;

b) dopo le parole «quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale», sopprimere le seguenti: «per la sola istituzione che li costituisce».

1.576

TURCO

Dopo il comma 590, inserire il seguente:

«590-bis. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sostituire le parole "del quattordicesimo anno" con le seguenti: "del ventesimo anno"».

1.577

TURCO

Dopo il comma 590, inserire i seguenti:

«590-bis. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole da «Con riferimento alle assunzioni di professori universitari» fino alla fine della lettera;

b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Con riferimento al reclutamento di professori universitari, sono istituiti - per il triennio 2025-2027 - rispettivamente:

1) un Piano straordinario per assunzione di docenti di I fascia, con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 30 milioni per il 2025, 70 milioni per il 2026, 100 milioni per il 2027;

2) un Piano straordinario per assunzione di docenti di II fascia con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 10 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, 50 milioni per il 2027.

590-ter. Le risorse di cui alla lettera a-bis del comma 590-bis sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.

590-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 590-bis, pari a 40 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 150 milioni di euro per il 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo».

1.578

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 591, periodi primo e secondo, sostituire le parole "9 milioni di euro per l'anno 2025, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027," con le seguenti "19 milioni di euro per l'anno 2025, di 22,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027,".

1.579

PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 591 inserire i seguenti:

"591-*bis*. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 100 milioni di euro annui per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, con ulteriori adeguamenti alla stima del fabbisogno.

591-*ter*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 94,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.

591-*quater*. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038.

591-*quinquies*. Al fine di istituire un servizio di assistenza psicologica presso ogni ateneo e istituzione di formazione superiore, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2025, di 3 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, il Consiglio nazionale universitario, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri di riparto delle risorse e linee guida uniformi a livello nazionale. Il servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* deve poter essere erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un *team* multidisciplinare di professionisti adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi."

Conseguentemente, in relazione ai relativi oneri pari a 527,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 727,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede sulle risorse derivante dalle seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 20 inserire i seguenti:

«20-*bis*. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.

20-*ter*. Per le finalità di cui al comma 20-*bis*, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

e) al comma 5-*bis*, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

f) dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

«5-*bis*.1. Le disposizioni di cui al comma 5-*bis* non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

g) il comma 7 è abrogato.;

2) *al comma 21, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

"a-bis. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»."

1.580

PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 591, inserire i seguenti:

"591-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il finanziamento: *a)* dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del numero di assegni di ricerca di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi dagli atenei nel triennio 2021-2023; *b)* destinato all'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente; *c)* per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

591-ter. Agli oneri di cui al comma 591-*bis*, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.".

1.581

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 591, aggiungere il seguente:

591-bis. Al fine di far fronte agli aumenti retributivi connessi agli scatti stipendiali dei docenti, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato per gli anni 2025, 2026 e 2027 dell'importo di 50 milioni di euro.

591-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge."

1.582

PAITA

Dopo il comma 591, aggiungere il seguente: «591-bis. Al fine di assicurare l'operatività della Fondazione European brain research institute (EBRI) Rita Levi-Montalcini alla stessa è concesso un contributo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.583

PAITA

Dopo il comma 591, aggiungere i seguenti: «591-bis. All'articolo 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole da «, i fondi destinati» fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: «, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime

istituzioni pari a 1.000.000 di euro, a decorrere dal 2023, sono ulteriormente incrementati di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva». Agli oneri derivanti dal presente comma, stimati in 500.000 euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.584

PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 597, inserire i seguenti:

«597-bis. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in particolare stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, e sostenere progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di spazi polifunzionali con finalità artistiche o culturali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 384 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.

597-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 597-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo».

1.585

PAITA

Dopo il comma 603, aggiungere il seguente: «603-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole "per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica" sono inserite le seguenti:

"delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534.».

1.586

CRISANTI, VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, RANDO

Dopo il comma 607, inserire il seguente:

"607-bis. Le risorse residue di cui al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono trasferite allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali."

1.587

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, MANCA, RANDO

Dopo il comma 610, inserire i seguenti:

"610-bis. Agli organizzatori musicali di musica popolare contemporanea, che siano soggetti privati e di diritto privato, è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo relativo alla realizzazione e allo svolgimento di concerti ed eventi musicali dal vivo.

610-ter. Il credito d'imposta previsto dal comma 5-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

610-quater. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento del credito di imposta previsto nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, con particolare riferimento a: eventuali limiti di importo per ciascun concerto o evento ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di concerti o eventi ovvero di impresa o gruppi di imprese e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulte-

riori disposizioni applicative del presente comma e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie.

610-quinquies. Le risorse stanziato per il finanziamento del credito di imposta previsto dal comma *5-bis*, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del medesimo credito di imposta.

610-sexsies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *610-bis* a *610-quinquies*, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo."

1.588

MARTELLA, D'ELIA, CRISANTI, MANCA, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 614, inserire i seguenti:

"614-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, è riconosciuto per gli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascun anno che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta rispettivamente nel corso degli anni 2024, 2025 e 2026 in abbonamento, in edicola e presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell'agevolazione. Il contributo non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che stabilisca un rimborso per le copie vendute di quotidiani e periodici.

614-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Agli

oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

614-quater. Al fine di sostenere la domanda di informazione e di promuovere la trasformazione digitale e la diffusione dell'informazione professionale di qualità nella rete, alle imprese editoriali di giornali quotidiani e periodici cartacei editrici di siti di informazione registrati come testate giornalistiche, con almeno 10 giornalisti dipendenti a tempo pieno e indeterminato nell'anno di riferimento del contributo e come media nei due anni precedenti, inquadrati ai sensi dell'articolo 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, asseverati dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative degli editori, e in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, è riconosciuto, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 2 euro per ogni utente unico dell'anno precedente di ciascun sito di informazione giornalistica edito dalla stessa impresa editrice, calcolato in base alla periodicità della testata. Il numero degli utenti unici è oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, suffragata dai dati del JIC (*Joint Industry Committee*) italiano, che realizza sistemi di rilevazione e distribuzione di dati ufficiali sulle *audience* e sui lettori digitali del mercato *internet* italiano. Per sito di informazione si intende la testata giornalistica registrata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito *internet*. I contenuti del sito di informazione devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 60 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 60 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:

a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane;

b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche.

614-quater. Per materiale informativo originale si intende informazione autoprodotta che non sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o prevalente di altri contenuti non autoprodotti o pubblicati da altre testate.

614-quinquies. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico

per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

614-*sexsies*. Al fine di incentivare gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa, è riconosciuto per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 10 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, un contributo per l'adeguamento e l'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell'utenza, in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute in tale anno. Gli investimenti devono essere riconducibili ad un progetto complessivo e organico di innovazione tecnologica e di ammodernamento dei processi produttivi da parte dell'impresa richiedente il contributo. L'agevolazione non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea concessi per le medesime iniziative.

614-*septies*. L'efficacia della disposizione di cui al comma 6 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

614-*octies*. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

614-*novies*. L'efficacia della disposizione di cui al comma 8 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

614-*novies*. Le modalità per la fruizione dei contributi di cui ai commi da 1 a 9 e per la presentazione delle relative domande, sono definite con provvedimento del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.

614-*decies*. All'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto:

a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l'importo di cui alla soglia comunitaria, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;

b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. Per principali quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita certificata, in un numero significativo di regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi originali di interesse generale; per quotidiani a maggiore diffusione locale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita certificata, nel territorio di riferimento e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara di cui al presente comma sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.».

614-*undecies*. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, al comma 3, le lettere *d)* ed *e)* sono sostituite dalle seguenti:

d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati;

614-*duodecies*. All'articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private;»

b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h)* per la vendita tramite distributori automatici;».

614-*terdecies*. Al fine di favorire la capillarità della rete di vendita della stampa e di garantire il diritto dei cittadini di accesso all'informazione, agli esercizi commerciali dei comuni privi di edicole e agli esercizi commer-

ciali posti ad almeno 1.000 metri da una edicola che assicurino la vendita di giornali quotidiani e/o periodici quale attività complementare a quella di vendita primaria è riconosciuto, entro il limite massimo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un credito di imposta nella misura del 25 per cento del valore delle pubblicazioni quotidiane e/o periodiche vendute nell'anno precedente, con il limite massimo di 4.000 euro per ciascun anno. Agli esercizi commerciali di cui al presente comma non si applica il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.

614-quaterdecies. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per la fornitura di giornali quotidiani e periodici, alle imprese di distribuzione della stampa è riconosciuto, entro il limite massimo di 6,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo annuo di 1.500 euro per la fornitura di quotidiani e periodici a ciascun esercizio commerciale di cui al comma 14 e a ciascun punto vendita di giornali, esclusivo e non esclusivo, attivato successivamente al 1° gennaio 2025. Il contributo è incrementato di 1.500 euro qualora l'esercizio commerciale rifornito costituisca l'unico punto vendita di giornali del comune. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante.

614-quinquiesdecies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono dettate le modalità applicative delle misure di sostegno di cui ai commi 14 e 15, nei limiti della somma complessiva di 15,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

614-sexiesdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 145,6 milioni per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.589

PAITA

Dopo il comma 614, aggiungere i seguenti:

«614-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 357, è sostituito dal seguente:

«357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in pos-

nesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, e' assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, puo' provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonche' in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte piu' gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonche' i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta.»;

b) i commi 357-*bis* e 357-*ter* sono abrogati.

614-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.590

PAITA

Dopo il comma 614, aggiungere il seguente:

«614-*bis*. All'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 21 prevede comunque che:

a) per le opere cinematografiche è prevista l'aliquota del 40 per cento;

b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraver-

so un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 40 per cento, secondo le modalità previste nel medesimo decreto di cui all'articolo 21».

1.591

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 630, inserire il seguente:

"630-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare nelle aree del territorio nazionale con alti indici di criminalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° marzo 2024, di un contingente di 1.300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 600 unità nella Polizia di Stato, 400 unità nell'Arma dei carabinieri e 300 unità nel Corpo della Guardia di finanza. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti. Ai fini di cui al presente comma, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".

Conseguentemente:

a) dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«20-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.

20-ter. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

«5-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

g) il comma 7 è abrogato.;

b) al comma al comma 21, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

1.592

MARTON, PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 631.

1.593

ALFIERI, DELRIO

Dopo il comma 633 inserire il seguente:

"633-bis. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: "1-bis Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come concordato dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con apposito decreto del Presidente del Consiglio, nei successivi tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti che saranno inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio 2026."»

1.594

ALFIERI, DELRIO

Dopo il comma 633 inserire i seguenti:

"633-bis. Al fine di rafforzare la diplomazia culturale che favorisca il dialogo, la formazione di una nuova classe dirigente nel continente africano e la costruzione di partenariati su basi paritarie è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027

da destinare alle borse di studio a favore dei giovani studenti dei Paesi africani.

633-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 633-bis pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.595

ALFIERI, DELRIO

Dopo il comma 633 inserire i seguenti:

"633-bis. All'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023", sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni degli anni 2025, 2026 e 2027".

633-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 633-bis pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.596

ALFIERI, DELRIO

Dopo il comma 633 inserire i seguenti:

"633-bis. All'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023", sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027".

633-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 633-bis pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.597

ALFIERI, DELRIO

Dopo il comma 633 inserire i seguenti:

"633-bis. Al fine di combattere la diffusione e il contagio dell'AIDS, della malaria e della tubercolosi il Fondo globale per la lotta a queste tre ma-

lattie è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

633-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *633-bis* pari a 70 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.598

ALFIERI, DELRIO

Dopo il comma 633 inserire i seguenti:

"*633-bis.* Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»

b) all'articolo 1, dopo il comma *1-bis* è inserito il seguente: "*1-ter.* Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito."

633-ter. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere» b) all'articolo 1, dopo il comma *1-bis* è inserito il seguente: "*1-ter.* Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all'80% nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito."

633-quater. Le disposizioni di cui al comma *633-bis*, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025.

633-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi *633-bis* e *633-ter* pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.599

ALFIERI, DELRIO

Dopo il comma 633 inserire i seguenti:

"*633-bis.* A decorrere dall'anno 2025 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di ulteriori 2 milioni di euro annui.

633-ter. Nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4, della citata legge n. 407 del 1998, come modificato dal comma precedente, è autorizzato l'aumento proporzionale del numero di borse di studio mentre restano invariate le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.

633-quaters. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *633-bis* e pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.600

ALFIERI, DELRIO

Dopo il comma 633 inserire i seguenti:

"*633-bis.* Alle Vittime del Dovere, di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle Vittime del terrorismo e della cri-

minalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998 n. 407, è garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.

633-ter. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto Vittima del Dovero, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n.466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.

633-quater. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione indicano con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n.68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

633-quinquies. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovero e alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, sono applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa."

1.601

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, MANCA

Dopo il comma 633, inserire il seguente:

"633-*bis.* Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'articolo 1, comma 381, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *c*), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 76 milioni di euro per l'anno 2026, di 299 milioni di euro per l'anno 2027 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente dopo il comma 872, aggiungere il seguente:"872-*bis.* Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire

risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 76 milioni di euro per l'anno 2026, di 299 milioni di euro per l'anno 2027 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2028."

1.602

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 635.

1.603

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 635, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'intervento relativo alla realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri - CUP D51B21004330001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 9 maggio 2022, non possono, in ogni caso, derivare, all'interno del parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, aumenti di cubatura o incremento di consumo di suolo rispetto al patrimonio edilizio esistente.»

1.604

BOCCIA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VERINI

Al comma 644, dopo le parole:" con una dotazione di" aggiungere le seguenti: "1.000 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026,"

Conseguentemente, al comma 645, aggiungere in fine le seguenti parole:" Una quota delle risorse di cui al comma 1, è destinata, fino a concorrenza dei relativi oneri, all'attuazione degli interventi di ricostruzione relativi al sisma del 2023 in Umbria. Agli interventi conseguenti al sisma 2019 in Umbria è destinata una quota. delle risorse di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro"

1.605

PAITA

Dopo il comma 648, aggiungere i seguenti

«648-bis. Al fine di contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico e garantire lo sviluppo delle infrastrutture idriche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, destinato a finanziare interventi di progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, per affrontare situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico e alla realizzazione degli interventi connessi.

648-ter. Per le finalità di cui al comma 648-bis, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con poteri di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo, anche in ordine alle funzioni di programmazione, degli interventi di cui al presente articolo.

648-quater. Agli oneri derivanti dal comma 648-bis, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie».

1.606

MANCA, IRTO, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 648, aggiungere i seguenti: " 648-bis. Al fine di dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) finalizzate a contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentarne la resilienza, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

648-ter. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

1.607

PAITA

Dopo il comma 648, aggiungere i seguenti:

«648-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse di cui al precedente comma sono destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di soggetti privati che risiedono o svolgono in maniera prevalente la propria attività lavorativa o professionale nella regione Emilia-Romagna, in considerazione dei danni materiali subiti per effetto degli eccezionali eventi atmosferici incorsi nell'anno 2024.

648-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sono definite le modalità di attuazione del comma 648-bis.

648-quater. Agli oneri derivanti dai commi 648-bis e 648-ter, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.608

FREGOLENT, PAITA

Dopo il comma 652, aggiungere i seguenti:

«652-bis. Al comma 1 dell'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "361.834.686,00 euro per l'anno 2025, 352.802.471,00 euro per l'anno 2026 e 362.369.621,50 euro per l'anno 2027".

652-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 161.834.686,00 euro per l'anno 2025, 352.802.471,00 euro per l'anno 2026 e 362.369.621,50 euro per l'anno 2027 si provvede quanto a 161.834.686,00 euro per l'anno 2025 e 352.802.471,00 euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e quanto a 362.369.621,50 euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.609

FREGOLENT, PAITA

Dopo il comma 652, aggiungere i seguenti: «652-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, aggiungere il seguente: "2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies si applicano altresì alle attività di ricostruzione negli stessi territori della Regioni Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le successive delibere del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, nonché ai comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 18 settembre 2023 per i quali è stato deliberato lo stato di emergenze con Delibera Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023".»

1.610

FREGOLENT, PAITA

Dopo il comma 652, aggiungere il seguente:

«652-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 435, sostituire il primo periodo con il seguente "I contributi di cui all'articolo 20-*sexies*, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'articolo 20-*septies* del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, prioritariamente con le modalità del finanziamento agevolato e solo ad esaurimento dell'importo autorizzato al comma 437 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario alla ricostruzione";

2. il comma 436 è soppresso;

3. al comma 441 sostituire le parole "da 436 a 439" con le seguenti "da 435 a 439".»

1.611

FREGOLENT, PAITA

Dopo il comma 652, aggiungere il seguente: «652-bis. All'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "comunque non oltre il 1° maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti ", previa autorizzazione della Regione interessata,".»

1.612

FREGOLENT, PAITA

Dopo il comma 652, aggiungere il seguente

«652-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del Codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riquali-

ficazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico ed artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023. I beneficiari delle somme di cui al primo periodo vi accedono, previa autorizzazione del Commissario straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.

652-*ter*. Nel caso in cui l'immobile oggetto del finanziamento previsto per gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali a far data dal 1° maggio 2023 sia assoggettato a procedura esecutiva immobiliare, dovendo trovare adeguata protezione l'interesse pubblico sotteso all'agevolazione concessa, lo Stato potrà rientrare nella disponibilità delle somme elargite mediante il riconoscimento del privilegio previsto in tema di interventi a sostegno pubblico delle imprese di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

652-*quater*. In relazione agli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, nel caso di liquidazione giudiziale del beneficiario o di sottoposizione del medesimo ad altra procedura di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, intervenuta successivamente alla concessione del contributo, qualora il beneficiario non abbia pagato ai fornitori alcuna somma o abbia provveduto solo parzialmente, sarà possibile provvedere al pagamento delle fatture direttamente a favore di questi ultimi nei limiti degli importi riconosciuti ammissibili e previa comunicazione, da parte del Soggetto Istruttore, dell'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta, compatibilmente con la normativa vigente.»

1.613

FREGOLENT, PAITA

Dopo il comma 673, aggiungere il seguente:

Dopo il comma 673, aggiungere il seguente: «673-bis. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per

effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.»

1.614

FREGOLENT, PAITA

Dopo il comma 673, aggiungere il seguente:

«673-bis. Al comma 8-bis dell'articolo 20-septies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali".

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, è autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2025, alle unità lavorative a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili e nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi del presente comma, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4."

673-ter. Agli oneri derivanti dal comma 673-bis si provvede nei limiti delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.»

1.615

FREGOLENT, PAITA

Dopo il comma 673, aggiungere il seguente: «673-bis. Il pagamento delle rate in scadenza nel secondo semestre 2024 e nell'esercizio 2025 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni nel territorio delle

province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, come da delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, ove è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nonché alle province e alle unioni dei predetti comuni, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi".»

1.616

FREGOLENT, PAITA

Dopo il comma 673, aggiungere i seguenti:

«673-bis. Al fine di potenziare e semplificare gli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nei decreti di declaratoria del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nn. 473460 del 12 settembre 2023, 473440 del 12 settembre 2023 e 473466 del 12 settembre 2023, fino al 31 dicembre 2025, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto la concessione, l'erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, pagamenti o benefici economici comunque denominati da parte di pubbliche amministrazioni in favore delle medesime imprese, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

673-ter. Per la concessione, l'erogazione di aiuti, anche a titolo di anticipo, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, per la concessione o per il pagamento in anticipo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-*quinq*ues, lettere b) e c), al momento dell'erogazione del saldo. In tali casi la concessione o il pagamento in anticipo sono sottoposti a clausola risolutiva.

673-quater. Eventuali economie derivanti dagli interventi previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con la legge del 31 luglio 2023, n. 100, potranno essere utilizzate per gli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e la Regione Marche, nei mesi di settembre 2024 e ottobre 2024, esclusiva-

mente secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

673-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e la Regione Marche, attuano la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali di settembre 2024 e ottobre 2024, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili. ».

1.617

VERINI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 678, aggiungere i seguenti: " 678-bis. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione privata, le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 11, 12 e 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia colpiti da eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 di cui alla deliberazione dello stato di emergenza del 6 aprile 2023.

678-ter. Per le finalità di cui al comma 678-bis, è autorizzata la spesa nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.

1.618

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 678, aggiungere i seguenti: " 685-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 25, allo scopo di consentire la prosecuzione della ricostruzione privata e pubblica sull'isola di Ischia, la spesa di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 100

milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 150 milioni di euro per l'anno 2027.

685-ter. Per gli interventi previsti dal comma 2, secondo capoverso, dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027.

685-quater. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 133 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 200 milioni di euro per l'anno 2027.

1.619

FREGOLENT, PAITA

Dopo il comma 693, aggiungere il seguente:

«693-bis. All'articolo 20-*sexies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*:

1. alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2;"

2. alla lettera b), dopo le parole "all'acquisto" sono aggiunte le seguenti: "ed alla eventuale sistemazione tramite opere edilizie, anche per l'adeguamento o miglioramento sismico e l'efficientamento energetico, o tramite spese per arredi" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "oppure non gravemente danneggiato ma definito incongruo dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la sua collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferente con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'art. 20-*octies*, comma 2. In caso di

delocalizzazione ai beneficiari è riconosciuta l'esenzione da imposta di registro, catastale e ipotecaria";

3. dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "c) all'acquisto di fabbricati e terreni già individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di fabbricati e terreni definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'art. 20-*octies*, comma 2".

b) Al comma 3-*ter* aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-*bis*, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al comma 3-*bis*, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al demanio pubblico dello stato - ramo idrico, al patrimonio disponibile e/o indisponibile del Comune di riferimento, in relazione alla peculiarità dell'area, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*";

c) al comma 3-*quater*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dell'acquisto delle aree alternative, nella misura massima del 30 per cento dell'importo stesso. Nel caso di edifici non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'art. 20-*octies*, comma 2, il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 8, stabilisce idonei costi parametrici in coerenza con quanto stabilito all'art. 20-*sexies*, comma 1, punto 3), lettera f)."

1.620

FREGOLENT, PAITA

Dopo il comma 693, aggiungere i seguenti:

«693-*bis*. All'articolo 20-*sexies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*ter*, sostituire le parole: "nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*ter*,

comma 7, lettera e)" con le seguenti: "a valere su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213";

b) al comma 6-*quater*, sostituire le parole: "nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina" con le seguenti: "nel limite di 10.000 euro per il vano adibito a cucina", le parole: "nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani" con le seguenti: "nel limite di ulteriori 5.000 euro per ciascuno degli altri vani" e le parole: "fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro" con le seguenti: "fino ad un importo complessivo massimo di 30.000 euro";

693-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 693-*bis*, si provvede prioritariamente nei limiti dell'importo di 700 milioni previsti per il credito d'imposta e nei limiti comunque disponibili delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.»

1.621

FREGOLENT, PAITA

Dopo il comma 693, aggiungere i seguenti:

«693-*bis*. Dopo il comma 6-*quater* dell'articolo 20-*sexies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, aggiungere il seguente: "6-*quinquies*. Per danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori alluvionati è riconosciuto, nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2025, un contributo forfettario da definire con apposito provvedimento del Commissario Straordinario."

693-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 693-*bis*, si provvede prioritariamente nei limiti dell'importo di 700 milioni previsti per il credito d'imposta e nei limiti comunque disponibili delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100»

1.622

FREGOLENT, PAITA

Dopo il comma 693, aggiungere il seguente: «693-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ovvero per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 settembre 2024 nel territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini" (pubblicata nella G.U. n° 227 del 27 settembre 2024) e per i medesimi soggetti di cui alla Dichiarazione dello Stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2024 che abbiano subito danni, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, e del settembre-ottobre 2024 i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.»

1.623

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 694, aggiungere i seguenti:" 694-bis. Al comma 1 dell'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «361.834.686 euro per l'anno 2025, 352.802.471 euro per l'anno 2026 e 362.369.621,50 euro per l'anno 2027».

694-ter. Agli oneri derivanti dal comma 694-bis, pari a 161.834.686 euro per l'anno 2025, 352.802.471 euro per l'anno 2026 e 362.369.621,50 euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 161.834.686 euro per l'anno 2025 e a 352.802.471 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e quanto a 362.369.621,50 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.624

PAITA

Dopo il comma 695 aggiungere il seguente: «695-bis. La disposizione prevista dal comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è prorogata al 31 dicembre 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.625

PAITA

Dopo il comma 695, aggiungere il seguente:

«695-bis. Per il 2025, ai fini delle imposte sui redditi, il costo relativo ai premi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è maggiorato del 50 per cento. L'agevolazione non spetta alle imprese in liquidazione ordinaria, assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del beneficio. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.1300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 2.1300 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 695-bis, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

1.626

PAITA

Dopo il comma 695, aggiungere il seguente: «695-bis. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le assicurazioni di cui al comma 101 sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dall'imposto di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. »

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

1.627

PAITA

Dopo il comma 695, aggiungere il seguente:

«695-bis. All'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».

1.628

DAMANTE, PIRRO

Al comma 700, sostituire le parole: «al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e di eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi e sono» con la seguente: «e».

1.629

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 705, aggiungere i seguenti:

705-bis. Al comma 1 dell'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «361.834.686 euro per l'anno 2025, 352.802.471 euro per l'anno 2026 e 362.369.621,50 euro per l'anno 2027».

705-ter. Agli oneri derivanti dal comma 36-*bis*, pari a 161.834.686 euro per l'anno 2025, 352.802.471 euro per l'anno 2026 e 362.369.621,50 euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 161.834.686 euro per l'anno 2025 e a 352.802.471 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e quanto a 362.369.621,50 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.630

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 705, aggiungere i seguenti:" 705-bis. In considerazione della gravità e della sempre maggiore frequenza di eventi climatici estremi causati dal cambiamento climatico che comportano la necessità di interventi strutturali e non strutturali, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo per sostenere gli interventi per spese in conto capitale volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico, con una dotazione iniziale complessiva di 8.705 milioni di euro, di cui 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, si provvede ai sensi del comma 705-*quater*.

705-ter. Le assegnazioni del fondo di cui al comma 1 sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi strutturali e non strutturali previsti nei piani di gestione del rischio alluvione e nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle Autorità di bacino distrettuali in attuazione della direttiva

comunitaria 2007/60/CE (cosiddetta «direttiva alluvioni»), e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzati alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, assicurando in ogni caso che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno.

705-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 272 è abrogato.

705-quinquies. Al fine di potenziare in termini di personale le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro a decorrere dal 2025, di cui una quota pari a 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 è destinata all'Autorità di bacino del Fiume Po in ragione delle attività da svolgere in attuazione del Piano speciale degli interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico nella regione Emilia-Romagna, previsto ai sensi del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse previa ricognizione dei relativi fabbisogni di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.

1.631

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 705, aggiungere i seguenti: " 705-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, il secondo periodo è soppresso.

705-ter. All'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029».

705-quater. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

1.632

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 705, aggiungere il seguente:

«705-bis. Al fine di rafforzare la capacità di prevenzione, gestione e risposta agli eventi climatici estremi, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, una piattaforma nazionale di alert climatici. La piattaforma, gestita con il supporto di enti e istituzioni competenti quali l'Agenzia Italia Meteo, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), il Centro Nazionale delle Ricerche (CNR) e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), è finalizzata a garantire la tempestiva comunicazione dei rischi climatici e l'adozione di misure preventive da parte della popolazione e delle autorità locali.

2. La piattaforma nazionale di alert climatici prevede:

a) il coordinamento con il Dipartimento della protezione civile e i servizi meteorologici nazionali, per assicurare comunicazioni rapide, accurate e condivise tra le varie agenzie governative e gli enti territoriali;

b) l'integrazione nei sistemi di allerta locale e regionale, consentendo agli enti locali di adattare le informazioni fornite dal sistema nazionale per trasmettere allerte specifiche e dettagliate ai residenti delle aree maggiormente a rischio;

c) lo sviluppo di un'applicazione mobile e di un servizio SMS dedicati, per informare la popolazione in tempo reale e fornire consigli pratici su come affrontare situazioni di emergenza climatica;

d) la realizzazione di campagne educative e di sensibilizzazione sulla prevenzione dei rischi climatici e sulle misure di autoprotezione.

Per il funzionamento e l'aggiornamento continuo del sistema, è istituito un Fondo per la gestione e il monitoraggio degli alert climatici, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Le risorse del Fondo sono destinate a:

a) l'aggiornamento costante delle tecnologie e delle infrastrutture impiegate nella piattaforma, per rispondere ai nuovi scenari climatici;

b) il finanziamento di progetti di ricerca e innovazione volti a migliorare la capacità di previsione e analisi dei rischi climatici;

c) il supporto alle amministrazioni locali per l'implementazione di sistemi di allerta specifici nei territori a rischio.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse economiche previste dal Fondo, nonché le linee guida per il funzionamento della Piattaforma Nazionale di Alert Climatici. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente

comma si provvede mediante quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, nonché mediante una riallocazione dei fondi destinati ai sussidi ambientalmente dannosi individuati ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».

1.633

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 709, inserire il seguente:

"709-bis. Per l'attuazione della bonifica dall'amianto dei luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo e di assegnazione delle risorse. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.634

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 709 inserire i seguenti:

"709-bis. Al fine di ottemperare alle raccomandazioni della Commissione europea e in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro il 31 dicembre 2025, emana, con proprio decreto, linee guida nazionali per stabilire criteri omogenei per il calcolo del contributo irriguo. Questi criteri tengono conto dei consumi effettivi di acqua, laddove tecnicamente possibile, o delle stime puntuali, come nel caso delle reti irrigue a pelo libero, al fine di incentivare l'uso efficiente della risorsa e disincentivare gli sprechi.

709-ter. I costi del servizio idrico devono riflettere la reale misura dei prelievi idrici, coprendo integralmente i costi finanziari, ambientali e della risorsa. Tale principio si applica al consumo di acqua potabile e alle pratiche irrigue, assicurando una gestione omogenea e sostenibile della risorsa idrica.

709-quater. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta norme in materia di promozione del risparmio idrico mediante l'adozione di un sistema denominato «Certificati blu» per incentivare il risparmio idrico e il riuso dell'acqua negli ambiti produttivi e agricoli. Il sistema è finalizzato a riconoscere e incentivare gli interventi di efficientamento idrico che portino a una riduzione dell'uso dell'acqua, tramite l'emissione di certificati in funzione della quantità di acqua risparmiata. Il risparmio idrico conseguito sarà calcolato in base ai parametri stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

709-quinques Per il triennio 2026-2028, l'assegnazione dei Certificati blu sarà effettuata a titolo premiale e senza obiettivi vincolanti, con lo scopo di incentivare l'adozione di pratiche di risparmio idrico da parte degli operatori. Le risorse necessarie per il finanziamento dei certificati assegnati a titolo premiale saranno coperte da un apposito fondo annuale di 20 milioni di euro, gestito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per finanziare incentivi destinati agli agricoltori che implementano pratiche di risparmio idrico. Tali incentivi saranno assegnati sulla base della riduzione documentata dei consumi di acqua, calcolati rispetto ai valori medi di settore, con l'obiettivo di premiare le aziende che riducono significativamente l'utilizzo della risorsa idrica.

709-sexies Le modalità di accesso agli incentivi e i criteri di valutazione delle riduzioni di consumo sono definiti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro il 30 giugno di ogni anno, e comprendono misure quali l'adozione di tecnologie di irrigazione efficienti, l'uso di sistemi di monitoraggio avanzati e pratiche agricole innovative che ottimizzino l'uso dell'acqua.

709-septies. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'efficacia degli incentivi per il risparmio idrico, riportando i dati sul consumo idrico in agricoltura e l'impatto delle misure adottate per favorire la sostenibilità della risorsa idrica.

709-octies. Agli oneri derivanti dai commi da *709-bis* a *709-septies* valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884.".

1.635

NICITA, IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 709, aggiungere il seguente: " 709-bis. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane della Sicilia, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentito il presidente della regione.

1.636

PAITA

Dopo il comma 709, aggiungere il seguente:

«709-bis. Al fine di favorire, finanziare e incentivare la realizzazione e la messa in funzione degli impianti di desalinizzazione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del predetto fondo.»

Conseguentemente, i maggiori oneri derivanti dal comma 709-bis, valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dai presenti commi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui ai presenti commi, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.637

PAITA

Dopo il comma 709, aggiungere i seguenti

«709-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo per il contrasto alla crisi idrica, con una dotazione iniziale pari a 600 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del fondo di cui al periodo precedente sono utilizzate al fine di garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti idrici attraverso interventi di:

- a) realizzazione e messa in funzione degli impianti di desalinizzazione;
- b) rifacimento ed efficientamento della rete infrastrutturale idrica;
- c) progettazione, realizzazione e collaudo dighe e invasi.

709-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, ferma l'assegnazione prioritaria delle risorse sulla base delle condizioni delle infrastrutture e dell'approvvigionamento idrici di ciascuna regione.

709-quater. Agli oneri derivanti dai commi 709-bis, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.».

1.638

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 709, aggiungere il seguente:

709-bis. Al fine di contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi ad essi connessi, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione e adattamento è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia con il compito di elaborare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Programma nazionale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano, di seguito denominato Programma, della durata massima di trentasei mesi. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Programma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito fondo denominato «Fondo per il Programma nazionale per l'adattamento climatico in ambito urbano», destinato a finanziare l'attuazione delle opere e degli interventi previsti dal medesimo Programma, con una dotazione pari a 1.035 milioni di euro per l'anno 2025, 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.780 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse di cui al presente comma sono destinate, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di interventi nei comuni capoluogo delle città metropolitane, nella misura del 30 per cento in favore dei comuni con popolazione residente minore a 100.000 abitanti e nella restante misura del 30 per cento in favore dei comuni con popolazione residente minore a 100.000 abitanti e non inferiore a 50.000 abitanti. La cabina di regia è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un rappresentante del Dipartimento per gli affari europei, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano. Il Programma elaborato dalla cabina di regia è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La delibera di approvazione del Programma disciplina le modalità di gestione e di monitoraggio del Programma, i criteri di ripartizione delle risorse tra i destinatari, i requisiti degli interventi, le procedure di presentazione delle proposte, di trasferimento delle risorse, di rendicontazione e verifica dell'attuazione, e contiene altresì l'individuazione, in ragione della natura delle misure previste dal Programma medesimo e delle loro competenze, delle amministrazioni regionali e territoriali cui è demandata l'attuazione delle citate misure. In fase di individuazione e di attuazione degli interventi, gli enti di cui al presente comma possono avvalersi del supporto dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, le cui attività sono definite con apposita

convenzione, con oneri nel limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate nel presente comma.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 (Infrastrutture pubbliche e logistica), programma 1.1 (Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali ed autostradali), apportare le seguenti variazioni:

2025:

CP: -1.035.000.000;

CS: -1.035.000.000;

2026:

CP: -1.300.000.000;

CS: -1.300.000.000;

2027:

CP: -1.780.000.000;

CS: -1.780.000.000.

1.639

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 709, aggiungere il seguente:

«709-bis. Al fine di promuovere l'uso dell'intelligenza artificiale e della digitalizzazione per il monitoraggio continuo delle reti idriche, ridurre le dispersioni di acqua potabile e garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Le risorse del fondo sono destinate:

a) all'installazione di sensori intelligenti per il rilevamento tempestivo di perdite e guasti nelle reti idriche;

b) alla realizzazione di piattaforme digitali basate su algoritmi di intelligenza artificiale per la raccolta e l'analisi dei dati relativi alle infrastrutture idriche;

c) alla formazione del personale tecnico per l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali e di intelligenza artificiale applicate alla gestione delle risorse idriche.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, definisce le priorità di intervento e le modalità di funzionamento del Fondo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle

proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2025, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.640

Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 709, aggiungere il seguente:

«709-bis. Al fine di contribuire alla sicurezza idraulica e all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, al recupero, alla realizzazione e al completamento di reticoli di raccolta delle acque piovane sul territorio e alla realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, anche nelle aree collinari e montane, è adottato un apposito Piano straordinario, realizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al presente comma, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio. Per il concorso al raggiungimento

degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1 definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali. Il piano straordinario di cui al presente comma è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome.

Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al seguente capoverso.

Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

1.641

Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 709 aggiungere il seguente:

«709-bis. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2025, 2026 e 2027. Le risorse del Fondo, di cui al presente comma, sono destinate ai Consorzi di Bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali.

b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

c) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

d) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 1.000 milioni di per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate.

Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da rimodulazione ed eliminazione progressiva dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed elimi-

nazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

1.642

DAMANTE, PIRRO

Al comma 725, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Comitato interministeriale per le politiche del mare di cui all'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, ove nominata, l'Autorità delegata per le politiche del mare, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al presente comma, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.»

1.643

PAITA

Dopo il comma 729, aggiungere i seguenti:

«729-bis. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, dopo le parole «aziende fornitrici di dispositivi medici» sono aggiunte le seguenti «con esenzione dal pagamento, per tutte le imprese, fino ai primi euro 5.000.000 di fatturato annuo»;

b) al comma 9, il secondo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:

«9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2025, e in ogni caso successivamente all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, con riguardo alla quota di ripiano riferita alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le Associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-*bis*, i criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale a decorrere dall'anno 2015 tra le aziende fornitrici di dispositivi medici con esenzione dal pagamento, per tutte le imprese, fino ai primi euro 5.000.000 di fatturato annuo, garantendo la progressività nel ripiano tra le micro, piccole, medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 e le altre imprese.

279-ter. Agli oneri derivanti dal comma 279-*bis*, pari a 230 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.644

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 730, primo periodo, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 800 milioni.

*Conseguentemente, dopo il comma 884, inserire il seguente: 884-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

1.645

PAITA

Al comma 730, sostituire le parole «è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti «è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

Conseguentemente, il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni a decorrere dal 2026

1.646

PAITA

Al comma 730 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025» *con le seguenti:* «è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Gli incrementi di cui al precedente periodo, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, sono ripartiti esclusivamente sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente.».

Conseguentemente, il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026

1.647

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 730, inserire il seguente:

«730-bis. Il fondo di cui al comma 730 è altresì incrementato di ulteriori 900 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni a decorrere dal 2026. Tali somme sono destinate esclusivamente al rinnovo contrattuale del Contratto collettivo nazionale di lavoro Autoferrotranvieri-Internavigatori (TPL-Mobilità).»

a) *dopo il comma 20, inserire i seguenti:*

«20-bis. *In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo*

26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.

20-ter. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

«5-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

g) il comma 7 è abrogato.;

b) al comma al comma 21, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

1.648

MANCA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA

Dopo il comma 730, aggiungere i seguenti:"730-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità sostenibile è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3 milioni di euro per l'anno 2027 ai fini del completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza-Bettola, di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con conseguente assegnazione delle risorse al capitolo 7418 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

730-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 730-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.

1.649

SENSI, MANCA, IRTO, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, D'ELIA

Dopo il comma 730, aggiungere i seguenti:"730-bis. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 1, comma 478, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole da: «è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025,» fino a: «e di 450 milioni di euro per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando quanto previsto dai commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 17 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 450 milioni di euro per l'anno 2034»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, provvede entro il 28 febbraio 2025 ad aggiornare il quadro completo riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario.»

730-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto

di 25 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2032, di 500 milioni di euro per l'anno 2033 e di 450 milioni di euro per l'anno 2034.

1.650

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 730, aggiungere i seguenti:

730-bis. Al fine di incentivare la mobilità pubblica e in particolare il trasporto pubblico su ferro, e per ridurre i livelli di inquinamento delle aree urbane maggiormente interessate da elevati valori di inquinanti dell'aria, sono stanziati complessivi 196 milioni per il 2025, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2027, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028-2032, e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033-2035, quale contributo statale a favore degli enti locali per la realizzazione, potenziamento e completamento delle seguenti infrastrutture:

a) realizzazione della linea 2 della Metropolitana Automatica di Torino. A tal fine è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032;

b) realizzazione delle linee metropolitane M4-M5 di Milano, di cui all'allegato V previsto dall'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. A tal fine sono stanziati 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035;

c) completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza-Bettola, di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. A tal fine sono stanziati 6 milioni di euro per il 2025 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2027.

d) completamento della Linea C della metropolitana di Roma di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. A tal fine sono stanziati 30 milioni di euro per il 2025 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2032.

730-ter. Agli oneri di cui al comma 730-bis, si provvede per 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028-2032, e per 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033-2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dall'articolo 1, comma 884, della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2025: -10.000.000;

2026: -50.000.000;

2027: -50.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, apportare le seguenti variazioni:

2025:

CP: -186.000.000;

CS: -186.000.000;

2026:

CP: -170.000.000;

CS: -170.000.000;

2027:

CP: -170.000.000;

CS: -170.000.000.

1.651

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 730, aggiungere il seguente:

730-bis. Al fine di favorire una maggiore fruizione dei servizi di trasporto pubblico, il Fondo di cui al comma 1, articolo 4, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, per il riconoscimento di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale riconosciuto in favore delle persone fisiche che hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, è rifinanziato per ciascun anno del triennio 2025-2027 nei limiti di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2025: -80.000.000;

2026: -80.000.000;

2027: -80.000.000.

1.652

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 736, aggiungere i seguenti:

"736-bis. Il contributo a favore del Comune di Milano per gli oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5, di cui all'allegato V dell'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035.

736-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 884, della presente legge."

1.653

PIRRO, DAMANTE

Sostituire il comma 745 con il seguente:

«745. Al fine di sostenere il trasporto pubblico locale, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la realizzazione di nuove infrastrutture stradali o l'implementazione di quelle già esistenti per il comune o i comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale di un aeroporto con volumi di traffico pari o superiore ai 10 milioni di passeggeri annui, con riferimento all'anno solare precedente, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal comma 879 del presente articolo.»

1.654

LOREFICE, MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 754 inserire il seguente:

"754-bis. I costi del certificato medico di idoneità per il rinnovo del porto d'armi di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,

rilasciato dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali agli agenti della polizia locale possono essere sostenuti dalle Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, qualora le amministrazioni locali non abbiano la capacità finanziaria per adempiere al relativo pagamento. A copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata per l'anno 2025 la spesa di 1 milione di euro. «.

Conseguentemente al comma 884 sostituire le parole "117,1 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "116,1 milioni di euro per l'anno 2025".

1.655

MAIORINO, CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo comma 754, inserire il seguente:

"754-bis. Al fine di garantire la sicurezza nelle zone periferiche dei centri urbani e nei quartieri adiacenti le stazioni ferroviarie delle grandi città è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, per finanziare interventi strutturali e progetti di illuminotecnica per le aree urbane scarsamente illuminate. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le modalità di accesso e di erogazione dei fondi."

Conseguentemente al comma 884, sostituire le parole "117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "87,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 164,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 164,12 milioni di euro per l'anno 2027".

1.656

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 758, aggiungere i seguenti:

"758-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, limitatamente ai comuni montani, identificati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, parte della quota dell'imposta municipale propria spettante ai comuni stessi rimane nell'ambito della dotazione del bilancio comunale e non confluisce nel fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo

la ripartizione stabilita dal decreto di cui al comma 2 ed entro i limiti di spesa di cui al comma 3.

758-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi annualmente entro il 30 gennaio 2025 di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è stabilita la quantificazione della parte di quota di cui al comma 1, calcolata in maniera proporzionale al gettito IMU totale di ogni comune e fermo restando i limiti di spesa di cui al comma 3.

758-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 884, della presente legge."

1.657

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 758, aggiungere i seguenti:

"758-bis. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è disposta un'assegnazione aggiuntiva 150 milioni di euro totali per gli anni dal 2025 al 2027, destinata a finanziare ulteriori interventi riferiti al progetto «Bellezza-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», di cui alla delibera CIPESS 1° maggio 2026 (delibera 3/2016), secondo le modalità e nei limiti individuati dalla medesima delibera.

758-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 884, della presente legge.»

1.658

VERINI, RANDO, MIRABELLI, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 758, inserire i seguenti:

"758-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legi-

slativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di potenziare le attività di aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati.

758-ter. Agli oneri derivanti dal comma *758-bis* pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.659

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 758, inserire i seguenti:

"*758-bis.* È autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento e del personale delle Prefetture, per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2010, n. 150.

758-ter. Agli oneri derivanti dal comma *758-bis* pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.660

VERINI, RANDO, MIRABELLI, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 758, inserire i seguenti:

"*758-bis.* È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di:

a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53;

b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione dei beni sequestrati e confiscati, garantendo la piena accessibilità delle informazioni relative agli stessi, nel rispetto della collaborazione interistituzionale

con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole Regioni;

c) agevolare presso l'opinione pubblica e presso le amministrazioni locali e gli enti del terzo settore la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione dei cittadini e di progettazione partecipata degli enti del terzo settore;

d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;

e) assicurare la trasparenza e la partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo, da parte dei soggetti destinatari, dei beni assegnati, anche provvisoriamente;

f) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;

g) garantire una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale dell'Agenzia.

758-ter. Agli oneri derivanti dal comma *758-bis* pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.661

VERINI, RANDO, MIRABELLI, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 758, inserire i seguenti:

"*758-bis.* È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, destinati o assegnati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.

758-ter. Al Fondo di cui al comma *758-bis* è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025. Per la gestione del Fondo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I beni sequestrati o confiscati ai sensi del decreto le-

gislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono destinati a finalità di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di reimpiegare per finalità sociali i proventi derivanti dalla loro utilizzazione per finalità economiche, allo scopo di reinserire tali proventi nel circuito della legalità, come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.

758-quater. I progetti di cui al comma *758-bis*, per accedere al Fondo, devono garantire, tra i requisiti necessari, un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale dei finanziamenti, al fine di garantire i finanziamenti anche in favore delle Regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.

758-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge sono definite le modalità e stabiliti i requisiti dei progetti di cui al comma *758-bis* per l'accesso ai finanziamenti.

758-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi *758-bis*, *758-ter*, *758-quater* e *758-quinquies*, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.662

VERINI, RANDO, MIRABELLI, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 758, inserire i seguenti:

"758-bis. A decorrere dall'anno 2025 è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro da destinare ai comuni per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose.

758-ter. Agli oneri derivanti dal comma *758-bis* pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.663

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 758, inserire il seguente:

"758-bis. Una quota non inferiore al 10 per cento delle somme confluenti nel fondo unico giustizia è riservata a favorire la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati ed assegnati agli enti locali per iniziative inerenti al riuso a fini sociali dei beni confiscati alle mafie."

1.664

VERINI, RANDO, MIRABELLI, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 758, inserire i seguenti:

"758-bis. A decorrere dall'anno 2025 è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nonché per le spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali.

758-ter. Agli oneri derivanti dal comma 758-bis pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.665

VERINI, RANDO, MIRABELLI, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 758, inserire i seguenti:

"758-bis A decorrere dall'anno 2025 è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata e traffico illecito di stupefacenti.

758-ter. Agli oneri derivanti dal comma 758-bis pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.666

RANDO, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 758, inserire i seguenti:

"758-bis. Per il sostegno della fuoriuscita dal programma di protezione di Testimoni e collaboratori di giustizia per i delitti di stampo mafioso, di cui al decreto-legge n. 8 del 1991, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato successivamente, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro.

758-ter. Agli oneri derivanti dal comma 758-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.667

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 758, inserire i seguenti:

"758-bis. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è consentito anche alle donne vittime della violenza mafiosa che rifiutano le logiche criminali e che si trovano in condizione di povertà.

758-ter. Agli oneri derivanti dal comma 758-bis pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.668

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 758, inserire i seguenti:

"758-bis. I benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli eventi verificatisi a decorrere dal 2 giugno 1946.

758-ter. Agli oneri derivanti dal comma 758-bis pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.669

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 758, inserire i seguenti:

"758-bis. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è consentito anche alle donne vittime della violenza mafiosa che rifiutano le logiche criminali e che si trovano in condizione di povertà.

758-ter. Agli oneri derivanti dal comma 758-bis pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.670

VERINI, MIRABELLI, RANDO, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 758, inserire i seguenti:

"758-bis. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, alla penetrazione della stessa nel tessu-

to economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di potenziare le attività di aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati.

758-ter. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento e del personale delle prefetture, per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2010, n. 150.

758-quater. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di:

a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53;

b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione dei beni sequestrati e confiscati, garantendo la piena accessibilità delle informazioni relative agli stessi, nel rispetto della collaborazione interistituzionale con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;

c) agevolare presso l'opinione pubblica e presso le amministrazioni locali e gli enti del terzo settore la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione dei cittadini e di progettazione partecipata degli enti del terzo settore;

d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;

e) assicurare la trasparenza e la partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo, da parte dei soggetti destinatari, dei beni assegnati, anche provvisoriamente;

f) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;

g) garantire una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale dell'Agenzia.

758-quinquies. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, destinati o assegnati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.

758-sexies. Al fondo di cui al comma 4 è assegnata una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Per la gestione del fondo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I beni sequestrati o confiscati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono destinati a finalità di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di reimpiegare per finalità sociali i proventi derivanti dalla loro utilizzazione per finalità economiche, allo scopo di reinserire tali proventi nel circuito della legalità, come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.

758-septies. I progetti di cui al presente articolo, per accedere al Fondo, devono garantire, tra i requisiti necessari, un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale dei finanziamenti, al fine di garantire i finanziamenti anche in favore delle regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.

758-octies. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità e stabiliti i requisiti dei progetti di cui al comma 1 per l'accesso ai finanziamenti.

Conseguentemente dopo il comma 872, inserire il seguente: "872-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 160 milioni di euro annui a decorrere dal 2025."

1.671

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 758, inserire i seguenti:

"758-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, alla penetrazione della stessa nel tessu-

to economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di potenziare le attività di aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati.

758-ter. Agli oneri derivanti dal comma *758-bis*, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.672

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 758, inserire i seguenti:

"*758-bis.* È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento e del personale delle prefetture, per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2010, n. 150.

758-ter. Agli oneri derivanti dal comma *758-bis*, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.673

VERINI, MIRABELLI, RANDO, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 758, inserire i seguenti:

"*758-bis.* È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di:

a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53;

b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione dei beni sequestrati e confiscati, garantendo la piena accessibilità delle informazioni relative agli stessi, nel rispetto della collaborazione interistituzionale con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;

c) agevolare presso l'opinione pubblica e presso le amministrazioni locali e gli enti del terzo settore la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione dei cittadini e di progettazione partecipata degli enti del terzo settore;

d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;

e) assicurare la trasparenza e la partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo, da parte dei soggetti destinatari, dei beni assegnati, anche provvisoriamente;

f) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;

g) garantire una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale dell'Agenzia.

758-ter. Agli oneri derivanti dal comma *758-bis*, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.674

VERINI, MIRABELLI, RANDO, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 758, inserire i seguenti:

"*758-bis.* È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, destinati o assegnati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.

758-ter. Al fondo di cui al comma *758-bis* è assegnata una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Per la gestione del fondo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I beni sequestrati o confiscati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono destinati a finalità di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di reimpiegare per finalità sociali i proventi derivanti dalla loro utilizzazione per finalità economiche, allo scopo di reinserire tali proventi nel circuito della legalità, come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle fun-

zioni legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.

758-quater. I progetti per accedere al Fondo di cui al comma *758-bis*, devono garantire, tra i requisiti necessari, un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale dei finanziamenti, al fine di garantire i finanziamenti anche in favore delle regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.

758-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità e stabiliti i requisiti dei progetti di cui al comma 1 per l'accesso ai finanziamenti.

Conseguentemente dopo il comma 872, inserire il seguente: "872-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025."

1.675

PAITA

Dopo il comma 758, aggiungere i seguenti:

«*758-bis.* Ai fini del potenziamento delle connessioni internet nelle aree pubbliche e negli immobili di edilizia residenziale pubblica tramite lo sviluppo e il potenziamento di una rete pubblica *wi-fi* diffusa e gratuita, anche al fine di ridurre le disuguaglianze digitali e consentire l'accesso internet, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* è istituito un fondo con una dotazione pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2025.

758-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, da adottarsi di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

758-quater. Agli oneri derivati dal comma *785-bis*, pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

1.676

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 758, inserire il seguente:

«758-bis. All'articolo 1, comma 26 della legge 205 dicembre 2017 è apportata la seguente modificazione: dopo le parole "erogazione di contributi ai comuni" aggiungere le parole "alle Procure e alle Procure generali che procedono in esecuzione delle sentenze di condanna ex artt. 31 comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli uffici dei Prefetti per quanto previsto dall'art. 10-bis della Legge 11 settembre 2020 n. 120,".

758-ter. Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è prevista una dotazione del Fondo per la demolizione di opere abusive di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

758-quater. Al comma 12 dell'art.32 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole "mettere a disposizione l'importo massimo di" sostituire "50 milioni" con le parole "100 milioni"; b) dopo le parole "anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" aggiungere "e all'articolo 41 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'art.10-bis della Legge 120/2020, nonché in favore delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali ex artt. 31 comma 9 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e 181 c. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42.

758-quinquies. Nel capitolo 1360 del bilancio del Ministero della Giustizia è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro l'anno, a decorrere dal 1 gennaio 2024, destinato esclusivamente alla esecuzione dell'ordine di demolizione e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi da parte delle Procure e delle Procure generali, in attuazione di sentenze di condanna ex artt. 31 comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.

758-sexies. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un fondo in favore dei Comuni per la chiusura delle pratiche di condono edilizio in evase, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e sicurezza energetica e dell'Economia e delle Finanze, pubblica un decreto ministeriale entro 60 giorni

dalla pubblicazione della presente legge sulle modalità di accesso e utilizzazione del fondo.».

1.677

BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MALPEZZI, D'ELIA, DELRIO

Al comma 759, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 con le seguenti: 130 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2027;"

Conseguentemente, dopo il comma 884, inserire il seguente: "884-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 130 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2027."

1.678

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 772, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: funzioni istituzionali esercitate aggiungere le seguenti: nonché per le spese di funzionamento e del personale delle prefetture, per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, per il finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indica come soggetti e enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, ai fini della loro restituzione alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di Pag. 104rigenerazione urbana e di risparmio energetico;*

b) *sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con le seguenti: 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

Conseguentemente, al comma 884 sostituire le parole: incrementato di 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno

2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti*: incrementato di 72,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 149,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 149,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 152,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028

1.679

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 772, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: funzioni istituzionali esercitate *inserire le seguenti*: , per il finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indica come soggetti e enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, ai fini della loro restituzione alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico;

b) *sostituire le parole*: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 *con le seguenti*: 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

Conseguentemente, al comma 884 sostituire le parole: incrementato di 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti*: incrementato di 92,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 169,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 169,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 172,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028

1.680

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 772, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: funzioni istituzionali esercitate *inserire le seguenti*: , per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, per le spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali, nonché per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose;

b) *sostituire le parole*: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 *con le seguenti*: 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, al comma 884 sostituire le parole: incrementato di 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti*: incrementato di 92,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 169,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 169,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 172,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028

1.681

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 772, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: funzioni istituzionali esercitate *inserire le seguenti*: nonché per le spese di funzionamento e del personale delle prefetture, per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2010, n. 150;

b) *sostituire le parole*: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 *con le seguenti*: 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, al comma 884 sostituire le parole: incrementato di 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti*: incrementato di 92,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 169,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 169,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 172,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028

1.682

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 772, sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 *con le seguenti*: 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, al comma 884 sostituire le parole: incrementato di 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti*: incrementato di 112,1 mi-

lioni di euro per l'anno 2025, di 189,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 189,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 192,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028

1.683

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 772, aggiungere i seguenti: " 772-bis. Il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

772-ter. Il Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per il finanziamento di interventi di sostegno volti a garantire la permanenza di alcune attività commerciali e culturali ubicate nei comuni rientranti nelle aree interne, in particolare edicole, empori e librerie. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime.

Conseguentemente, dopo il comma 884, inserire il seguente: "884-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028."

1.684

CATALDI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 774 aggiungere, infine, il seguente periodo:

"Una quota pari a un massimo del 15% delle medesime risorse aggiuntive è destinata, in ogni caso, a una ricognizione della rete stradale di competenza provinciale o delle città metropolitane, al fine di determinare lo stato di manutenzione della stessa e l'identificazione delle aree di miglioramento e

di potenziamento, allo scopo di creare le migliori condizioni di sviluppo delle aree provinciali e metropolitane e di attrattività per investimenti produttivi.".

1.685

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 779, aggiungere il seguente: "779-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente: «1-quater. I comuni capoluogo di regione, possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

1.686

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO

Dopo il comma 779, aggiungere i seguenti: "779-bis. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20 per cento dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

779-ter. Gli enti locali di cui al comma 779-bis possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-bis e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

779-quater. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

1.687

Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 779, aggiungere il seguente:

«779-*bis.* Al fine di garantire la sicurezza di una rete viaria per l'intero bacino del lago di Garda, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, destinato ai seguenti interventi:

a) sostituzione delle barriere paramassi obsolete con strutture conformi agli standard europei;

b) posa di nuove barriere paramassi lungo i tratti più critici al fine di mitigare il rischio geologico;

c) monitoraggio geologico e manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali interessate da fenomeni franosi. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma, inclusa la programmazione degli interventi e la ripartizione delle risorse tra le Regioni interessate. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.688

Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 779, aggiungere il seguente:

«779-bis. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile, ridurre l'impatto ambientale del trasporto via acqua e garantire un'alternativa sicura ed ecologica alle infrastrutture stradali e ciclabili nelle aree del lago di Garda, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo per la transizione ecologica della navigazione lacustre, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Le risorse del Fondo sono destinate a:

a) finanziare l'acquisto e l'installazione di battelli elettrici per il trasporto passeggeri e merci sul lago di Garda al fine di promuovere l'intermodalità con le ciclovie e il trasporto pubblico locale;

b) sostenere la costruzione e l'ammodernamento delle infrastrutture necessarie, quali banchine, stazioni di ricarica e sistemi di supporto per la gestione dei battelli elettrici;

c) finanziare progetti pilota di trasporto integrato ed ecocompatibile, che includano servizi di bike-sharing e ciclabili interconnessi con la rete di battelli elettrici;

d) promuovere campagne di sensibilizzazione per cittadini e turisti sull'importanza della mobilità sostenibile e dei vantaggi legati all'uso dei battelli elettrici sul lago di Garda. I comuni e le province che si affacciano sul lago di Garda, in collaborazione con le Regioni Veneto, Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento, sono tenuti a:

a) predisporre un piano per l'implementazione del trasporto elettrico lacustre entro il 31 dicembre 2025;

b) favorire la sostituzione progressiva delle imbarcazioni esistenti con mezzi a minore impatto ambientale, in conformità con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i criteri e le modalità di accesso alle risorse del Fondo, nonché le specifiche tecniche dei battelli e delle infrastrutture da finanziare. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante una quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, nonché mediante una progressiva eliminazione delle risorse economiche destinate ai sussidi ambientalmente dannosi individuati ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».

1.689

Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 779, aggiungere il seguente:

«779-bis. Al fine di garantire la sicurezza della viabilità stradale lungo il lago di Garda tra Malcesine, in provincia di Verona, e Torbole, località Tempesta, nella Provincia autonoma di Trento, della SR 249 Gardesana orientale, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, destinato alla costruzione di una galleria artificiale di circa 2 chilometri in corrispondenza della località Tempesta, tra la Provincia di Trento e la Regione Veneto. Gli interventi finanziati dal fondo comprendono:

- a) la progettazione e la costruzione della galleria, conforme agli standard nazionali ed europei di sicurezza;
- b) la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali collegate alla galleria;
- c) l'implementazione di sistemi di monitoraggio strutturale della galleria e delle aree circostanti.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma, incluse le specifiche tecniche del progetto, la programmazione degli interventi e la ripartizione delle risorse economiche.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.690

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO

Sopprimere i commi da 784 a 795.

Conseguentemente, dopo il comma 884, aggiungere il seguente: "884-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28

dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 570 milioni di euro per l'anno 2025, 1.570 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2029.

1.691

DAMANTE, PIRRO

Al comma 786, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: "sentita la" con le seguenti: "previa intesa in sede di";

b) all'ultimo periodo, sostituire le parole: "sentita la" con le seguenti: "previa intesa in sede di".

1.692

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 786, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "sentita la" con le seguenti: "previa intesa in sede di"

1.693

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

Dopo il comma 786, aggiungere il seguente: " 786-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 527, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2024" sono sostituite con "per gli anni 2024 e 2025" e le parole "per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028" sono sostituite con "per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028";

b) dopo il comma 527 - quinquies sono aggiunti i seguenti:

"527-sexies. Per l'anno 2025 le Regioni a statuto ordinario iscrivono con legge regionale nella missione 20 della parte corrente del bilancio di previsione 2025-2027 un fondo, di importo pari a quelli indicati nell'allegato VI-bis della presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente e su tale fondo non è possibile disporre impegni. Al termine dell'eserci-

zio 2025, il fondo, per gli enti in disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto e della quota derivante da costituzione del fondo anticipazione di liquidità.

527-septies. Le Regioni che non hanno accantonato il fondo nell'esercizio precedente o non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio, entro il 30 giugno 2026 sono tenute ad iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione, un fondo pari alla sommatoria in valore assoluto:

- a) del saldo registrato nell'esercizio precedente di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se negativo, l'equilibrio è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio;
- b) del minore accantonamento del fondo rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica previsto nell'allegato VI-bis alla presente legge."

Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole: 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* 87,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 154,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 144,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028

1.694

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

Dopo il comma 786, aggiungere il seguente:" 786-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 527, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite con "per gli anni 2024 e 2025" e le parole "per ciascuno

degli anni dal 2025 al 2028" sono sostituite con "per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028";

b) dopo il comma 527 - quinquies sono aggiunti i seguenti: "527 - sexies. Per l'anno 2025 le Regioni a statuto ordinario iscrivono con legge regionale nella missione 20 della parte corrente del bilancio di previsione 2025-2027 un fondo, di importo pari a quelli indicati nell'allegato VI-bis della presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente e su tale fondo non è possibile disporre impegni. Al termine dell'esercizio 2025, il fondo, per gli enti in disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente costituisce un'economia che concorre alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale e al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto."

Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole: 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* 87,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 154,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 144,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028

1.695

DAMANTE, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 788;*

b) *al comma 789, sostituire le parole: "i commi da 786 a 788" con le seguenti: "i commi 786 e 787";*

c) *al comma 792, lettera b), sostituire le parole: "commi da 785 a 788" con le seguenti: commi da "785 a 787".*

Conseguentemente,

1) al comma 21, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-*bis*) al comma 41, le parole ente: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».

1) dopo il comma 49, inserire il seguente: 49-*bis*. A decorrere dall'anno 2026 è disposta la riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, per un valore corrispondente a 200 milioni di euro annui, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.

2) sopprimere il comma da 892.

1.696

CALENDA, LOMBARDO

Sopprimere il comma 788.

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2025 e a 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 884, della presente legge.

1.697

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 788.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 789, sostituire le parole: "i commi da 786 a 788" con le seguenti: "i commi 786 e 787";

b) al comma 792, lettera b), sostituire le parole: "commi da 785 a 788" con le seguenti: "commi da 785 a 787";

c) dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. È istituita, per gli anni dal 2025 al 2029, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico

delle banche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2025, al 1° gennaio 2026, al 1° gennaio 2027, al 1° gennaio 2028, e al 1° gennaio 2029. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2025, al 1° gennaio 2026, al 1° gennaio 2027, al 1° gennaio 2028 e al 1° gennaio 2029. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1, comma 1, lettera b) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.

1.698

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 788, primo periodo, sostituire le parole da: pari a 140 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: pari a 108 milioni di euro per l'anno 2025, a 223 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 390 milioni di euro per l'anno 2029, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 350 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni e 8 milioni di euro per l'anno 2025, 23 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 40 milioni di euro per l'anno 2029 a carico delle province e città metropolitane.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e a 100 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.

1.699

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 788, primo periodo, sostituire le parole da: "pari a 140 milioni di euro" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "pari a 108 milioni di euro per l'anno 2025, a 223 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 390 milioni di euro per l'anno 2029, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 350 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni e 8 milioni di euro per l'anno 2025, 23 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 40 milioni di euro per l'anno 2029 a carico delle province e città metropolitane."

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 32 milioni per l'anno 2025, a 67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e a 100 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art.1 comma 884, della presente legge.

1.700

CALENDA, LOMBARDO

Al comma 789, secondo periodo, sostituire le parole "dal riparto dei contributi alla finanza pubblica" con le seguenti: "dal termine per l'approvazione del rendiconto 2024"

Conseguentemente, al comma 789, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per l'esercizio 2025, il fondo è finanziabile anche con avanzo disponibile, accertato con il rendiconto 2024."

1.701

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 789, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole: dal riparto dei contributi alla finanza pubblica con le seguenti: dal termine per l'approvazione del rendiconto 2024;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'esercizio 2025, il fondo è finanziabile anche con avanzo disponibile, accertato con il rendiconto 2024.*

1.702

DAMANTE, PIRRO

Al comma 789, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* "dal riparto dei contributi alla finanza pubblica" *con le seguenti:* "dal termine per l'approvazione del rendiconto 2024";

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Per l'esercizio 2025, il fondo è finanziabile anche con avanzo disponibile, accertato con il rendiconto 2024.".

1.703

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere i commi da 796 a 804.

Conseguentemente, dopo il comma 884, aggiungere il seguente:"884-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 370,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 776 milioni di euro per l'anno 2027, 998,2 milioni di euro per l'anno 2028, 1.193,3 milioni di euro per l'anno 2029 e 1.470,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.

1.704

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 798, sostituire le parole da: di 115,5 milioni di euro per l'anno 2025 *fino alla fine del comma con le seguenti:* di 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 59,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 59,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, di 52 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033.

Conseguentemente, dopo il comma 884, aggiungere il seguente:"884-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28

dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

1.705

MANCA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA

Dopo il comma 800, aggiungere i seguenti: " 800-bis. Allo scopo di potenziare i percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 27 milioni di euro per l'anno 2026 destinata al Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

800-ter. All'onere derivante dal comma 800-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 27 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.

1.706

DAMANTE, PIRRO

Sostituire il comma 801, con il seguente:

"801. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 44 è sostituito dal seguente:

«44. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.»;

b) il comma 46 è sostituito dal seguente:

«46. Ai fini dell'attuazione dei commi 44 e 45, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2027, sono individuati i criteri di riparto, assicurando il vincolo di almeno il 40 per cento delle risorse agli enti locali del Mezzogiorno, e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale

riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.»".

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2029 e a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, all'articolo 120, comma 1, sostituire le parole: 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036 con le seguenti: 20.760 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 560 milioni di euro per l'anno 2029, 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.

1.707

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sostituire il comma 801, con il seguente:

"801. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 44 è sostituito dal seguente:

«44. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.»;

b) il comma 46 è sostituito dal seguente:

«46. Ai fini dell'attuazione dei commi 44 e 45, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2027, sono individuati i criteri di riparto, assicurando il vincolo di almeno il 40 per cento delle risorse agli enti locali del Mezzogiorno, e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pub-

blicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.».

Conseguentemente, in relazione agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2029 e a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, all'articolo 120, comma 1, sostituire le parole: 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036 *con le seguenti:* 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 360 milioni di euro per l'anno 2029, 1.249 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.

1.708

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 811, aggiungere il seguente:

811-bis. Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso degli esercizi dal 2022 al 2028 per un importo superiore a quello applicato al bilancio e non riferibile ai piani di rientro è attribuito in quote uguali, a partire dal 2025, a ciascun anno residuo del piano di rientro decennale dal disavanzo da Fondo anticipazioni di liquidità, programmato ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. L'eventuale maggior recupero risultante dal rendiconto 2022 è attribuito al recupero delle quote da ripianare nei bilanci dal 2024 al 2030 e gli ulteriori eventuali maggiori recuperi risultanti dai rendiconti dal 2023 al 2028 sono attribuiti alle quote da ripianare nei bilanci dal secondo esercizio finanziario successivo fino al 2030.

1.709

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 811, aggiungere il seguente:

811-bis. A decorrere dal 2025, i limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono applicabili soltanto agli enti che nell'esercizio precedente abbiano utilizzato l'anticipazione di tesoreria prevista dall'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In ogni caso, non sono soggette ai limiti di cui al periodo precedente le quote di avanzo vincolato provenienti da mutui stipulati dall'ente e da trasferimenti

che siano stati incassati prima dell'applicazione al bilancio di previsione della quota stessa.

1.710

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 811, aggiungere il seguente:

811-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, con riferimento ai mutui contratti dagli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con Cassa depositi e prestiti Spa e attivi alla data del 31 dicembre 2023, la stessa procede ad una ristrutturazione del debito finalizzata alla riduzione dei tassi applicati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro il 30 marzo 2025, vengono definiti le condizioni, le modalità ed i termini di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

1.711

LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Sopprimere i commi 812 e 813.

1.712

BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere i commi 812 e 813

1.713

PAITA

Sopprimere i commi 812 e 813

1.714

LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 812

1.715

CALENDA, LOMBARDO

Sopprimere il comma 812.

1.716

LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

*Sostituire i commi 812 e 813 con i seguenti: «812) All'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-quinquies) La persona offesa dal reato di cui all'articolo 583-*quater*, secondo comma, può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.*

813) Per le finalità di cui al comma 812 è autorizzata una spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.».

1.717

LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 812, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sopprimere il numero 2);

b) sopprimere la lettera b).

1.718

LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 812, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.719

LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 812, sopprimere le lettere b) e c).

1.720

LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 813.

1.721

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 814.

Agli oneri derivanti si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 884, della presente legge.

1.722

LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 814.

1.723

BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere il comma 814.

1.724

PAITA

Sopprimere il comma 814

1.725

PAITA

Sopprimere il comma 815

1.726

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 815, aggiungere il seguente:

815-bis. Al fine di attivare i servizi per l'assistenza alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2025: -2.000.000;

2026: -2.000.000;

2027: -2.000.000.

1.727

BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 820, inserire il seguente:

"820-bis. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale e al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali destinate all'esecuzione penale, sia per adulti, sia per minori, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente al comma 884 sostituire le parole "117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028" con le seguenti: "17,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 94,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 94,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 97,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028"

1.728

LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 821, inserire il seguente:

"821-bis. Al fine di garantire la sicurezza, il miglioramento della vivibilità, l'adeguamento funzionale all'interno degli istituti penitenziari di adulti e minori, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 per la ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie."

Conseguentemente

a) dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«20-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.

20-ter. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando

un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

«5-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

g) il comma 7 è abrogato.;

b) al comma al comma 21, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».

1.729

BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 821 inserire i seguenti:

"821-bis. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale e al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali destinate all'esecuzione penale sia per adulti sia per minori è autorizzata la spesa di euro di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

821-ter. Agli oneri derivanti dal comma 821-bis pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.730

PAITA

Dopo il comma 821, aggiungere il seguente: «821-bis. Al fine di garantire il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge medesima legge è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

1.731

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere i commi da 822 a 834.

Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2025 e 580 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) dopo il comma 73, inserire il seguente:

"73-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

«Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

«Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

«Art. 63-quater.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

«Art. 63-quinquies

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

«Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *canna-*

bis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

«Art. 63-septies.
(*Tutela del monopolio*)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

«Art. 63-octies.
(*Disciplina applicabile*)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;

b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della *cannabis* e dei suoi derivati».";

b) *sopprimere il comma 892;*

c) A decorrere dall'anno 2025, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, è disposta la riduzione, per un valore corrispondente a 200 milioni di euro annui, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee

1.732

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Sopprimere i commi da 822 a 834.

Conseguentemente, dopo il comma 884, inserire il seguente:

"884-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 273 milioni di euro per l'anno 2025 e di 372 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

1.733

PIRRO, DAMANTE

Al comma 825, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

al comma 884, sostituire le parole: "di 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028." con le seguenti: "di 27,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 104,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 104,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 107,22 di milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028."

1.734

PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 825, sopprimere la lettera b);*
- b) *sopprimere i commi 826 e 827.*

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30, come rifinanziato dal comma 879 del presente articolo.

1.735

CRISANTI, D'ELIA, MANCA, RANDO, VERDUCCI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 825, sopprimere la lettera b);*
- b) *sopprimere i commi 5 e 6.*

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.736

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 825, alla lettera b) sostituire le parole da: del 75 per cento fino alle parole dall'anno 2026 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, al comma 884 sostituire le parole: incrementato di 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, con le seguenti: incrementato di 77,1 milioni di euro per l'anno 2025,

1.737

RANDO, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, VERDUCCI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 826, capoverso "2.", sopprimere le parole: ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella

1.738

CRISANTI, D'ELIA, MANCA, RANDO, VERDUCCI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 826, capoverso "2.", sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli enti e le istituzioni di ricerca di cui al presente decreto possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente».

1.739

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 826, capoverso "2.", sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per l'anno 2025 gli enti e le istituzioni di ricerca di cui al presente decreto possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente».

1.740

MELONI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 826, inserire il seguente: "826-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 287, è aggiunto il seguente: «287-bis. Al fine di garantire i servizi di protezione civile, di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione incendi e lotta attiva agli incendi boschivi per la regione Sardegna, relativamente alle Agenzie regionali responsabili delle suddette attività, il Corpo forestale di vigilanza ambientale e l'Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S., e nei limiti della dotazione organica, non sono applicati i limiti assunzionali previsti nell'articolo 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, analogamente a quanto disposto per i corpi nazionali nel comma precedente.».*

1.741

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 827.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 3.114.197 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30, come rifinanziato dal comma 879 del presente articolo.

1.742

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 828.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 88.036.314 euro per l'anno 2025 e 266.776.710 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 88.036.314 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo;

b) quanto a 266.776.710 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni

e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.

1.743

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, MANCA, VERDUCCI

Sopprimere il comma 828.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 88.036.314 euro per l'anno 2025 e 266.776.710 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.744

PAITA

Sopprimere il comma 828.

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 88.036.314 per il 2025 e di euro 266.776.710 a decorrere dal 2026.

1.745

PAITA

Al comma 829, dopo le parole: «assunzione di personale», aggiungere le seguenti: «di età non superiore 35 anni».

1.746

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 829 aggiungere il seguente:

"829-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per l'anno 2025 le regioni a statuto ordinario, gli enti locali con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Le disposizioni del presente comma non si applicano per le assunzioni del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale. Le economie derivanti dall'attuazione del presente comma restano annualmente acquisite ai bilanci degli enti."

1.747

PAITA

Al comma 849, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.»

1.748

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 850, al primo periodo, sopprimere le parole: "fatta eccezione per i parlamentari che sono stati eletti all'estero" e sopprimere il secondo periodo;*

b) *sopprimere i commi 854 e 855.*

1.749

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere i commi 854 e 855.

1.750

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 854.

1.751

PAITA

Sopprimere i commi 856, 857, 858, 859, 860

1.752

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Sopprimere i commi da 856 e 860.

1.753

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 858.

Agli oneri derivanti si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 884, della presente legge.

1.754

Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 860, aggiungere il seguente:

«860-bis. Al fine di garantire un approccio olistico, integrato e strategico per le tematiche riguardanti la finanza sostenibile, l'Osservatorio Italiano per la Finanza Sostenibile, istituito con Decreto del Ministro dell'Ambiente 24 gennaio 2018, è trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le funzioni, le attività e le risorse attribuite all'Osservatorio sono conseguentemente riallocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in coordinamento con le amministrazioni competenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono definite le modalità di trasferimento e organizzazione delle attività dell'Osservatorio. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1.755

PAITA

Sopprimere il comma 861

1.756

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 861, aggiungere il seguente: "861-bis. Al fine di sostenere il servizio di interesse generale informativo sui territori delle imprese operanti nel settore dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale, per gli anni 2025, 2026 e 2027 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato, rispettivamente, di ulteriori 18 milioni di euro per l'anno 2025, 21 milioni di euro per l'anno 2026 e 21 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare alla quota spettante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146",

Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole: 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* 99,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 173,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 174,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028

1.757

D'ELIA, MARTELLA, CRISANTI, MANCA, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 861, inserire i seguenti:

"861-bis. Al fine di sostenere il servizio di interesse generale informativo sui territori delle imprese operanti nel settore dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale, per gli anni 2025, 2026 e 2027 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 18 milioni di euro per l'anno 2025, di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da destinare alla quota spettante al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ai fini dei contributi annuali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

861-ter. Agli oneri derivanti dal comma 861-bis, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2025, di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo."

1.758

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 861, aggiungere il seguente:

861-bis. Al fine di sostenere il servizio di interesse generale informativo sui territori delle imprese operanti nel settore dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale, per gli anni 2025, 2026 e 2027 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 18 milioni di euro per l'anno 2025, di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da destinare alla quota spettante al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ai fini dei contributi annuali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 884, della presente legge.

1.759

PAITA

Al comma 864, lettera a), numero 1), sopprimere il punto 1.1).

Conseguentemente, al medesimo comma 695, lettera a), numero 1), sopprimere il punto 1.4).

1.760

PAITA

Al comma 864, lettera c), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «del 40 per cento» con le seguenti: «del 49 per cento».

1.761

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 867, aggiungere il seguente:

"867-bis. In considerazione degli oneri economici ed organizzativi in carico all'Automobile Club d'Italia, ai sensi dell'articolo 1, comma 341, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'organizzazione e la promozione del Gran Premio d'Italia che si svolge presso l'Autodromo di Monza, la disposizione di cui al comma precedente decorre dall'anno 2032, anno successivo alla scadenza del rinnovo, in corso di formalizzazione, da parte dell'Automobile Club d'Italia del vigente contratto per la permanenza nel calendario del campionato mondiale di Formula Uno del summenzionato Gran Premio d'Italia. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2025 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 884, della presente legge."

1.762

PAITA

Dopo il comma 868, aggiungere i seguenti:

«868-bis. Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la cabina di regia di cui all'articolo 28-*quinquies* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2023, individua gli immobili appartenenti al patrimonio pubblico da alienare a titolo oneroso, per un valore complessivo pari a 300.000 milioni di euro nel triennio.

868-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 giugno 2028, è individuato l'elenco degli immobili e dei valori di mercato individuati ai sensi del comma 1, nonché le modalità di cessione degli stessi. Lo schema di decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere entro il 31 marzo 2028.

868-quater. Le risorse derivanti dalle cessioni di cui ai commi 868-bis e 868-ter sono riversate al bilancio dello Stato per essere assegnati al programma "rimborso del debito statale", missione "debito pubblico". »

1.763

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, MANCA, RANDO

Al comma 869, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera d), sopprimere il numero 1);
- b) alla lettera e), sopprimere il numero 2).

1.764

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 869, aggiungere il seguente:

«869-bis. All'articolo 7 della legge 14 luglio 2023, n. 93, al comma 2 le parole da: «un contributo» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, i commi 3 e 4 della legge 14 luglio 2023, n. 93 sono abrogati.

1.765

PAITA

Dopo il comma 869, aggiungere il seguente:

«869-bis. All'articolo 7 della legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole da "un contributo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti "corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati».

1.766

PIRRO, DAMANTE

Al comma 870, all'allegato IV, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sopprimere la voce Missione I - L'Italia in Europa e nel mondo (4), Programma 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (2).

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2025: -47.809.000;
2026: -50.177.000;
2027: -42.676.000.

1.767

PIRRO, DAMANTE

Al comma 870, all'allegato IV, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce: Missione 10 - Comunicazioni (15), Programma 10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione (4).

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire gli importi delle riduzioni della voce

Missione 23 - Fondi da ripartire (33), Programma 23.1 - Fondi da assegnare (1) con i seguenti:

2025: 55.407;
2026: 56.464;
2027 e successivi: 46.774.

1.768

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, MANCA, VERDUCCI

All'Allegato IV - rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce Missione 10 Comunicazioni (15) Programma 10.2 Sostegno al pluralismo.

Conseguentemente, alla medesima rubrica, sostituire gli importi delle riduzioni della voce Missione 23 Fondi da ripartire (33) Programma 23.1 Fondi da assegnare (1) con i seguenti:

2025: 55.407;
2026: 56.464;
2027 e successivi: 46.774.

1.769

PIRRO, DAMANTE

Al comma 870, all'allegato IV, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la voce Missione 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13), Programma 2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6).

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2025: -27.629.000;
2026: -57.929.000;
2027: -53.429.000.

1.770

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 870, Allegato IV, rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la voce Missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13), programma 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6).

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2025: -27.629.000;
2026: -57.929.000;
2027: -53.429.000.

1.771

NICITA, MELONI, FURLAN, IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 872, aggiungere i seguenti:

872-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

872-ter. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, la dotazione del «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno» di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro per ciascun anno dal 2027 al 2036, da destinare al superamento del divario infrastrutturale della Sicilia e della Sardegna.

872-quater. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dal 2025.

872-quinquies. All'onere derivante dal comma 872-bis e dal comma 872-quater, pari a 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.

872-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *872-ter*, pari a 100 milioni di euro per ciascun anno 2025 e 2026 e 300 milioni di euro per ciascun anno dal 2027 al 2036, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma *872-sexies*.

872-sexies. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 100 milioni di euro per ciascun anno 2025 e 2026 e 300 milioni di euro per ciascun anno dal 2027 al 2036

1.772

NICITA, FURLAN, IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 872, aggiungere i seguenti: " *872-bis*. Per garantire il collegamento nei trasporti delle isole minori della Regione Siciliana è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare al finanziamento delle tratte nazionali.

872-ter. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.

1.773

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 875, sostituire le parole: 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028 *con le seguenti:* 17.686 milioni di euro, di cui 2.176 milioni di euro per l'anno 2027, 1.064 milioni di euro per l'anno 2028.

Conseguentemente, dopo il comma 878, aggiungere i seguenti:

878-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle province con una do-

tazione pari 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 così ripartiti:

a) piano triennale 2026/2028 per interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici delle province, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;

b) piano triennale 2026/2028 per interventi di messa in sicurezza di ponti, gallerie e rete viaria delle province, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

878-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro il 31 marzo 2026, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città e autonomie locali, sono definiti i criteri di assegnazione, riparto e revoca dei predetti fondi, tenuto altresì conto del livello di progettazione degli interventi finanziabili.

878-quater. All'onere derivante dal comma 4-*bis*, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 878-*quinquies*.

872-quinquies. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026.

1.774

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 875, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è finalizzata al finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale nei comuni montani ovvero in quelli ubicati nelle aree interne.

1.775

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 875, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono destinate per almeno il 40 per cento al rifinanziamento del Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno di cui all'articolo

22, comma 1-*ter*, della legge 5 maggio 2009 n. 42, per investimenti nelle regioni del Mezzogiorno.

1.776

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sostituire il comma 876 con il seguente: "876. Il Fondo di cui al comma 875 concorre al finanziamento del fabbisogno degli interventi previsti dal contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS Spa di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assicurando in ogni caso che almeno il 40 per cento delle risorse sia destinato ad opere da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno.

1.777

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 876, primo periodo, dopo le parole: Fondo di cui al comma 875 aggiungere le seguenti: , ad eccezione della quota di cui al comma 876-bis,.

Conseguentemente, dopo il comma 876, aggiungere i seguenti:

*876-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal *green deal* europeo, una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a 5.000 milioni di euro, di cui 500 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, è destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali, ivi compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali.*

876-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario, prevedendo in ogni caso, che tali strumenti siano commisurati a criteri di efficacia e di equità, tenendo conto dell'utilità per la collettività dell'intervento in relazione all'efficientamento energetico degli immobili con più basse prestazioni, all'abbattimento delle barriere architettoniche e delle caratteristiche del beneficiario, a partire dagli edifici adibiti ad edilizia residenziale pubblica, dai redditi più bassi e dal terzo settore.

1.778

PAITA

Dopo il comma 878, aggiungere i seguenti:

«878-bis. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, al fine di rafforzare la capacità tecnica e di progettazione, esecuzione e controllo delle stazioni appaltanti è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025-2029.

878-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i criteri di riparto del fondo, al fine di assicurare alle stazioni appaltanti specifiche e adeguate competenze per la pronta realizzazione degli interventi di propria competenza.

878-quater. Agli oneri derivanti dal comma 878-bis, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025-2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.779

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 878, aggiungere i seguenti:

878-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle province con una dotazione pari 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 così ripartiti:

a) Piano triennale 2026/2028 per interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici delle province, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;

b) Piano triennale 2026/2028 per interventi di messa in sicurezza di ponti, gallerie e rete viaria delle province, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;

878-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro il 31 marzo 2026, previa intesa in

Conferenza Stato città autonomie locali, sono definiti i criteri di assegnazione, riparto e revoca dei predetti fondi, tenuto altresì conto del livello di progettazione degli interventi finanziabili.

878-quater. All'onere derivante dal comma *878-bis*, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.780

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 878, aggiungere il seguente:

878-bis. In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sul riconoscimento delle peculiarità delle isole e della promozione delle misure necessarie per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per la continuità territoriale, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il fondo garantisce il contributo dello Stato per l'onere dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico, per l'intera durata dei contratti di servizio pubblico. Tali risorse sono assegnate a ciascuna regione in proporzione alla spesa sostenuta per garantire la continuità territoriale mediante i collegamenti aerei, marittimi e ferroviari della Sicilia, della Sardegna e delle isole minori con il continente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice una conferenza di servizi, cui partecipano i presidenti delle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia e i rappresentanti degli enti locali dei medesimi territori e delle società di trasporto aereo, marittimo e ferroviario interessate, con il compito di definire gli oneri di servizio pubblico relativi alle rotte aeree, ferroviarie e marittime da e per le isole, i criteri per la fissazione delle tariffe, le condizioni minime di qualità, le modalità per il ricorso al bando di gara e i diritti risarcitori in favore degli utenti. L'imposizione di obblighi di servizio pubblico deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire ed effettuata in modo trasparente, con adeguata pubblicità e su base non discriminatoria nei confronti delle imprese aeree, ferroviarie e marittime europee. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al presente comma. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro dall'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori

entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

1.781

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 878, aggiungere il seguente:

878-bis. Al fine di implementare e rendere efficienti gli strumenti di sorveglianza elettronici è istituito un Fondo presso il Ministero dell'interno un fondo con la dotazione di euro di 10 milioni per ciascun anno del triennio 2025, 2026 e 2027.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2025: -10.000.000;
2026: -10.000.000;
2027: -10.000.000.

1.782

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo 878, aggiungere il seguente:

878-bis. Al fine di contribuire alla cura e al recupero della fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, destinato all'attività dei Centri recupero degli animali selvatici (CRAS), è rifinanziato nella misura di euro 2 milioni e 500 mila per ciascun anno del triennio 2025-2027.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2025: -2.500.000;
2026: -2.500.000;
2027: -2.500.000.

1.783

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 878, aggiungere il seguente:

878-*bis*. Ai fini di rafforzare l'autonomia energetica nazionale, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Ue in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2025, e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 15 milioni di euro per l'anno 2025, e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 884, della presente legge.

1.784

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 882, inserire i seguenti:

«882-*bis*. Al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di realizzazione, progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio statale, si istituisce, presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

882-ter. Agli oneri derivanti dal comma 882-bis, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884.».

1.785

BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 882, inserire i seguenti:

"882-bis. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025, con conseguente assegnazione delle risorse allo stato di previsione al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Programma 14.10, D.L n. 133 del 2014, art. 3, comma 12, INFRASTRUTTURE CARCERARIE, cap-pg: 7471.

882-ter. Agli oneri derivanti dal comma 821-bis pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo."

1.786

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 882, aggiungere il seguente:

«882-bis. Al fine di contrastare lo spreco alimentare, promuovere il compostaggio domestico e comunitario, ridurre la quantità di rifiuti organici conferiti in discarica e preservare la fertilità dei suoli coltivabili, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un fondo per la riduzione dello spreco alimentare e la promozione del compostaggio, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del Fondo sono destinate a:

a) finanziare agevolazioni fiscali e contributi economici per incentivare il compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso l'acquisto di attrezzature idonee e impianti di compostaggio, in linea con quanto previsto dal decreto ministeriale 23 giugno 2022;

b) sostenere progetti educativi e di sensibilizzazione rivolti a cittadini, scuole e imprese, per promuovere una cultura di riduzione dello spreco alimentare e valorizzazione degli scarti organici;

c) favorire l'organizzazione e l'attuazione, da parte dei comuni, di reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, coinvolgendo figure qualificate, quali periti agrari, agronomi, tecnici ambientali e cooperative agricole. Entro il 31 dicembre 2026, i comuni beneficiari delle risorse del fondo sono tenuti a organizzare e implementare una rete di compostaggio domestico e comunitario sul proprio territorio, predisponendo piani per la prevenzione dello spreco alimentare e per la gestione sostenibile degli scarti organici. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i criteri e le modalità di accesso alle risorse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy.».

1.787

Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 882, inserire il seguente:

«882-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per il rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana», da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026, di 50 milioni di euro per l'anno 2027 per assicurare il finanziamento degli investimenti per la realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del lago di Garda, specificatamente per i territori della Regione Veneto, relativi all'adeguamento del sistema fognario e di depurazione dell'area gardesana. L'utilizzo del fondo, di cui al primo periodo, è disposto con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, il decreto può essere adottato anche in mancanza del predetto parere. Con il medesimo decreto sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di

ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Il decreto di cui al secondo periodo, nella parte in cui individua interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, è adottato previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al presente comma, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni e mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».

1.788

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 882, inserire i seguenti:

«882-bis. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per l'obiettivo emissioni zero e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali", con una dotazione di 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate a sovvenzionare esclusivamente progetti e iniziative finalizzate allo sviluppo di fonti rinnovabili e che promuovano la transizione verso tecnologie vicine a zero emissioni di carbonio e altri gas serra. Nell'ambito delle attività e dei progetti da selezionare, è data precedenza ad interventi a sostegno di imprese e lavoratori operanti nei settori ai quali sono stati tolti Sussidi Ambientalmente Dannosi, onde favorire la riconversione delle imprese e garantire il sostegno economico e formativo dei lavoratori, nonché agli enti locali che intendano

partecipare alla costituzione di CER (comunità energetiche rinnovabili) che abbiano finalità solidali, tra l'altro per la tutela dei soggetti in condizioni di vulnerabilità energetica, garantendo la messa a disposizione di tetti pubblici inutilizzati. Sono in ogni caso esclusi dal finanziamento del "Fondo per l'obiettivo emissioni zero e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali" investimenti nel nucleare, nella CCS, cattura e lo stoccaggio del carbonio, in tecnologie legate all'uso dei combustibili fossili, incluso il gas naturale. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e delle sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 882-*quater*.

882-*ter*. Al fine di contrastare la mancanza di servizi di trasporto sostenibili, accessibili, adeguati e necessari per utenti in condizioni di vulnerabilità nello stato di previsione del Ministero Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un apposito fondo denominato "Fondo a sostegno della mobilità sostenibile di utenti in condizioni di vulnerabilità", con una dotazione di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate a sovvenzionare piani di sostegno alla mobilità sostenibile di utenti in condizioni di vulnerabilità elaborati dai Comuni attraverso la predisposizione di soluzioni puntuali, innovative e completamente elettriche rispetto alle aree di riferimento, incentivando, tra l'altro, abbonamenti gratuiti sulla base del reddito e dell'età, taxi collettivi, bus on demand, car pooling con EV con tetto di potenza e condiviso. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 882-*quater*.

882-*quater*. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione del 50% dall'anno 2025, dei sussidi ambientalmente dannosi relativi ai FFS così come indicati nella quinta edizione del catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'articolo 68

della legge 28 dicembre 2015 n. 221, le risorse recuperate dal presente comma e quantificate in 7 miliardi di euro sono destinate a finanziare i fondi di cui ai commi 882 bis e 882 ter del presente articolo.».

1.789

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 882, inserire il seguente:

«882-bis. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale tra le aree attraversate dalla rete delle infrastrutture di trasporto ferroviario, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la realizzazione di ecodotti», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 884 del presente articolo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.790

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 882, aggiungere il seguente:

«882-bis. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, è istituito presso il Ministero dell'ambiente un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, finalizzato alla promozione di iniziative di informazione e formazione sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti, rivolte a istituti scolastici, cittadine e cittadini, imprese, con le seguenti finalità:

a) promozione e divulgazione delle tecniche di riduzione della produzione di rifiuti, incluse pratiche quali il compostaggio, con eventuale recupero del calore prodotto;

b) sensibilizzazione e insegnamento delle modalità ottimali per la gestione di specifiche categorie di rifiuti, tra cui la sterilizzazione in loco dei rifiuti sanitari infettivi;

c) informazione e sensibilizzazione sui rischi ambientali connessi al conferimento in discarica di particolari tipologie di rifiuti, anche mediante la produzione di documentari e l'organizzazione di eventi pubblici;

d) diffusione di conoscenze sui cicli naturali dei nutrienti e sulle tecniche di recupero e conservazione degli elementi chimici essenziali alla fertilità del suolo.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

1.791

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 882, aggiungere il seguente:

882-bis. Al fine di contrastare ulteriormente i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, e di promuovere la cultura dell'informazione e della condivisione delle differenze attraverso la promozione di spazi di partecipazione e dialogo responsabile, sviluppare l'accettazione delle diversità, conoscere le manifestazioni della violenza e gli argomenti usati per normalizzarla, è istituito il "Fondo per contrasto ai discorsi d'odio". Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026, è destinato alle scuole secondarie superiori per l'acquisto di libri, quotidiani, prodotti digitali e per la promozione delle diverse attività di cui al comma precedente anche in collaborazione con le Università. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili, nonché le linee guida per la relativa organizzazione. Entro trenta giorni dall'approvazione del decreto di cui al presente comma, il Ministero dell'Istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026, destinate alle scuole secondarie di secondo grado che presentino uno o più progetti di cui al presente comma.

Le scuole secondarie di secondo grado destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 30 milioni di euro

per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dell'art.1 comma 884 della presente legge."

1.792

BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 884 con il seguente:

"884. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 17,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 94,34 milioni di euro per l'anno 2026, 94,12 per l'anno 2027 e di 197, 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente

Alla TABELLA n. 5, Stato di previsione del Ministero della giustizia, Missione 1.1., programma Amministrazione penitenziaria (6.1) apportare le seguenti modificazioni:

2025 :

CP : + 100.000.00
CS : + 100.000.000
2026 :

CP : + 100.000.00
CS : + 100.000.000
2027 :

CP : + 100.000.00
CS : + 100.000.000

1.793

BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 884 con il seguente:

"884. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 17,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 94,34 milioni di euro per l'anno 2026, 94,12 per l'anno 2027 e di 197, 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente

Alla TABELLA n. 5, Stato di previsione del Ministero della giustizia, Missione 1.2, programma Giustizia civile e penale (6.2) apportare le seguenti modificazioni:

2025:
CP: + 100.000.00
CS: + 100.000.000
2026:
CP: + 100.000.00
CS: + 100.000.000
2027:
CP: + 100.000.00
CS: + 100.000.000

1.794

BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 884 con il seguente:

"884. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 17,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 94,34 milioni di euro per l'anno 2026, 94,12 per l'anno 2027 e di 197, 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente

Alla TABELLA n. 5, Stato di previsione del Ministero della giustizia, Missione 1.3, programma Giustizia minorile e di comunità (6.3) apportare le seguenti modificazioni:

2025:
CP: + 100.000.00
CS: + 100.000.000
2026:
CP: + 100.000.00
CS: + 100.000.000
2027:
CP: + 100.000.00
CS: + 100.000.000

1.795

BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 884 con il seguente:

"884. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 67,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 144,34 milioni di euro per l'anno 2026, 144,12 per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente

Alla TABELLA n. 5, Stato di previsione del Ministero della giustizia, Missione 1.5, programma Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (6.11) apportare le seguenti modificazioni:

2025:
CP: + 50.000.00
CS: + 50.000.000
2026:
CP: + 50.000.00
CS: + 50.000.000
2027:
CP: + 50.000.00
CS: + 50.000.000

1.796

MANCA, IRTO, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 884, sostituire le parole: 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* 97,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 174,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 174,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 5 - Comunicazioni, Programma 5.2 - Servizi di Comunicazione elettronica, di Radiodiffusione e Postali, apportare le seguenti variazioni:

2025:
CP: +20.000.000;
CS: +20.000.000.

2026:

CP: +20.000.000;
CS: +20.000.000.

2027:

CP: +20.000.000;
CS: +20.000.000.

1.797

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 884, sostituire le parole: "117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028" con le seguenti: "109,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 186,84 milioni di euro per l'anno 2026, di 186,62 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,72 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028".

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 15 - Comunicazioni, Programma 8 - Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, U.d.V. 5.2, sostituire le parole:

2025:

CP: +2.500.000;
CA: +2.500.000.

2026:

CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.

2027:

CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.

con le seguenti:

2025:

CP: +10.000.000;
CS: +10.000.000.

2026:

CP: +10.000.000;
CS: +10.000.000.

2027:

CP: +10.000.000;

CS: +10.000.000.

1.798

BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 884, inserire il seguente:

"884-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027."

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, Missione 1 - Giustizia, Programma 1.2 - Giustizia civile e penale, apportare le seguenti variazioni:

2025:

CP: +100.000.000;

CS: +100.000.000.

2026:

CP: +100.000.000;

CS: +100.000.000.

2027:

CP: +100.000.000;

CS: +100.000.000.

1.799

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 891, aggiungere il seguente:

891-bis. Al fine di sostenere la completa attuazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, il Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2025 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai maggiori oneri pari a 600 milioni di euro per l'anno 2025 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede fino al fabbisogno, con le maggiori entrate derivanti del comma 20-bis della presente legge.

Conseguentemente, dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni devoluti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 9 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 11 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.».

1.800

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 892, aggiungere il seguente:

892-bis. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è stanziata una somma, che costituisce tetto di spesa, di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 destinati alle librerie, palestre e centri sportivi e per l'istituzione di corsi di formazione professionale. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Ministero della giustizia e il Ministro per lo sport e giovani, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell'anno precedente, ai fini dell'attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al precedente periodo, nonché le risorse destinate alle attività sportive e alle librerie.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 884, della presente legge.

1.801

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 892, aggiungere il seguente

892-bis. Il «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza» di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1 comma 884 della presente legge.

1.802

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 892, aggiungere il seguente:

892-bis. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per essere destinate alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della integrale copertura degli oneri derivanti da disposizioni legislative.

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2025: -50.000.000;

2026: -50.000.000;

2027: -50.000.000.

1.803

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 892, aggiungere il seguente:

892-bis. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità», destinato a promuovere in via prioritaria gli interventi di tutela e recupero degli

ecosistemi e della biodiversità di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 (Infrastrutture pubbliche e logistica), Programma 1.1 (Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali) apportare le seguenti variazioni:

2025:

CP: -535.000.000;

CS: -535.000.000.

2026:

CP: -800.000.000;

CS: -800.000.000.

2027:

CP: -1.280.000.000;

CS: -1.280.000.000.

1.804

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 898, sostituire le parole: "Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione" con le seguenti: "Il Fondo di sostegno ai comuni marginali cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato"

Conseguentemente, al comma 900, sostituire le parole: "di cui ai commi 898 e 899" con le seguenti: "di cui al comma 898"

1.805

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 898, sostituire le parole: "degli enti locali, alla" con le seguenti: "dei comuni delle aree interne e delle isole minori per la"

1.806

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 898, dopo la parola: "investimenti" inserire le seguenti: "nei comuni delle aree interne e delle isole minori"

1.807

MANCA, MARTELLA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo il comma 904, aggiungere il seguente: "904-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 278, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2024», sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»;

b) dopo il comma 278, è aggiunto il seguente:

«278-bis. Al fine di far fronte all'elevato numero di istanze ammissibili presentate nell'anno 2024 per l'accesso al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA, una quota della dotazione prevista per l'anno 2025 del suddetto fondo, pari a 7,5 milioni di euro, è destinata ad integrare gli indennizzi riconosciuti per l'annualità 2024.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 19,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884, della presente legge.

1.808

CALENDA, LOMBARDO

Dopo il comma 906, aggiungere i seguenti:

«906-bis. La dotazione del Fondo per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti del settore automotive e per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 aprile 2022, n. 34, è incrementata di 550 milioni di euro per l'anno 2025 e di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

906-ter. Agli oneri derivanti dal comma 906-bis, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2025 e a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede:

a) per quanto attiene alla somma di 190 milioni di euro per l'anno 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) per quanto attiene alla somma di 360 milioni di euro per l'anno 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) per quanto attiene alla somma di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.809

PAITA

Dopo il comma 906, aggiungere il seguente: «906-bis. A beneficio degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, regolarmente iscritti alla I sezione del registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, presenti in almeno 10 regioni del territorio italiano, che svolgono attività di accompagnamento dei lavoratori stranieri in ingresso fino all'assunzione e che seguono il loro percorso amministrativo, è riconosciuto un contributo annuale per le spese di funzionamento pari a 2 milioni di euro. L'accesso al contributo di cui al presente comma è disciplinato con apposito provvedimento emanato dalla competente Direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati 10 milioni annui per il 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.810

BOCCIA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 908, aggiungere il seguente: "908-bis. All'articolo 10 della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Un'apposita sezione dell'allegato è dedicata alla valutazione d'impatto delle predette misure sulla progressione annuale degli indicatori di benessere equo e sostenibile rispetto agli scenari di evoluzione previsti nel periodo di riferimento. In caso di scostamento, nell'allegato sono altresì indicate le misure correttive da adottare per il raggiungimento degli obiettivi e per garantire l'effettiva progressione degli indicatori di benessere equo e sostenibile nel periodo di riferimento»;

b) al comma 10-*ter* dopo le parole: «entro il 15 febbraio di ciascun anno» sono inserite le seguenti: «e da sottoporre alla deliberazione delle rispettive Assemblee parlamentari entro il 15 marzo di ciascun anno».

1.811

MANCA

Dopo il comma 932, aggiungere il seguente: "932-bis. L'ultimo periodo del comma 741, dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: «"Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, le agevolazioni competono in presenza dei requisiti sostanziali prescritti dalla legge, a prescindere dall'avvenuta esposizione nella dichiarazione IMU successiva alla prima comunicazione di spettanza dell'agevolazione."

1.Tab.A.1

PAITA

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2025: -50.000.000;

2026: -50.000.000;

2027: -50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Stato di previsione "Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 14, Programma 14.2 alla voce Ripara-

zioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, liquidazione di indennizzi per eccessiva durata dei processi e di somme liquidate dalla CEDU a titolo di equa soddisfazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2025:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000;

2026:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000;

2027:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

1.Tab.A.2

PAITA

Alla Tabella 11, voce del Ministero dell'università e della ricerca, legge n. 394/1977: Potenziamento dell'attività sportiva Universitaria, Cap. 1709/PG 1, apportare le seguenti variazioni:

2025: + 3.000.000;

2026: + 3.000.000;

2027: + 3.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella A e 883, voce del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2025: - 3.000.000;

2026: - 3.000.000;

2027: - 3.000.000.

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

IRTO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, rilancio dell'economia del Mezzogiorno e immigrazione», al capo III ha introdotto la «zona economica speciale per il Mezzogiorno» (ZES Unica), in sostituzione delle precedenti «zone economiche speciali» (ZES), istituite nei territori del Mezzogiorno, ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e successivamente disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, «Regolamento recante istituzione di zone economiche speciali (ZES)»;

l'Agenzia delle entrate, sulla base di quanto disposto dal decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha fissato al 17,6668 per cento la percentuale del credito di imposta destinato alle imprese che effettuano investimenti nel periodo 1° gennaio-15 novembre 2024 per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive situate nella ZES Unica. Tale percentuale è stata calcolata considerando l'ammontare dei *bonus* richiesti con le domande presentate tra il 12 giugno e il 12 luglio 2024, pari a 9.452 milioni di euro, rispetto ai fondi messi a disposizione dal Governo pari a 1.670 milioni di euro;

con il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, la dotazione della ZES Unica è stata aumentata di 1.600 milioni di euro, per un totale di circa 3,2 miliardi;

come si apprende da una nota pubblicata da Palazzo Chigi in data 13 dicembre 2024, secondo i dati definitivi comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri dall'Agenzia delle entrate con riguardo alla ZES Unica, i soggetti richiedenti del credito d'imposta sono stati 6.885 per un valore complessivo di 2,551 miliardi di euro, mentre sarebbero 413 le autorizzazioni uniche rilasciate alla stessa data;

il valore dei progetti di investimento che accederanno al credito d'imposta è, dunque, inferiore al 25 per cento dell'ammontare di crediti richiesti al 12 luglio 2024. In altri termini, più del 75 per cento degli investimenti potenziali non sarà avviato;

le ragioni per cui migliaia di imprenditori hanno deciso massicciamente di rinunciare ai progetti di investimento proposti sono attribuibili ad

alcuni profili molto problematici della disciplina del credito di imposta per la ZES Unica:

1) in primo luogo, l'incertezza rispetto alla percentuale di credito ottenibile, in considerazione del fatto che la percentuale definitiva dipende interamente dall'ammontare complessivo di crediti richiesti in relazione ai soli investimenti portati a compimento;

2) in secondo luogo, una dotazione di risorse minima e, come dimostrato dai risultati dell'anno in corso, del tutto insufficiente a soddisfare le richieste;

3) in terzo luogo, il fatto che l'incentivo non ha carattere strutturale ma è stato per due volte prorogato e rifinanziato di anno in anno, precludendo alle imprese la possibilità effettiva di programmare correttamente gli investimenti, soprattutto con riguardo ai grandi progetti di investimento;

4) in ultimo, i termini troppo brevi per consentire alle imprese di progettare e portare a termine l'investimento;

L'articolo 77, comma 1, del provvedimento in esame estende al 2025 il credito d'imposta nella ZES Unica e fissa a 1,6 miliardi per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d'imposta, incrementato di ulteriori 600 milioni di euro a seguito di un emendamento approvato durante l'esame in sede referente;

ancora una volta, dunque, si tratta di un intervento di proroga annuale e di uno stanziamento addirittura peggiorativo di un miliardo rispetto a quello previsto per il 2024,

impegna il Governo

a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, l'incremento del limite di spesa per il riconoscimento del credito d'imposta nella ZES Unica, assicurando una dotazione annua di almeno 5 miliardi di euro per il triennio 2025-2027.

G1.2

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

premesso che:

lo strumento di raccolta fondi del 5 per mille, che consente di destinare una parte dell'Irpef agli enti del Terzo settore e alle realtà sociali che fanno volontariato, solidarietà sociale, ricerca scientifica e sanitaria, è fondamentale sia per garantire sostegno economico a tali enti che perseguono direttamente finalità di interesse generale, sia per promuovere tra i cittadini il senso di partecipazione civica;

la normativa vigente prevede la fissazione per legge di un tetto massimo di risorse che possono essere destinate al riparto del 5 per mille, a prescindere dalla quantità effettiva delle scelte dei contribuenti, che non vengono pertanto pienamente rispettate con grave pregiudizio per le volontà espresse dai medesimi cittadini e per gli enti beneficiari;

la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 154, dispone che per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di 525 milioni di euro annui;

l'Agenzia delle entrate lo scorso 27 giugno 2024 ha comunicato la ripartizione delle scelte per la devoluzione del 5 per mille dell'Irpef relative all'anno finanziario 2023, per complessivi euro 552.968.401,89; la differenza tra l'importo erogabile e quello disponibile è stata, quindi, pari a euro 27.968.401,89; le somme spettanti sono state, pertanto, rideterminate con criteri di ripartizione proporzionale, sulla base del citato limite di spesa di 525 milioni di euro;

sono stati 17,2 milioni i contribuenti che hanno sottoscritto la scelta in dichiarazione dei redditi (circa 730 mila in più rispetto al 2022); il *trend* di crescita delle scelte dei contribuenti dal 2017, tenuto conto del limite disponibile fissato a 525 milioni di euro, non permette di tenere conto del complesso delle scelte dei contribuenti;

a contribuire a rendere ancora più evidente il mancato rispetto della scelta del contribuente è inoltre il meccanismo di ricalcolo dovuto allo sfioramento del tetto per il quale sono gli enti che hanno raccolto più firme a subire paradossalmente la riduzione maggiore; il risultato è che anche enti che nel 2023 hanno ricevuto più firme rispetto al 2022, quest'anno hanno visto ridurre le risorse loro assegnate;

il Governo aveva preannunciato l'impegno a valutare le necessarie iniziative legislative per incrementare le suddette autorizzazioni di spesa, al fine di tener conto dell'evoluzione del dato relativo alle scelte dei contribuenti e si era impegnato a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di introdurre iniziative per incrementare le autorizzazioni di spesa destinate al riparto del 5 per mille ma nonostante i buoni propositi non ne ha dato seguito nonostante vi fosse la possibilità di approvarne la formulazione in questo provvedimento;

il disegno di legge in esame introduce anche ulteriori limitazioni per il mondo *non profit*, ricomprendendo le donazioni agli enti del terzo settore nel taglio delle detrazioni Irpef per i redditi superiori a 75.000 euro e mantenendo la *spending review* per gli enti e fondazioni beneficiari di contributi pubblici,

impegna il Governo

al fine di garantire il rispetto delle scelte operate dai contribuenti nell'espressione della volontà di devolvere il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche, ad adottare nel prossimo provvedimento

utile le necessarie iniziative volte ad incrementare le autorizzazioni di spesa destinate al riparto del 5 per mille.

G1.3

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, ai commi da 784 a 814 del provvedimento in esame disciplina, tra l'altro, il contributo alla finanza pubblica richiesto a livello di comparto agli enti territoriali che ammonta complessivamente a 7,7 miliardi di euro dal 2025 al 2029;

in particolare, ai sensi del comma 788, sul comparto degli enti locali, il suddetto taglio di spesa corrente peserà per 140 milioni per il 2025, 290 milioni per il triennio 2026-2028 e 490 milioni per il 2029;

il nuovo Presidente dell'Anci, Gaetano Manfredi, commentando la manovra ha dichiarato che permangono criticità in relazione ai tagli e che con questo livello di spesa nel giro di 2 o 3 anni i comuni non potranno più sostenere la richiesta di servizi;

il comparto dei comuni ha già ridotto drasticamente la spesa corrente che attualmente è pari al 6,5 per cento sul totale della pubblica amministrazione rispetto all'8 per cento del 2010 con un livello di indebitamento irrisorio pari a circa 1,5 per cento, a fronte di compiti crescenti e bisogni insoddisfatti e con una costante riduzione delle unità di personale arrivata a quasi il 30 per cento;

anziché provare a riconsiderare queste misure con l'emendamento dei Relatori 123.032, all'interno del disegno di legge di bilancio, sono stati creati fondi di spesa da destinare agli enti locali per un ammontare complessivo di 32,1 milioni nel 2025, 39,30 milioni per l'anno 2026 e 31,3 per l'anno 2027;

questa scelta dimostra l'insensibilità del Governo rispetto ad un comparto che deve essere messo nelle condizioni di assicurare i servizi di prossimità a tutti i cittadini del territorio nazionale,

impegna il Governo

a destinare, nel prossimo provvedimento utile, le medesime risorse previste con il citato emendamento per la riduzione dei tagli di spesa corrente al comparto dei comuni.

G1.4

IRTO, NICITA, VALENTE, FURLAN

Il Senato,

premessi che:

la manovra predisposta dal Governo, per quanto riguarda le misure per il Sud, oltre a risultare particolarmente inadeguata, prosegue su una linea di azione che non solo non risponde alle reali necessità del Mezzogiorno, ma che sembra, ad avviso del firmatario del presente atto, deliberatamente orientata ad impedirne lo sviluppo, ponendo in essere, di fatto, un vero e proprio ribaltamento di tutte le politiche attraverso l'accentramento dei processi decisionali e il sistematico depauperamento delle risorse. Ad oggi, senza considerare la riforma sull'autonomia differenziata smontata dalla Consulta, il Governo ha tagliato il fondo sulla perequazione Infrastrutturale, operato la riforma della politica di coesione, passando per la creazione della ZES unica priva di fondi adeguati, la mancata proroga della decontribuzione Sud e l'utilizzo di rilevanti risorse FSC sottratte alle comunità per la realizzazione del Ponte sullo Stretto;

i dati sui ritardi nell'attuazione degli investimenti del PNRR alimentano fondati timori sul rischio di perdere, defanziare o non utilizzare in modo efficace le risorse destinate ad interventi nel Mezzogiorno,

impegna il Governo

a ripristinare, con il primo provvedimento utile, tutte le risorse sottratte alle politiche per il Sud e a verificare che le risorse del PNRR destinate al Mezzogiorno siano correttamente utilizzate.

G1.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame, contiene diverse norme e disposizioni per l'economia delle regioni del Mezzogiorno: da misure di decontribuzione al Sud, ad agevolazioni per investimenti nelle regioni meridionali;

sotto questo aspetto, un ruolo importante deve essere garantito dalla continuità territoriale, quale capacità di garantire un servizio di trasporto che non penalizzi i cittadini residenti in territori periferici. Questo rappresenta, in particolare per la regione Sardegna, l'aspirazione a una condizione di eguaglianza sostanziale rispetto alle altre regioni;

l'insularità comporta infatti per la Sardegna una penalizzante carenza di servizi in relazione alle reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche, che ne frena lo sviluppo socio-economico e ne rallenta la fuoriuscita da una crisi che rischia di diventare una condizione di sottosviluppo permanente;

la legge costituzionale del 29 luglio 2022 ha introdotto il principio di insularità nell'articolo 119 della Costituzione, così riconoscendo le peculiarità isolana e il correlato svantaggio derivante dalla condizione di insularità;

per quanto concerne la Sardegna in particolare, il grave e permanente svantaggio naturale correlato allo stato di insularità, ha comportato negli anni un *gap* infrastrutturale certificato da un'indebolita coesione nei trasporti, all'interno dell'isola sarda e tra questa e la terraferma, nei ritardi nelle reti energetiche e di comunicazione, nel freno allo sviluppo socio-economico;

la Sardegna è rientrata fra le regioni dell'Obiettivo 1 dell'Unione europea e ha un indice di competitività del 23,75 per cento, contro quello medio europeo del 60,3 per cento e del 57 per cento della Lombardia;

si conta che ogni anno migliaia di giovani sardi, in gran parte laureati e diplomati, lascino l'isola perché non vi trovano alcuna opportunità di lavoro;

dall'atlante infrastrutturale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) emergono i dati del ritardo della Sardegna nel confronto con il resto del Paese: per quanto riguarda le reti energetiche, l'indice è di 100 per l'Italia, di 64,54 per il Mezzogiorno e di 35,22 per la Sardegna; per quanto riguarda le reti stradali, l'indice è di 100 per l'Italia, di 87,10 per il Mezzogiorno e di 45,59 per la Sardegna; per quanto riguarda le reti ferroviarie, l'indice è di 100 per l'Italia, di 87,81 per il Mezzogiorno e di 15,06 per la Sardegna; per quanto riguarda le infrastrutture economico-sociali, l'indice è di 100 per l'Italia, di 84,45 per il Mezzogiorno e di 66,16 per la Sardegna;

le analisi compiute dal Centro ricerche economiche, sociologiche e di mercato (CRESME) relativamente alle risorse finanziarie *pro capite* e territoriali stanziati negli ultimi dieci anni relativamente alle infrastrutture evidenziano che: con riferimento allo stanziamento per chilometro quadrato, considerato che il valore medio nazionale del costo dell'intero programma infrastrutturale risulta pari a circa 1.190.000 euro per chilometro quadrato, la Sardegna risulta essere penultima nella graduatoria, con un investimento di 237.000 euro per chilometro quadrato; con riferimento allo stanziamento *pro capite*, il valore pro capite del costo dell'intero programma infrastrutturale ad oggi stimato è pari a una media di circa 6.000 euro per abitante, ma la Sardegna si attesta su 3.423 euro;

gravissimi i dati dello spopolamento (in 304 comuni su 377 i morti negli ultimi anni hanno superato i nuovi nati), le proiezioni demografiche a 30 anni vedono la Sardegna l'isola con la più bassa densità demografica del Continente europeo, seconda soltanto all'Islanda;

la detta condizione di svantaggio oggettivo comporta la necessità di adeguate politiche nazionali ed europee, che compensino fattivamente gli svantaggi derivanti dall'insularità e riducano gli effetti negativi dell'isolamento fisico;

il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione tanto più il novellato articolo 119 della Costituzione connessi con la specifica condizione di insularità, comportano in capo allo Stato un obbligo giuridico in attuazione del dettato costituzionale a sostegno di una strategia di sviluppo paritario dei territori insulari, e tale sostegno non può prescindere da adeguate risorse finanziarie, anche in accordo con l'articolo 13 dello Statuto sardo,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a prevedere fin dai prossimi provvedimenti utili, idonee misure finanziarie volte al concreto superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità e degli effetti negativi dell'isolamento fisico della Sardegna.

G1.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

con il comma 501 per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 (legge speciale per Venezia) vengono stanziati ulteriori risorse pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;

l'ultimo rifinanziamento della legge speciale per Venezia risale al 2017 e secondo un recente atto d'indirizzo votato all'unanimità dal Consiglio comunale di Venezia servirebbero 150 milioni di euro per i prossimi dieci anni, per finanziare opere fondamentali per proseguire la salvaguardia paesaggistica, storica, archeologica ed artistica della città, nonché per tutelare l'intero ecosistema naturale della sua laguna;

la Laguna di Venezia, la più grande laguna costiera del bacino del Mediterraneo, con una superficie totale di 550 chilometri quadrati, appare come un complesso sistema di ambienti emersi (le isole, che occupano l'8 per cento della superficie), sommersi (lo specchio d'acqua costantemente sommerso che occupa l'67 per cento della superficie) e parzialmente sommersi (le barene, che occupano il 25 per cento della superficie) che costituiscono un ecosistema di transizione, capace di conservare il più esteso *habitat* con carattere tuttora primario riconoscibile nella regione Veneto;

in relazione della presenza e dell'alto valore ambientale degli *habitat* e delle specie animali e vegetali, la Laguna di Venezia è individuata quasi interamente come Zona di Protezione Speciale (ZPS - IT3250046 - Laguna di Venezia) nell'ambito della Rete Natura 2000 dalla Commissione europea, istituita con la Direttiva 92/43/Cee «*Habitat*» con l'obiettivo di promuovere la

tutela e la conservazione della diversità biologica presente nel territorio degli Stati membri;

la Laguna di Venezia a partire dagli anni '70 del secolo scorso è stata oggetto di sempre maggiore attenzione, con l'avvio di un percorso virtuoso culminato proprio con la prima legge speciale per Venezia, che poneva tra gli obiettivi prioritari il riequilibrio lagunare, il ripristino della morfologia nei suoi caratteri identificativi e funzionali e la rimozione delle cause di dissesto;

negli stessi decenni che hanno visto il succedersi di successivi provvedimenti speciali finalizzati alla sua salvaguardia, si è assistito al progressivo collasso dei caratteri morfologici che avevano assicurato per millenni questo straordinario ecosistema ricco di biodiversità. Un semplice confronto tra le cartografie del 1970 e del 2000 è sufficiente per rendersi conto di quanto la Laguna sia degenerata rispetto all'epoca della prima legge speciale;

il Sito di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Venezia - Porto Marghera perimetrato con DMA del 23 febbraio 2002, che si estende per circa 5.730 ettari, di cui circa 3.017 ettari di aree a terra, 513 ettari di canali e 2200 ettari di aree lagunari, è un'area interessata da una contaminazione complessa e diffusa, causata da diverse sostanze cancerogene che provocano un notevole impatto sanitario e ambientale sul territorio;

oggi la perdita dei caratteri idro-morfologici appare ulteriormente aumentata, mentre le previsioni per il futuro rendono ancora più urgente e drammatico il rilancio degli obiettivi di riequilibrio, con conservazione e ripristino degli *habitat* peculiari, riportando l'area a un assetto che ne ricomponga in forme nuove funzionalità e identità;

l'aumento del livello del mare Mediterraneo legato al cambiamento climatico, sta avendo già effetti rilevanti sul continuo innalzamento del livello marino a Venezia, con conseguenze dirette sulla stessa morfologia lagunare. Il 2024 sarà ricordato come un anno da record di acqua alta con 79 casi di marea superiore agli 80 cm registrati solo nei primi quattro mesi dell'anno, record assoluto dal 1872, anno in cui si è iniziato a registrare i dati dell'acqua alta in maniera scientifica e continuativa;

nonostante il MOSE allontani la percezione dell'innalzamento del livello del mare in realtà questo continua ad avanzare e come previsto e già ampiamente annunciato dagli scienziati da anni, la chiusura sempre più frequente delle bocche di porto saranno nefaste, sia per il porto, la cui sopravvivenza potrà avvenire solo attraverso la realizzazione del progetto *off shore*, sia per il fragile ecosistema lagunare, nel quale è presente una concentrazione unica di biodiversità;

l'impatto principale riguarda la morfologia lagunare e più in particolare le «barene», habitat protetti dalla Direttiva 92/43/CEE «*Habitat*» che rappresentano il paesaggio tradizionale naturale della laguna di Venezia, che ha a causa della ridotta sedimentazione dovuta alle sempre più ricorrenti chiusure

della laguna durante le alte maree rischiano la progressiva erosione, oltre che un grave pregiudizio per la biodiversità presente,

impegna il Governo:

a reperire ulteriori risorse per rendere strutturale il finanziamento della legge speciale per Venezia con l'obiettivo di poter realizzare le opere fondamentali per proseguire la salvaguardia paesaggistica, storica, archeologica ed artistica della città, nonché per tutelare l'intero ecosistema naturale della sua laguna;

a garantire che le risorse stanziare per la salvaguardia di Venezia siano utilizzate con l'obiettivo primario di conseguire il riequilibrio ecologico della Laguna di Venezia a tutela degli *habitat* e delle specie animali e vegetali, della Laguna di Venezia, come individuati nella Zona di Protezione Speciale (ZPS - IT3250046 - Laguna di Venezia) nell'ambito della Rete europea Natura 2000;

a proseguire con rapidità negli interventi di bonifica del SIN di Venezia - Porto Marghera, destinando ulteriori fondi per il finanziamento degli interventi efficaci per la messa in sicurezza del territorio e la salvaguardia del bacino lagunare, riducendo i rischi sanitari ed ecologici;

a conseguire un nuovo modello capace di mettere in sicurezza la città di Venezia dall'innalzamento del livello marino sempre più frequente per effetto del cambiamento climatico, salvaguardando al contempo l'ecosistema naturale della più grande laguna costiera del bacino del Mediterraneo.

G1.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

Il Capo II e il Capo III del disegno di legge in esame recano rispettivamente disposizioni in materia fiscale e in materia di lotta all'evasione;

l'articolo 1 comma 63 della legge di bilancio per l'anno 2024, legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha modificato l'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 al fine di innalzare l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'attività d'impresa, che effettuano l'opzione per l'applicazione del regime fiscale della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio per il 2024 nella versione originaria, all'articolo 18, prevedeva l'innalzamento dal 21 per cento al 26 per cento della cedolare secca affermava che «in assenza di dati desu-

mibili dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche che consentano di individuare puntualmente gli importi delle locazioni brevi» si era preso a riferimento: 1) il codice tributo 1919, del F24, utilizzato per il versamento della ritenuta d'acconto a titolo di imposta o di acconto del 21 per cento dei canoni di locazione degli affitti inferiori a 30 giorni da parte dell'intermediario o portale web. La stima della quota di mercato gestita da intermediari, era del 25 per cento; 2) il quadro RB relativo ai contribuenti che hanno pagato nel 2021 la cedolare secca al 21 per cento estrapolando coloro che dichiaravano locazioni inferiori ai 365 giorni e ipotizzando che queste si riferissero a locazioni brevi turistiche, da tale riferimento la relazione ha dedotto un ammontare di monte canoni di 176,9 milioni di euro;

dai due riferimenti si è stimato un ammontare di importi da canoni di locazione di 376,8 milioni di euro, e la ritenuta sui versamenti relativa all'anno di imposta 2022 è risultata stimata in circa 80 milioni di euro;

sulla base di tali riferimenti la relazione tecnica prevedeva che portando la cedolare secca dal 21 per cento al 26 per cento questo avrebbe comportato introiti positivi per 17,6 milioni nel 2025 e di 8,8 milioni di euro dal 2026. Successivamente la disposizione originaria è stata modificata con un emendamento, prevedendo una aliquota del 21 per cento per la prima abitazione destinata a locazione breve turistica e a partire dalla seconda abitazione fino alla quarta una aliquota del 26 per cento;

dal sito del Ministero del turismo si apprende che ai fini della registrazione delle strutture ricettive turistiche, con il CIN, le strutture registrate erano al 12 dicembre 2024, 554.150 e i Codici identificativi nazionali rilasciati 393.041;

non è dato sapere quante delle strutture registrate sono da riferire a persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale in quanto al massimo utilizzano 4 unità immobiliari;

resta il fatto che da parte dei comuni si segnala la necessità di procedere ad una regolamentazione degli affitti brevi turistici che si basi su un turismo di qualità e sostenibile per le città, in particolare quelle a forte vocazione turistica,

impegna il Governo:

a comunicare alle Camere quante siano le registrazioni, alle quali è stato rilasciato il CIN, riferibili a persone fisiche che svolgono attività non imprenditoriale di locazioni brevi turistiche;

tenuto conto del numero dei CIN rilasciati a persone fisiche che svolgono attività non imprenditoriale di locazione breve turistiche e della possibilità che la relazione alla legge di bilancio per il 2024 non contenesse dati realistici che hanno portato ad una previsione di entrate minori dall'innalzamento della cedolare secca dal 21 per cento al 26 per cento, a procedere, a partire dai dati delle registrazioni CIN, ad una nuova relazione e conseguente revisione delle possibili ulteriori entrate da prevedere per il 2025 e anni seguenti, inviando alle Camere una nuova relazione tecnica;

a convocare urgentemente l'ANCI al fine di definire modalità, anche attraverso modifiche legislative, che prevedano la possibilità per i comuni di determinare regolamenti che consentano una presenza di unità immobiliari destinate a b&b sostenibile per le città, con particolare riferimento alla possibilità di definire tra le altre: *a*) il numero di giorni di autorizzazione alla attività di locazioni brevi turistiche; *b*) il numero sostenibile di b&b, anche per aree del comune; *c*) forme di controllo rispetto alle locazioni brevi turistiche per individuare attività esercitate in maniera non legali.

G1.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI

Il Senato,

premessi che:

con una dimensione complessiva di circa 30 miliardi nel 2025, il disegno di legge di bilancio 2025 presentato dal Governo è, ad avviso dei firmatari, una manovra di puro galleggiamento, senza visione e di brevissimo respiro, incapace di dare vere risposte alle persone e alle famiglie, inadeguata ad affrontare le grandi questioni del Paese, a rilanciare la crescita e a ridurre le disuguaglianze sociali;

al di là dell'approccio ragionieristico con cui si punta a rispettare i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita, la manovra è priva di organicità dal punto di vista strutturale, senza alcuna traccia di quelle strategie anticicliche ed espansive che servirebbero a rilanciare la nostra economia e delle riforme profonde di cui avrebbero bisogno i principali settori della vita del Paese, non discostandosi da quelle che l'hanno preceduta;

si rispettano i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita, ma non si prova nemmeno a porre le basi per rilanciare la crescita: la manovra produce un effetto espansivo dello 0,3 per cento nel 2025, 0 nel 2026, 0,1 per cento nel 2027, e nel triennio 2025-2027 la crescita italiana rimane ogni anno mediamente inferiore di 0,6-0,7 per cento alla crescita dell'Unione europea, ma si tratta probabilmente di stime ottimistiche visto che l'ISTAT ha appena certificato una economia ferma nel terzo trimestre, con una crescita acquisita pari allo 0,4 per cento, rendendo un miraggio il traguardo fissato dal Governo di una crescita dell'1 per cento a fine anno;

la produzione industriale italiana, dopo gli anni di forte crescita successivi alla pandemia è infatti in calo costante, a settembre scorso c'è stato il ventesimo calo consecutivo, un calo dello 0,4 per cento rispetto ad agosto, una riduzione di quattro punti su base annua che nei primi nove mesi del 2024 presenta un bilancio in rosso del 3,4 per cento. Nei primi otto mesi del 2024, le esportazioni in valore hanno registrato una riduzione dello 0,6 per cento in

termini tendenziali, riflettendo in particolare l'andamento negativo delle vendite verso i mercati dell'Unione europea;

il riflesso delle difficoltà del sistema industriale italiano si ripercuote sul mondo del lavoro dove sarebbero oltre 120.000 i lavoratori a rischio, di cui 70.000 solo nell'*automotive*, 25.459 nella siderurgia, 8.000 nell'energia (centrali a carbone e cicli combinati), 2.000 nel settore elettrico, 4.094 nella chimica di base, 3.473 nel settore del petrolchimico e in quello della raffinazione, 8.000 nelle telecomunicazioni, per non parlare delle gravi ricadute di tali crisi sulla filiera degli appalti;

eppure, in questo testo la politica industriale è totalmente assente e non vengono nemmeno adeguatamente rifinanziati strumenti essenziali per favorire l'innovazione tecnologica, la conversione ecologica dell'industria manifatturiera e la riqualificazione delle lavoratrici e dei lavoratori interessati come il Fondo di garanzia per le PMI, i contratti di sviluppo e gli accordi per l'innovazione;

con una scelta assurda e gravissima per l'industria e i lavoratori del settore *automotive* infine, nella legge di bilancio all'esame dell'aula si opera un drastico taglio, per un totale di 4,55 miliardi di euro di defianziamento, al «Fondo *automotive*», istituito dal Governo Draghi con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2022 e di un miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, per il sostegno e la promozione della transizione verde, della ricerca e degli investimenti nel settore *automotive*, cui viene lasciata un finanziamento residuo complessivo di soli 1,2 miliardi di euro per il periodo 2025-2030, praticamente un azzeramento delle possibilità affrontare le sfide estremamente impegnative della transizione ecologica e digitale e della crescente competizione globale, che hanno invece bisogno di rilevanti politiche di sostegno,

impegna il Governo:

a ripristinare con urgenza per il triennio 2025-27 il taglio effettuato allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, rifinanziando almeno 2.150.000.000 di euro nei prossimi tre anni che saranno indispensabili per accompagnare la profonda trasformazione dell'assetto produttivo, sostenere l'innovazione e la trasformazione dell'industria automobilistica, a partire dalla digitalizzazione fino al cambio delle motorizzazioni e allo sviluppo delle nuove tecnologie e garantire la sostenibilità produttiva, sociale e occupazionale del settore;

a predisporre un pacchetto di iniziative a supporto della filiera produttiva *automotive* con interventi sull'energia (con l'inclusione di tutto il settore nella categoria energivori con ammissione all'utilizzo di *interconnector*), una linea dedicata di accordi di programma e di innovazione senza limitazione territoriale, l'accesso semplificato per Transizione 5.0, la possibilità di garantire *cash flow* per investimenti.

G1.9

VERDUCCI, CRISANTI, D'ELIA, RANDO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Il Senato,

premessi che:

i dati dimostrano che le aree interne sono tutt'altro che luoghi marginali. Ci vivono 13,5 milioni di abitanti (oltre il 22 per cento della popolazione), coprono complessivamente il 60 per cento dell'intera superficie del territorio nazionale e rappresentano il 53 per cento dei comuni italiani;

a togliere voce e potere a questi luoghi trent'anni di politiche neoliberiste che, concentrando i più rilevanti investimenti pubblici e privati nelle grandi città, si sono rivelate indifferenti ai processi di «svuotamento» in termini di persone, servizi e attività produttive di questi territori;

negli ultimi 10 anni - nelle aree interne - sono state chiuse circa 1.200 sedi scolastiche e 23.000 unità di attività di vicinato come *minimarket*, edicole, macellerie, ferramenta, distributori di carburante e bar. Sono diminuiti del 20,7 per cento gli sportelli bancari;

all'interno della legge di bilancio, sono stati creati Fondi di spesa da destinare agli enti locali per un ammontare complessivo di 32,1 milioni nel 2025, 39,30 milioni per l'anno 2026 e 31,3 per l'anno 2027;

non approvando l'emendamento presentato dal PD che indirizzava le risorse ai soli comuni delle aree interne e delle isole minori, il Governo e la sua maggioranza hanno palesato il totale disinteresse verso luoghi che dovrebbero essere al centro dell'agenda politica;

ulteriore riprova di questa mancanza di attenzione per le aree interne sta nel ritardo accumulato dal Governo nella presentazione del Piano strategico nazionale (PSNAI);

nelle Comunicazioni rese al Senato in vista della riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2024 la Presidente del Consiglio ha evocato l'urgenza «di riportare a casa i nostri troppi cervelli in fuga, ai quali dobbiamo provare, insieme, a regalare un nuovo gratificante sogno in patria»;

il Governo e la maggioranza dovrebbero dimostrare con atti concreti e non solo a parole che intendono garantire il «diritto a restare»,

impegna il Governo

ad indirizzare le risorse di cui in premessa ai comuni delle aree interne e isole minori e ad adottare urgentemente il PSNAI.

G1.11

BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

premesso che:

i fumi dell'ILVA, oltre ad essere all'origine di numerose patologie gravi e decessi precoci, sono anche responsabili di pesanti danni all'ambiente e alle cose, nonché di gravi compressioni di diritti costituzionalmente garantiti come la proprietà, soprattutto nei quartieri più vicini agli stabilimenti;

nel corso degli ultimi anni, molti residenti del quartiere Tamburi hanno proposto azioni risarcitorie per i danni connessi alle emissioni provenienti dallo stabilimento nei confronti di ILVA Spa, fondate sui danni sopportati per i maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di proprietà, aggrediti dal cosiddetto «polverino» proveniente dai parchi minerali posti a ridosso del quartiere, per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili e per il deprezzamento subito sempre a causa dell'inquinamento;

per tali ragioni, con i commi da *2-bis* a *2-sexies* dell'articolo 77, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, inseriti nel corso dell'esame alla Camera, si è provveduto a istituire un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021 e 2,5 milioni di euro per il 2022 al fine di riconoscere un indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento degli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA;

con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 278) si è provveduto a modificare alcune criticità presenti nel decreto ministeriale del 23 settembre 2022 e a rifinanziare il suddetto Fondo, destinandovi 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024;

il presente provvedimento, nella versione depositata dal Governo, ha decrementato la dotazione del suddetto Fondo di 0,2 milioni di euro annui;

grazie ad un emendamento approvato nel corso dell'esame in Commissione, la dotazione del Fondo è stata incrementata di 0,9 milioni di euro per l'anno 2025;

nell'anno 2023, a fronte di richieste pari a un ammontare di circa 3,8 milioni di euro, superiore alla dotazione di 3,5 milioni di euro, gli indennizzi erogati hanno subito una riduzione del 9,4 per cento;

nell'anno 2024, invece, le richieste, per un ammontare stimato superiore a 12 milioni di euro, hanno superato di gran lunga la dotazione del Fondo, comportando una rilevante decurtazione di ciascun indennizzo, probabilmente vicina al 60 per cento dell'ammontare riconosciuto;

per tale ragione, un emendamento a firma del sottoscritto proponeva l'incremento della dotazione del Fondo a 12 milioni di euro a decorrere dal 2026 e lo stanziamento di 19,5 milioni di euro per il solo 2025, di cui 7,5 mi-

lioni di euro destinati alla compensazione delle domande ammissibili indennizzate solo parzialmente,

impegna il Governo

a provvedere, con il prossimo provvedimento utile, all'incremento del Fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in misura adeguata a soddisfare le richieste ammissibili presentate nel 2024 e, comunque, tale da garantire una dotazione di 19,5 milioni di euro complessivi per il 2025, di cui 7,5 milioni di euro da destinare alla compensazione delle domande ammissibili indennizzate solo parzialmente nel 2024, e 12 milioni di euro complessivi a decorrere dal 2026.

G1.12

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

Il Senato,

premesso che:

nelle aree interne vive ancora quasi un quarto della popolazione italiana. In queste zone è in corso da decenni un importante processo di spopolamento. Questo *trend* può essere invertito rafforzando il *welfare* territoriale, attuando una fiscalità di vantaggio ma anche incentivando settori strategici per le aree interne, dove si trova il 56 per cento della superficie coltivabile;

l'equilibrio ambientale che dà vita alle aree interne lo può garantire solo la presenza delle persone sul territorio e l'agricoltura con le attività collegate;

lo spopolamento delle aree interne e montane può essere contrastato da rigenerazioni agricole, da una defiscalizzazione per le zone svantaggiate, che potrebbero diventare «zone franche», con fiscalità agevolata soprattutto per le attività economiche e produttive;

le aree rurali e marginali del Paese non possono più aspettare. In questi territori, la produzione agricola e le attività connesse, rappresentano fino all'80 per cento dell'economia locale. L'agricoltura spesso sopperisce anche ai servizi per la comunità;

le aree interne devono essere interpretate come un sistema territoriale in evoluzione: il loro essere profondamente integrate con il resto del territorio italiano le rende oggetto e soggetto delle dinamiche nazionali. Vanno pertanto identificate nuove aree da ricomprendere nella Strategia nazionale aree interne (SNAI),

impegna il Governo

a identificare, d'intesa con le regioni, ulteriori nuove aree interne e a valutare l'opportunità di stanziare, nei comuni delle aree interne, ulteriori risorse destinate al taglio del carico fiscale agevolando imprese e famiglie agricole.

G1.13

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

Il Senato,

premesso che:

le regioni più colpite dalla diffusione della peste suina africana (PSA) sono l'Emilia-Romagna, la Liguria, la Lombardia e il Piemonte, con quasi centomila maiali abbattuti ai quali si aggiungono i problemi legati alla mancata movimentazione degli animali;

la trasformazione delle carni suine in salumi fattura 9,5 miliardi ogni anno. In Italia vengono allevati circa 10 milioni di maiali e le restrizioni all'*export* imposte dalle normative per il contenimento della peste suina hanno fatto perdere all'Italia tra i 20 e i 30 milioni di euro al mese. È necessario garantire la tutela di uno dei settori strategici fondamentali per la nostra economia e la nostra sovranità nazionale,

impegna il Governo

a stanziare nuove risorse al fine di sostenere le imprese della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati.

G1.14

VERDUCCI

Il Senato,

premesso che:

il cratere sismico del 2016, definito dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, si estende su un'area di circa 8.000 chilometri quadrati, pari al 17,4 per cento della superficie complessiva delle quattro re-

gioni coinvolte (Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio), rappresentando una parte significativa della loro economia e, di conseguenza, aggravando problemi strutturali già esistenti come spopolamento e deindustrializzazione;

in Abruzzo il sisma ha colpito aree già segnate da precedenti terremoti, come quello dell'Aquila nel 2009: molti edifici e infrastrutture danneggiate dunque non erano ancora state ricostruite, amplificando le difficoltà economiche e sociali. I comuni colpiti nel Lazio, invece, si trovano principalmente in aree rurali e montane, già caratterizzate da fragilità economica. Qui l'interruzione delle attività agricole e artigianali ha aggravato lo spopolamento e l'impoverimento economico. L'Umbria ha visto un calo significativo del turismo, con una diminuzione di oltre il 50 per cento delle presenze nelle aree colpite e ingenti danni ai beni culturali che hanno ulteriormente penalizzato il settore in ottica di ripartenza. Le piccole e medie imprese, spina dorsale dell'economia regionale, hanno subito un rallentamento della produzione e difficoltà logistiche, con impatti negativi su commercio ed esportazioni;

è tuttavia nelle Marche che si concentra metà del territorio colpito, coprendo oltre il 40 per cento della superficie regionale e interessando quattro delle cinque province con ben 87 comuni qui insediati sul totale di 140. La popolazione residente nella porzione marchigiana del cratere rappresenta circa il 60 per cento di quella complessiva dell'area sismica, corrispondente al 22,7 per cento della popolazione regionale. Nel 2014, all'interno del cratere marchigiano operavano circa 30.000 imprese locali, che impiegavano quasi 100.000 addetti, ossia poco più di un quinto del totale regionale. Una parte rilevante del territorio colpito dal sisma, composto da 55 comuni su 87, ha risentito e risente degli effetti di importanti crisi industriali: negli scorsi anni, quella del gruppo Antonio Merloni a Fabriano (Ancona) e quella dell'area del Piceno ascolano mentre, più di recente, sono assurti alle cronache gli annunci di chiusure di stabilimenti facenti capo alla Beko Europe (Comunanza in provincia di Ascoli Piceno e Fabriano) nonché al Gruppo Fedrigoni (ancora Fabriano);

la crisi del gruppo Antonio Merloni, operante nel settore degli elettrodomestici, ha interessato 3.000 dipendenti e 73 comuni tra Marche e Umbria, con gravi ricadute sull'economia regionale e la necessità di ricollocare oltre 1.500 lavoratori. L'impatto territoriale di questa crisi è stato particolarmente rilevante a causa della centralità del settore manifatturiero. In data 19 marzo 2010 è stato pertanto sottoscritto un accordo di programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte, impegnando risorse pubbliche pari a 81 milioni di euro (35 nazionali, 46 regionali);

nell'area del Piceno, le difficoltà sono invece derivate da un modello di industrializzazione sviluppato dagli anni Settanta, basato su grandi imprese legate agli incentivi ex-Casmez e su un corollario di piccole realtà locali. Questo modello, già in declino dagli anni Novanta, è stato ulteriormente aggravato dalla crisi globale del 2008. Anche in questo caso, il 28 luglio 2017, è stato sottoscritto un accordo di programma finalizzato al rilancio delle attività imprenditoriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei

programmi di investimento. L'accordo ha previsto l'impiego di risorse pubbliche per complessivi 61,557 milioni di euro, di cui 31,807 milioni di euro per la Valle del Tronto Piceno (Marche) e 29,750 milioni di euro per Val Vibrata (Abruzzo);

nel mese di ottobre 2024 la Giano srl, facente capo al Gruppo Fedrigoni società proprietaria le storiche cartiere a Fabriano (Ancona), ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Loc. Vetralla cui consegue il licenziamento di 195 lavoratori. I primi di dicembre, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è stato sottoscritto l'accordo per riconoscere 12 mesi di cassa integrazione ai dipendenti interessati con l'auspicio che, durante tale periodo, possano maturare le condizioni per una loro ricollocazione;

il 20 novembre scorso la Beko Europe, facente capo al gruppo turco Arcelik, che ha acquisito gli stabilimenti Whirlpool in Europa, nel contesto di un piano di pesanti dismissioni ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Comunanza (Ascoli Piceno) e il ridimensionamento di quello di Fabriano (Ancona), anticipando l'intenzione di licenziare alla fine del 2025 rispettivamente 320 e 400 lavoratori, a cui si aggiungono quelli molto numerosi dell'indotto. È evidente come tale progetto, confermato nel successivo tavolo tenutosi il 10 dicembre, metterebbe in ginocchio le economie dei due principali poli produttivi del cratere sismico;

è necessario intervenire proprio a salvaguardia del futuro di tali poli produttivi che, nella logica di un programma di consolidamento e sviluppo dell'ecosistema imprenditoriale, rappresentano indiscutibili fattori strategici, nonché motori essenziali per garantire la ripartenza;

si è di fronte a una crisi industriale senza precedenti ed è pertanto indubbio, anche in considerazione della fragilità fisiologica di questi territori esponenzialmente aggravata da quella indotta dagli effetti del sisma, che occorranzo strumenti di natura straordinaria al fine di far fronte a una dinamica dagli effetti potenzialmente disastrosi. L'esperienza degli accordi di programma sopra richiamati, capaci di garantire ricadute positive sulle rispettive aree di crisi complessa, rappresenta un viatico virtuoso. Tuttavia, appare altrettanto necessario prevedere ulteriori regimi speciali a favore di modelli produttivi che, non a caso, si erano alimentati durante gli anni '70 grazie alle provvidenze dell'ex Casmez per poi svilupparsi in maniera esponenziale nei decenni successivi;

in particolare, risulta assolutamente improcrastinabile la creazione di un fondo destinato ai poli produttivi delle aree del cratere sismico, capace di finanziare adeguatamente strumenti di sostegno alla riconversione, alla formazione, all'innovazione, agli investimenti così come, anche in deroga ai limiti imposti dalla normativa vigente, politiche di defiscalizzazione e decontribuzione,

impegna il Governo

ad istituire un fondo per il finanziamento, su base almeno quindicennale, di un programma di riconversione e sviluppo economico dei poli pro-

duttivi insediati presso le aree del cratere sismico, nelle quali sono state avviate vertenze con società o gruppi a causa di chiusure e ridimensionamenti di stabilimenti ivi ubicati, nonché a prorogare e rifinanziare l'accordo di programma per l'area di crisi complessa «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno», con l'obiettivo di compensare gli effetti della chiusura dell'insediamento Beko Europe di Comunanza (Ascoli Piceno) anche sull'indotto.

G1.15

CRISANTI, GIACOBBE, LA MARCA

Il Senato,

premessi che:

le Camere di Commercio italiane all'estero (CCIE) riconosciute dallo Stato italiano sono 77, operanti in 54 Paesi del mondo; associano, su base volontaria, circa 20.000 imprese e professionisti, sviluppando annualmente più di 300 mila contatti di affari;

le CCIE sono connesse «a rete» in un sistema di promozione, radicato sui territori esteri, che costituisce un punto di riferimento per le comunità di affari italo-locali e un supporto di servizio alle piccole e medie imprese italiane;

le CCIE, ai sensi della legge 10 luglio 1970, n. 579 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono destinatarie annualmente di un cofinanziamento sul valore dei programmi di promozione realizzati, nell'ambito delle disponibilità di cui alla Tab. 3 - Stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Missione 2 «Regolazione dei mercati», programma 2.1 - «Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori»;

ogni anno viene effettuata la ripartizione delle disponibilità sul capitolo sulla base del valore dei programmi presentati allo stesso Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che anche nel 2024, sulla base di un percorso seguito negli anni precedenti, ha riguardato il 100 per cento dei fondi disponibili, pur rimanendo largamente insufficiente a cofinanziare le spese sostenute dalle CCIE;

essendo negli ultimi anni pari a circa 6 milioni di euro l'ammontare del cofinanziamento del valore a consuntivo dei programmi di promozione camerali, la contribuzione pubblica ordinaria a favore delle CCIE si è collocata, in media, al di sotto del 25 per cento della spesa rendicontata, rispetto alla previsione normativa che prevede il 50 per cento;

tale situazione risulta peraltro peggiorata nell'anno 2024, in cui il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha ricevuto programmi di attività delle Camere relativi a una spesa prevista pari a quasi 40 milioni di euro per

attività promozionali e di assistenza alle imprese, a fronte di un cofinanziamento a consuntivo dei programmi di promozione delle CCIE stabilito dalla legge di bilancio 2025 pari a poco meno di 6 milioni di euro, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Cap. 2515 «Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi»;

permane, pertanto, la criticità legata all'ammontare della quota di contribuzione destinata alle CCIE, portando a forti rischi di dissesto in soggetti che hanno visto, dalla metà dello scorso decennio, ridurre sensibilmente il cofinanziamento pubblico e mettendo, di conseguenza, a repentaglio la continuità di servizio, la capacità di rappresentanza degli interessi imprenditoriali all'estero, nonché l'attivo supporto ai processi d'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane svolto dalle CCIE,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di assicurare in sede di ripartizione delle disponibilità alle Camere di commercio italiane all'estero un contributo comunque non inferiore al 95 per cento della dotazione globale del capitolo, per realizzare un più adeguato cofinanziamento della spesa sui programmi promozionali già realizzati nell'anno 2024 con risorse proprie.

G1.16

VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, D'ELIA

Il Senato,

premessi che:

per il settore della cultura e in particolare dello spettacolo, il provvedimento in esame prevede pochissime misure e assolutamente insufficienti a far fronte alle esigenze del comparto;

nella passata legislatura, dopo un lungo confronto con le lavoratrici e i lavoratori del settore dello spettacolo è stata approvata la riforma del *welfare* per il settore dello spettacolo dal vivo e introdotta, come perno di un nuovo sistema di previdenza, l'indennità di discontinuità che riconosce le specificità di un lavoro che è per sua natura discontinuo;

lo schema di decreto legislativo (Atto Governo n. 86) concerne l'attuazione della legge di delega di cui all'articolo 2, commi 4, lettera c), e 6 della legge 15 luglio 2022, n. 106, e l'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175 - per il quale abbiamo espresso la totale contrarietà - snatura lo spirito della norma;

invece di un nuovo *welfare* viene introdotta una misura di sostegno al reddito, peraltro assolutamente insufficiente, riferendosi ad una platea ridottissima (appena 20.000 persone) e una cifra insufficiente (1.500 euro annui);

ad avviso dei firmatari del presente atto, non è questa la norma che il Parlamento aveva affidato al Governo, non è questa l'indennità di discontinuità, non è questo quello che serve al settore;

senza una revisione degli strumenti e delle misure di sostegno, degli ammortizzatori sociali e delle indennità, lo schema di decreto produce un aumento del costo del lavoro per le imprese senza realizzare gli obiettivi previdenziali stabiliti dalla legge di delega approvata dal Parlamento;

lo schema di decreto del Governo, infatti, provoca un aumento effettivo del costo del lavoro per le imprese, che pagheranno gli oneri contributivi sia per la Naspi, sia per l'ALAS, sia per l'Indennità di discontinuità, facendo permanere nel sistema della previdenza sociale dei lavoratori dello spettacolo difformità di trattamento che, invece, la legge di delega si proponeva di sanare;

riteniamo, come evidenziano le nostre proposte emendative, l'urgenza a reperire risorse adeguate al fine di una completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106,

impegna il Governo

al fine di tutelare i lavoratori dello spettacolo nei periodi di inattività, a reperire - in fase di approvazione del primo provvedimento utile - risorse adeguate per una completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106 e a trasferire, le eventuali risorse residue di cui al comma 352 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

G1.17

GIACOBBE, CRISANTI

Il Senato,

premessi che:

nel disegno di legge di bilancio sono contenute Misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale anche nella sua proiezione internazionale come parte fondamentale del Sistema Italia nel mondo;

l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è l'organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri, pertanto ha un ruolo chiave nel nostro Sistema Italia all'estero;

nell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è impiegato personale a contratto locale a tempo indeterminato il cui *status* giuridico-contrattuale è definito dal titolo VI del

decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che è stato oggetto di revisione parlamentare nel corso della XVIII legislatura, che ha condotto all'approvazione della legge 29 aprile 2021, n. 62;

i contratti applicati ai dipendenti di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonostante l'approvazione di un aumento della relativa dotazione finanziaria nella legge di bilancio 2024, mostrano aspetti ancora migliorabili nell'ambito della sicurezza sociale; del periodo di ferie annuali; del congedo straordinario per malattia; dell'indennità di liquidazione e dei permessi retribuiti in occasione di eventi familiari particolarmente rilevanti;

secondo disposizioni legislative esistenti gli stipendi vanno normalmente adeguati ai costi della vita e pertanto vi è la necessità di un miglioramento dei salari per garantirne la competitività, come già avvenuto in sede di legge di bilancio 2024, e di un continuo adeguamento migliorativo delle condizioni contrattuali applicate agli impiegati ITA;

in tale contesto vi è già l'esempio della disciplina contrattuale applicata ai lavoratori a contratto locale a tempo indeterminato presso altre strutture pubbliche italiane,

impegna il Governo

a prevedere, mediante successivi provvedimenti, il miglioramento delle retribuzioni per garantirne la competitività, anche prevedendo un meccanismo di riadeguamento automatico in base al costo della vita, e il miglioramento delle condizioni contrattuali degli impiegati a contratto locale di cui in premessa.

G1.18

FURLAN, CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di bilancio in esame, nell'ambito del capo II relativo a Misure di revisione della spesa, ha introdotto una riduzione per il 2025 del *turnover* per le amministrazioni dello stato, prevedendo in particolare una riduzione del 25 per cento della facoltà assunzionale per i Corpi di polizia e i vigili del fuoco;

durante i lavori parlamentari, il Governo, resosi conto della gravità di questa norma se applicata alle forze del comparto sicurezza, è dovuto nuovamente intervenire a seguito dei numerosi emendamenti di origine parlamentare, e ha stabilito che la prevista riduzione del 25 per cento della facoltà assunzionale per le Forze del comparto sicurezza si applichi solo per l'anno 2026;

tale previsione, tuttavia, non ha fatto altro che spostare il taglio del *turnover* dal 2025 al 2026, senza considerare che le forze del comparto sicurezza, costantemente sotto organico rispetto ai fabbisogni, rappresentano un settore fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e delle città;

ad avviso dei firmatari è del tutto incoerente un Governo che prima fa propaganda utilizzando le forze dell'Ordine, e successivamente presenta una legge di bilancio che taglia i fondi e riduce l'organico del comparto sicurezza,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile atta a rimuovere il taglio del *turnover* anche per l'anno 2026, in considerazione della specificità del lavoro svolto dalle Forze del comparto sicurezza, dei compiti espletati, attinenti alla tutela delle istituzioni democratiche, di difesa dell'ordine e della sicurezza, interna ed esterna, del nostro Paese, compiti tali da escludere questo comparto dalle misure di revisione della spesa pubblica.

G1.19

CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

lo scorso 26 gennaio 2024 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo;

il suddetto accordo ha comportato, a beneficio dei lavoratori del comparto, in via diretta e indiretta, un rilevante aumento retributivo prevedendo, tra gli altri istituti, l'introduzione della 14^a mensilità e l'aumento del tabellare (pari a 120 euro parametrato al livello C1);

molteplici effetti economici e finanziari avranno riverbero sin dalla mensilità di febbraio 2024, mentre il complessivo assetto economico di cui al rinnovato CCNL spiegherà i propri effetti nella sua interezza nel corso del 2025;

sebbene il richiamato rinnovo sia stato accolto con estremo favore poiché indispensabile a garantire ai lavoratori impegnati nel settore e alle loro famiglie un reddito che scontasse il meno possibile gli effetti negativi dell'inflazione, le imprese cooperative denunciano forte preoccupazione per le difficoltà di fare fronte a questi rinnovati impegni economici;

difatti, al fine di dare pieno valore al rinnovo contrattuale sembra indispensabile una presa d'atto delle pubbliche amministrazioni nella veste

di stazione appaltante, orientata a supportare attivamente siffatta operazione attraverso i conseguenti, necessari adeguamenti dei contratti in essere;

a prescindere dagli automatismi previsti dalla recentissima legislazione in materia di appalti pubblici e dalla pubblicazione delle Tabelle ministeriali, appare doveroso che l'attore pubblico si faccia carico della questione legata al rinnovo al fine di non vanificare il prezioso lavoro svolto da centrali cooperative e sindacati e di evitare l'apertura di dinamiche vertenziali che non potranno che condurre, in ultima analisi, alla crisi delle cooperative e alla conseguente paralisi di un intero settore,

impegna il Governo

a intraprendere ogni utile iniziativa, anche provvedendo allo stanziamento delle risorse necessarie, volta a consentire alle pubbliche amministrazioni di adeguare i contratti in essere con le imprese cooperative affinché queste ultime possano far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo del 26 gennaio 2024.

G1.20

CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premesso che:

accogliendo il grido di dolore che si è levato all'unisono da ogni contrada italiana, con squisita sensibilità e sprezzo del ridicolo, con la presente manovra di bilancio si è voluto affrontare e parzialmente superare l'odiosa sperequazione che per decenni ha visto i componenti del Governo non parlamentari ricevere un'indennità inferiore rispetto ai loro colleghi parlamentari;

una misura fortemente sentita da tutti i lavoratori del Paese che si sono visti bocciare la proposta per l'introduzione del salario minimo legale a 9 ore, così come dai percettori delle pensioni minime per i quali era previsto un adeguamento dell'assegno mensile di 1,8 euro, poi incrementata a 8 euro solo per gli *over 75*enni, o dagli infermieri cui la manovra riserva un incremento degli stipendi di 7 euro mensili o, ancora, dai dipendenti pubblici per i quali il Governo stanziava risorse che consentono un adeguamento delle retribuzioni solo del 5,78 per cento a fronte di un'inflazione del 16,5 per cento per il triennio 2022-2024;

dopo il brusco risveglio di Governo e maggioranza dovuto alla reazione che una iniziativa di tale natura ha suscitato nell'opinione pubblica, l'emendamento in questione è stato riformulato prevedendo che ai Ministri non

parlamentari venga almeno riconosciuta la diaria di oltre 3.000 euro mensili, per una spesa complessiva di 500 mila euro annui;

in materia di lavoro il Governo continua a portare avanti un doppio *standard*: da una parte aumenta la precarietà per milioni di lavoratrici e lavoratori, dall'altra aumenta le retribuzioni di Ministri e Sottosegretari di oltre 35.000 euro annui;

molti degli esponenti di Governo che si trovano ad essere i destinatari di tale misura si sono detti estranei alla genesi della disposizione e disinteressati al beneficio della medesima,

impegna il Governo

ad adottare ogni misura utile, anche di indirizzo, affinché l'incremento del trattamento economico dei componenti di Governo sia applicato a valere dalla prossima legislatura e, nelle more, affinché detti importi vengano devoluti per iniziative di solidarietà sociale in favore delle categorie più fragili, per il tramite dell'azione delle tante organizzazioni volontariato che operano in tale ambito, o per il finanziamento di attività di ricerca scientifica sulle malattie rare e su quelle più invalidanti o per altre finalità benefiche.

G1.21

FURLAN, CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premesso che,

diverse misure hanno riguardato anche il Ministero della difesa e il personale delle Forze Armate sia militari che dipendenti civili;

considerando che:

in particolare, rispetto ai lavoratori che si occupano di servizi di manovalanza resa in appalto al Ministero della difesa, capitolo di spesa 4539/13, desta preoccupazione la precarietà a cui sono sottoposti i suddetti lavoratori;

già nella scorsa legislatura, il Partito Democratico si era già speso per approvare disposizioni volte a favorire l'inserimento di 800 lavoratori precari, gran parte dei quali dipendenti di società cooperative, che da più di trenta anni sono addetti ai servizi di manovalanza e di facchinaggio presso gli enti, le basi e i reparti dell'amministrazione della difesa;

questo adeguamento è oggi quanto mai necessario per l'aumento delle attività proprie del Ministero della difesa e per la carenza di personale interno atto a tali mansioni. I lavoratori addetti ai servizi di manovalanza e di facchinaggio infatti, pur in una situazione di precarietà contrattuale, hanno svolto e continuano a svolgere con continuità e professionalità le proprie attività al-

l'interno dell'amministrazione della difesa, tanto che la loro situazione appare, alla luce di quanto prodotto nel corso degli anni, del tutto in giustificata,

impegna il Governo

ad adottare in tempi rapidi le opportune iniziative normative e stanziando a tal fine le opportune risorse, volte a definire i requisiti e le modalità per l'inquadramento di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa al fine di stabilizzare i lavoratori già in servizio, con contratto a termine, alle dipendenze di società cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro della Federazione imprese di servizi (Fise).

G1.22

VALENTE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, ZAMPA, D'ELIA, LORENZIN, MALPEZZI, TAJANI, ROSSOMANDO, ROJC

Il Senato,

premesso che:

nel contrasto alla violenza sulle donne è inoltre emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della scorsa legislatura, che tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutte le operatrici e gli operatori della giustizia;

al fine di garantire che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, è necessario che lo Stato garantisca, stanziando adeguate risorse finanziarie ed organizzative, che gli operatori, le operatrici e le professioniste e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale sanitario e socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale, personale della pubblica amministrazione - siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura obbligatoria, continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto e prevenzione ed evitare qualunque forma di sottovalutazione del rischio che corrono le donne, anche denunciante, della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle regioni, con l'A.N.C.I., U.P.I., U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola nazionale del-

l'amministrazione, con il *Formez* PA e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza;

la violenza economica è una delle ragioni per cui le donne faticano a denunciare violenze in ambito familiare, soprattutto quando il *partner* detiene il potere economico, il controllo completo sulle finanze e sulle risorse familiari; fondamentale è, dunque, il sostegno economico alle donne che hanno subito violenza per aiutarle a conseguire l'indipendenza finanziaria dal *partner* violento: esprimiamo dunque grande soddisfazione per l'approvazione unanime dell'emendamento per il rifinanziamento del Reddito di Libertà con l'incremento di un milione di euro. Si tratta di un segnale verso il sostegno concreto alle donne vittime di violenza, nonostante la nostra proposta, come indicava l'emendamento a firma Ghio, Ferrari e Forattini, fosse di stanziare dieci milioni di euro per poter ampliare la platea delle donne aventi diritto. Questa misura rappresenta uno strumento cruciale: l'indipendenza economica è la chiave per permettere alle donne di affrancarsi dalla violenza e ricostruire la propria vita; ci auguriamo che questo incremento porti anche alla velocizzazione delle modalità di distribuzione e di accesso alle risorse del Reddito di libertà, che comportano gravi ritardi di assegnazione. Lo dimostra il fatto che le risorse stanziare lo scorso anno non sono state ancora interamente assegnate;

il Piano nazionale antiviolenza, adottato per la prima volta nel 2015, rappresenta un elemento portante delle politiche di contrasto alla violenza sulle donne in Italia. Sin dalla sua prima attuazione, il Piano ha sviluppato un approccio strutturato e integrato, mirato non solo alla protezione delle vittime, ma anche alla prevenzione del fenomeno attraverso iniziative di sensibilizzazione e cultura della parità. Un ruolo cruciale in questa strategia è svolto dai centri antiviolenza e dalle case rifugio, che offrono supporto immediato e a lungo termine alle vittime, fornendo protezione, assistenza psicologica e legale, oltre a percorsi di reinserimento;

si evidenzia altresì il contributo dei centri per uomini maltrattanti, strutture che mirano a far riflettere e rieducare gli autori di violenza, con l'obiettivo di prevenire la recidiva. Tali strumenti contribuiscono al contrasto alla violenza sulle donne in modo completo, supportando sia le vittime che intervenendo sugli autori, affinché si riduca il rischio di nuovi episodi di violenza;

la violenza degli uomini sulle donne, alla cui base sono radicati misoginia, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali, culturali, rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale; questa particolare giornata fornisce un'occasione ai Governi, alle istituzioni nazionali, alle organizzazioni internazionali e alle organizzazioni non governative sia per organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica, sia per individuare sempre mi-

gliori strategie finalizzate allo sradicamento di quella che è una vera e propria «emergenza strutturale»,

impegna il Governo:

nell'ambito delle sue proprie prerogative ad adottare iniziative volte ad aumentare le risorse strutturali destinate ai centri antiviolenza e alle case rifugio, velocizzando e rendendo stabile il percorso dei finanziamenti stessi e a dare piena attuazione al processo di monitoraggio previsto sull'utilizzazione delle risorse da parte delle regioni, potenziando la *governance* centrale del sistema, anche al fine di evitare disparità a livello territoriale;

ad adottare iniziative per incrementare ulteriormente le risorse destinate al Fondo per le vittime di reati intenzionali violenti e il Fondo per il sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere alle famiglie affidatarie, al fine di rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un femminicidio, a garantire adeguati stanziamenti finanziari per i C.U.A.V. (centri per uomini autori o potenziali autori di violenza di genere), ulteriori rispetto a quelli prioritari riservati ai CAV (centri antiviolenza), a rendere strutturale ed incrementare il Reddito di libertà, semplificando e velocizzando le procedure, perché ad oggi ancora non sono stati distribuiti i fondi 2024 alle regioni e quindi alle donne e ai loro figli;

ad assumere iniziative per stanziare e investire adeguate risorse finanziarie ed organizzative per assicurare un'attività di formazione, aggiornamento e qualificazione, a carattere obbligatorio continuo e permanente, destinata agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, ai magistrati, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario, al personale della scuola di ogni ordine e grado, e al personale della pubblica amministrazione, che può entrare in contatto con la vittima, per una corretta valutazione e gestione del fenomeno per un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, anche in attuazione delle finalità di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168;

a stanziare, anche tramite l'istituzione di un apposito fondo, adeguate risorse volte a prevedere l'insegnamento, nelle scuole di ogni ordine e grado dell'educazione all'affettività, alla parità e al rispetto delle differenze, tenuti da personale specializzato e con esperienza maturata in servizi che si occupano di violenza di genere;

ad istituire un fondo finalizzato al finanziamento di programmi, progetti e interventi concernenti la promozione della parità nell'apprendimento, nella formazione e nel lavoro nelle discipline STEM, *Science, Technology, Engineering e Mathematics*;

a incrementare le risorse destinate al Piano nazionale antiviolenza, assicurando i fondi necessari per migliorare le azioni di prevenzione, protezione e supporto alle vittime;

ad incrementare le risorse previste dalla legge di bilancio per la Formazione al lavoro delle donne vittime di violenza;

a stanziare risorse per il Gratuito patrocinio per le donne nei procedimenti civili in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori.

G1.23

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

premessi che:

l'approvazione all'unanimità della legge n. 168 del 2023, per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, ha rappresentato un segnale importante per le istituzioni e per il Paese in tema di violenza di genere;

la legge ha inteso rafforzare gli strumenti normativi ed operativi per il contrasto alla violenza di genere e tra gli obiettivi perseguiti vi è quello di rendere più efficace l'attività di prevenzione affidata alle Forze di polizia, al fine di bloccare il ciclo della violenza e di intercettare celermente i segnali di pericolo nell'ambito delle relazioni interpersonali, allo scopo di intervenire tempestivamente;

a questo fine è stato ulteriormente esteso l'ambito di applicazione del braccialetto elettronico alla misura della sorveglianza speciale, previo consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica, alla misura del divieto di avvicinamento, disposto d'urgenza e in via temporanea dal tribunale, in pendenza di procedimento per l'applicazione della misura del divieto o dell'obbligo di soggiorno e poi alla misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare;

a causa delle criticità riconducibili alla connessione di rete e ai tempi di attivazione e disattivazione dei dispositivi e al funzionamento del sistema di monitoraggio effettuato con l'ausilio dei braccialetti elettronici, presso il Viminale è operativo un gruppo di lavoro interforze con la partecipazione anche del Ministero della giustizia che dovrebbe assicurare un concreto supporto agli operatori delle Forze di polizia;

per rendere sempre più efficaci gli strumenti di prevenzione, in primo luogo il braccialetto elettronico, e per fare in modo che le Forze di polizia intervengano tempestivamente rispetto a ogni situazione di rischio o pericolo per le potenziali vittime è stata presentata una proposta emendativa per l'istituzione di un «Fondo per implementare e rendere efficienti gli strumenti di sorveglianza elettronici per le vittime di violenza domestica» respinto alla Camera;

quelli installati dalle Forze dell'ordine italiane sono gestiti da Fastweb, sono cavaliere dotate di Gps che lanciano un segnale alle vicine centrali di Polizia o Carabinieri, nel caso di violazione dei limiti imposti dal giudice, mentre un altro segnale arriva a un piccolo dispositivo o all'applicazione sullo *smartphone* della donna che subisce la violenza;

questo tipo di reato, ovvero la violazione della misura cautelare, ha numeri incredibilmente alti in Italia: è un dato che emerge dall'ultimo monitoraggio del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa: è un fenomeno ancora sottovalutato in tutte le sue implicazioni e nulla è stato fatto nell'ultimo provvedimento sulla sicurezza;

L'applicazione del braccialetto elettronico come prevenzione per i reati di violenza è relativamente recente e in fase di perfezionamento,

impegna il Governo

a stanziare le risorse necessarie per riorganizzare la gestione attuale dei dispositivi di sorveglianza elettronica superando l'attuale frammentazione e centralizzando i sistemi di ricezione, definendo programmi di formazione obbligatoria per operatori e forze dell'ordine per costruire un sistema realmente funzionale e coordinato per la protezione delle vittime e con criteri precisi per l'assegnazione dei dispositivi *antistalking*.

G1.24

FURLAN, CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premesso che:

i lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano (i cosiddetti *riders*) sono particolarmente esposti a rischi derivanti da condizioni meteorologiche avverse;

l'attuale quadro normativo non prevede specifiche esenzioni obbligatorie dall'attività né relative tutele economiche per questi lavoratori nei casi di eventi meteorologici estremi;

risulta necessario garantire forme di sostegno economico affinché questi lavoratori non siano costretti ad esporsi al rischio maltempo e/o ondate di calore, ed è necessario sia per i *riders* inquadrati come lavoratori dipendenti che per quelli autonomi;

considerato che:

le condizioni meteorologiche avverse, incluse l'allerta meteo-idro rosse diramate dalla protezione civile e le situazioni di elevato *stress* termico secondo l'*Heat index* utilizzato dall'INAIL, possono rendere pericoloso lo svolgimento di questa specifica attività lavorativa;

in diversi settori la cui attività delle lavoratrici e dei lavoratori è esposta alle intemperie del meteo sono previsti la sospensione delle lavorazioni e relativi ammortizzatori sociali;

è fondamentale assicurare la sicurezza dei lavoratori e al contempo garantire loro un sostegno economico nei periodi di forzata inattività,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative urgenti volte a estendere il trattamento di integrazione salariale ordinaria ai lavoratori dipendenti inquadrati come *rider* in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a eventi meteorologici avversi;

a istituire urgentemente presso l'INPS un fondo dedicato al sostegno dei lavoratori autonomi che svolgono attività di *rider*, che preveda l'erogazione di un'indennità giornaliera in caso di condizioni meteorologiche avverse;

a definire, attraverso appositi provvedimenti, criteri oggettivi per l'individuazione delle condizioni meteorologiche avverse che determinano il diritto all'indennità, includendo specificamente:

le allerta meteo-idro rosse diramate dalla protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico;

le situazioni di elevato *stress* termico secondo l'*Heat index* utilizzato dall'INAIL;

a incentivare la contrattazione collettiva affinché il settore risulti normato nel suo complesso e il legislatore possa quindi identificare modalità stabili e pienamente efficaci di tutela dei lavoratori a prescindere dall'inquadramento come subordinati, collaboratori o autonomi.

G1.25

BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

premesso che:

con una dimensione complessiva di circa 30 miliardi nel 2025, il disegno di legge di bilancio 2025 presentato dal Governo, ad avviso dei firmatari, è una manovra di puro galleggiamento, senza visione e di brevissimo respiro, incapace di dare vere risposte alle persone e alle famiglie, inadeguata ad affrontare le grandi questioni del Paese, a rilanciare la crescita e a ridurre le disuguaglianze sociali;

al di là dell'approccio ragionieristico con cui si punta a rispettare i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita, la manovra è priva di organicità dal punto di vista strutturale, senza alcuna traccia di quelle strategie anticicliche ed espansive che servirebbero a rilanciare la nostra economia e delle

riforme profonde di cui avrebbero bisogno i principali settori della vita del Paese, non discostandosi da quelle che l'hanno preceduta;

si rispettano i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita, ma non si prova nemmeno a porre le basi per rilanciare la crescita: la manovra produce un effetto espansivo dello 0,3 per cento nel 2025, 0 nel 2026, 0,1 per cento nel 2027, e nel triennio 2025-2027 la crescita italiana rimane ogni anno mediamente inferiore di 0,6-0,7 per cento alla crescita Ue, ma si tratta probabilmente di stime ottimistiche visto che l'ISTAT ha appena certificato una economia ferma nel terzo trimestre, con una crescita acquisita pari allo 0,4 per cento, rendendo un miraggio il traguardo fissato dal Governo di una crescita dell'1 per cento a fine anno;

oltre a tutto ciò che non prevede, il provvedimento in esame colpisce anche per ciò che contiene di sbagliato e insufficiente;

dal 1° luglio 2024 i clienti domestici ancora serviti in maggior tutela che non hanno scelto un fornitore di energia sul mercato libero sono passati automaticamente nel servizio a tutele gradualmente e i clienti domestici vulnerabili continuano ad essere serviti in maggior tutela anche dopo tale scadenza. Il servizio di maggior tutela è stato quindi sostituito, temporaneamente, dal servizio a tutele gradualmente che ha una durata di poco meno di 3 anni (fino al 31 marzo 2027); in mancanza di una scelta espressa, al termine di questo periodo il cliente sarà rifornito sempre dallo stesso venditore sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole. È da sottolineare che ARERA ha indicato che stiamo andando incontro al paradosso per cui chi era nel mercato tutelato e non essendo vulnerabile, senza fare nulla e rimanendo fermo avrà un vantaggio sulla bolletta rispetto ai clienti vulnerabili che invece ne hanno più bisogno e questo perché gli operatori si sono aggiudicati i clienti con aste al ribasso con un risparmio può arrivare a 110 euro all'anno;

nella legge annuale sulla concorrenza 2023 è stato approvato un articolo che prevede una tutela rafforzata per i clienti vulnerabili del mercato dell'energia elettrica, consentendo a questi di passare al servizio a tutele gradualmente. Si tratta di una misura auspicabile, ma non risolutiva, stante il fatto che il servizio a tutele gradualmente è a tempo e che sicuramente per il momento è conveniente, visti gli esiti delle gare svolte; però riteniamo rischioso consentire a coloro che sono il servizio di maggior tutela di passare al servizio a tutele gradualmente, senza stabilire esattamente che possono tornarvi in ogni momento;

sarebbe invece opportuno intervenire in maniera organica e strutturale per assicurare la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici vulnerabili, rispettando principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, permettendo a questi consumatori, di godere di termini contrattuali chiari e affidabili e di opportunità di prezzo comparabili a quelli disponibili per i consumatori di dimensioni più grandi, come del resto accaduto in passato,

impegna il Governo

a prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela alla platea dei clienti

vulnerabili e il contenimento dei costi, privilegiando contratti a lungo termine e da fonti rinnovabili, se necessario anche rimandando le aste previste per il 2025 dalla legislazione vigente.

G1.26

FURLAN, CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premessi che:

pochissime e di scarsa efficacia sono state le risorse stanziare a sostegno delle famiglie con figli a carico per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

tali famiglie peraltro si sono trovate a fronteggiare condizioni sempre più difficili e di progressivo impoverimento anche a causa dell'inflazione che ha raggiunto livelli ormai insostenibili e ha portato ad un costo della vita proibitivo per moltissimi nuclei familiari;

particolarmente grave è stata l'assenza di misure efficaci e strutturali volte a sostenere direttamente le famiglie nella gestione dei figli nei lunghi periodi di chiusura delle scuole, un lasso di tempo che spesso mette a dura prova l'organizzazione e il *budget* familiare anche a causa degli elevati costi da sostenere per la frequenza dei centri estivi;

se a parole viene continuamente ricordata l'importanza di incentivare la natalità, nulla o molto poco è stato invece riconosciuto dalla legge di bilancio per il 2025 per fronteggiare concretamente questo problema,

impegna il Governo

a reperire quanto prima tutte le risorse necessarie atte a garantire in via strutturale, già a partire dal periodo estivo 2025, un contributo diretto alle famiglie con ISEE fino a 40.000 euro a totale o parziale copertura del costo sostenuto per la partecipazione dei propri figli ai centri estivi o diretto a famiglie con bambini e ragazzi con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dall'ISEE.

G1.27

VERDUCCI, MANCA, CRISANTI, D'ELIA, RANDO

Il Senato,

premesso che:

nel provvedimento in esame è previsto un fondo con una dotazione pari a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione della Repubblica e del voto delle donne e della Costituzione;

nella frazione di Cervarolo, comune di Villa Minozzo, sull'Appennino Reggiano, il 20 marzo 1944, si è consumato un tragico eccidio nel quale 24 civili sono stati barbaramente uccisi dalle forze armate della Germania nazista e dei loro alleati repubblicani;

la vicenda è stata ampiamente accertata da numerose sentenze, tra cui la n. 43/2012 del Tribunale militare di Verona, la n. 107/2012 della Corte militare di appello, la n. 23288/2014 della Corte di cassazione e la n. 171/2014 della Corte militare di appello in rinvio, che hanno definito in modo chiaro i responsabili e i danni subiti dalle vittime e dai loro familiari;

con l'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo destinato al ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini nazifascisti e dai loro eredi;

l'accesso a tale fondo è subordinato alla presentazione di una sentenza passata in giudicato che contenga la liquidazione del danno, emessa a seguito di procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del decreto;

alcuni familiari delle vittime dell'eccidio di Cervarolo, rappresentati legalmente, hanno presentato istanza di accesso al Fondo nel giugno 2023, allegando la documentazione richiesta (sentenze, certificati di morte, denunce di successione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà);

nonostante il tempo trascorso dalla presentazione delle domande e il ricevimento della relativa ricevuta di ritorno, ad oggi non è pervenuta alcuna risposta da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

l'erogazione dei primi indennizzi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, come nel caso degli eredi della vittima Metello Ricciarini della strage di Civitella in Val di Chiana, dimostra che i Fondi sono operativi e utilizzabili;

tuttavia, a quanto risulta ai firmatari del presente atto, permane una resistenza apparentemente inspiegabile, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Avvocatura dello Stato, rispetto alla definizione di transazioni per alcune domande pendenti o all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato, causando ritardi ingiustificabili nei risarcimenti;

tale atteggiamento rischia di pregiudicare i diritti di centinaia di eredi delle vittime di crimini nazifascisti, contrariando il dettato della legge e il senso di giustizia che dovrebbe animare l'azione dello Stato,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie affinché le procedure di accesso al Fondo istituito siano rapide ed efficaci, garantendo il pieno rispetto delle leggi vigenti e delle sentenze passate in giudicato e tutti i diritti delle vittime e dei loro familiari siano pienamente soddisfatti anche attraverso lo stanziamento di ulteriori risorse.

G1.28

CRISANTI, GIACOBBE, LA MARCA

Il Senato,

premessi che:

con l'articolo 1, comma 180 è stata prevista la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero per l'anno 2025. Difatti, l'articolo esclude per i soggetti residenti all'estero il riconoscimento, per l'anno 2025, dell'incremento, a titolo di perequazione automatica, della misura complessiva dei trattamenti pensionistici individuali, limitatamente ai casi in cui tale misura complessiva sia superiore all'importo del trattamento minimo del regime generale INPS. L'esclusione per i soggetti summenzionati è operata in via eccezionale (fermo restando l'effetto dell'esclusione, relativa all'anno 2025, anche sui ratei di trattamento corrisposti negli anni successivi al 2025);

la relazione tecnica allegata al disegno di legge quantifica la minore spesa pensionistica derivante dal comma citato in un importo pari a 8,6 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2025-2028; negli anni successivi, l'effetto previsto di minore spesa si riduce progressivamente, in ragione della previsione di una riduzione progressiva del numero di soggetti interessati (per l'anno 2034, che è l'ultimo preso in considerazione nelle stime, l'importo della minore spesa, sempre al netto degli effetti fiscali, è quantificato in 7,8 milioni);

con tale misura si mira a ottenere un maggior gettito pari a soli 8 milioni di euro annui, che si spalmerà fino al 2034, a spese di cittadini italiani residenti all'estero che hanno regolarmente versato i contributi e hanno dunque una legittima aspettativa pensionistica, garantita anche dalla giurisprudenza costituzionale in materia;

difatti, un cittadino italiano residente all'estero che percepisce una pensione da circa mille euro al mese, dal 2026 perderà ogni mese 50 euro, oltre all'eccedenza dell'anno. Un atto gravissimo, ad avviso dei firmatari, che

ancora una volta, dimostra come il Governo Meloni abbia tradito tutte le promesse fatte agli italiani all'estero, una comunità di oltre 6 milioni di concittadini, la cosiddetta ventunesima regione italiana,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni riguardanti il blocco della rivalutazione dell'indicizzazione per i cittadini italiani pensionati che risiedono all'estero introdotte dal presente provvedimento anche allo scopo di adottare, in tempi rapidi, le opportune iniziative volte a ripristinare il quadro normativo previgente.

G1.29

CRISANTI, GIACOBBE, LA MARCA

Il Senato,

premesso che:

il comma 187 del disegno di legge di bilancio per il 2025 prevede che le disposizioni previste dalla legge 25 luglio 1975, n. 402 - che riconoscono il trattamento ordinario di disoccupazione (e le prestazioni familiari e sanitarie) per un periodo di 180 giorni ai lavoratori italiani rimpatriati, nonché ai lavoratori frontalieri, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero - non si applichino alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025;

la legge n. 402 del 1975, abrogata era l'unica misura di sostegno economico prevista dallo Stato italiano a favore dei nostri connazionali residenti all'estero i quali tornano in patria dopo aver perso il posto di lavoro nel Paese di emigrazione e si trovano in una situazione di disagio economico e di difficoltà occupazionale;

va infatti rilevato che né l'assegno di inclusione né il supporto per la formazione e il lavoro - i nuovi strumenti *post* Reddito di cittadinanza - sono accessibili agli italiani emigrati che rientrano in quanto essi sono ovviamente sprovvisti del requisito di residenza richiesto dalla legge e cioè dei due anni di residenza continuativa in Italia nel periodo immediatamente precedente la presentazione della domanda;

l'abrogazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati rappresenta quindi un provvedimento fortemente punitivo nei confronti di una categoria di lavoratori - i nostri connazionali costretti ad emigrare per cercare il lavoro in un altro Paese - i quali vengono così privati dell'unico strumento di supporto economico sul quale fare affidamento in un momento di grave insicurezza sociale ed economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica ed in considerazione dei limitati effetti positivi per la finanza pubblica del provvedimento in questione, di introdurre al più presto una o più normative che prevedano misure di sostegno economico temporaneo - che sostituiscano adeguatamente o riformolino le modalità di concessione dell'indennità di disoccupazione abrogata - a favore dei lavoratori italiani che rimpatriano dopo aver perso il lavoro involontariamente, che non siano titolari di un trattamento di disoccupazione estero e che dichiarino la propria immediata disponibilità a cercare e a svolgere un lavoro, secondo le modalità definite con i servizi per l'impiego.

G1.31

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

premessò che:

dopo un *iter* durato 5 anni è stata approvata all'unanimità la legge 17 maggio 2024, n. 70, che rafforza le misure contenute nella legge 29 maggio 2017, n. 71, su prevenzione e contrasto al *cyberbullismo* soprattutto in ambito scolastico;

pertanto, ogni scuola dovrà dotarsi di un «codice interno antibullismo», oltre ad un tavolo permanente di monitoraggio, con la partecipazione di studenti, docenti, famiglie ed esperti del settore al fine di affiancare la scuola nella prevenzione di bullismo, *cyberbullismo* e dipendenze;

l'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e *cyberbullismo* mediante il numero pubblico «Emergenza infanzia 114», accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata;

b) prevedere che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo*, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio;

c) prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, richiamino espressamente le disposizioni in materia di respon-

sabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete;

d) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete *internet* e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati;

inoltre, il 20 gennaio viene istituita la «Giornata del rispetto», giorno in cui ricorre la nascita di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di origini capoverdiane barbaramente ucciso a Collesferro a settembre del 2020 a calci e pugni, a cui la legge è stata dedicata. La ricorrenza servirà ad approfondire la tematica del rispetto altrui e la lotta ad ogni forma di discriminazione;

nonostante siano potenziati tutti gli strumenti attivabili: prevenzione, contrasto, emersione, monitoraggio e sensibilizzazione, a tutt'oggi mancano le risorse per renderli operativi;

durante l'esame in Commissione bilancio alla Camera, è stato respinto l'emendamento 107.9, del gruppo AVS che al fine di attivare i servizi per l'assistenza alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70, stanziava 2 milioni di euro,

impegna il Governo

a stanziare le risorse necessarie per attivare i servizi per l'assistenza alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70.

G1.32

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

i commi da 173 a 175 del disegno di legge in esame recano misure per la flessibilità in uscita;

il tema dell'aggiornamento delle professioni e delle mansioni gravose, già oggetto di un primo intervento normativo nella legge n. 234 del 2021, è stato uno dei temi toccati anche nel corso dei lavori dell'Osservatorio della spesa previdenziale e dei tavoli di confronto con le organizzazioni sindacali;

oggi appare più che mai necessario procedere ad una estensione delle tutele previste per i lavori usuranti ad ulteriori settori ad esempio, al personale sanitario, ai lavoratori agricoli, ai panificatori e ai portalettere, riconoscendo formalmente loro le condizioni di particolare gravosità e l'usura psicofisica a cui sono sottoposti questi lavoratori;

si tratta di professioni che sono caratterizzate da un elevato sforzo fisico, stress psicologico ed emotivo, esposizione a rischi ambientali e biologici, orari di lavoro irregolari e prolungati, con un impatto significativo sulla salute a lungo termine;

il personale sanitario, come infermieri, operatori socio-sanitari, ostetriche e tecnici sanitari, è costantemente impegnato in attività che richiedono un intenso sforzo fisico e mentale. La cura di pazienti in condizioni critiche, i turni notturni e festivi, le emergenze sanitarie e l'esposizione a agenti patogeni comportano un'usura psicofisica notevole;

i lavoratori agricoli, operai agricoli, allevatori e pescatori, svolgono attività manuali pesanti in condizioni ambientali spesso avverse. Lavorano all'aperto, esposti alle intemperie, a temperature estreme e a condizioni climatiche imprevedibili. L'uso di macchinari agricoli e la manipolazione di sostanze chimiche come pesticidi e fertilizzanti aumentano il rischio di infortuni e malattie professionali. Inoltre, la stagionalità e l'irregolarità degli orari di lavoro, con picchi durante semine e raccolti, contribuiscono a un elevato livello di stanchezza cronica e stress;

i panificatori svolgono un'attività che richiede sforzi fisici significativi, lavorando spesso in ambienti ad alte temperature e in orari notturni o molto precoci. Le mansioni includono la movimentazione manuale di carichi pesanti, come sacchi di farina e teglie, e richiedono posture statiche o ripetitive che possono causare problemi muscoloscheletrici. L'esposizione prolungata al calore dei forni e l'inalazione di polveri di farina possono avere effetti negativi sulla salute, aumentando il rischio di patologie respiratorie e dermatologiche;

l'orario di lavoro dei panificatori spesso inizia nelle ore notturne o alle prime ore del mattino, interferendo con il normale ciclo sonno-veglia e causando affaticamento cronico;

il lavoro del portalettere, addetti al recapito, non viene considerato usurante come invece sarebbe necessario; già l'Ispesl, con una relazione effettuata nel 2007, indicò il lavoro dei portalettere come usurante tra le professioni. Nel 2009, uno studio condotto dai ricercatori del servizio regionale di epidemiologia dell'Asl 5 di Torino in collaborazione con l'Università di Torino, indicò in una tabella dei lavori usuranti, la professione del portalettere come la peggiore in termini di aspettativa di vita, con un dato medio di quasi 4 anni inferiore alle altre categorie di lavoratori,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative di competenza al fine di estendere l'elenco delle professioni usuranti ed in particolare quelle figure professionali citate nelle premesse e consentire a questi di accedere ai benefici conseguenti.

G1.33

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

premessi che:

i commi da 173 a 175 del disegno di legge in esame recano misure per la flessibilità in uscita;

il tema dell'aggiornamento delle professioni e delle mansioni gravose, già oggetto di un primo intervento normativo nella legge n. 234 del 2021, è stato uno dei temi toccati anche nel corso dei lavori dell'Osservatorio della spesa previdenziale e dei tavoli di confronto con le organizzazioni sindacali;

oggi appare più che mai necessario procedere ad una estensione delle tutele previste per i lavori usuranti ad ulteriori settori ad esempio, al personale sanitario, ai lavoratori agricoli, ai panificatori e ai portalettere, riconoscendo formalmente loro le condizioni di particolare gravosità e l'usura psicofisica a cui sono sottoposti questi lavoratori;

si tratta di professioni che sono caratterizzate da un elevato sforzo fisico, stress psicologico ed emotivo, esposizione a rischi ambientali e biologici, orari di lavoro irregolari e prolungati, con un impatto significativo sulla salute a lungo termine;

il personale sanitario, come infermieri, operatori socio-sanitari, ostetriche e tecnici sanitari, è costantemente impegnato in attività che richiedono un intenso sforzo fisico e mentale. La cura di pazienti in condizioni critiche, i turni notturni e festivi, le emergenze sanitarie e l'esposizione a agenti patogeni comportano un'usura psicofisica notevole;

i lavoratori agricoli, operai agricoli, allevatori e pescatori, svolgono attività manuali pesanti in condizioni ambientali spesso avverse. Lavorano all'aperto, esposti alle intemperie, a temperature estreme e a condizioni climatiche imprevedibili. L'uso di macchinari agricoli e la manipolazione di sostanze chimiche come pesticidi e fertilizzanti aumentano il rischio di infortuni e malattie professionali. Inoltre, la stagionalità e l'irregolarità degli orari di lavoro, con picchi durante semine e raccolti, contribuiscono a un elevato livello di stanchezza cronica e stress;

i panificatori svolgono un'attività che richiede sforzi fisici significativi, lavorando spesso in ambienti ad alte temperature e in orari notturni o molto precoci. Le mansioni includono la movimentazione manuale di carichi pesanti, come sacchi di farina e teglie, e richiedono posture statiche o ripetitive che possono causare problemi muscoloscheletrici. L'esposizione prolungata al calore dei forni e l'inalazione di polveri di farina possono avere effetti negativi sulla salute, aumentando il rischio di patologie respiratorie e dermatologiche;

l'orario di lavoro dei panificatori spesso inizia nelle ore notturne o alle prime ore del mattino, interferendo con il normale ciclo sonno-veglia e causando affaticamento cronico;

il lavoro del portalelettere, addetti al recapito, non viene considerato usurante come invece sarebbe necessario; già l'Ispesl, con una relazione effettuata nel 2007, indicò il lavoro dei portalelettere come usurante tra le professioni. Nel 2009, uno studio condotto dai ricercatori del servizio regionale di epidemiologia dell'Asl 5 di Torino in collaborazione con l'Università di Torino, indicò in una tabella dei lavori usuranti, la professione del portalelettere come la peggiore in termini di aspettativa di vita, con un dato medio di quasi 4 anni inferiore alle altre categorie di lavoratori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, nei limiti dei vincoli della finanza pubblica, sulla disciplina delle professioni usuranti.

G1.34

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

premesso che:

con una dimensione complessiva di circa 30 miliardi di euro nel 2025, il disegno di legge di bilancio 2025 presentato dal Governo è una manovra di puro galleggiamento, senza visione e di brevissimo respiro, incapace di dare vere risposte alle persone e alle famiglie, inadeguata ad affrontare le grandi questioni del Paese, a rilanciare la crescita e a ridurre le disuguaglianze sociali;

al di là dell'approccio ragionieristico con cui si punta a rispettare i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita, la manovra è priva di organicità dal punto di vista strutturale, senza alcuna traccia di quelle strategie anticicliche ed espansive che servirebbero a rilanciare la nostra economia e delle riforme profonde di cui avrebbero bisogno i principali settori della vita del Paese, non discostandosi da quelle che l'hanno preceduta;

si rispettano i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita, ma non si prova nemmeno a porre le basi per rilanciare la crescita: la manovra produce un effetto espansivo dello 0,3 per cento nel 2025, 0 per cento nel 2026, 0,1 per cento nel 2027, e nel triennio 2025-2027 la crescita italiana rimane ogni anno mediamente inferiore di 0,6-0,7 per cento alla crescita dell'Unione europea, ma si tratta probabilmente di stime ottimistiche visto che l'ISTAT ha appena certificato una economia ferma nel terzo trimestre, con una crescita acquisita pari allo 0,4 per cento, rendendo un miraggio il traguardo fissato dal Governo di una crescita dell'1 per cento a fine anno;

oltre a tutto ciò che non prevede, il provvedimento in esame colpisce anche per ciò che contiene di sbagliato e insufficiente; in materia di giustizia la manovra di bilancio assegna un taglio al comparto: infatti, dal 2025 al 2027,

la manovra prevede una riduzione di 500 milioni; siamo però in presenza di un comparto fragile, rispetto al quale servirebbero investimenti massicci: le carceri sono al collasso, il numero dei detenuti è oramai intorno a 63 mila rispetto ad una capienza effettiva di 47 mila posti. I suicidi hanno toccato il numero *record* di 86 nel solo 2024; l'edilizia carceraria è in emergenza permanente e non si ha certezza delle iniziative del commissario nominato dal Ministro Nordio con il decreto-legge «carceri», ad agosto;

nel sistema dell'esecuzione penale il personale, tra cui la polizia penitenziaria è sotto organico e provata dalla sfida della gestione della popolazione carceraria; la presenza di persone in condizioni psichiatriche difficili tra i detenuti è molto alta, così come quella di persone in stato di depressione o di dipendenza da sostanze stupefacenti. Individui per i quali il carcere non è il luogo adatto; la presenza di psicologi, psichiatri, personale sanitario è modestissima, e le REMS, destinate a soggetti psichiatrici pericolosi, non sono sufficienti per distribuzione e posti per l'accoglienza;

la situazione della gestione della salute mentale in carcere è una criticità che impone al Governo attenzione immediata; continuiamo a chiedere misure di prevenzione del suicidio perché con questa totale mancanza di interesse e di presa in carico del fenomeno costringete la polizia penitenziaria e il personale a svolgere mansioni pesantemente usuranti, che esulano dalle loro mansioni e dalle loro competenze. In carceri così sovraffollate diventa sempre più difficile poter rispondere alle finalità rieducative della pena o dare maggiori speranze a chi è costretto a viverci. Altro indicatore importante della crisi attuale è il totale delle persone morte in un istituto penitenziario nel 2024: sono 232, la cifra più alta dal 1992 a oggi secondo i dati di *Ristretti Orizzonti*. Almeno 7 di loro sono agenti di polizia penitenziaria;

gravissima appare, tra le altre che incidono pesantemente sulle libertà democratiche e sulla situazione esplosiva nelle carceri italiane e nel sistema dell'esecuzione penale che caratterizzano l'azione del Governo, la norma introdotta dall'articolo 15 del disegno di legge «sicurezza» che la Camera ha approvato all'esame del Senato, sulla detenzione per la donna in stato di gravidanza o la madre con il figlio neonato al seguito minore di un anno: oggi l'articolo 146 del codice penale prevede il rinvio obbligatorio della pena detentiva nel caso di donna incinta o madre di un bambino di età inferiore a un anno, poiché la norma prende in considerazione l'interesse superiore del minore a vivere fuori dal carcere e non ritiene necessaria una valutazione individuale per stabilirlo; dal primo al terzo anno di vita del bambino, la decisione di differire o meno la pena viene invece lasciata alla valutazione del giudice; il nuovo articolo eliminerà il rinvio obbligatorio della pena creando un *vulnus* intollerabile dal sistema giuridico, socio-sanitario e pedagogico per il minore;

inoltre, nel caso di una donna incinta, la nuova disposizione sarebbe inoltre in netto contrasto con quanto previsto dalle Regole penitenziarie europee, secondo le quali le detenute devono essere autorizzate a partorire fuori dal carcere (Regola 34.3 delle Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato,

altrimenti conosciute come «Regole di Bangkok»), in quanto è impossibile prevedere quando avverrà il parto; o la Regola 64 delle cosiddette Regole di Bangkok che afferma chiaramente che «"Le pene non detentive per le donne incinte e per le donne con figli a carico devono essere preferite laddove possibile" richiamando l'interesse superiore del bambino rispetto all'esercizio del potere punitivo che può essere eseguito anche con modalità differenti». Tale norma peraltro non appare sorretta da nessun principio di ragionevolezza né di proporzionalità rispetto agli interessi in gioco, alla luce del fatto che, come sottolineato anche durante le audizioni, la criminalità femminile in Italia è caratterizzata da un'offensività nettamente inferiore rispetto a quella maschile e in ogni caso per contrastare il fenomeno, qualora sussista, dell'abituale frequenza criminale in una donna in stato di gravidanza o madre di un neonato, spesso peraltro sottoposta a sfruttamento da parte di terzi, certamente lo strumento non è il carcere, ma la destinazione di tale persona nella casa famiglia protetta, luogo nel quale viene reciso il legame con il contesto criminale; una misura ad avviso dei firmatari del presente atto, sorretta solo da intenti propagandistici, che non tiene conto delle statistiche e della realtà effettiva, che non garantisce le esigenze collettive di sicurezza, ma che sacrifica invece diritti fondamentali che nemmeno il codice Rocco decise di cancellare; un salto all'indietro verso l'inciviltà giuridica e un ennesimo strappo con le normative europee ed internazionali, con il risultato, ormai acclarato, di far crescere il tasso di recidiva e dunque di mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini;

con la legge di bilancio 2020, articolo 1, commi 322 e 323, con l'approvazione di un emendamento del Partito Democratico, per la prima volta è stata incentivata la rete delle case famiglia e di altre strutture residenziali territoriali, finanziando il sistema dell'accoglienza con un Fondo di 1,5 milioni di euro per tre anni, da ripartire tra le regioni: con l'istituzione di questo Fondo si è inteso promuovere l'esperienza delle strutture di accoglienza esterne come luoghi più idonei alla corretta socializzazione dei minori rispetto agli Istituti a custodia attenuata (ICAM), e, non sarebbe neanche necessario sottolinearlo, al carcere;

occorre urgentemente un investimento che segni un'inversione di tendenza per l'esecuzione penale: rafforzare le politiche di investimento in medici, psicologi, psichiatri in carcere, per i professionisti psicologi e criminologi esperti di cui all'articolo 80, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e per il personale dedicato all'esecuzione penale esterna al carcere per i detenuti e per la messa alla prova, peraltro utilissima come risulta dai dati per scoraggiare la recidiva e per potenziare le disponibilità nelle REMS nonché provvedere alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, anche incrementando l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia per

far sì che vi siano strutture adeguate distribuite omogeneamente sull'intero territorio nazionale,

impegna il Governo:

nell'ambito delle sue proprie prerogative, ad adottare misure immediate, necessarie ad affrontare la crisi del sistema dell'esecuzione penale, con particolare riferimento al grave tema della gestione della salute mentale in carcere, prevedendo per il personale medico specialistico e per il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità, correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro, e a tal fine stanziare maggiori risorse rispetto a quelle già previste;

ad adottare le necessarie misure, sia finanziarie sia organizzative, necessarie al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81;

a garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, aumentando il personale e portando a termine i concorsi già banditi, anche per l'abbattimento della recidiva e per la piena attuazione dei principi costituzionali, quale quello di cui all'articolo 27 della Costituzione, potenziando e ridefinendo gli organici dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, a stanziare adeguate risorse per consentire il pagamento dei professionisti psicologi e criminologi esperti di cui all'articolo 80, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le cui prestazioni sono aumentate a seguito delle richieste provenienti dagli istituti penitenziari per far fronte alle esigenze relative alla riduzione del rischio suicidario, nonché a finanziare con adeguate risorse il Fondo di cui all'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

G1.35

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

premesso che:

con una dimensione complessiva di circa 30 miliardi nel 2025, il disegno di legge di bilancio 2025 presentato dal Governo è una manovra di puro galleggiamento, senza visione e di brevissimo respiro, incapace di dare vere risposte alle persone e alle famiglie, inadeguata ad affrontare le grandi questioni del Paese, a rilanciare la crescita e a ridurre le disuguaglianze sociali;

al di là dell'approccio ragionieristico con cui si punta a rispettare i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita, la manovra è priva di organicità dal punto di vista strutturale, senza alcuna traccia di quelle strategie anticicliche ed espansive che servirebbero a rilanciare la nostra economia e delle riforme profonde di cui avrebbero bisogno i principali settori della vita del Paese, non discostandosi da quelle che l'hanno preceduta;

si rispettano i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita, ma non si prova nemmeno a porre le basi per rilanciare la crescita: la manovra produce un effetto espansivo dello 0,3 per cento nel 2025, 0 nel 2026, 0,1 per cento nel 2027, e nel triennio 2025-2027 la crescita italiana rimane ogni anno mediamente inferiore di 0,6-0,7 per cento alla crescita Ue, ma si tratta probabilmente di stime ottimistiche visto che l'ISTAT ha appena certificato una economia ferma nel terzo trimestre, con una crescita acquisita pari allo 0,4 per cento, rendendo un miraggio il traguardo fissato dal Governo di una crescita dell'1 per cento a fine anno;

in materia di giustizia la legge di bilancio assegna un taglio al comparto: infatti, dal 2025 al 2027, la manovra prevede una riduzione di 500 milioni; siamo però in presenza di un comparto fragile, rispetto al quale servirebbero investimenti massicci, le carceri sono al collasso, il numero dei detenuti è oramai intorno a 63 mila rispetto ad una capienza effettiva di 47 mila posti. I suicidi hanno toccato il numero record di 86 nel solo 2024; l'edilizia carceraria è in emergenza permanente e non si ha contezza delle iniziative del commissario straordinario nominato dal Ministro Nordio con il decreto-legge carcere ad agosto;

il Ministro, il Governo, si sono caratterizzati sin dalla prima legge di bilancio per avere penalizzato gravemente il personale del Dap e della giustizia minorile e per l'esecuzione penale esterna, dunque anche la polizia penitenziaria: risorse tagliate sin dalla legge di bilancio per il 2023 sia con questa al Dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità a tutti i comparti compresa giustizia penale e civile; adesso tutto il sistema della giustizia tra 2025 e 227 subisce un ulteriore taglio di 500 milioni;

la manovra finanziaria incide sul Programma Amministrazione penitenziaria con un decremento della dotazione di 50,9 milioni, ai quali si ag-

giunge il decremento di 3,5 milioni per la Giustizia minorile e di comunità; il decreto carceri, per stessa ammissione del Governo, non ha avuto alcun impatto sul sistema carcere, con misure del tutto insufficienti per il personale dunque direttori, magistrati, polizia penitenziaria, educatori, psicologi; ogni richiesta del gruppo PD di aumento degli organici e di ripristino delle risorse, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione e nel rispetto della dignità di chi in carcere è detenuto e di chi ci lavora, è stata sistematicamente respinta;

nel sistema dell'esecuzione penale il personale, tra cui la polizia penitenziaria, è sotto organico e provata dalla sfida della gestione della popolazione carceraria; la presenza di persone in condizioni psichiatriche difficili tra i detenuti è molto alta, così come quella di persone in stato di depressione o di dipendenza da sostanze stupefacenti. Individui per i quali il carcere non è il luogo adatto; la presenza di psicologi, psichiatri, personale sanitario è modestissima, e le REMS, destinate a soggetti psichiatrici pericolosi, non sono sufficienti per distribuzione e posti per l'accoglienza;

in particolare, infatti, la situazione della gestione della salute mentale in carcere è una criticità che impone al Governo attenzione immediata; continuiamo a chiedere misure di prevenzione del suicidio perché con questa totale mancanza di interesse e di presa in carico del fenomeno costringete la polizia penitenziaria e il personale a svolgere mansioni pesantemente usuranti, che esulano dalle loro mansioni e dalle loro competenze. In carceri così sovraffollate diventa sempre più difficile poter rispondere alle finalità rieducative della pena o dare maggiori speranze a chi è costretto a viverci; ciononostante la manovra prevede un grave decremento di risorse soprattutto nell'azione «Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia penitenziaria»;

il sistema della giustizia italiana presenta numerose e perduranti criticità rispetto alla media europea soprattutto in termini di tempi processuali, come evidenzia l'ultima relazione della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ). Evidenti carenze riguardano anche le condizioni delle carceri con sovraffollamento di detenuti, mancanza di servizi essenziali, carenza di personale, l'insufficienza e l'inadeguatezza delle strutture, le criticità nell'assistenza sanitaria;

per risolvere tali problematiche l'asse 2 della componente MIC1 del PNRR ha introdotto misure e stanziamenti volti a rendere il sistema giudiziario più efficiente riducendo la durata dei procedimenti e avvicinando l'Italia alla media dell'Ue;

grazie alle prime risorse attivate dal PNRR si sono registrati inizialmente significativi progressi che hanno promosso concorsi per assumere magistrati, assunzioni a termine per l'Ufficio del Processo (per tre anni), la previsione di nuovi agenti di Polizia Penitenziaria ed investimenti per informatizzare le procedure;

questi passi avanti saranno però interrotti dai tagli imposti dalla legge di bilancio 2025 nel comparto giustizia e in particolare sul sistema dell'ese-

cuzione della pena. Le riduzioni ammontano a 85 milioni di euro per il 2025, 107 per il 2026 e 110 milioni di euro per il 2027;

nell'ultima manovra di bilancio, nel triennio 2025-2027, sono previste ulteriori riduzioni per la Giustizia le cui risorse complessive passeranno dagli 11.477.913.806 euro del 2025 ai 10.916.335.584 euro del 2027;

tutto il sistema della giustizia tra 2025 e 2027 subisce un ulteriore taglio di 500 milioni di euro, in particolare risultano concentrati principalmente, sui programmi Amministrazione penitenziaria, Giustizia civile e penale, Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione;

il Programma Giustizia civile e penale - gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2025 di 5.576,2 milioni di euro, con un decremento di 166,4 milioni di euro,

impegna il Governo

a stanziare risorse finanziarie adeguate a ristorare i tagli e ad aumentarne la consistenza per assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale e al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali destinate all'esecuzione penale, alla messa alla prova, alle pene alternative e per la Giustizia civile e penale, per la transizione digitale al fine di assicurare il funzionamento del sistema giustizia, per potenziare gli organici, per la digitalizzazione, anche al fine di recuperare gli evidenti ritardi relativi all'attuazione del PNRR, ridurre conseguentemente i tempi dei processi e risolvere le gravissime criticità del sistema penitenziario nazionale, nonché a stanziare risorse per procedere alla stabilizzazione di tutti i precari reclutati per il tramite delle straordinarie risorse messe a disposizione dal PNRR, onde evitare la dispersione del patrimonio di competenze messe a disposizione per l'amministrazione della giustizia, sia ordinaria che amministrativa, per non perdere questa formidabile occasione per ammodernare e migliorare l'organizzazione della giustizia, poiché la previsione attuale della legge di bilancio risulta insufficiente a garantire tutto questo; a prevedere altresì il corrispondente aumento della dotazione organica per la strutturazione a regime dell'ufficio per il processo, nonché dei funzionari e assistenti tecnici reclutati per le medesime finalità.

G1.37

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, ZAMPA, ZAMBITO, SENSI

Il Senato,

premessi che:

la prevenzione e il supporto legati al benessere psicologico e alla salute mentale sono stati sempre un tabù che negli ultimi anni sta cominciando a sgretolarsi. Il Parlamento ha contribuito in tale direzione nel corso della precedente legislatura, in particolare con la presentazione di numerosi atti di indirizzo in materia e con l'introduzione del cosiddetto «*bonus* psicologo» di cui al comma 3 dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Tuttavia i tempi sono maturi per orientare il legislatore e il Governo ad adottare norme e politiche per il riconoscimento ai cittadini di «diritti psicologici» connessi al pieno sviluppo della persona umana e al benessere individuale e collettivo. La Costituzione nei suoi principi fondamentali assegna piena dignità allo sviluppo dell'individuo e affida allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che lo impediscano: tale concetto non può avere un'attuazione concreta se non si ammette, tra le altre cose, la necessità di un'adeguata attenzione agli aspetti psicologici che rappresentano l'aspetto costitutivo per il benessere e la salute dei cittadini e della collettività. Inoltre, si ricorda che dal 2011 l'Organizzazione mondiale della sanità definisce il concetto di «salute» non come assenza di malattia, ma come acquisizione degli strumenti sociali psicologici ed emotivi, oltre che fisici, per affrontare la complessità, adattandosi e autogestendosi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive; durante la pandemia da coronavirus i dati riportati dal dipartimento neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza del Bambino Gesù di Roma, pongono l'attenzione sull'incremento tra gli adolescenti dei disturbi di ansia, irritabilità, *stress* e disturbi del sonno, fino ad arrivare ai casi estremi in aumento di autolesionismo e tentato suicidio;

il malessere diffuso è corroborato ormai da numerose rilevazioni, in particolare un'indagine svolta su un campione di 30.000 studenti universitari e delle scuole superiori, «Chiedimi come sto», ha condotto il sindacato pensionati italiani (Spi Cgil), l'Unione degli universitari e la Rete degli studenti medi a presentare il contenuto della presente proposta di legge nell'ambito di una conferenza stampa svoltasi alla Camera dei deputati. La citata indagine è stata realizzata con l'Istituto di ricerca economica e sociale (Ires) Emilia-Romagna nel mese di marzo 2022. Le numerose risposte degli intervistati hanno presentato un quadro drammatico: dopo la pandemia di COVID-19, il 28 per cento ha manifestato disturbi del comportamento alimentare contro il 16 per cento del precedente periodo, mentre quasi il 15 per cento ha avuto episodi di autolesionismo; inoltre il 90 per cento vorrebbe strumenti di supporto psicologico nella propria scuola. Questi dati hanno condotto il sindacato dei pensionati e le rappresentanze studentesche a chiedere alla politica delle risposte;

la scuola è sicuramente una delle principali agenzie pubbliche del Paese nella quale generazioni di bambini e adolescenti passano la maggior parte del tempo nel periodo della crescita, costruiscono la propria personalità e hanno le prime fondamentali esperienze di interazione sociale e condivisione. È nostro compito tutelare la missione educativa della scuola, fornendo gli strumenti per essere sempre adeguata alle sfide del mondo e in grado di formare cittadini dotati di senso critico. È evidente che dalla scuola debba partire l'intervento per diffondere la cultura del benessere e le competenze psicologiche diffuse e che nella scuola si possano intercettare le situazioni di disagio nonché si possa intervenire per prevenire conseguenze ulteriori;

è stato fatto un importante passo con l'approvazione di un emendamento del Partito democratico (articolo 1, comma 345 del provvedimento in esame) che prevede uno stanziamento di 10 milioni per il 2025 e di 18, 5 milioni a decorrere dal 2026, per attivare un servizio di sostegno per l'attivazione, in via sperimentale, di presidi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico di cui all'articolo 4-*bis* della legge 29 maggio 2017, n. 71. Si tratta di un successo che rappresenta un punto di partenza ma che andrà implementato;

la predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante e il supporto per il benessere degli alunni e del personale scolastico,

impegna il Governo

a dare rapida attuazione alla misura nonché ad incrementare le risorse per la misura approvata di cui in premessa, al fine di raggiungere il maggior numero di studenti e di renderla universale.

G1.38

FURLAN, CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premessi che:

sia pure in ritardo, negli ultimi anni l'Italia ha lavorato per raggiungere l'obiettivo europeo del 33 per cento di copertura del servizio asili nido entro il 2030, e di avvicinarsi all'obiettivo del 45 per cento indicato dall'Unione europea;

il Governo, nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, trasmesso all'Unione europea, in particolare, nell'Allegato VI, investimento 1.1 della M4C1, ha indicato delle risorse stanziare che si discostano fortemente dal quadro finanziario delineato in premessa e dagli obiettivi programmatici concordati con la stessa Unione europea;

nello specifico, nella tavola A.VI.4, il Governo ha rimodulato il LEP del 33 per cento previsto dalla legge n. 234 del 2021 per gli asili nido, impegnandosi a garantire il 33 per cento «a livello nazionale», eliminando il riferimento al «livello comunale» e introducendo una sorta di nuovo LEP del 15 per cento denominato «a livello regionale»;

inoltre, sempre nell'ambito del Piano strutturale di bilancio 2025-2029, tavola A.VI.4, il Governo ha indicato come obiettivo per il 2027 quello di «aumentare la spesa pubblica per coprire i costi operativi delle strutture di assistenza all'infanzia di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa pubblica annua dedicata nel 2021 ai costi di gestione delle strutture di assistenza all'infanzia disponibili per i bambini sotto i 3 anni d'età, considerando anche i nuovi posti resi disponibili dal PNRR»;

tale nuovo livello di copertura del servizio nidi del 15 per cento regionale - fermo restando quello del 33 per cento medio nazionale - è sensibilmente inferiore a quello di legge; un incremento nel 2027 rispetto al 2021 delle spese di gestione di «almeno il 20 per cento» equivale a un importo minimo annuo di 260 milioni, ovvero meno di un quarto rispetto ai 1.100 milioni effettivamente stanziati e necessari a coprire le spese per 141.855 nuovi posti nei nidi;

in Italia la quota di posti nei servizi educativi rispetto ai bambini residenti sotto i 3 anni è pari al 28 per cento, al di sotto della media europea del 37,9 per cento;

la Francia e la Spagna sono ben al di sopra del 50 per cento e altri Paesi, come l'Olanda e la Danimarca, si attestano al 74,2 per cento e al 69,1 per cento rispettivamente. Il Centro-Italia e il Nord-est in media hanno una copertura dei posti ben superiore al 33 per cento dei bambini e delle bambine residenti (36,7 per cento e 36,2 per cento, rispettivamente), il Nord-ovest è prossimo all'obiettivo (31,5 per cento), ma il Sud e le Isole, seppur in miglioramento, sono ancora lontani (16,0 per cento e 16,6 per cento rispettivamente) e con questa legge sarebbero autorizzati a mantenere i numeri attuali;

l'investimento sui nidi d'infanzia è fondamentale per il contrasto alle disuguaglianze sociali e alla povertà educativa, sfide cruciali per garantire un futuro equo e giusto, dove tutti i bambini e le bambine possano avere le stesse possibilità, indipendentemente dalle condizioni di partenza;

la presenza dei servizi educativi per la prima infanzia favorisce la possibilità di emancipazione delle donne, non costringendole a scegliere tra famiglia e lavoro, aumentandone l'indipendenza economica e favorendo una maggior distribuzione dei compiti di cura;

i servizi educativi per la prima infanzia possono influenzare il tasso di natalità e contribuire a mitigare il *trend* negativo degli ultimi anni,

impegna il Governo

a promuovere le iniziative di competenza volte al ripristino dell'obiettivo del 33 per cento di LEP su base locale per i servizi educativi di nidi d'infanzia a garanzia di un diritto riconosciuto quale servizio essenziale.

G1.39

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 32, commi 2 e 3, della legge n. 448 del 2001 ha dettato disposizioni volte al contenimento e alla razionalizzazione degli stanziamenti dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi;

in particolare l'articolo 32, comma 2 dispone che il riparto di detti contributi sia effettuato annualmente da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

lo schema di riparto per il 2024 ha evidenziato una riduzione di euro 1.071.798 rispetto all'anno precedente (con una diminuzione pari a -2,9 per cento);

come denunciato dagli addetti ai lavori, il taglio avrebbe penalizzato molti istituti culturali siciliani, esclusi dalla ripartizione delle risorse;

gli istituti culturali costituiscono un segmento importante di un «sistema» cultura, sia pubblico che privato, nel quale opera una pluralità di soggetti, con caratteristiche diverse e con diverse finalità, orientate alla realizzazione di tutelare, censire, promuovere, valorizzare lo straordinario patrimonio del nostro Paese;

la pandemia, in primo luogo, e la conseguente chiusura per quasi due anni hanno penalizzato fortemente le fondazioni, le accademie e gli istituti e, inoltre, influisce la grave criticità, dovuta anche all'aumento dei costi di gestione, connessi all'impennata dei prezzi dell'energia;

l'incertezza sulle risorse rende molto problematica la programmazione delle attività per gli istituti, che, nella stragrande maggioranza, svolgono funzioni di conservazione, tutela, promozione, catalogazione e inventariazione di un ricchissimo patrimonio bibliografico, archivistico, documentario e museale. Molte altre svolgono un ruolo sociale grazie anche ai rapporti con il Terzo Settore e l'adesione mediante l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), mentre altri si interrogano sui vantaggi e sugli svantaggi di una simile scelta,

impegna il Governo

a reperire - in fase di approvazione del primo provvedimento utile - risorse adeguate e strutturali volte a promuovere l'attività degli istituti culturali e a tutelare il valore formativo e sociale svolto da tali istituti, in particolar modo in regioni, quali la Sicilia, dove il mancato contributo potrebbe deter-

minare la fine di un'attività che, storicamente, fornisce un contributo significativo al settore culturale.

G1.40

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

premesso che:

dall'esame delle norme contenute nel provvedimento si registrano per il settore dell'istruzione importanti riduzioni di spesa e una pesante *spending review*, che andranno ad impattare negativamente sul settore;

la manovra, che conferma la politica dei tagli non restituisce centralità all'istruzione pubblica poiché non stanziava risorse adeguate;

le norme presenti tagliano 5.660 docenti dell'organico dell'autonomia e 2147 posti del personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola;

sul personale le modifiche approvate in fase di discussione non confermano gli impegni presi: delle 5.000 unità nell'organico di sostegno annunciate il Governo ha reperito risorse solo per 1.600 docenti;

non si registra alcun intervento per il sostegno al diritto allo studio nella direzione di un'omogeneizzazione delle condizioni di accesso alla gratuità dei libri di testo nelle diverse aree del Paese, anche aumentando le risorse nazionali a tal fine destinate, fino all'estensione della gratuità dei libri a tutta la scuola dell'obbligo per le famiglie meno abbienti;

nulla è previsto per garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica;

considerato, inoltre, che non risultano risorse strutturali per il contrasto della dispersione scolastica, della povertà educativa e per i viaggi di istruzione;

si registra, infatti, un definanziamento di 40 milioni per il 2025 del fondo destinato alla «riduzione divari territoriali e contrasto dispersione scolastica»;

a causa di difficili condizioni economiche molte bambine, bambini, ragazze e ragazzi non hanno le stesse opportunità dei loro coetanei in situazioni economiche migliori: dai dati ISTAT più recenti emerge che oggi, complice anche il *post* pandemia, più di 1,2 milioni di minori nel nostro Paese, pari al 15,5 per cento del totale dei bambini e delle bambine, vive in condizioni di povertà assoluta, ovvero di grave indigenza, condizione che determina un aumento della dispersione scolastica e della povertà educativa;

riteniamo fondamentale, come delineato dalle nostre proposte emendative, garantire un maggior numero di insegnanti, presidi territoriali e il rafforzamento della comunità educante con la costruzione di reti tra scuole, ter-

zo settore, parrocchie, enti locali, fondazioni e il supporto di educatori e assistenti sociali,

impegna il Governo

a reperire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, risorse adeguate e permanenti ad avviare un piano di azioni volto a sostenere un *welfare* scolastico destinato a:

1. reperire risorse adeguate ad incrementare, nella prospettiva dell'introduzione di un Livello essenziale delle prestazioni, il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria su tutto il territorio nazionale;

2. a promuovere misure per il sostegno al diritto allo studio nella direzione di un'omogeneizzazione delle condizioni di accesso alla gratuità dei libri di testo nelle diverse aree del Paese, anche aumentando le risorse nazionali a tal fine destinate, fino all'estensione della gratuità dei libri a tutta la scuola dell'obbligo per le famiglie meno abbienti;

3. a prevedere l'istituzione di un fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione presso il Ministero dell'istruzione e del merito da ripartire, sulla base dell'indice di disagio sociale, tra i diversi istituti di scuola di ogni ordine e grado;

4. ad intervenire con misure dirette a garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, anche attraverso l'istituzione di un fondo specifico diretto a coprire i costi da essi sostenuti sia per il trasporto scolastico erogato dagli enti locali sia per il trasporto pubblico locale;

5. a garantire un maggior numero di insegnanti, presidi territoriali e l'istituzionalizzazione della comunità educante e dei patti educativi di comunità diretti alla costruzione di reti tra scuole, terzo settore, parrocchie, enti locali, fondazioni e il supporto di educatori e assistenti sociali;

6. a reperire risorse aggiuntive destinate ad incrementare l'organico di sostegno di 5000 docenti, come annunciato dal Governo.

G1.41

RANDO, CRISANTI, D'ELIA, VERDUCCI

Il Senato,

premessi che:

il parere espresso a luglio 2024 dalla CRUI sullo schema di decreto ministeriale relativo ai criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2024 stigmatizza la presenza di una notevole contrazione rispetto al 2023;

da un'attenta analisi, non risulta il finanziamento aggiuntivo, previsto dall'articolo 1, comma 297, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la cui assenza rischia di rendere vano, di fatto, l'intero piano straordinario;

in aggiunta, rispetto all'allarme di luglio 2024 di circa una riduzione del fondo di ben 513.264.188 euro, basata dalle bozze di decreto, in questi giorni, sempre la Crui, certifica dalle tabelle ministeriali una riduzione di ben 8-900 milioni di euro, derivata dall'avvio di piani straordinari, messi a carico delle stesse università, di ben 290 milioni per l'assunzione di giovani ricercatori e 50 milioni di euro per l'arruolamento del personale tecnico-amministrativo;

oltre alla riduzione va calcolata, la mancata copertura agli atenei degli oltre 300 milioni di euro di maggiori oneri derivanti dall'adeguamento degli stipendi del personale docente strutturato, obbligo a carico del bilancio dei singoli atenei stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

la quota premiale del fondo si riduce del 4 per cento, la quota base del 9,18 per cento, la quota storica crolla del 19,25 per cento e la quota perequativa si abbassa del 9,33 per cento (...) «Così non solo si arresta l'evoluzione virtuosa del sistema universitario nazionale (...)» denunciano i rettori «(...) ma si mette a rischio la sopravvivenza stessa dell'università statale»;

fino all'anno 2023 il fondo perequativo prevedeva che nessun Ateneo potesse avere una diminuzione superiore al 2 per cento e nessun incremento maggiore del 4 per cento;

nel 2024 la forbice, da quanto denunciato dai rettori - sarebbe aumentata da meno 4 a più 8 per cento;

continuando a diminuire i ricavi e ad aumentare i costi si rischia non solo di arrestare l'evoluzione virtuosa del sistema universitario nazionale, ma anche di mettere a rischio la sopravvivenza stessa dell'università statale italiana;

a questo si aggiunge ancora il blocco, rinviato in seguito ad una modifica in commissione solo di un anno, del piano straordinario di reclutamento sia sul fronte della ricerca che del personale tecnico amministrativo e bibliotecari, dove si parla di una riduzione di circa il 25 per cento del *turnover*;

il versamento all'erario della monetizzazione derivante dalla limitazione al *turnover*, prevista da una delle norme presenti, limita, di fatto, la possibilità di assumere, e il presunto risparmio determinatosi dovrà essere versato al bilancio dello stato quando, tale «risparmio» è uno dei pochi strumenti che gli Atenei hanno per far fronte ai maggiori costi di gestione, come le spese energetiche, gli stipendi e i contratti per servizi,

impegna il Governo

a reperire - in fase di approvazione del primo provvedimento utile - risorse adeguata e strutturali da destinare all'incremento del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) volto a garantire, agli Atenei pubblici, i fondi necessari per l'adeguamento stipendiale del personale, sostenere il piano straordinario di reclutamento programmato per il 2024 e la copertura dei costi es-

senziali e per la valorizzazione della qualità della ricerca e della didattica in una prospettiva di lungo termine.

G1.42

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

premessi che:

lo sport e la cultura del movimento, insieme alla scuola, possono essere considerati come una grande agenzia educativa, capace di insegnare sul campo valori come l'inclusione, la solidarietà e il rispetto, valori essenziali per stimolare il consolidamento di una società civile sana e inclusiva e per formare cittadini più consapevoli e attenti;

l'associazionismo sportivo, rappresentato per lo più da piccole società, oltre a svolgere una funzione sociale, permettendo ai giovani di dedicarsi ad un'attività sportiva e di maturare quelle attitudini, non solo fisiche ma anche umane, educative e di aggregazione, svolge un importante ruolo imprenditoriale con alto tasso occupazionale;

nel corso della XVIII Legislatura sono stati raggiunti numerosi e importanti risultati, che hanno dato un segnale concreto al mondo dello sport, come l'istituzione di un fondo da 50 milioni di euro per le associazioni e società sportive colpite dalla crisi energetica, gli ulteriori 140 milioni per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il rifinanziamento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base, i numerosi interventi (anche di decontribuzione) per i lavoratori sportivi e, da ultimo, 1,3 miliardi di euro per la progettazione e realizzazione delle opere relative agli impianti sportivi olimpici;

condividendo tale approccio, appare non più procrastinabile la piena attuazione della riforma del lavoro sportivo;

si tratta di una legge attesa da decenni da milioni di persone che finalmente vedranno riconosciute alcune tutele e diritti fondamentali e la propria dignità di lavoratrici e lavoratori del settore;

per tali motivazioni, preoccupa l'assenza di un intervento in legge di bilancio, che riteniamo, invece, necessario e che permetterebbe di ridurre ulteriormente l'impatto del costo del lavoro che le associazioni sportive dovranno sostenere;

preoccupano, inoltre, le dichiarazioni del Ministro, in occasione della presentazione delle linee programmatiche, sulla necessità di valutare un eventuale rinvio «tecnico» dell'attuazione della riforma;

decine e decine di sentenze della Corte di cassazione si sono già espresse in maniera univoca sul tema e invitano fortemente a rispettare i tempi stabiliti,

impegna il Governo

a rispettare i tempi di applicazione della legge e, altresì - al fine di garantirne i principi di tutela dei lavoratori dello sport - a reperire - in fase di approvazione del primo provvedimento utile - risorse aggiuntive necessarie a ridurre ulteriormente l'impatto del costo del lavoro che le associazioni sportive sostengono.

G1.43

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

premessi che:

sono ormai settimane che le ricercatrici e i ricercatori del CNR protestano per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla loro condizione. Sono arrivati anche ad incatenarsi davanti alla sede centrale di Roma perché molti dei loro contratti stanno per scadere senza che vi sia la prospettiva di una stabilizzazione;

si tratta di migliaia di ricercatori, tra i quali ce ne sono centinaia con anni di precariato alle spalle, alcuni superano addirittura i 10 anni. Una situazione a cui le istituzioni hanno il dovere di porre rimedio;

su circa 12 mila persone che lavorano nell'ente di ricerca nazionale, un terzo sono a vario titolo precari. Di questi, molti sono in via di scadenza nelle prossime settimane, e in diversi casi con le nuove norme non sono più rinnovabili. Moltissimi poi dipendono dai finanziamenti legati al PNRR che si concluderanno nel 2026. Insieme ad altri che potrebbero vedersi non rinnovato il rapporto di lavoro, si parla di 4.000 persone, tutte con un'attività di ricerca continuativa e un *know how* d'eccellenza;

grazie a un emendamento di Avs, Pd e M5s alla legge di bilancio, sono stati stabilizzati 300 dipendenti precari del Cnr. Con gli strettissimi margini di manovra riservati alle opposizioni abbiamo dato un segnale piccolo ma importante per la tutela della ricerca e per la valorizzazione del sapere nel nostro Paese. Ma ovviamente non basta;

nella quarta edizione della «Relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia» presentato proprio dal CNR emerge una bassa numerosità degli strumenti competitivi attivati in Italia, contrariamente a quanto avvenuto in altri Paesi europei, in cui negli ultimi decenni l'offerta di strumenti competitivi nazionali si è ampliata e diversificata. A ciò si aggiunge un ridotto orientamento

degli strumenti di finanziamento verso obiettivi di ricerca collegati alle grandi sfide sociali e alle tecnologie abilitanti lanciate dai Programmi quadro europei e recentemente confermate anche nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea «*Horizon Europe*». Secondo il Cnr, una novità è, tuttavia, rappresentata dal PNRR, che sta fornendo risorse per una massiccia quantità di nuovi investimenti volti all'innovazione: una scommessa importante che darà i suoi frutti quanto più permetterà di generare opportunità a lungo termine, attivando un circolo virtuoso in grado di creare nuova innovazione da cui scaturirà un rifinanziamento per lo sviluppo di nuove conoscenze scientifiche;

la ricerca di base e le sue applicazioni rappresentano la ricchezza più grande, pari solo alle risorse naturali fornite dal territorio. Su queste ricchezze e risorse e sulla loro tutela deve impostarsi la pianificazione politica del futuro. Ma per farlo servono investimenti oggi;

la precarizzazione del lavoro di ricerca e di didattica è arrivata a toccare soglie ben oltre quelle raggiunte dagli altri settori pubblici, sia in termini di ampiezza che di stagnazione del fenomeno. Inoltre, se sugli altri comparti della pubblica amministrazione è intervenuta di recente la cosiddetta legge Madia che consentirà, tramite un meccanismo di cofinanziamento, la stabilizzazione di un consistente numero di precari, non si capisce perché i ricercatori precari non possano godere dello stesso strumento. L'urgenza è massima per salvaguardare contratti che rischiano di non essere rinnovati, in particolare quelli legati ai fondi del PNRR, in scadenza tra il 2025 e il 2026;

l'ultima stabilizzazione, avvenuta tra il 2018 e il 2022 a seguito del varo della «legge Madia» era partita senza tutte le risorse necessarie, che sono state trovate successivamente perché c'era la volontà di stabilizzare i precari,

impegna il Governo:

ad individuare, nel prossimo provvedimento utile, le risorse necessarie per stabilizzare tutti i precari Cnr che ad oggi hanno i requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017;

a programmare un piano straordinario di tutela della ricerca e dei ricercatori per scongiurare che i precari e gli assegnisti assunti negli anni grazie ai fondi del PNRR vengano tutti licenziati alla fine dei progetti ad essi collegati.

G1.44

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Il Senato,

premesso che:

con una dimensione complessiva di circa 30 miliardi nel 2025, il disegno di legge di bilancio 2025 presentato dal Governo è una manovra di

puro galleggiamento, senza visione e di brevissimo respiro, incapace di dare vere risposte alle persone e alle famiglie, inadeguata ad affrontare le grandi questioni del Paese, a rilanciare la crescita e a ridurre le disuguaglianze sociali;

al di là dell'approccio ragionieristico con cui si punta a rispettare i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita, la manovra è priva di organicità dal punto di vista strutturale, senza alcuna traccia di quelle strategie anticicliche ed espansive che servirebbero a rilanciare la nostra economia e delle riforme profonde di cui avrebbero bisogno i principali settori della vita del Paese, non discostandosi da quelle che l'hanno preceduta;

questo Governo in materia di Antimafia e di gestione dei beni confiscati continua a manifestare, ad avviso dei firmatari del presente atto, un gravissimo disimpegno;

vi sono questioni, quali ad esempio l'azione di contrasto alle mafie e la legalità sulle quali non può esistere una spaccatura tra maggioranza e opposizione, rispetto alle quali sarebbe, invece, doverosa una certa trasversalità e una visione comune, rispetto alla cultura della legalità, alla lotta alle mafie e alla corruzione;

tutte le proposte, invece, che il gruppo PD formula per rendere più efficace e sostenere l'azione dello Stato nel contrasto alla criminalità organizzata e per una migliore tenuta del sistema giustizia vengono inesorabilmente respinte;

una doverosa retromarcia del Governo ha portato all'approvazione di un emendamento del Partito democratico che ha ristorato i tagli effettuati dal Governo stesso al Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, il cosiddetto Fondo «Amministratori sotto tiro», rivolto agli Enti locali e finalizzato all'adozione di iniziative per la promozione della legalità e di misure di ristoro del patrimonio dell'Ente o in favore di amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni esercitate, e che avrebbero messo a rischio sia la possibilità di ristorare i danni subiti da amministratrici e amministratori minacciati e intimiditi - case e auto danneggiate o incendiate, aggressioni, danni a strutture e mezzi comunali - sia la possibilità di attuare progetti di formazione per il personale della Pubblica amministrazione e per migliaia di giovani, a partire da quelli che frequentano le scuole, su temi importanti quali la cittadinanza responsabile, la trasparenza, la cultura della legalità costituzionale, così come appare necessario, intervenire a sostegno delle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso;

inoltre: il rapporto della Dia conferma che la criminalità organizzata preferisce agire con modalità silenziose, affinando e implementando la pervasiva infiltrazione del tessuto economico-produttivo e che un'indubbia capacità attrattiva è rappresentata dai progetti di rilancio dello sviluppo imprenditoriale nella fase post-pandemica e dall'insieme di misure finalizzate a stimolare la ripresa economica nel Paese, tra tutti i finanziamenti del Piano nazionale di ri-

presa e resilienza (PNRR); alcuni profili legati agli illeciti fiscali settore in cui le criticità sono «acuite dalla sempre più evidente connotazione transnazionale delle più raffinate strategie affaristico-criminali», nonché, come d'altronde è evidente, l'emergere di «specifiche vulnerabilità» per quanto attiene al tema degli appalti, fenomeno suscettibile di prospettare non trascurabili profili di rischio per il buon esito degli affidamenti pubblici, oltre che un potenziale pregiudizio all'integrità del mercato e alla libera concorrenza;

la risposta dello Stato deve essere rapida e articolata a partire da una stretta vigilanza sulle risorse del PNRR anche in considerazione della dimensione internazionale della sfida il nostro Paese si trova ad affrontare; è fondamentale vigilare affinché i fondi del PNRR ed in particolare gli appalti ad essi legati siano tenuti al riparo dai rischi di infiltrazione mafiosa e dai rischi corruttivi, come denunciato anche dall'ANAC,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative a rendere strutturale e incrementare il finanziamento destinato al Fondo per legalità e disposizioni per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori; a stanziare adeguate risorse per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, per le prefetture per i controlli antimafia per i piccoli cantieri, per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, per il funzionamento dell'Agenzia nazionale beni confiscati al fine di accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica, per garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale; a rafforzare il Fondo per la gestione dei beni confiscati, per sostenere i comuni e per tutti gli enti e i soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 indica come soggetti ed enti destinatari di tali beni, per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA).

G1.45

D'ELIA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

premessi che:

l'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici del distretto idrografico dell'Appennino meridionale, nella seduta del 24 luglio 2024 ha dichiarato per lo schema Basento-Camastra lo stato di severità idrica alta per il comparto idro-potabile;

uno schema idrico che alimenta 29 comuni lucani (per circa 140 mila abitanti) di cui 27 della provincia di Potenza e 2 della provincia di Matera;

per la provincia di Potenza sono interessati i comuni di Potenza, Ace-renza, Albano di Lucania, Avigliano, Banzi, Baragiano, Brienza, Brindisi di Montagna, Campomaggiore, Cancellara, Castelmezzano, Forenza, Genzano di Lucania, Laurenzana, Marsico Nuovo, Maschito, Oppido Lucano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Ruoti, San Chirico Nuovo, Satriano di Lucania, Tolve, Trivigno e Vaglio Basilicata;

per la provincia di Matera rientrano i comuni di Irsina e di Tricarico;

con decreto del Presidente della regione Basilicata n. 193 del 4 settembre 2024 è stata costituita l'Unità di crisi regionale per la gestione della crisi idrica, relativamente sia all'uso idropotabile che zootecnica dell'acqua. Unità di crisi che, in considerazione della crescente scarsità di acqua nell'invaso Camastra, ha stabilito, a partire dal 12 settembre scorso, un programma di interruzioni della rete idrica di almeno 12 ore al giorno, tutt'ora in vigore nei 29 comuni interessati, al fine di consentire il reintegro dei volumi invasati nei serbatoi di accumulo;

una situazione di grave *deficit* idrico che ha indotto il Consiglio dei ministri, con delibera del 21 ottobre 2024, a dichiararne lo stato di emergenza per sei mesi e che, per essere fronteggiata, ha visto la nomina, con Ocdpc n. 1107 del 29 ottobre 2024, del Presidente della regione Basilicata a Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della suddetta crisi;

dal 7 novembre 2024 al 19 novembre 2024 è stata realizzata la tubazione finalizzata al prelievo delle acque del fiume Basento, poco a valle della confluenza con il Camastra, con sollevamento fino alla diga. Dal Camastra le acque sono convogliate nello schema esistente e sollevate fino al potabilizzatore di Masseria Romaniello, per essere trattate prima dell'immissione nella rete di distribuzione. Acqua del Basento potabilizzata che viene erogata, per circa 10 ore al giorno, a partire dal 24 novembre 2024;

si tratta di uno stato di persistente emergenza idrica che ha avuto, e ha tutt'ora, un impatto devastante soprattutto sulle attività economiche, produttive e commerciali che si sono viste costrette a ridurre significativamente i loro volumi d'affari, non riuscendo a soddisfare la domanda di clientela a causa della carenza d'acqua;

la conseguente limitazione di orari lavoro sta inoltre comportando perdite economiche dirette e indirette, minando la già precaria sostenibilità di imprese e lavoratori,

impegna il Governo:

ad adottare urgenti iniziative, anche normative, per prevedere la sospensione, fino al termine dell'emergenza, del pagamento dei tributi locali, delle rate di mutuo, delle bollette, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché ad adottare iniziative volte a prevedere la concessione di finanziamenti agevolati per la ripresa dei pagamenti al termine del periodo di sospensione;

a prevedere forme di indennizzo per attività economiche commerciali e industriali, nonché per le associazioni sportive danneggiate da questa emergenza;

a predisporre un preciso cronoprogramma con gli interventi di ampliamento della capacità di contenimento dell'invaso e per la realizzazione di opere di captazione di sorgenti in grado di implementare l'approvvigionamento idrico del bacino al servizio delle comunità in oggetto;

a istituire, in collaborazione con la regione Basilicata, sotto la supervisione di Ispra e ISS, un osservatorio sulla qualità delle acque in Basilicata riguardante tutti gli invasi e tutti i corsi d'acqua della regione dando sistematicamente massima pubblicità e diffusione ai dati.

G1.46

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

in assoluta incoerenza con quelle che dovrebbero essere le caratteristiche proprie di una legge di bilancio e delle norme di contabilità pubblica, il testo del disegno di legge all'esame dell'Aula, contiene all'articolo 1, comma 550, conseguente all'approvazione in Commissione bilancio Camera, dell'emendamento 82.05 - che modifica l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, in materia di prelievo venatorio, riguardo alle «Specie cacciabili e periodi di attività venatoria»;

il citato comma interviene sulle disposizioni regolamentari in materia di calendari venatori, sulle specie cacciabili e sul diritto alla tutela giurisprudenziale contro provvedimenti ritenuti illegittimi;

il contenuto del suddetto articolo comma 550, non solo contiene disposizioni del tutto estranee all'oggetto della legge di bilancio, ma palesa profili di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 9 e 41 della Co-

stituzione, così come modificati dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, che inserisce la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali tra i principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano. Tale sopravvenuta innovazione comporta il rafforzamento dei principi che regolano il bilanciamento tra contrapposti interessi in materia ambientale, rispetto a quanto già chiaramente indicato dalla stessa legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'intero panorama normativo e giurisprudenziale vigente;

il raffronto tra i contrapposti interessi, nel caso di specie tra la tutela della fauna selvatica e degli animali e lo svolgimento della pratica venatoria, dovrebbe essere centrale per consentire al legislatore, di valutare l'approccio da adottare in sede di modifica della norma per individuare l'interesse preminente costituzionalmente tutelato, considerando che l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dispone da una parte che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e la sua tutela sia approntata «nell'interesse della comunità nazionale e internazionale» e, dall'altra, chiarisce che lo svolgimento dell'attività venatoria è subordinata alla superiore esigenza di conservazione delle specie animali selvatiche;

l'adeguamento normativo deve, dunque essere costituzionalmente orientato e non può comportare una deroga *in peius* dell'attuale sistema di tutela della fauna selvatica, mentre la novella dell'articolo 18, al contrario, inverte l'ordine gerarchico tra gli interessi in gioco, in virtù della quale «L'esercizio venatorio è legittimo e autorizzato per ciascuna intera annata venatoria»;

la modifica del comma 3 dell'articolo 18 elimina l'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica da parte del Presidente del Consiglio dei ministri che deve disporre, attraverso apposito decreto, l'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio, cancellando uno strumento di cui lo Stato disponeva al fine di valutare, con assoluta autorevolezza scientifica, il rispetto del principio fondamentale di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi di cui all'articolo 9 della costituzione, nell'ambito dell'individuazione delle specie cacciabili;

il parere con le modifiche introdotte dal comma 550, viene ora affidato all'ISPRA e contestualmente al Comitato tecnico faunistico nazionale, con il compito di esprimersi in merito alle specie cacciabili, mettendo sullo stesso piano un organismo scientifico che esplica indefettibili funzioni consultive ai fini dell'individuazione di standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, con un organismo di natura squisitamente politica;

la novella dell'articolo 18 interviene, riducendoli a trenta giorni, sui termini di impugnazione dei calendari venatori, che segue la modifica dello stesso comma 2 dell'articolo 18 introdotta con la legge di conversione del cosiddetto «Decreto *Asset*», con il medesimo obiettivo di ostacolare le associazioni di protezione ambientale nell'accesso alla giustizia amministrativa, in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione e con la Convenzione di Aarhus,

che garantiscono il diritto alla tutela giurisdizionale da parte dei cittadini contro provvedimenti illegittimi;

preoccupa, altresì, il fatto che le proposte di modifica introdotte dal comma 550 vengano presentate nonostante l'apertura nel solo anno 2023, di ben due procedure EUP, attivate dalla Commissione europea all'indomani delle due più recenti modifiche di cui è stata fatta oggetto la legge 11 febbraio 1992, n. 157, entrambe riguardanti la violazione delle normative sovranazionali di tutela della fauna selvatica e della salute, e, per una delle quali, la Commissione ha già formalmente proceduto alla trasformazione in procedura d'infrazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa ai fini di una successiva necessaria abrogazione nel rispetto del principio primario della tutela della fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello stato, anche al fine di evitare l'avvio di ulteriori procedimenti di infrazione da parte della Commissione europea per violazione delle norme unionali in materia di protezione della fauna selvatica e delle specie protette.

G1.47

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento all'esame dell'aula mancano del tutto iniziative economiche per la realizzazione di azioni da compiere affinché il Paese sia in grado di adattarsi alle nuove condizioni climatiche e mitigare gli effetti peggiori del cambiamento in corso, se non poche risorse per la ricostruzione *post* calamità a partire dal 2027;

l'Italia è uno dei paesi più esposti alle conseguenze disastrose del cambiamento climatico in atto, considerando che il suo posizionamento geografico al centro del mediterraneo ne fanno un *hotspot* per il cambiamento climatico. Negli ultimi anni eventi estremi sempre più frequenti e catastrofici hanno colpito il nostro Paese: la siccità del 2022 ha messo in ginocchio la pianura padana, mentre nel 2024 a pagarne il maggior prezzo è stata la Regione Siciliana, con gravissime conseguenze per l'approvvigionamento idrico, le attività agricole e il turismo, oltre a un elevato impatto per la biodiversità. Spesso dopo la siccità si è assistito a periodici eventi alluvionali estremi, come quelli dell'Emilia-Romagna del 2023 e 2024, caratterizzati da piogge intense e violente che, oltre ingenti danni, hanno mietuto purtroppo numerose vittime;

secondo il rapporto ISPRA del 2021 il 94 per cento dei comuni italiani è a rischio frane, alluvioni o erosione costiera, 1,3 milioni di abitanti

sono a rischio frane, 6,8 milioni a rischio alluvioni. Impressiona la velocità del cambiamento climatico: nell'ultimo anno e mezzo si sono susseguiti senza tregua fenomeni atmosferici che usualmente non si verificano se non su scala secolare;

la portata dal cambiamento climatico in atto impone che vengano assunte misure strategiche, di investimento, prevenzione e contrasto, da un lato indirizzate a completare i processi di transizione energetica e decarbonizzazione, attraverso l'abbandono dall'utilizzo delle fonti fossili, e dall'altro a mettere in atto tutte le azioni di adattamento necessarie ad elevare la resilienza delle nostre città e dei territori;

la scarsa resilienza dei nostri territori e in particolare degli ambiti urbani ha radici profonde, legate a un modello di sviluppo urbano di tipo espansivo che si caratterizza per una «esplosione» incontrollata della città verso l'esterno e con il progressivo ed inarrestabile consumo di suolo, che come confermato dal recente rapporto ISPRA 2024, conserva il trend di 70 chilometri quadrati di territorio cementificati ogni anno, 20 ettari al giorno, con la perdita di aree verdi, biodiversità e servizi ecosistemici, dovuti alla diminuzione della qualità dell'*habitat*, alla perdita della produzione agricola, allo stoccaggio di carbonio o alla regolazione del clima;

appare indispensabile avviare azioni di rinaturazione e ripristino degli ecosistemi per favorire il trattenimento delle acque e la ricarica delle falde, la protezione dall'eccessiva erosione per contribuire ad aumentare la resilienza del territorio, reso vulnerabile soprattutto dall'esorbitante consumo di suolo cui è stato ed è tutt'ora sottoposto il paese. Gli interventi integrati rispondono a quanto richiesto dall'Unione europea in materia di acque (Direttiva 2000/60/CE), alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) e alla Strategia europea per la biodiversità 2030 che prevede di ristabilire lo scorrimento libero di almeno 25.000 chilometri di fiumi entro il 2030 eliminando principalmente le barriere obsolete e ripristinando le pianure alluvionali;

a dicembre 2023 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a distanza di otto anni dall'adozione nel nostro Paese della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) ha approvato in via definitiva il Piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), che dovrebbe rappresentarne la fase attuativa. Il PNACC prevede un articolato sistema di *governance*, con la definizione di una struttura nazionale per l'adattamento, che si traduce nell'istituzione di un Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, con il compito di individuare le fonti finanziamento per l'attuazione delle azioni di adattamento;

a distanza di un anno ancora non risulta istituito l'Osservatorio, per il quale sarebbe necessaria un'adeguata copertura economica come previsto

dallo stesso PNACC, l'organo cui è stata demandata l'intera attuazione del Piano,

impegna il Governo:

a istituire rapidamente l'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici dando così avvio all'attuazione del PNACC, individuando al contempo adeguate forme di finanziamento per avviare la programmazione delle azioni di adattamento;

a istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia con il compito di elaborare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un Programma nazionale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano, con l'obiettivo di contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi delle città, soggetti ai rischi ad essi connessi;

ad approvare in tempi rapidi una legge che porti al consumo di suolo zero entro il 2030, in modo da arrestare progressivamente l'impermeabilizzazione e la cementificazione del suolo, che pregiudica in modo determinante la biodiversità e i servizi ecosistemici;

a predisporre il piano nazionale per il ripristino della natura, che indichi nel dettaglio gli strumenti, inclusi quelli finanziari, con cui il nostro Paese intende raggiungere gli obiettivi posti dal Regolamento dell'Unione europea per il ripristino della natura (*Nature Restoration Law*) entrato in vigore lo scorso 18 agosto.

G1.49

BASSO, FURLAN

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene una serie di interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti;

in particolare viene istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a un importo complessivo di oltre 18 miliardi di euro relativo agli anni 2027-2036;

la situazione del trasporto ferroviario in Italia presenta ancora persistenti differenze marcate sulla qualità e quantità del servizio, in particolare tra nord e sud e tra linee principali e secondarie;

il corridoio Scandinavo-mediterraneo (SCAN-MED) è uno dei corridoi individuati come prioritari nella strategia europea TEN-T (*Trans European Network-Transport*), che mira a sviluppare un'ampia rete europea dei trasporti (stradali, ferroviari, navali, portuali, aeroportuali) con l'obiettivo di

collegare i territori, rimuovere i «colli di bottiglia» ed eliminare le barriere tecniche al transito di persone e merci attraverso la costruzione di nuove infrastrutture e la modernizzazione di quelle già esistenti, l'innovazione digitale, l'adozione di standard comuni ecc. Il Corridoio SCAN-MED è il corridoio più lungo della rete TEN-T e collega Finlandia e Svezia a nord con Malta a sud, attraversando da nord a sud il territorio italiano;

il 1° agosto 2022 il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha approvato il contratto di programma di Rfi 2022-2026; tra gli interventi previsti, con uno stanziamento di 311 milioni di euro (ad oggi però bloccati dall'attuale governo), figurano i collegamenti ferroviari connessi al porto di Livorno;

in questo contesto riveste una importanza fondamentale l'adeguamento per garantire l'alta capacità di rete nella dorsale ferroviaria tirrenica ed in particolare nel tratto da Genova e Roma;

si parla di un collegamento che riguarda numerose città capoluogo come La Spezia, Pisa, Livorno e Grosseto e che coinvolge un ampio e diversificato bacino d'utenza;

tale tratta sta registrando da tempo problematiche croniche causate da ritardi, variazioni di orari, soppressione di convogli nonostante venga utilizzata giornalmente da migliaia di viaggiatori e pendolari;

l'attuale linee ferroviaria presenta inoltre caratteristiche tecniche non adeguate agli standard europei anche per quanto riguarda il trasporto merci, limitando la possibilità di far viaggiare treni di dimensioni e peso elevati in una tratta che congiunge numerosi porti commerciali come La Spezia, Livorno, Piombino e Pisa;

in questo contesto va aggiunto come il nodo ferroviario di Genova sia già interessato dai lavori dell'Alta capacità ferroviaria per quanto riguarda i collegamenti con la direttrice Torino - Milano (Corridoio Reno - Alpi);

è quindi urgente e necessario progettare e realizzare l'alta capacità ferroviaria, anche nel tratto Genova - Roma, al fine di promuovere il diritto alla mobilità anche nelle regioni a Sud di Genova e sviluppare l'enorme potenziale economico, produttivo ed occupazionale dei territori interessati;

tale opera porterebbe quindi numerosi benefici: migliorerebbe il trasporto delle persone, accorciando i tempi di percorrenza e limitando i disagi oggi causati prevalentemente dai guasti all'attuale rete; garantirebbe crescita esponenziale al sistema produttivo territoriale promuovendo l'ottimizzazione della logistica e le esportazioni; metterebbe a sistema la complessa rete infrastrutturale presente o in fase di realizzazione (tra cui aeroporti, porti ed interporti);

è inoltre innegabile che questa nuova infrastruttura, utilizzando prevalentemente un tracciato già presente, non graverebbe sul paesaggio e sul patrimonio ecologico attuale, garantendo al tempo stesso benefici per l'ambiente con la riduzione delle emissioni nocive oggi causate dal traffico su gomma,

impegna il Governo

a stanziare le risorse necessarie, a valere, ove necessario, sul citato fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per garantire la progettazione e la realizzazione dell'alta capacità ferroviaria nella tratta Genova - Roma della dorsale tirrenica.

G1.51

FINA, IRTO, BASSO

Il Senato,

premessi che:

è stato previsto un ulteriore stanziamento di circa 2 miliardi di euro per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina e delle opere connesse alla realizzazione della stessa opera;

dell'intero stanziamento, una quota nuova pari a 3.882 miliardi di euro sono stanziati a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1 comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

questa operazione segue l'approvazione da parte del CIPRESS, convocato d'urgenza lo scorso 29 novembre, di una delibera che ha previsto, tra le altre cose, l'imputazione programmata della quota delle amministrazioni centrali del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027; il definanziamento, per mancato conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di alcuni interventi previsti nei Piani sviluppo coesione (PSC) delle seguenti amministrazioni: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE); Ministero della cultura (MIC); Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT); Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT); Ministero dell'università e della ricerca (MUR), nonché la modifica dell'importo dell'imputazione programmata FSC a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

si tratta di una manovra interamente a scapito del Sud e di ogni altra infrastruttura di cui avrebbe bisogno il territorio meridionale, visto che il reperimento della maggior parte dei fondi è stato dirottato sul Fondo sviluppo e coesione, invece che a carico del bilancio dello Stato, per il finanziamento di un'opera inutile, costosa e pericolosa che oggi viene finanziata con risorse che potevano essere utilizzate per strade, ferrovie e infrastrutture diffuse,

impegna il Governo

a non utilizzare i fondi di sviluppo e coesione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, al fine di garantire che le medesime risorse possano essere più utilmente utilizzate per soddisfare le esigenze di sviluppo infrastrutturale del sud Italia.

G1.52

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO, LOSACCO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, comma 693 del provvedimento in esame, proroga al 31 dicembre 2025 il Commissario straordinario per la ricostruzione a seguito dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nel territorio dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana;

tali eventi alluvionali sono stati uno spartiacque tra passato e futuro nel settore della difesa idraulica e idrogeologica del territorio;

per far fronte agli effetti di tali avvenimenti, il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, prevede la predisposizione di un piano speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico;

in particolare, i piani speciali sono previsti al comma 2 dell'articolo 20-*octies* del decreto-legge n. 61 del 2023 e hanno l'obiettivo di definire le prime linee di intervento sul reticolo idrografico e per l'assetto e consolidamento dei versanti;

il Piano speciale preliminare è stato approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 82 del 23 aprile 2024, previa acquisizione in sede di cabina di Coordinamento dell'intesa della regione Emilia-Romagna (deliberazione della Giunta regionale n. 703 del 22 aprile 2024) e del parere di tutte le amministrazioni statali competenti, comprensive del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AdbPo);

lo scorso 10 dicembre il Commissario straordinario ha annunciato l'emanazione di un'ordinanza che contiene due specifici documenti: uno riguardante la pianificazione strategica, che approva il lavoro svolto sotto l'indirizzo tecnico-scientifico di AdbPo ed in collaborazione con la regione Emilia-Romagna, l'altro è l'approvazione delle priorità del Piano speciale stralcio, con cui saranno finanziati interventi individuati da AdbPo e dalla regione, nel limite delle risorse disponibili del Commissario, pari a 90 milioni di euro;

il provvedimento in esame non ha previsto alcuno stanziamento specifico a copertura di tali piani. Occorrerebbero, infatti, nell'immediato, 877 milioni per i primi interventi urgenti, stante che lo stanziamento di 90 milioni non è assolutamente sufficiente e la programmazione pluriennale di risorse pari a 4.5 miliardi per l'attuazione della pianificazione strategica;

si ricorda, inoltre, che lo scorso 17 e 18 novembre si sono tenute le elezioni regionali in Emilia-Romagna e che il nuovo Codice per la ricostruzione, approvato in prima lettura alla Camera e adesso all'esame del Senato, prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione può essere individuato nel Presidente della regione interessata,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, previo coinvolgimento della regione Emilia-Romagna, volte ad individuare, nell'immediato, gli 877 milioni occorrenti per l'avvio delle opere più urgenti connesse alla ricostruzione *post* alluvione e a prevedere, in un'ottica di pianificazione pluriennale, lo stanziamento di risorse pari a 4,5 miliardi per coprire il fabbisogno relativo agli interventi della pianificazione strategica del territorio;

a valutare, alla luce dell'insediamento della nuova giunta regionale a seguito delle elezioni dello scorso novembre, e in coerenza con quanto previsto dal disegno di legge quadro in materia di ricostruzione *post*-calamità, di individuare il Commissario straordinario per la ricostruzione nel Presidente della regione neo eletto.

G1.53

FURLAN, CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premessi che:

il trasporto pubblico locale è un tassello fondamentale per la realizzazione del diritto alla mobilità dei cittadini per il suo carattere di sostanziale «universalità»; accessibile a tutti e a tutte per modalità di fruizione e costi, potenzialmente in grado di soddisfare ogni tipologia di viaggio;

i dati del 21° Rapporto sulla mobilità 2023-2024 (primo semestre) «Audimob - Stili e comportamenti di mobilità degli italiani» a cura di Isfort, in collaborazione con il Cnel ed il supporto scientifico di Agens e Asstra raccontano ancora di un Paese poco orientato alla mobilità collettiva, intermodale e sostenibile con una situazione pressoché stazionaria;

si conferma, quindi, il pesante utilizzo dell'auto che nel 2023 è stato pari al 65 per cento soprattutto tra le fasce di reddito inferiore ai 15 mila euro in cui l'utilizzo sale al 72 per cento. Nelle zone periferiche ed ultraperiferiche dei comuni il peso di auto e moto cresce e supera il 75 per cento, mentre la quota di mobilità attiva scende sotto il 20 per cento e la quota di trasporto pubblico sotto al 5 per cento;

il trasporto collettivo è oggi chiamato a fare la sua parte con un forte incremento del servizio, con la realizzazione di nuove reti tramviarie, metropolitane e *Bus Rapid Transit* (BRT), con nuovi vettori a zero emissioni;

in tale contesto molto importanti sono gli investimenti per sostenere il modello della cosiddetta *Mobility as a Service* (MaaS), per cui il trasporto viene organizzato sempre più attorno al «servizio» di mobilità piuttosto che al «mezzo»;

un ulteriore promettente paradigma è il *Transit Oriented Development* (TOD) che si caratterizza come uno sviluppo urbano sostenibile ad alta densità attorno a nodi (stazioni, fermate, e altro) del trasporto pubblico, con un *mix* di usi dello spazio (residenziale, commerciale, produttivo) e un ambiente che incoraggia le persone a muoversi a piedi, in bici o con i mezzi collettivi invece che con l'auto;

al contrario di quanto necessario, il settore del trasporto pubblico locale italiano invece affronta un periodo di grave crisi caratterizzato da una condizione sempre più difficile per le lavoratrici e i lavoratori con salari troppi bassi e una crescente ondata di aggressioni fisiche e verbali che deve essere contrastata con ogni mezzo;

dopo un confronto serrato, è stata sottoscritta l'intesa per il rinnovo del contratto nazionale del trasporto pubblico locale e parallelamente è stato chiesto al Governo un impegno concreto sulle risorse per il settore per garantire di poter arrivare prima possibile alla firma definitiva;

infatti è assolutamente necessario potenziare il fondo nazionale TPL oltre i 120 milioni previsti dalla legge di bilancio che risultano, ad avviso del firmatario, assolutamente insufficienti a coprire l'aumento dei costi mediante una rafforzata centralizzazione delle risorse del settore indispensabile per poter efficacemente contrastare la tendenza che sta portando a una netta divaricazione tra le aree dove l'offerta di trasporto pubblico sta migliorando e quelle dove sta peggiorando accentuando le diseguaglianze tra le cittadine e i cittadini di differenti comunità,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche normative, volte a riformare il trasporto pubblico locale e adeguare le risorse del Fondo Nazionale Trasporti per poter migliorare capillarità e qualità dei servizi potenziandone l'offerta al fine di garantire in maniera uniforme il diritto alla mobilità su tutto il territorio nazionale, anche nelle aree interne e periferiche oggi più penalizzate.

G1.54

FURLAN, CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premesso che:

i porti sono luoghi ad altissimo rischio ed è urgente predisporre ulteriori misure per la sicurezza del lavoro portuale, facendo molto di più rispetto a quanto fatto fino ad ora anche con misure specifiche per uno dei settori fra i più esposti a rischi vitali;

la notte tra il 17 ed il 18 dicembre c'è stata l'ennesima tragedia sul lavoro. Un incidente nel porto di Genova, in cui è morto un lavoratore portuale della CULMV e un altro è rimasto gravemente ferito;

nella manovra di bilancio all'esame dell'Assemblea sono state presentate alcune misure richieste da lungo tempo dal settore portuale. Parliamo di misure che consentirebbero, finalmente, lo sblocco del Fondo sull'anticipo pensionistico, fermo da oltre due anni, e il riconoscimento del lavoro portuale operativo come usurante, sul quale è depositata da tempo una proposta di legge;

i lavoratori rappresentano la principale infrastruttura di un porto senza la quale non sarebbe possibile il funzionamento degli scali marittimi;

il riconoscimento del lavoro usurante e lo sblocco del Fondo di accompagnamento all'esodo sono misure indispensabili al necessario cambio generazionale propedeutico in primo luogo a migliorare sicurezza e tutele dei lavoratori e a rendere più competitivo il sistema portuale nazionale,

impegna il Governo

ad assumere con la massima urgenza ogni iniziativa per implementare la sicurezza e la tutela del lavoro portuale attraverso l'armonizzazione della disciplina sulla sicurezza portuale ai principi che innervano l'ordinamento generale nonché per dare operatività al Fondo per l'incentivazione all'esodo, anche riformulato a seguito delle indicazioni emerse in questi mesi, e al percorso di riconoscimento del lavoro portuale operativo come usurante.

G1.55

BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 867, dispone che ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finan-

za pubblica, a decorrere dall'anno 2025, l'Automobile Club d'Italia provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui;

l'Automobile Club d'Italia (ACI) è un ente pubblico non economico a base associativa ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70. L'ACI, inoltre, svolge attraverso i suoi uffici territoriali attività d'interesse pubblico su delega dello Stato, delle regioni e delle province (ora città metropolitane): ha la gestione del Pubblico registro automobilistico (PRA), cura la riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione e fornisce alle regioni e alle province autonome convenzionate, titolari del tributo, diversi servizi relativi alle tasse automobilistiche;

l'ACI Informatica, società *in house* che realizza servizi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, in linea con le indicazioni dell'Agenzia nazionale della cybersicurezza e dell'AGID e con una infrastruttura CED certificata Tier IV al servizio del sistema della mobilità, e progetta, sviluppa e gestisce il sistema integrato delle telecomunicazioni e dell'informatica della mobilità terrestre, garantendo un alto livello del servizio offerto al cittadino automobilista in termini di efficienza, celerità ed economicità, senza pesare sul bilancio dello Stato;

l'Associazione funzioni centrali (CIDA FC), aderente alla Federazione della Funzione Pubblica CIDA, ha espresso forte preoccupazione per la disposizione richiamata e, in una nota, pone l'accento sul fatto che queste risorse, sottratte all'ente, «rischiano di compromettere la sua stabilità economico-finanziaria e la capacità di adempiere alle sue funzioni istituzionali»;

l'Associazione funzioni centrali afferma che «sembra un attacco ingiustificato, non soltanto nei confronti di un Ente Pubblico non Economico autonomo e di eccellenza nel panorama della Pubblica Amministrazione, ma anche e soprattutto un *vulnus* a un sistema di funzionamento collaudato» e ritiene che «Questo provvedimento rappresenti un intervento senza precedenti, altamente penalizzante e impattante per l'ACI, la Federazione e le Società collegate. Ma il danno non si ferma qui: sono in gioco il futuro di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie, il cui destino viene messo a rischio»;

dello stesso tenore le dichiarazioni del segretario della UIL Pubblica Amministrazione, mentre i lavoratori di ACI Informatica sono scesi in piazza per chiedere un ripensamento sulla misura, oggi ancora senza successo;

non appare chiara la *ratio* di una scelta il cui impatto sociale ed economico sarà durissimo poiché va ad incidere pesantemente sui 500 dipendenti di ACI Informatica e sulle loro famiglie e va a colpire un servizio pubblico essenziale penalizzando, di conseguenza, cittadini e imprese, oltretutto aumentando i costi per lo Stato per interventi di *welfare* e ricollocazione del personale,

impegna il Governo

ad adottare soluzioni che tutelino la sostenibilità finanziaria dell'ACI e il rispetto della sua missione istituzionale, garantendo tutte le professionalità

coinvolte e i posti di lavoro dei dipendenti ACI compresi i dipendenti di ACI informatica anche eventualmente incontrando le rappresentanze sindacali e aziendali.

G1.56

NICITA, FURLAN

Il Senato,

premesso che:

la libertà di movimento e di uguaglianza sostanziale sono i principi fondamentali della «continuità territoriale» che in un Paese come l'Italia assume un rilievo preponderante in considerazione della sua conformazione geografica e da circa 7 milioni di abitanti che vivono nelle isole;

la normativa sulla cosiddetta «continuità territoriale» - espressione con la quale si intende l'insieme delle misure volte a facilitare collegamenti adeguati tra territori, nel caso in cui l'attività del libero mercato non fosse sufficiente a soddisfarli - ha, infatti, da sempre trovato la propria base costituzionale nel combinato disposto delle norme sulla libertà di movimento e sull'eguaglianza sostanziale, in quanto finalizzata a garantire ai cittadini che abitano in zone d'Italia fortemente svantaggiate il collegamento con i grandi centri urbani ed economici;

tuttavia, nonostante i vari interventi in campo continuano a persistere grandi difficoltà nei collegamenti da una zona a un'altra dell'Italia, con la vicenda ben nota del caro biglietti, soprattutto per quanto riguarda i voli aerei ed un livello di infrastrutturazione che non ha nessun riscontro negli altri paesi europei;

è evidente che, avendo riguardo alle peculiari condizioni dell'insularità, sia necessario proporre un impegno incisivo per superare le situazioni di svantaggio ad essa connesse che riguardi specifici interventi sui settori del trasporto marittimo e aereo in relazione alle isole, comprese quelle minori;

nell'accezione del nuovo articolo 119 della Costituzione è compito della Repubblica - intesa come l'insieme degli enti territoriali e non più solo dello Stato - di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità;

Sardegna e Sicilia sono, come altre isole del Mediterraneo, in una condizione di prodotto interno lordo *pro capite* inferiore dalla media nazionale del Paese e impossibilitati a recuperare il *gap* dovuto alla ridotta dimensione del mercato interno, alla distanza dal continente e alle difficoltà nella circolazione di merci e persone, riconosciute dalle analisi di Istat e ufficio parlamentare di bilancio, e da altri centri studi indipendenti che ne hanno certificato la dimensione, sino a valutare una sorta di tassa aggiuntiva per ogni cittadino residente nelle isole a causa della grande distanza, dell'insularità, del-

la superficie ridotta, della topografia e del clima difficile, come per la dipendenza economica da alcuni prodotti, con una perdita complessiva di prodotto interno lordo potenziale su cui sta lavorando la Commissione bicamerale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità;

sinora, la mancata applicazione dell'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea a Sicilia e Sardegna ha limitato la possibilità di applicare gli oneri di servizio a un limitato numero di rotte, di frequenze e passeggeri, concedendo l'applicazione degli oneri ai soli cittadini residenti nell'isola e negando in questo modo un diritto di uguaglianza sostanziale per i cittadini di tutto il Paese che si possono muovere solo all'interno della terraferma a condizioni omogenee,

impegna il Governo

a predisporre ogni opportuna iniziativa legislativa e regolamentare per dare piena applicazione al principio di insularità con riferimento alla possibilità di applicare gli oneri di servizio ad un numero più ampio di rotte, frequenze e passeggeri e alla disponibilità di risorse *pro capite* adeguate per il trasporto aereo, non inferiori a quelle garantite dagli stati europei per le rispettive isole.

G1.58

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

premessò che:

durante la discussione della legge di bilancio in Commissione alla Camera il rifinanziamento del fondo missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 è incrementato di 120 milioni di euro per il 2025;

in generale, il bilancio del Ministero della difesa per il 2025 si attesta su 31.295 milioni di euro, con una crescita netta di oltre 2,1 miliardi di euro (aumento del 7,31 per cento) rispetto alle previsioni per il 2024;

scendono, inoltre, gli stanziamenti che più di altri dovrebbero connotare la cooperazione italiana, ovvero le allocazioni per il Ministero degli esteri (-115 milioni tra 2024 e 2025) e un taglio di 32 milioni per l'Agenzia per la Cooperazione;

malgrado siano passati ormai 10 anni da quando la legge n. 125 del 2014 è entrata in vigore ridefinendo il settore della cooperazione e attribuendo a quest'organo un ruolo chiave, la sua centralità stenta a concretizzarsi nella pratica. E questo è rilevabile anche dall'andamento delle risorse che le vengono attribuite. Basti considerare infatti che il *budget* di cui dispone per realizza-

re o coordinare concretamente politiche di cooperazione allo sviluppo (645,9 milioni) rappresenta circa un terzo di quanto attribuito in questo stesso settore al ministero dell'interno;

una quota sempre più rilevante è quella relativa agli investimenti per nuovi sistemi d'arma: tra Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale armamenti nel 2025 ci saranno fondi per oltre 9,7 miliardi di euro. Cui vanno aggiunti i fondi del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 3,3 miliardi circa, che portano il totale delle spese per la realizzazione dei programmi di armamento previste nel 2025 a circa 13 miliardi di euro;

in diverse interviste il Ministro della difesa ha evidenziato che, a seguito dell'elezione di Trump alla presidenza degli Stati Uniti, saremo obbligati a raggiungere il 2 per cento e forse anche il 3 per cento delle spese militari;

il Segretario generale della NATO Rutte nello scorso 12 dicembre ha prospettato un aumento della spesa militare fino al 4 per cento del PIL, prefigurando uno scenario di guerra e ritenendo esplicitamente necessario a tal fine un sacrificio della spesa di pensioni, sanità e sicurezza sociale;

l'Unione europea deve costruire e rafforzare la propria autonomia strategica e questa è determinata innanzitutto dalla capacità di una propria e autonoma iniziativa politica nelle relazioni internazionali, ma anche dalla costruzione di un sistema di difesa europeo. A tal proposito, la decisione di diversi Stati membri di aumentare la spesa militare al 2 per cento del PIL nel quadro di un impegno NATO, oltre ad alimentare una ulteriore e pericolosa corsa agli armamenti, muove in una direzione opposta all'autonomia strategica dell'Unione e ad un sistema di difesa comune che, al contrario, dovrebbe comportare una razionalizzazione e riduzione della spesa militare complessiva;

la maggioranza degli italiani è contraria all'aumento della spesa militare. Sia quella decisa dal governo, che quella indicata dalla nuova Commissione Von der Leyen. Una maggioranza ancora più netta, i due terzi, vorrebbe anzi che fossero tassati gli extraprofiti delle aziende che operano nel settore militare. È quanto emerge con chiarezza dal sondaggio commissionato a Swg da Greenpeace Italia e pubblicato nelle scorse settimane;

la politica di cooperazione allo sviluppo non solo non viene rafforzata, in un contesto internazionale di crescenti sfide e crisi, ma indebolita, riducendo il peso e la credibilità della politica estera italiana nello scenario globale;

le disuguaglianze tra i Paesi sviluppati e quelli arretrati o in via di sviluppo rimangono tuttora drammatiche e, anzi, continuano ad aumentare. Fame, guerre, indisponibilità di acqua, espropriazione di terre costringono ancora oggi molti milioni di persone a vivere in condizioni di povertà e deprivazione. Dato che non ci possono essere libertà e pace senza giustizia, è importante, anche in una logica di restituzione, destinare tempo e risorse ad azioni che mirino a ridurre queste disuguaglianze, che incidono anche sulla effettiva possibilità di sviluppo di questi paesi;

la difesa della pace, della democrazia e dei diritti umani nel mondo sono elementi costitutivi dell'Italia e dell'Unione europea e su questi deve ba-

sarsi la sua azione esterna e la sua autonomia strategica, determinata innanzitutto dalla capacità di una propria e autonoma iniziativa politica nelle relazioni internazionali, ma anche dalla costruzione di un sistema di difesa europeo ispirato e basato sulla deterrenza;

mai come oggi nel mondo il diritto internazionale e i diritti umani sono travolti e umiliati e quanto accade nella scena mediorientale, con il protrarsi della guerra in Ucraina e con il genocidio in corso a Gaza, lo confermano ora dopo ora. La comunità internazionale incapace di intervenire con una reale politica diplomatica risponde solo in un modo: aumentando la spesa militare e consegnando il futuro di tutti noi ad un mondo nel quale i conflitti siano risolti normalmente attraverso l'uso della forza militare. Esiste, però, un'alternativa possibile, che consiste nell'investire risorse pubbliche in ben altri settori determinanti per la vita delle persone,

impegna il Governo:

al fine di raggiungere entro il 2030 uno stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del Reddito nazionale lordo per finanziare interventi a favore delle politiche di cooperazione allo sviluppo, in linea con quanto stabilito dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, ad adottare già nei prossimi provvedimenti utili un adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo;

a non aumentare neanche entro il 2028 le spese militari al 2 per cento del Pil, promovendo e sostenendo nelle competenti sedi europee un sistema di difesa comune che comporti una razionalizzazione e riduzione della spesa militare complessiva;

ad approvare e finanziare nei prossimi provvedimenti utili la riconversione al civile di aziende e distretti a produzione militare.

G1.59

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

durante la discussione della legge di bilancio in Commissione alla Camera il rifinanziamento del fondo missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 è incrementato di 120 milioni di euro per il 2025;

in generale, il bilancio del Ministero della difesa per il 2025 si attesta su 31.295 milioni di euro, con una crescita netta di oltre 2,1 miliardi di euro (aumento del 7,31 per cento) rispetto alle previsioni per il 2024;

scendono, inoltre, gli stanziamenti che più di altri dovrebbero connotare la cooperazione italiana, ovvero le allocazioni per il Ministero degli

esteri (-115 milioni tra 2024 e 2025) e un taglio di 32 milioni per l'Agenzia per la Cooperazione;

malgrado siano passati ormai 10 anni da quando la legge n. 125 del 2014 è entrata in vigore ridefinendo il settore della cooperazione e attribuendo a quest'organo un ruolo chiave, la sua centralità stenta a concretizzarsi nella pratica. E questo è rilevabile anche dall'andamento delle risorse che le vengono attribuite. Basti considerare infatti che il *budget* di cui dispone per realizzare o coordinare concretamente politiche di cooperazione allo sviluppo (645,9 milioni) rappresenta circa un terzo di quanto attribuito in questo stesso settore al ministero dell'interno;

una quota sempre più rilevante è quella relativa agli investimenti per nuovi sistemi d'arma: tra Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale armamenti nel 2025 ci saranno fondi per oltre 9,7 miliardi di euro. Cui vanno aggiunti i fondi del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 3,3 miliardi circa, che portano il totale delle spese per la realizzazione dei programmi di armamento previste nel 2025 a circa 13 miliardi di euro;

in diverse interviste il Ministro della difesa ha evidenziato che, a seguito dell'elezione di Trump alla presidenza degli Stati Uniti, saremo obbligati a raggiungere il 2 per cento e forse anche il 3 per cento delle spese militari;

il Segretario generale della NATO Rutte nello scorso 12 dicembre ha prospettato un aumento della spesa militare fino al 4 per cento del PIL, prefigurando uno scenario di guerra e ritenendo esplicitamente necessario a tal fine un sacrificio della spesa di pensioni, sanità e sicurezza sociale;

l'Unione europea deve costruire e rafforzare la propria autonomia strategica e questa è determinata innanzitutto dalla capacità di una propria e autonoma iniziativa politica nelle relazioni internazionali, ma anche dalla costruzione di un sistema di difesa europeo. A tal proposito, la decisione di diversi Stati membri di aumentare la spesa militare al 2 per cento del PIL nel quadro di un impegno NATO, oltre ad alimentare una ulteriore e pericolosa corsa agli armamenti, muove in una direzione opposta all'autonomia strategica dell'Unione e ad un sistema di difesa comune che, al contrario, dovrebbe comportare una razionalizzazione e riduzione della spesa militare complessiva;

la maggioranza degli italiani è contraria all'aumento della spesa militare. Sia quella decisa dal governo, che quella indicata dalla nuova Commissione Von der Leyen. Una maggioranza ancora più netta, i due terzi, vorrebbe anzi che fossero tassati gli extraprofiti delle aziende che operano nel settore militare. È quanto emerge con chiarezza dal sondaggio commissionato a Swg da Greenpeace Italia e pubblicato nelle scorse settimane;

la politica di cooperazione allo sviluppo non solo non viene rafforzata, in un contesto internazionale di crescenti sfide e crisi, ma indebolita, riducendo il peso e la credibilità della politica estera italiana nello scenario globale;

le disuguaglianze tra i Paesi sviluppati e quelli arretrati o in via di sviluppo rimangono tuttora drammatiche e, anzi, continuano ad aumentare. Fame, guerre, indisponibilità di acqua, espropriazione di terre costringono an-

cora oggi molti milioni di persone a vivere in condizioni di povertà e deprivazione. Dato che non ci possono essere libertà e pace senza giustizia, è importante, anche in una logica di restituzione, destinare tempo e risorse ad azioni che mirino a ridurre queste diseguaglianze, che incidono anche sulla effettiva possibilità di sviluppo di questi paesi;

la difesa della pace, della democrazia e dei diritti umani nel mondo sono elementi costitutivi dell'Italia e dell'Unione europea e su questi deve basarsi la sua azione esterna e la sua autonomia strategica, determinata innanzitutto dalla capacità di una propria e autonoma iniziativa politica nelle relazioni internazionali, ma anche dalla costruzione di un sistema di difesa europeo ispirato e basato sulla deterrenza;

mai come oggi nel mondo il diritto internazionale e i diritti umani sono travolti e umiliati e quanto accade nella scena mediorientale, con il protrarsi della guerra in Ucraina e con il genocidio in corso a Gaza, lo confermano ora dopo ora. La comunità internazionale incapace di intervenire con una reale politica diplomatica risponde solo in un modo: aumentando la spesa militare e consegnando il futuro di tutti noi ad un mondo nel quale i conflitti siano risolti normalmente attraverso l'uso della forza militare. Esiste, però, un'alternativa possibile, che consiste nell'investire risorse pubbliche in ben altri settori determinanti per la vita delle persone,

impegna il Governo:

al fine di raggiungere entro il 2030 uno stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del Reddito nazionale lordo per finanziare interventi a favore delle politiche di cooperazione allo sviluppo, in linea con quanto stabilito dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, ad adottare già nei prossimi provvedimenti utili un adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo;

a non aumentare neanche entro il 2028 le spese militari al 2 per cento del Pil, promovendo e sostenendo nelle competenti sedi europee un sistema di difesa comune che comporti una razionalizzazione e riduzione della spesa militare complessiva;

ad approvare e finanziare nei prossimi provvedimenti utili la riconversione al civile di aziende e distretti a produzione militare.

G1.60

MARTON

Il Senato,

premesso che:

negli ultimi anni abbiamo assistito ad una svolta militarista degli Stati membri dell'Unione europea, come dimostrato dalle recenti politiche sia na-

zionali che europee volte al rafforzamento della base industriale della difesa, in direzione di una vera e propria corsa al riarmo;

in questo contesto di rafforzamento della base industriale militare europea, va ricondotta anche la decisione del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) che - su mandato del Consiglio europeo - ha deliberato di intensificare il sostegno all'industria della sicurezza e della difesa dell'Europa. In particolare, ha approvato lo scorso maggio una definizione aggiornata di beni e infrastrutture dual use ammissibili ai finanziamenti del Gruppo BEI, e ha convenuto di agevolare il finanziamento alle piccole e medie imprese (PMI) del settore della sicurezza e della difesa attraverso l'apertura di linee di credito dedicate presso gli intermediari finanziari;

preoccupa tale decisione della BEI di ampliare la portata dei suoi investimenti al di là dell'attuale definizione di beni e infrastrutture dual use militare e civile, allentando le norme vigenti e rivedendo potenzialmente la lista di esclusione che attualmente impedisce il finanziamento da parte della stessa BEI di beni a scopo militare come armi e munizioni;

considerato che:

il disegno di legge in esame ha apportato delle modifiche allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, approvate in sede referente a seguito della presentazione di un emendamento del Governo alla Tabella 2;

in particolare, la modifica insiste sulla missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004) Programma: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011), che prevede, tra le altre azioni, la partecipazione a Banche Multilaterali di sviluppo, quali la Banca europea per gli Investimenti (BEI), in quanto primo istituto finanziario multilaterale del mondo per volume di prestiti;

nello specifico, l'unità di voto viene incrementata di 95.262.000 di euro dal 2025 al 2029 e di 6.542.000 di euro per il 2030 e 2031;

considerato, altresì, che:

la relazione predisposta dal Governo a corredo dell'emendamento non specificava la allocazione delle risorse, limitandosi ad indicare l'unità di voto,

impegna il Governo

a rivalutare gli effetti della misura di cui alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché a non destinare le risorse indicate in premessa a ulteriori forme di partecipazione alla Banca europea per gli investimenti (BEI), considerata l'intensificazione del suo sostegno all'industria della sicurezza e della difesa dell'Europa, dando, al contrario, priorità al finanziamento di misure che vadano a beneficio dell'ambiente e della società, affrontando la crisi del costo della vita e l'emergenza climatica.

G1.61

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, D'ELIA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 32 della nostra Costituzione «tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti», sancendo così il diritto alla salute come un diritto fondamentale ed universale;

fattori fondamentali per la concreta attuazione del dettato costituzionale sopra ricordato sono certamente la prevenzione e la riduzione del danno;

si tratta di strumenti eticamente e costituzionalmente dovuti e richiedono politiche di grande impatto per garantire un futuro sostenibile al nostro Paese;

in particolare, la prevenzione non può mai essere considerata un «costo» ma un investimento non solo per la salute e la qualità di vita delle persone, ma anche per il sistema Paese, per quel che riguarda sia il Servizio sanitario nazionale, sia per quello che può essere definito «indotto», laddove la prevenzione evita anche assenze per malattia dal lavoro;

inoltre, la prevenzione non rappresenta una nicchia dell'offerta sanitaria, ma una strategia imprescindibile che deve permeare e caratterizzare ogni politica pubblica per garantire l'equità, la sostenibilità ed il progresso del sistema sanitario e sociale;

le sfide epidemiologiche e demografiche, altamente dinamiche richiedono un adattamento innovativo costante delle politiche pubbliche per offrire risposte innovative, integrative e inclusive. Ciò è possibile con un'azione coordinata e strategica che integri competenze scientifiche e capacità di risposta, derivate da una visione trasversale, lungimirante e non pregiudizievole;

secondo l'Oms, attraverso percorsi di prevenzione primaria che agiscono precocemente su stili di vita ed abitudini comportamentali può essere abbattuta del 40 per cento l'insorgenza delle malattie non trasmissibili;

è anche necessaria una forte azione di promozione della cultura della diagnosi precoce, accompagnata dall'estensione degli strumenti di *screening* e dall'investimento in soluzioni che migliorino l'accesso a tali servizi. Questo approccio consentirebbe non solo di migliorare in modo uniforme gli esiti di salute pubblica su tutto il territorio nazionale, ma anche di ridurre significativamente i costi sanitari associati alla gestione delle patologie in stadio avanzato;

le politiche pubbliche devono quindi innovare con lungimiranza le proprie strategie, volgendo in azioni politiche fondate su un approccio multisettoriale e concertato per l'implementazione di strategie efficaci di prevenzione;

al tempo stesso si devono promuovere politiche e strumenti complementari alla prevenzione e volti alla riduzione del danno causato da una pa-

tologia, in modo da mitigare gli effetti negativi di comportamenti il cui cambiamento radicale non risulta immediatamente possibile;

la prevenzione e il contenimento del danno sono un investimento urgente e necessario; si stima, a titolo esemplificativo, che il «solo» sovrappeso pesa sul 9 per cento della spesa sanitaria e comporta una riduzione del PIL del 2,8 per cento, perdita equivalente a 571 mila posti di lavoro a tempo pieno ogni anno;

l'ultimo rapporto sulla situazione sanitaria in Italia della Fondazione Gimbe presentato a ottobre 2024 indica tra i numerosi problemi e criticità della sanità italiana, quali il definanziamento cronico, l'aumento della spesa sanitaria a carico delle famiglie, la crisi del personale sanitario con turni massacranti, *burnout*, basse retribuzioni, prospettive di carriera limitate ed *escalation* dei casi di violenza, il divario tra Nord e Sud nelle erogazioni delle prestazioni sanitarie, la continua mobilità sanitaria e le relative conseguenze economiche, lo scarso avanzamento delle opere previste dal PNRR (ad esempio, al 30 giugno 2024 sono stati dichiarati attivi dalle regioni il 19 per cento delle Case di comunità - 268 su 1.421 -, il 59 per cento delle Centrali operative territoriali - 362 su 611 - e il 13 per cento degli Ospedali di comunità - 56 su 429 -, il crollo della spesa per la prevenzione. Inoltre, il Rapporto evidenzia che «rispetto al 2022, nel 2023 la spesa per i "Servizi per la prevenzione delle malattie" si riduce di ben 1.933 milioni di euro (-18,6 per cento)»;

appare al riguardo molto significativa l'osservazione del presidente Cartabellotta, il quale nota che la prevenzione è la «sorella povera» del Servizio sanitario nazionale, alla quale viene allocato circa il 6 per cento del finanziamento pubblico;

il taglio sopra osservato, prosegue Cartabellotta, «rappresenta un'ulteriore spia del sotto-finanziamento che, inevitabilmente, costringe regioni e aziende sanitarie a sottrarre risorse ad un settore sì fondamentale, ma considerato differibile. Ma tagliare oggi sulla prevenzione avrà un costo altissimo in termini di salute negli anni a venire, documentando la miopia di queste scelte di breve periodo»;

la sfida della prevenzione è cruciale per garantire la sostenibilità della sanità pubblica e del Servizio sanitario nazionale;

i piani nazionali della prevenzione che ormai hanno raggiunto un'esperienza quasi ventennale: dal primo del 2007 all'attuale 2020-2025 sono notevolmente cresciuti e la sfida, oggi, è riuscire ad assicurare che tutte le attività preventive siano supportate da un adeguato impegno,

impegna il Governo

a intraprendere, per quanto di sua competenza, tutte le iniziative necessarie per implementare e rafforzare tutte le politiche di prevenzione e di limitazione del danno, individuando nel primo provvedimento utile risorse volte ad implementare la prevenzione sanitaria anche attraverso campagne di *screening*, e campagne vaccinali con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione, quale bambini, anziani e fragili, anche attraverso il rafforzamento della capacità di rilievo, monitoraggio ed analisi sui bisogni

emergenti, con sistemi avanzati di raccolta e analisi dati e sostenendo campagne per gli *screening* sanitari su ampie fasce della popolazione.

G1.62

LORENZIN, ZAMPA, CRISANTI, ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN

Il Senato,

premesso che:

nel provvedimento in esame sono presenti norme relative al «Piano Pandemico nazionale 2025-2029»;

il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ha introdotto l'obbligo della vaccinazione contro il COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, nonché nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali;

l'obbligo era, altresì, allargato ai lavoratori, anche esterni, operanti in tali strutture oltre che agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi intesi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie;

tale norma, prorogata poi fino al 31 dicembre 2022, trovava fondamento nel fatto che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative al fine di prevenire ed evitare episodi di contagio;

l'articolo 4-*sexies* del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ha disposto i procedimenti sanzionatori a seguito dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale prevedendo una multa amministrativa pecuniaria di cento euro;

l'attuale Governo appena insediato ha da subito, con propri decreti, sospeso le attività ed i procedimenti di irrogazione delle sanzioni conseguenti all'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione;

tali decisioni si sono subito configurate come veri e propri «condoni» nei confronti di quanti non hanno ottemperato all'obbligo vaccinale;

si tratta di una disposizione che ha palesato di fatto, ad avviso dei presentatori, un chiaro revisionismo da parte della maggioranza di Governo sul tema Covid; un segnale preoccupante e irrispettoso verso quanti si erano responsabilmente sottoposti alla campagna vaccinale;

secondo quanto apprendiamo dalla stampa il Governo avrebbe addirittura appena varato un ulteriore decreto-legge che stabilisce come i procedimenti sanzionatori, nei confronti di chi non ha ottemperato all'obbligo vaccinale non ancora conclusi, siano definitivamente interrotti; contestualmente le sanzioni pecuniarie già irrogate sarebbero annullate;

questa decisione ha creato fortissime polemiche e malumori in grandissima parte della società civile. In particolar modo le associazioni delle professioni sanitarie, le associazioni dei consumatori, i sindacati e persino esponenti di forze politiche appartenenti ai partiti che sostengono l'attuale governo, hanno stigmatizzato una norma che penalizza i cittadini onesti e reca offesa alle vittime della pandemia e a tutti coloro (in primo luogo medici ed infermieri, ma anche volontari e Forze dell'ordine) che hanno perso la vita per proteggere e curare i cittadini;

sempre secondo i media sarebbero 1,8 milioni gli italiani sanzionati, per un valore complessivo delle multe di 180 milioni di euro mentre il mancato introito per le casse dello Stato supererebbe ampiamente i 150 milioni di euro. Si tratta quindi risorse ingenti che potrebbero essere utilizzate per recuperare, almeno in parte, i tagli alla sanità pubblica operati con il provvedimento in esame,

impegna il Governo

a garantire la piena e rapida attuazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-*sexies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, escludendo quindi ogni ulteriore proroga o modifica alla legge vigente finalizzata ad evitare che le multe ai cittadini inadempienti vengano sospese o condonate.

G1.63

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Il Senato,

premessi che:

l'A.S. 1330 prevede un finanziamento del Fondo sanitario nazionale e una serie di misure in ambito sanitario non sufficienti minimamente a garantire quel principio di universalità previsto dalla nostra Costituzione né tanto meno i principi di eguaglianza ed equità anche previsti nel nostro ordinamento;

tra le misure che sicuramente dovrebbero essere prese in un contesto di universalità del Servizio sanitario nazionale vi è quella di garantire alle donne con carcinoma mammario metastatico trattamenti personalizzati in base a target genomici, anche alla luce delle nuove frontiere terapeutiche disponibili nel nostro Paese;

nell'ambito delle terapie innovative riveste un ruolo di primaria importanza l'Oncologia di precisione che, con l'identificazione delle alterazioni genomiche coinvolte nello sviluppo delle neoplasie, permette di trattare i pazienti con terapie «personalizzate», autorizzate dall'Agenzia italiana del far-

maco (AIFA) a seguito di un *test* di profilazione genomica che indichi l'eleggibilità al trattamento;

in oncologia, grazie alle nuove tecnologie, si possono dunque individuare specifiche alterazioni genomiche nella neoplasia di ogni singolo paziente dando la possibilità di trovare la terapia oncologica più appropriata con farmaci già disponibili in Italia o in sperimentazione clinica;

è necessario garantire alle pazienti l'accesso ai *test* di biopsia liquida utili all'individuazione delle mutazioni di ESR1, presenti nelle forme di carcinoma mammario avanzato o metastatico che hanno sviluppato una resistenza alle tradizionali terapie endocrine, anche considerate le mutate esigenze diagnostiche e di cura;

si stima che circa il 30 per cento delle pazienti che ricevono una diagnosi di carcinoma mammario prima o poi andrà incontro ad una recidiva e il tumore diventerà metastatico, e che nella maggior parte dei casi (60-80 per cento) sono «positivi ai fattori ormonali», ovvero la loro crescita è principalmente determinata da ormoni quali gli estrogeni;

come sottolineato all'interno del Piano oncologico nazionale 2023-2027, nonostante gli enormi progressi della genomica nell'ultimo decennio, ad oggi l'impatto dell'oncologia di precisione sulle politiche sanitarie in Italia è ancora limitato, nonostante i numerosi vantaggi garantiti negli ambiti della prevenzione, diagnosi e cura, in un'ottica di efficacia (*evidence-based*) e di sostenibilità (*cost-effectiveness*), ai fini del miglioramento della salute dell'individuo e della popolazione;

anche i nuovi LEA non prevedono *test* per la prescrizione dei farmaci a target ESR1 e le regioni in piano di rientro non possono garantire prestazioni extra-LEA;

infine, l'entrata in vigore del nuovo tariffario LEA, inizialmente prevista per il 1° gennaio 2024, è stata posticipata dapprima al 1° aprile 2024 e, successivamente, al 1° gennaio 2025 e per l'inserimento della fattispecie nei LEA, dunque, si deve procedere con un'integrazione del nuovo tariffario o, in alternativa, attendere un ulteriore aggiornamento nei prossimi anni,

impegna il Governo

a predisporre, fin dal prossimo provvedimento utile, adeguate risorse economico finanziarie volte ad incrementare il Fondo per i *test* genomici mammari di cui all'articolo 1 comma 479 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) al fine di garantire alle pazienti l'accesso ai *test* di biopsia liquida utili all'individuazione delle mutazioni di ESR1, presenti nelle forme di carcinoma mammario avanzato o metastatico che hanno sviluppato una resistenza alle tradizionali terapie endocrine creando anche standard di percorso per la diagnosi genomica delle mutazioni.

G1.64

FURLAN, CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premessi che:

nella presente manovra di bilancio non si è riusciti ad affrontare e dare alcuna risposta ad un tema che drammaticamente interessa ancora tanti lavoratori e tante famiglie colpite dalle patologie correlate all'inalazione di fibre di amianto;

ad esempio, non si è voluto intervenire per rifinanziare il Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, o per estenderne l'operatività, o il Fondo di cui al comma 241, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, o, ancora, per modificare gli ambiti di intervento dell'ulteriore Fondo di cui all'articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, non solo a favore delle imprese partecipate operanti nel settore della cantieristica navale;

secondo le stime dell'Osservatorio nazionale amianto, l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale che raggruppa lavoratori ex esposti, familiari delle vittime, medici, ricercatori, avvocati e ingegneri, i mesoteliomi con esito infausto sono circa 1.500 l'anno, i tumori polmonari almeno 3.000 e, se si aggiungono le altre patologie asbesto-correlate, si arriva a oltre 5.000 morti per amianto ogni anno;

l'emergenza amianto non è finita con la chiusura delle fabbriche: l'amianto è un nemico subdolo, che colpisce a distanza anche di molti anni e che continua a fare vittime ancora oggi,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, già dai prossimi provvedimenti, per intervenire con opportune misure e risorse finanziarie finalizzate a rivedere e potenziare gli strumenti attualmente vigenti in materia di tutela delle vittime dell'amianto.
